

# **LA SOSTENIBILITA' URBANISTICA ED EDILIZIA IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

**Gli incentivi proposti e le disposizioni normative  
adottate negli strumenti urbanistici**

*Dicembre 2006*

La ricerca è stata svolta da:



BIOECOLAB  
c/o ProMo  
via Virgilio, 55  
41100 Modena  
[www.bioecolab.it](http://www.bioecolab.it)  
[info@bioecolab.it](mailto:info@bioecolab.it)



A cura di:

Francesca Veratti  
Rita Stacchezzini  
Francesca Sorricaro

La presente ricerca è parte del Progetto Regionale “Sviluppo sostenibile: azioni di sostegno e qualificazione per tecnici di settore” Rif.PA 2004-1029/RER. Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Emilia Romagna, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 406 del 16/02/2005.



Si ringraziano le Amministrazioni Comunali della Provincia di Reggio Emilia, oltre che i dirigenti e funzionari che hanno fornito i dati utili per l'attività di monitoraggio.

## PREMESSA

---

Nel panorama nazionale, la Regione Emilia Romagna può essere considerata all'avanguardia rispetto al trattamento delle tematiche legate alla sostenibilità.

Diverse leggi o delibere regionali affrontano il tema della sostenibilità territoriale e edilizia, dai temi più generali legati alla pianificazione (la Legge Regionale urbanistica n. 20/2000, con gli approfondimenti relativi alla VALSAT o alle aree ecologicamente attrezzate) a quelli più specifici e tematici, quali la Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo (L.R. n. 24/2001 - art. 2), la Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia (L.R. n. 26/2004), le leggi sull'Inquinamento acustico (L.R. n. 15/2001), elettromagnetico (L.R. n. 30/2000), luminoso (L.R. n. 19/2003), ecc.

A livello edilizio l'attenzione a tali tematiche è stata introdotta nella Delibera di Giunta Regionale n. 849/1998 "Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10".

In particolar modo l'articolo 1.6 "*Variazione dell'onere*" indica la possibilità da parte del Consiglio Comunale, in sede di determinazione degli oneri, di applicare una riduzione in caso di costruzioni aventi caratteristiche di sostenibilità. In particolar modo i riferimenti sono:

- per le costruzioni bioclimatiche, ecologiche o, comunque, realizzate con tecnologie alternative e non inquinanti, gli oneri di urbanizzazione secondaria possono essere ridotti al massimo del 50% (art. 1.6.4);
- per gli interventi di edilizia residenziale, dotati di impianto termico solare o di altro sistema di analogo risparmio energetico, gli oneri di urbanizzazione secondaria sono ridotti del 20%. Il Comune stabilisce le modalità di accertamento della funzionalità dell'impianto secondo le norme vigenti (art. 1.6.12).

La Delibera non fa però riferimento a criteri o parametri in base ai quali un edificio è definito costruzione bioclimatica o ecologica, ma demanda al Comune le modalità di determinazione.

Tali parametri sono stati successivamente individuati nella Delibera di Giunta Regionale n. 21 del 2001 (Requisiti Volontari per le opere edilizie. Modifica e integrazioni dei requisiti raccomandati di cui all'allegato B del vigente Regolamento edilizio tipo).

Nel Regolamento edilizio tipo sono stati inseriti, oltre ai Requisiti Raccomandati, una serie di Requisiti Volontari che rispondono all'esigenza di migliorare la qualità della vita nel rispetto dell'equilibrio tra sistema naturale e antropico.

I requisiti ecosostenibili puntano in primo luogo al risparmio energetico ed idrico, proponendo livelli di prestazione raggiungibili e modalità di controllo basate sull'asseverazione del tecnico progettista.

I requisiti che soddisfano esigenze omogenee sono stati raggruppati in Famiglie e attengono ai temi dell'analisi del sito, benessere ambientale, uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche, fruibilità degli spazi e delle attrezzature, uso razionale delle risorse idriche, controllo delle caratteristiche nocive dei materiali da costruzione.

Il termine volontario indica la non cogenza nell'applicazione del requisito, ma la libera scelta del progettista al fine di meglio qualificare il proprio prodotto.

Bisogna inoltre osservare che molti dei parametri quantitativi, riportati nelle schede come valori da raggiungere, sono stati superati o resi cogenti da recenti disposizioni normative europee e nazionali, in particolar modo per quanto attiene il tema energia.

La ricerca qui presentata mostra i risultati dell'attività di osservatorio attivata a partire da settembre 2005. Lo scopo principale è stato di avviare il monitoraggio delle politiche di sostenibilità adottate dagli Enti Locali in provincia di Reggio Emilia. La stessa ricerca è già stata effettuata per quanto riguarda gli Enti Locali delle province di Modena e di Bologna.

In particolar modo, sono stati oggetto di indagine:

- il recepimento delle indicazioni della Delibera di Giunta Regionale n. 849/1998, relativa allo scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria per opere realizzate secondo i principi della bioedilizia, e per l'impiego di impianti termici ad energia solare;
- la presenza di articoli del Regolamento Edilizio, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G o del Regolamento Urbanistico ed Edilizio inerenti alla sostenibilità ambientale, territoriale e edilizia: incentivi economici e/o volumetrici, percentuale di superficie permeabile, impiego di energie alternative, uso del verde, ecc.

Per ciascun Comune è stata compilata una scheda che riporta:

- il recepimento della Delibera di Giunta Regionale n. 849/1998;
- la percentuale di scomputo adottata per gli interventi in bioedilizia;
- la percentuale di scomputo adottata per gli interventi che impiegano energia solare;
- il numero di pratiche edilizie che hanno usufruito dello scomputo degli oneri;
- la presenza di dispositivi normativi negli strumenti urbanistici relativi alla sostenibilità territoriale. Nello specifico sono state individuate alcune categorie tematiche:
  - ulteriori tipologie di incentivo;
  - permeabilità dei suoli;
  - uso del verde;
  - clima acustico;
  - dotazioni ecologiche e mitigazione degli impatti;
  - recupero e risparmio idrico;


- energia e risparmio energetico;
- depurazione.

Tutti i Comuni della provincia sono stati contattati inizialmente tramite lettera e successivamente per via telefonica e tramite posta elettronica, stabilendo un contatto diretto con i responsabili degli uffici tecnici per il reperimento delle informazioni suddette.

Il presente lavoro mostra i dati fino ad ora raccolti.

Le schede di ciascun Comune sono inoltre costantemente aggiornate e sono scaricabili dal sito del BIOECOLAB, alla pagina: [http://www.bioecolab.it/enti\\_comuniRE.asp](http://www.bioecolab.it/enti_comuniRE.asp)

# Schede descrittive



Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Albinea**  
piazza Cavicchioni, 8  
42020 ALBINEA

[www.comune.albinea.re.it](http://www.comune.albinea.re.it)

# Albinea

## Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 28 novembre 2003*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	50%
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	NO
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	SI

## Ulteriori tipologie di incentivo

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvate con Delibera di Giunta Provinciale n. 210 del 27.08.2002

### *Art. 87 Finalità*

1. Al fine di promuovere un accrescimento della qualità ambientale sia attraverso il potenziamento e la qualificazione delle zone sistemate a verde, sia attraverso una maggiore qualità costruttiva, il PRG prevede la possibilità nelle zone omogenee B.2, B.3, B.4, B.5, C.2, C.3, C.4, C.5 e D, nel rispetto di tutti gli altri parametri, di incrementare del 10% la Su realizzabile o, in alternativa, di ottenere uno scomputo di oneri, secondo modalità e criteri da definirsi con apposito regolamento comunale.

2. Gli interventi che possono consentire l'incremento della Su ammessa sono definiti al successivo art. 88 in riferimento alle indicazioni contenute nell'art. 19.

### *Art. 88 Tipologie di intervento per la qualità ambientale*

1. Si considerano le seguenti tipologie di intervento:

- B = Bioedilizia
- V = Potenziamento della vegetazione
- M = Mitigazione degli impatti.

2. B Bioedilizia: progettazione edilizia ed urbanistica che tenga conto dei criteri della bioedilizia ed in specifico:

- studio dell'orientamento degli edifici e della loro aggregazione in funzione della massima disponibilità solare e minimo ombreggiamento;
- sviluppo di superfici vetrate verso Sud/Est e Ovest ma con soluzioni in grado di ridurre il surriscaldamento estivo; per il lato Nord finestre nel rispetto dei limiti minimi di legge;
- previsione di verande o serre solari vetrate non riscaldate disposte sui fronti Sud, Sud/Est ed Ovest con funzione di captazione solare e giardino d'inverno;
- previsione di chiusura con vetrate dei balconi volti a Nord con effetto tampone sui locali interni;
- utilizzo per le pareti esterne di materiali permeabili e con elevate caratteristiche di accumulazione, coibenza e smorzamento (spessore superiore a 30 cm);
- posizionamento di essenze arboree tali da svolgere funzione di raffrescamento e ombreggiamento estivo;
- preferenza per strutture a muratura portante e solai in legno o latero - cemento debolmente armati e orientati;
- spessore dei solai intermedi superiore a 40 cm per garantire l'isolamento acustico o con interposti materiali di provata capacità fonoisolante ed assorbente in funzione anticlastico;
- pareti esterne idonee ad attutire il rumore dall'esterno;
- abolizione delle barriere architettoniche sia negli spazi esterni, sia per gli spazi di relazione interni posti al piano terra;
- presentazione di certificazioni di utilizzo di materiali bioecocompatibili (assenza di solventi, formaldeidi, colle sintetiche, vernici, amianto ed altre sostanze nocive che possono determinare un rilascio di residuo nell'ambiente)
- ottimizzazione degli impianti energetici (teleriscaldamento, cogenerazione, pannelli solari posati in aderenza alla falda, ecc.)
- riduzione del carico idraulico sui bacini attraverso i seguenti interventi:
- realizzazione di vasche di laminazione, per singole abitazioni o gruppi di abitazioni,
- realizzazione di depressioni superficiali e individuazione di aree esondabili, allo scopo di creare un effetto invaso,
- realizzazione del drenaggio stradale mediante la realizzazione di opportune caditoie,
- alizzazione di superfici disperdenti (es. parcheggi con pavimentazione permeabile e sottofondo in ghiaia).

3. V Potenziamento del verde, riguarda i seguenti interventi:

- creazione di fasce verdi di protezione in prossimità di svincoli e strade di scorrimento, di zone particolarmente protette (scuole, strutture per anziani, ambulatori, ecc...)
- ampliamento di aree boscate o di spazi con vegetazione spontanea di alto fusto
- realizzazione di viali alberati di accesso o stradali;- creazione di fasce di vegetazione lungo i corsi d'acqua;
- creazione di zone verdi con funzione di reti di connessione ecologica.

Per le aree ricadenti in territorio urbano l'intervento deve prevedere la messa a dimora di un albero di alto fusto ogni 20 mq derivanti dall'incentivo.

#### 4. M = Mitigazione degli impatti

Con riferimento alle zone D.1, 2, 3, 4 e, per le altre zone, agli interventi relativi ad attività ad elevato indotto di traffico o rumorose:

- realizzazione di fasce arboreo - arbustive di isolamento e filtro di spessore adeguato, di norma non inferiore a 20m, da collocare, anche tenendo conto dei venti dominanti, in posizione perimetrale a protezione delle abitazioni;
- realizzazione di interventi di protezione acustica (fasce verdi corredate di rilevati, barriere fisiche) capaci di garantire il rispetto dei limiti assoluti dell'azzonamento acustico.

#### *Art. 89 Applicazione degli incentivi*

1. L'applicazione degli incentivi e' subordinata alla presentazione di progetti che affrontino complessivamente tutte le tipologie indicate all'articolo precedente e, con apposita fidejussione a garanzia degli impegni assunti, prospettino soluzioni concrete per l'accrescimento della qualità ambientale.

2. I requisiti di ammissibilità, le procedure e le modalità di valutazione preventiva, nonché quelle per il controllo della corretta esecuzione delle soluzioni proposte per l'accrescimento della qualità ambientale sono definite in dettaglio da apposite disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale.

## Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

### **PERMEABILITA' DEI SUOLI**

---

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvate con Delibera di Giunta Provinciale n. 210 del 27.08.2002

#### *Art. 15. Parametri e indici urbanistico - ecologici*

.... Ip = Indice di permeabilità (%)

Si intende per indice di permeabilità il rapporto percentuale fra l'estensione dell'area permeabile e il totale della superficie fondiaria (per area permeabile si intende la superficie di terreno nel quale, per l'assenza di setti o strati artificiali, sono assicurati gli scambi idrici e gassosi con gli strati sottostanti).

#### *Art. 19 Prescrizioni e indirizzi per l'accrescimento della qualità ambientale*

1. Nelle trasformazioni edilizie urbanistiche sono prescritti e/o, a seconda dei casi, incentivati, anche attraverso l'incremento delle potenzialità edificatorie previsto all'art. 87, i seguenti interventi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.

.... 3. Permeabilità dei suoli.

a) Fatto salvo quanto specificamente previsto dalle norme di zona, dovrà essere permeabile almeno il 15% della superficie fondiaria.

.... c) Nelle zone consolidate le trasformazioni edilizie soggette a concessione sono subordinate ad una verifica di permeabilità dei suoli che favorisca la massima previsione di superfici permeabili.

#### *Art. 47 Reti di connessione ecologica e sistemazione delle aree verdi*

.... 3. Nelle zone residenziali e produttive è previsto, secondo le diverse normative di zona, che una quota della superficie fondiaria risulti permeabile in profondità e sia in parte destinata a verde privato, da realizzare nel rispetto degli indici ecologici di cui al precedente art. 15. Le

sudette superfici dovranno essere preferibilmente piantumate, oppure pavimentate, purché si utilizzino materiali che garantiscano una permeabilità diffusa (es. ghiaietto, stabilizzato, ecc.) o pavimentazioni a trama aperta con sottofondo permeabile.

*Art. 59 Zone Omogenee B.2 - residenziali a bassa densità edilizia*

.... 10. Nelle zone omogenee B.2, il P.R.G. si attua di norma per intervento edilizio diretto, applicando i seguenti parametri:

.... Ip (Indice di permeabilità) = deve essere garantita una superficie permeabile pari ad almeno il 30% di Sf

*Art. 60 Zone Omogenee B.3 residenziali a media densità edilizia*

.... 11. Nelle zone omogenee B.3, il PRG si attua per intervento edilizio diretto, applicando i seguenti parametri:

.... Ip (Indice di permeabilità) = deve essere garantita una superficie permeabile pari ad almeno il 30% di Sf

*Art. 62 Zone Omogenee B.5 - residenziali ad utilizzazione fondiaria confermata*

.... 10. Nelle zone omogenee B.5, il P.R.G. si attua di norma per intervento edilizio diretto, applicando i seguenti parametri:

.... Ip (Indice di permeabilità) = deve essere garantita una superficie permeabile pari ad almeno il 30% di Sf

*Art. 63 Zone Omogenee C - residenziali di espansione*

5. Nelle zone C.2 il Piano si attua applicando i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

.... Ip (Indice di permeabilità) = deve essere garantita una superficie permeabile pari ad almeno il 30% di Sf

.... 7. Nelle zone C.3 il Piano si attua applicando i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

Ip (Indice di permeabilità) = deve essere garantita una superficie permeabile pari ad almeno il 30% di Sf

*Art. 65 Zone Omogenee D.1 - attività produttive e relativi servizi del settore agroalimentare*

.... 3. Nelle zone omogenee D.1 il P.R.G. si attua per intervento diretto, applicando i seguenti parametri:

.... Ip (Indice di permeabilità) = deve essere garantita una superficie permeabile pari ad almeno il 15% di Sf

*Art. 66 Zone Omogenee D.2 - produttive artigianali e industriali prevalentemente edificate*

.... 4. Nelle zone D.2 il P.R.G. si attua per intervento diretto, applicando i seguenti parametri:

Ip (Indice di permeabilità) = deve essere garantita una superficie permeabile pari ad almeno il 15% di Sf;

*Art. 67 Zone Omogenee D.3 - produttive artigianali e industriali di nuovo insediamento*

.... 2. Per l'attuazione delle Zone D.3 si applicano i seguenti parametri:

.... Ip (Indice di permeabilità) = deve essere garantita una superficie permeabile pari ad almeno il 15% di Sf

*Art. 68 Zone Omogenee D.4 - per attrezzature distributive*

.... 5. Nelle zone omogenee D.4 il P.R.G. si attua tramite intervento diretto, applicando i seguenti parametri:

.... Ip (Indice di permeabilità) = deve essere garantita una superficie permeabile pari ad almeno il 15% di Sf

*Zone Omogenee D.5 per attrezzature e servizi privati di interesse generale*

.... 3. In queste zone omogenee il P.R.G. si attua tramite strumento urbanistico attuativo, esteso all'intera superficie di comparto, applicando i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

.... Ip (Indice di permeabilità) = deve essere garantita una superficie permeabile pari ad almeno il 15% di Sf

*Art. 70 Zone Omogenee D.6 - per attrezzature turistico - alberghiere*

.... 2. Nelle zone omogenee D.6, il P.R.G. si attua tramite intervento diretto, applicando i seguenti parametri:

.... Ip (Indice di permeabilità) = deve essere garantita una superficie permeabile pari ad almeno il 15% di Sf

*Art. 71 Zone Omogenee E*

.... per gli edifici o complessi rurali recuperati ad uso civile è da prevedere il rispetto dei seguenti indici ecologici:

.... Ip (Indice di permeabilità) = deve essere garantita una superficie permeabile pari ad almeno il 30% dell'area oggetto di intervento

*Art. 72 Zone Omogenee E.1 zone agricole dell'alta pianura, di particolare interesse paesaggistico ambientale*

.... Il suddetto Piano Particolareggiato dovrà assicurare il rispetto dei seguenti parametri:

.... Ip: indice di permeabilità = deve essere garantita una superficie permeabile pari ad almeno il 50% dell'area oggetto di intervento

*Art. 73 Zone Omogenee E.2 - zone agricole di bassa collina soggette a tutela agronaturalistica*

.... Il suddetto Piano Particolareggiato dovrà assicurare il rispetto dei seguenti parametri:

Ip : indice di permeabilità = deve essere garantita una superficie permeabile pari ad almeno il 30% dell'area oggetto di intervento

*Art. 74 Zone Omogenee E.3 - Zone agricole di media collina soggette a tutela agronaturalistica*

.... Il suddetto Piano Particolareggiato dovrà assicurare la dotazione di:

.... Ip : indice di permeabilità = deve essere garantita una superficie permeabile pari ad almeno il 30% dell'area oggetto di intervento;

## **USO DEL VERDE**

---

Regolamento Edilizio Comunale adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 08.04.1976

*Art. 60 Zone verdi e parchi*

Le zone verdi e i parchi privati, come pure i complessi alberati di valore ornamentale, devono essere conservati e curati.

I proprietari hanno l'obbligo della pulizia del terreno, della potatura delle piante e della sostituzione delle medesime in caso di deperimento.

L'abbattimento di alberi di alto fusto in parchi e giardini privati deve essere preventivamente autorizzato.

Nelle zone edificabili le alberature esistenti devono essere salvaguardate.

L'utilizzazione edificatoria delle aree deve avvenire in modo da assicura una efficace tutela delle piante esistenti.

In ogni caso, l'abbattimento delle alberature esistenti è subordinato all'autorizzazione del Sindaco.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'impegno del richiedente a provvedere alla loro sostituzione con altre di uguale essenza e di altezza non inferiore a tre metri.

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvate con Delibera di Giunta Provinciale n. 210 del 27.08.2002

*Art. 15. Parametri e indici urbanistico - ecologici*

.... Da = Indice di densità arborea

Il numero di alberi da mettere a dimora per ogni metro quadrato di superficie di riferimento specificata dalle presenti norme (Sf per gli interventi diretti e St per gli strumenti attuativi).

....Dar = Indice di densità arbustiva

Il numero di arbusti da mettere a dimora per ogni metro quadrato di superficie di riferimento specificata dalle presenti norme (Sf per gli interventi diretti e St per gli strumenti attuativi).

#### *Art. 19 Prescrizioni e indirizzi per l'accrescimento della qualità ambientale*

....4. Spazi a verde privato

a) Fatto salvo quanto specificamente previsto dalle norme di zona, la superficie fondiaria pertinente l'intervento di trasformazione edilizia (per gli interventi soggetti a concessione) deve essere sistemata a verde per almeno l'80% della superficie permeabile.

b) In caso di interventi in zone già edificate alla data di adozione del P.R.G. e nelle quali si prevedono trasformazioni edilizie di tipo conservativo ai sensi dell'art. 20, la norma di cui al precedente punto 3.a) si intende assolta con la messa a dimora di specie arboree e arbustive in grado di realizzare una copertura sufficiente ad assolvere funzioni di ombreggiamento, filtro e miglioramento microclimatico.

c) La progettazione ecologico - funzionale del verde fa parte integrante della progettazione degli interventi soggetti a concessione edilizia.

Fa parte dei criteri di progettazione ecologica del verde il raggiungimento della massima continuità delle zone sistemate a verde al fine di costruire delle "reti di connessione ecologica" (cfr. successivo art. 47 Reti di connessione ecologica e sistemazione delle aree verdi).

c) Nella realizzazione del verde dovranno essere garantite le distanze dai confini secondo quanto stabilito dal Codice Civile; dovranno essere rispettate, in rapporto alla specie vegetale e all'esposizione, distanze dagli edifici esistenti e dai possibili ampliamenti degli stessi; dovranno essere osservati adeguati sesti d'impianto.

#### *Art. 41 Tutela dei crinali*

1. I crinali sono elementi di connotazione del paesaggio collinare e rappresentano morfostrutture di significativo interesse paesistico per la rilevanza morfologica e la suggestione scenica, oltre a rappresentare talvolta la matrice storica dell'insediamento e della infrastrutturazione antropica. Le rispettive zone di tutela sono individuate con apposita grafia sulle tavole del PRG.

#### *Art. 45 Sistema forestale e boschivo*

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale, o boschiva arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente, privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi, o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali, od interventi antropici, totalmente o parzialmente distruttivi; gli esemplari arborei singoli, od in gruppi isolati, od in filari meritevoli di tutela.

2. Il PRG recepisce la individuazione cartografica degli elementi di cui al precedente comma 1. dalla "Carta forestale" della Provincia di Reggio Emilia (in scala 1:10.000), agli effetti delle presenti norme di attuazione.

3. Il PRG individua e conferisce al sistema forestale e boschivo finalità prioritarie di tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, climatica, turistico -ricreativa e produttiva. A tali fini si applicano le prescrizioni di cui ai commi successivi, nonché le prescrizioni di massima e polizia forestale di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 2354 del 1/03/95.

4. Nei terreni di cui al presente articolo si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:

- a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni

specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto comma dell' articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;

- b. gli interventi di trasformazione edilizia di tipo conservativo ai sensi dell'art. 20 delle presenti Norme, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle singole schede del Censimento degli insediamenti ed edifici di interesse storico - testimoniale ambientale;

.... 6. Le opere di cui al quinto comma nonché quelle di cui alla lettera a. del quarto comma, non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari, né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

7. Nei boschi ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua e nelle zone agricole di bassa e media collina soggette a tutela agronaturalistica, valgono le seguenti prescrizioni:

- a. nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5000 mq; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno dieci anni e la rinnovazione, naturale o artificiale, si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;

#### *Art. 47 Reti di connessione ecologica e sistemazione delle aree verdi*

1. Il PRG, ai fini di accrescere la qualità ambientale, persegue l'obiettivo di costruire delle "reti di connessione ecologica", ovvero di insiemi di aree e fasce con vegetazione naturale, spontanee o di nuova realizzazione, tra loro connesse in modo da contribuire al riequilibrio ecologico a livello locale e di area vasta.

2. Gli interventi su elementi vegetali oggetto di tutela e i progetti di ristrutturazione di aree verdi sono soggetti ad autorizzazione.

3..... Il P.R.G. definisce standards, parametri e criteri da rispettare ai fini della adeguata dotazione e della corretta sistemazione del verde in rapporto alle diverse zone omogenee, a criteri di igiene e di salubrità ambientale, ad esigenze di conservazione e valorizzazione dell'identità del paesaggio locale.

Gli indirizzi di carattere generale per la realizzazione del verde dei privati sono: gli impianti arborei e arbustivi dovranno essere costituiti in misura prevalente nelle aree private e in misura globale nelle aree di urbanizzazione da "soggetti di pronto effetto" (gli elementi arborei devono avere altezza non inferiore a m. 3) e per le componenti emergenti da soggetti scelti (esemplari o solitarie - plant che per dimensione, forma e portamento assumono un particolare, non ordinario, valore ornamentale), che consentano un immediato apprezzamento del risultato estetico, formale e funzionale dell'opera.

4. I progetti dei nuovi insediamenti produttivi soggetti a strumento urbanistico attuativo dovranno prevedere una cortina di alberi di alto fusto, intercalati ad essenze arbustive, ai lati delle strade e sui bordi dell'insediamento confinanti con altre destinazioni di zona (agricole, residenziali, di servizio, ecc.) ai fini di una efficace mitigazione dell'impatto visivo e di un contributo alla riduzione dell'impatto acustico e atmosferico.

5. Le sistemazioni a verde nel territorio extraurbano devono privilegiare la realizzazione di strutture lineari di connessione ecologica quali: siepi di larghezza superiore a 3 ml, siepi alberate (larghezza superiore a 3 ml) e filari arborei. Tali strutture potranno accompagnare gli assi di viabilità stradale, i percorsi ciclabili e pedonali, fossi, canali e corsi d'acqua; potranno essere utilizzate anche in funzione di barriere frangivento o di elementi di separazione fra le

proprietà e le colture agricole; dovranno inoltre possibilmente collegare aree boscate, specchi d'acqua, parchi, giardini.

6. Nella realizzazione delle aree verdi a destinazione pubblica, è necessario attenersi ai seguenti indirizzi:

a. gli spazi destinati alla sosta, al ristoro, all'incontro e socializzazione, al gioco dei bambini, saranno normalmente riparate da sorgenti di disturbo (strade, zone industriali, ecc.) anche mediante opportune barriere verdi; il manto erboso dovrà avere caratteristiche di rusticità e resistenza al calpestio e di bassa domanda irrigua; la vegetazione arborea e arbustiva sarà costituita da essenze che non producano spine, foglie, frutti o fiori velenosi o tossici, e che non ingenerino reazioni allergiche.

b. le aree di parcheggio pubblico dovranno prevedere quote di verde adeguatamente distribuite, in rapporto alla tipologia di parcheggio, (e quindi al tipo di mezzi e di intensità d'uso) tra le superficie occupate dalle piazzole di sosta se pavimentate con autobloccante a griglia, le superfici ricavate all'interno dei cordoli di delimitazione delle aree di sosta, le superfici destinate prioritariamente ad essenze arboree.

Le quantità minime ritenute opportune sono:

- superficie effettivamente occupata da essenze vegetali: 20% dell'area complessiva del parcheggio,

- area di insidenza degli elementi arborei o arbustivi: 30% dell'area complessiva del parcheggio.

Le essenze arboree da impiegarsi dovranno di massima avere caratteristiche di chioma alta non reclinate, rami robusti resistenti a vento e neve, foglie e fiori non secernenti liquidi vischiosi.

c. gli spazi in frangia alla viabilità, gli svincoli stradali o antistanti a fronti di edifici pubblici o di afflusso pubblico, dovranno prevedere l'impianto di verde con funzione di marginatura e abbellimento, mediante l'uso di tappeti erbosi, elementi arbustivi e cespugli di uso decorativo.

7. I progetti dei comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde per la realizzazione di nuove aree verdi o la sistemazione di quelle esistenti in ambito urbano, periurbano e rurale.

8. I progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di aree verdi esistenti, devono favorire l'inserimento paesistico dell'area e degli edifici di pertinenza, privilegiando l'uso di piante appartenenti a specie autoctone e naturalizzate, soprattutto negli ambiti extraurbani. I progetti di sistemazione o di ristrutturazione di aree verdi sono obbligatori: qualora si intenda abbattere o modificare sostanzialmente alberature oggetto di tutela; qualora si intenda modificare l'organizzazione, il disegno o l'estetica di parti significative delle aree verdi o dei giardini di ville/edifici di valore storico - testimoniale - ambientale, per interventi di nuova edificazione e per interventi soggetti a concessione nelle aree rurali (relativi a edifici o complessi rurali recuperati ad uso civile, edifici o complessi rurali funzionali al settore agricolo).

I progetti dovranno specificare la variabilità delle diverse componenti strutturali, la loro articolazione in moduli e in componenti singoli oltre che la composizione strutturale e floristica. Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricole non è ammesso l'utilizzo di specie non autoctone. L'elenco delle specie consigliate, cioè delle essenze che possono trovare impiego nella progettazione e nell'allestimento dei diversi impianti a verde, con riferimento tanto alle specie arboree quanto alle specie arbustive, è specificato con apposita Delibera comunale.

9. Per gli interventi di risistemazione di parchi e giardini di interesse storico, il progetto deve essere integrato da un approfondimento di carattere storico, artistico e culturale a supporto delle scelte di utilizzo delle piante e di tutti gli interventi previsti.

10. La localizzazione degli alberi di alto fusto, intercalati ad essenze arbustive, deve privilegiare le fasce poste a lato delle strade e le aree confinanti con zone agricole, ai fini di una efficace mitigazione dell'impatto visivo, nel rispetto delle prescrizioni del nuovo codice della strada e del relativo regolamento esecutivo.

11. L'ampliamento degli allevamenti industriali (Uso A4), quando ammesso dalle presenti NTA, è subordinato all'impianto di una cortina vegetale dello spessore di almeno 20 ml..

12. Nelle zone esterne al territorio urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone extraurbane sono ammesse esclusivamente recinzioni in siepe viva con rete metallica eventualmente interposta.

*Art. 56 Zone Omogenee A*

.... 6. Per gli spazi di pertinenza delle unità edilizie individuate nelle tavole del P.R.G. valgono, in quanto applicabili, i criteri di intervento prescritti per le relative unità edilizie di appartenenza. Le zone inedificate e storicamente libere, sia pubbliche che private, dovranno in ogni caso essere mantenute libere da edificazione., nel rispetto dei criteri del “recupero e risanamento delle aree libere”, ai sensi dell’art. 36, comma 11, punto 5 della L. R. 47/78 e succ. modif. e integr.

E’ comunque prescritto il mantenimento delle alberature esistenti, il recupero e risanamento delle aree di pertinenza di pregio e degli spazi storicamente liberi. Eventuali modifiche dell’attuale stato dei luoghi (quali l’eventuale abbattimento di alberature, la modificazione dell’architettura dei giardini, l’inserimento di nuovi elementi nella sistemazione delle superfici e nell’arredo) sono consentite esclusivamente sulla base di una approfondita analisi filologica tesa alla ricostruzione organica di assetti storicamente documentati.

*Art. 59 Zone Omogenee B.2 - residenziali a bassa densità edilizia*

.... 10. Nelle zone omogenee B.2, il P.R.G. si attua di norma per intervento edilizio diretto, applicando i seguenti parametri:

.... Da ( Densità arborea) = 2 alberi/100 mq;

Dar (Densità arbustiva) = 4 arbusti/100 mq;

*Art. 60 Zone Omogenee B.3 residenziali a media densità edilizia*

.... 11. Nelle zone omogenee B.3, il PRG si attua per intervento edilizio diretto, applicando i seguenti parametri:

.... Da ( Densità arborea) = 2 alberi/100 mq;

Dar (Densità arbustiva) = 4 arbusti/100 mq;

*Art. 62 Zone Omogenee B.5 - residenziali ad utilizzazione fondiaria confermata*

.... 10. Nelle zone omogenee B.5, il P.R.G. si attua di norma per intervento edilizio diretto, applicando i seguenti parametri:

.... Da ( Densità arborea) = 2 alberi/100 mq;

Dar (Densità arbustiva) = 4 arbusti/100 mq;

*Art. 63 Zone Omogenee C - residenziali di espansione*

5. Nelle zone C.2 il Piano si attua applicando i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

.... Da ( Densità arborea) = 2 alberi/100 mq;

Dar (Densità arbustiva) = 4 arbusti/100 mq;

7. Nelle zone C.3 il Piano si attua applicando i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

.... Da ( Densità arborea) = 2 alberi/100 mq;

Dar (Densità arbustiva) = 4 arbusti/100 mq;

*Art. 65 Zone Omogenee D.1 - attività produttive e relativi servizi del settore agroalimentare*

.... 3. Nelle zone omogenee D.1 il P.R.G. si attua per intervento diretto, applicando i seguenti parametri:

.... Da ( Densità arborea) = 1 albero/100 mq;

Dar (Densità arbustiva) = 2 arbusti/100 mq;

*Art. 66 Zone Omogenee D.2 - produttive artigianali e industriali prevalentemente edificate*

.... 4. Nelle zone D.2 il P.R.G. si attua per intervento diretto, applicando i seguenti parametri:

.... Da ( Densità arborea) = 1 albero/100 mq;

Dar (Densità arbustiva) = 2 arbusti/100 mq;

*Art. 67 Zone Omogenee D.3 - produttive artigianali e industriali di nuovo insediamento*

.... 2. Per l'attuazione delle Zone D.3 si applicano i seguenti parametri:

.... Da ( Densità arborea) = 20 alberi/ha;

Dar (Densità arbustiva) = 30 arbusti/ha;

*Art. 68 Zone Omogenee D.4 - per attrezzature distributive*

.... 5. Nelle zone omogenee D.4 il P.R.G. si attua tramite intervento diretto, applicando i seguenti parametri:

.... Da ( Densità arborea) = 1 albero/100 mq;

Dar (Densità arbustiva) = 2 arbusti/100 mq;

*Zone Omogenee D.5 per attrezzature e servizi privati di interesse generale*

.... 3. In queste zone omogenee il P.R.G. si attua tramite strumento urbanistico attuativo, esteso all'intera superficie di comparto, applicando i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

.... Da ( Densità arborea) = 40 alberi/ha;

Dar (Densità arbustiva) = 60 arbusti/ha;

*Art. 70 Zone Omogenee D.6 - per attrezzature turistico - alberghiere*

.... 2. Nelle zone omogenee D.6, il P.R.G. si attua tramite intervento diretto, applicando i seguenti parametri:

.... Da ( Densità arborea) = 2 alberi/100 mq;

Dar (Densità arbustiva) = 4 arbusti/100 mq;

*Art. 71 Zone Omogenee E*

.... Nella generalità delle zone E il PRG intende pertanto incentivare, raccordandosi anche agli obbiettivi perseguiti dai regolamenti comunitari, gli interventi finalizzati all'accrescimento delle risorse silvicole al fine di contribuire al miglioramento dell'ambiente, alla valorizzazione dello spazio naturale ed in genere del territorio rurale per quanto riguarda gli effetti positivi che si possono produrre sulla qualità dell'atmosfera, sulle risorse idriche e per la difesa del suolo, quali in particolare:

a. la diversificazione delle produzioni agricole tradizionali, da ottenersi, ove opportuno, con l'impianto di superfici boscate (a fini produttivi e/o ambientali), da realizzarsi sui terreni agricoli ritirati, in tutto o in parte dalla produzione. Le formazioni forestali a carattere permanente, a fini produttivi ed ambientali, composte prevalentemente, da latifoglie, possono comprendere superfici scoperte, purché ritirate dalla produzione, con la funzione di fasce di rispetto ed elementi di equilibrio ed arricchimento ambientale ed ecologico;

b. la protezione e la difesa delle aree sensibili dal dissesto idrogeologico e dall'erosione da attuarsi prevalentemente mediante l'uso di specie arbustive ed arboree autoctone;

c. la conservazione e sviluppo di alberature, siepi, boschetti e fasce alberate, di collegamento e frangivento, ivi comprese, aree a radura, purché ritirate dalla produzione, a fini ambientali, costituite da formazioni vegetali a carattere permanente, tese a favorire la biodiversità e la complessità ambientale sia dal punto di vista ecologico che paesaggistico; tali interventi vanno prevalentemente destinati alle terre marginali o a quelle incluse all'interno di infrastrutture e aree periurbane, nonché a quelle prossime ai corsi d'acqua ed alle fasce interne ai tratti arginati. In tal senso le aree a radura vanno realizzate attraverso la costituzione di fasce di rispetto agli elementi impiantati, possono essere totalmente inerbite, o costituite da formazioni vegetali elettivamente idrofile;

.... e. la ricostruzione di ambienti di elevato significato paesaggistico e di riequilibrio ecologico nelle aree rurali anche attraverso il potenziamento dell'apparato vegetazionale ovunque ciò risulti compatibile con i caratteri pedoclimatici dei suoli e sia coerente con la trama territoriale dominante

.... per gli edifici o complessi rurali recuperati ad uso civile è da prevedere il rispetto dei seguenti indici ecologici:

.... Da ( Densità arborea) = 2 alberi/100 mq;

Dar (Densità arbustiva) = 4 arbusti/100 mq;

.... 19. Negli interventi su insediamenti connessi all'attività agricola in zona E.1, per l'organizzazione del verde di pertinenza dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

- considerare l'azienda agricola come l'ambito di riferimento per l'impianto vegetazionale;
- privilegiare l'impiego di elementi arborei e arbustivi lungo le strade locali, le carraie e i fossi ed altri elementi morfologici lineari, anche all'esterno del centro aziendale; con impianti misti in prossimità di corsi e specchi d'acqua, con impianti lineari misti a sesto irregolare sui versanti in aree coltivate procedendo in senso ortogonale agli stessi;
- evitare di mascherare edifici dotati di rilievo paesaggistico o di pregio ambientale privilegiando singoli elementi emergenti; eventuali strutture di chiusura visiva sono accettabili solo in prossimità di assi viari a grande traffico con funzione di barriera protettiva.
- mascherare con siepi e filari le sagome di edifici tipologicamente incongrui con il paesaggio rurale almeno all'interno dei coni di visuale dei principali punti di osservazione;
- limitare la pavimentazione dell'area di pertinenza al minimo indispensabile, privilegiando comunque materiali e tecniche che non compromettano la permeabilità dei suoli;
- adottare, nelle aree di pertinenza adiacenti a percorsi di interesse panoramico, una organizzazione che non comprometta i coni visuale;
- nei centri aziendali composti da più corpi di fabbrica la dotazione vegetazionale può essere organizzata in modo tale da formare, con i manufatti stessi, una struttura a corte, adottando sestri d'impianto ed essenze a diversa permeabilità visiva in funzione delle caratteristiche di pregio dei fabbricati.

*Art. 72 Zone Omogenee E.1 zone agricole dell'alta pianura, di particolare interesse paesaggistico ambientale*

.... Il suddetto Piano Particolareggiato dovrà assicurare il rispetto dei seguenti parametri:

.... Da: ( Densità arborea) = 40 alberi/ha;

Dar: (Densità arbustiva) = 60 arbusti/ha.

*Art. 73 Zone Omogenee E.2 - zone agricole di bassa collina soggette a tutela agronaturalistica*

.... Il suddetto Piano Particolareggiato dovrà assicurare il rispetto dei seguenti parametri:

.... Da: ( Densità arborea) = 40 alberi/ha;

Dar: (Densità arbustiva) = 60 arbusti/ha.

*Art. 74 Zone Omogenee E.3 - Zone agricole di media collina soggette a tutela agronaturalistica*

.... Il suddetto Piano Particolareggiato dovrà assicurare la dotazione di:

.... Da: ( Densità arborea) = 40 alberi/ha;

Dar: (Densità arbustiva) = 60 arbusti/ha.

## **RECUPERO E RISPARMIO IDRICO**

---

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvate con Delibera di Giunta Provinciale n. 210 del 27.08.2002

*Art. 19 Prescrizioni e indirizzi per l'accrescimento della qualità ambientale*

1. Nelle trasformazioni edilizie urbanistiche sono prescritti e/o, a seconda dei casi, incentivati, anche attraverso l'incremento delle potenzialità edificatorie previsto all'art. 87, i seguenti interventi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.

.... b) Negli strumenti urbanistici attuativi e negli interventi diretti non compresi nell'ambito di strumento urbanistico attuativo ma che interessino una Superficie utile (Su) <sup>3</sup> 1000 mq. dovrà essere previsto un sistema di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche e/o una loro dispersione negli spazi a verde attraverso un idoneo progetto di smaltimento. Tale progetto dovrà garantire la dispersione per processi lenti delle acque meteoriche raccolte ed un loro impiego per usi non pregiati (irrigazione aree verdi, servizi igienici, ecc.) oltre ad ogni necessario adeguamento delle reti idriche scolanti

c) Di norma non è ammesso il convogliamento delle acque bianche in fognatura in tutti i casi di trasformazione di aree agricole in aree urbanizzate.



Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Bagnolo in Piano**  
piazza G. Garibaldi, 5/1  
42011 BAGNOLO IN PIANO

[www.comune.bagnolo.re.it](http://www.comune.bagnolo.re.it)

## Bagnolo in Piano

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Adottato con Regolamento di applicazione del costo di costruzione  
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 21 gennaio 2000*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	30%
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	20%
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

## Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

### PERMEABILITA' DEI SUOLI

---

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 17.07.2003

#### *Art. 5 - Indici ecologici*

##### 1. SP - superficie permeabile

E' la parte della superficie territoriale o fondiaria permeabile naturalmente in modo profondo, ove, pertanto, è esclusa anche la presenza di manufatti interrati.

##### 2. IP - indice di permeabilità

Rappresenta il rapporto minimo ammissibile tra la superficie permeabile e la superficie territoriale o fondiaria della zona o lotto di riferimento.  $IP = SP / SF$  o  $IP = SP / ST$ .

#### *Art. 33 - Schede*

.... 3. Scheda PAD1: attività produttive agricole intensive dismesse o in via di dismissione di via Tassone

Tale progetto dovrà prevedere:

Normativa funzionale

.... - IP > 50%;

.... 4. Scheda PAD2: attività produttive agricole intensive dismesse o in via di dismissione di via Bondeno

L'attuazione per intervento diretto convenzionato, finalizzata a funzioni agricole, dovrà rispettare i seguenti parametri e condizioni:

Normativa funzionale

.... Indici urbanistico - ecologici ed altezze

- IP > 40%;

*Art. 40 - ZIRC1 Zona a prevalente integrazione residenziale consolidata dei tessuti antichi posti intorno al nucleo storico.*

.... 5. Indici urbanistico - ecologici e altezze

- IP = 30%;

*Art. 41 - ZIRC2 Zona a prevalente integrazione residenziale consolidata di tessuti caratterizzati da monotonia ed uniformità urbanistica ed edilizia*

.... 5. Indici urbanistico - ecologici e altezze

- IP = 40%

*Art. 42 - ZIRC3 Zona a prevalente integrazione residenziale consolidata di tessuti caratterizzati da insediamenti lineari posti in capoluogo e nei nuclei esterni*

.... 5. Indici urbanistico - ecologici e altezze

- IP = 40%;

.... 6. Scheda 1: Area ingresso sud di Bagnolo

.... L'attuazione è per intervento diretto, con progetto complessivo, nel rispetto dei seguenti indici e condizioni:

- IP > 40%

*Art. 43 - ZIRC4 Zona a prevalente integrazione residenziale consolidata caratterizzata da uniformità edilizia e da alternanza tra spazi insediati e verdi*

.... 5. Indici urbanistico - ecologici e altezze

- IP = 40%

*Art. 44 - ZIRC5 Zona a prevalente integrazione residenziale consolidata caratterizzata da progettazione urbanistica ed edilizia di tipo organico e formale*

.... 5. Indici urbanistico - ecologici e altezze  
- IP = 40%;

*Art. 45 - PRIV Zone per parchi e giardini a verde privato*

.... 5. Indici urbanistico - ecologici e altezze  
- IP = 50%;

*Art. 46 - ES Aree per interventi speciali di Edilizia sociale*

.... 4. Indici urbanistico - ecologici e altezze  
- IP > 50%;

*Art. 47 - ZIPC1 Zona ad integrazione produttiva consolidata caratterizzata da tipologia edilizia uniforme "a capannone industriale".*

.... 5. Indici urbanistico - ecologici e altezze  
- IP = 25%;

*Art. 48 - ZIPC2 Zona ad integrazione polifunzionale consolidata caratterizzata da tipologia edilizio - urbanistica ad insediamento terziario - direzionale.*

.... 5. Indici urbanistico - ecologici e altezze  
- IP = 25%;

.... 6. Scheda 1: Area discoteca Smile

.... Indici urbanistico - ecologici e altezze  
- IP >50%;

7. Scheda 2: Area Direzionale Ovest

.... - IP >50%;

8. Scheda 3: Area per servizi terziari alla mobilità

L'attuazione, ad intervento diretto, dovrà considerare l'armonico inserimento delle nuove strutture nell'ambiente circostante, per quanto concerne sia l'affaccio urbano, verso ovest, sia il diretto rapporto con il territorio rurale, ad est. Le morfologie architettoniche dovranno tendere a qualificare l'accesso viario orientale del centro urbano.

.... Indici urbanistico - ecologici e altezze  
- IP > 30% della ST;

*Art. 50 - Edilizia Sovvenzionata / Convenzionata (E.S./C.)*

.... 3. Indici e parametri  
- IP = VE > 70%; VP > 50%;

*Art. 52 - ZIRT2 Zone di trasformazione urbana di aree marginali o periferiche già interessate in parte da processi di urbanizzazione*

.... 3. Indici e parametri  
- IP = VE > 70%; VP > 50%;

*Art. 53 - ZIRT3 Zone di trasformazione ambientale*

....3 . Indici e parametri  
.... - IP = SE > 60%; VE > 70%; VP > 60%;

*Art. 54 - ZIPT1 Zona produttiva di trasformazione urbana di aree marginali o periferiche già interessate in parte da processi di urbanizzazione*

.... 3. Indici e parametri  
- IP = VE > 50%; VP > 70%;

*Art. 55 - ZIPT2 Zona produttiva di trasformazione ambientale*

.... 3. Indici e parametri  
- IP = VE > 70%; VP > 70%;

.... 5. Scheda 2: attrezzatura alberghiera

- IP = VE > 70%; VP > 70%;

.... 6. Scheda 3: attrezzatura terziaria e per lo svago e lo spettacolo  
Indici e parametri

- IP = VE > 70%; VP > 80%;

*Art. 60 - ZP4 Zona a verde pubblico e attrezzato*

.... Nelle aree oggetto di realizzazione di impianti sportivi, coperti e scoperti, la superficie a verde deve occupare almeno il 30% di quella complessiva. Per gli impianti coperti si applicano i seguenti indici urbanistico - ecologici:

- IP = 70% della SF;

*Art. 61 - ZP5 Zona per servizi pubblici di quartiere*

.... Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici urbanistico - ecologici:

- IP = 60% SF;

.... 2. Attrezzature di interesse comune

Le aree così classificate sono destinate alla costruzione di attrezzature partecipative, amministrative, culturali, sociali, associative, sanitarie, assistenziali e ricreative; ciascuna attrezzatura può essere integrata da un bar.

Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici urbanistico - ecologici:

- IP = 60% SF;

.... 3. Attrezzature religiose

Le aree così classificate sono destinate agli edifici per il culto ed alle opere parrocchiali, comprendenti le relative attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive.

Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici urbanistico - ecologici e i seguenti indici edilizi:

- IP = 60% SF;

*Art. 62 - ZP6 Zona per attrezzature urbane generali e parchi urbani*

1. Indici urbanistico- ecologici

- IP = 60% SF;

*Art. 62 - ZP6 Zona per attrezzature urbane generali e parchi urbani*

.... 2. Scheda 1: Parco Urbano Europa ed aree sportive limitrofe

Indici urbanistico - ecologici e altezze

- IP = 70% della ST;

.... 3. Scheda 2: Attrezzature tecnologiche

Indici urbanistico - ecologici

- IP = 70% della SF;

5. Scheda 4: Attrezzature sociosanitarie, case di riposo, case protette, centri diurni

Si attuano mediante intervento edilizio diretto.

Indici urbanistico - edilizi

- IP = 40% SF;

*Art. 63 - Zone per attrezzature sportive e ricreative private*

.... 3. Indici e parametri

- IP = 60% SF;

4. Scheda 1: ZS/ZA - area integrata per l'allevamento e l'addestramento di equini di razza e per i servizi connessi.

Indici e parametri

.... - Ip ≥ 60%;

## **DEPURAZIONE**

---

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 17.07.2003

## *Art. 16 - Compatibilità ambientale delle reti energetiche e tecnologiche*

### 1. Fognature

Gli sversamenti di acque reflue urbane indicati nelle tavole dello Studio del sistema ecologico ambientale devono essere soppressi e le acque relative convogliate nel sistema fognario collegato al sistema di depurazione.

Fino alla eliminazione degli sversamenti di cui al comma precedente, nel caso che gli stessi superino i limiti di ammissibilità per il carico inquinante generico di cui alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, non è ammesso alcun intervento edilizio, né di trasformazione del patrimonio edilizio esistente, né di nuova costruzione, compresi gli ampliamenti di edifici esistenti, che interagisca in qualsiasi modo con tali sversamenti.

Gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento degli edifici esistenti devono:

- realizzare separate reti di convogliamento delle acque bianche e delle acque nere;
- recapitare le acque nere nel sistema di fognatura pubblico;
- predisporre specifiche misure tecniche finalizzate alla depurazione a basso impatto ambientale delle acque nere, nel caso di assenza della fognatura pubblica. Le misure da adottare dovranno essere descritte in apposita relazione tecnica, che illustri le caratteristiche ambientali, geologiche e idrologiche dell'ambito oggetto dell'intervento; tale relazione, a cura del richiedente, sarà redatta in concertazione con i competenti uffici comunali.

Gli interventi di nuova costruzione all'interno di nuovi strumenti urbanistici attuativi e gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento degli edifici esistenti, non ricompresi in strumento urbanistico attuativo, ma che interessino una  $S_u > 500$  mq, devono prevedere un sistema di raccolta e riutilizzazione delle acque meteoriche e/o una loro dispersione negli spazi a verde attraverso un idoneo progetto di smaltimento. Tale progetto deve garantire la dispersione per processi lenti delle acque meteoriche raccolte ed un loro impiego per usi non pregiati (irrigazione aree verdi, servizi igienici ecc.) oltre ad ogni necessario adeguamento delle reti idriche scolanti.

## **USO DEL VERDE**

---

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 17.07.2003

### *Art. 5 - Indici ecologici*

.... 3. VE - verde privato condominiale o VEP verde privato produttivo, a valenza ecologica

E' l'area, interna agli ambiti di cui al Capo V del Titolo 6°, con finalità ambientali integrative a quelle del verde pubblico, pertanto è da attrezzare con essenze arboree ed arbustive. E' di natura privatistica, ma è possibile all'Amministrazione comunale assoggettare parte del VE a servitù di uso pubblico.

4. VP - verde pubblico di compensazione

E' l'area di obbligatoria e gratuita cessione all'Amministrazione Comunale, destinata alle opere di urbanizzazione relative agli ambiti della "città da trasformare" di cui al Capo V del Titolo 6°. Nel caso l'Amministrazione comunale lo riterrà opportuno, la cessione dell'area VP (esclusa la quota in essa presente di P1) potrà essere sostituita dal pagamento di una rapportata cifra da ascrivere sul capitolo di spesa comunale relativo all'attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi (tav. P5). La quota relativa ai P1 dovrà essere recuperata all'interno del comparto.

Nel VP interno ai comparti riportati sulle tavole di P.R.G. possono essere computate, ove non esplicitamente vietato nelle norme di zona omogenea, le aree classificate a ZP3 "Zone di ambientazione stradale" di cui all'art. 58 delle vigenti NTA, per le quote eccedenti gli standards minimi di legge.

5. A - densità arborea

Rappresenta il numero di alberi di alto fusto da mettere a dimora per unità di superficie.

6. Ar - densità arbustiva

Rappresenta il numero di arbusti da mettere a dimora per unità di superficie;

7. Irea = indice di rigenerazione ecologica ambientale

L'indice Irea evidenzia la capacità di esercitare funzioni di rigenerazione ambientali da parte delle aree verdi presenti nel sub-comparto sulle componenti aria, acqua e suolo. E' misurato in base alla presenza quantitativa dei diversi tipi di biotipi così come individuati dal rilievo ecomorfologico secondo il modello predisposto nello Studio ecologico - ambientale: aree ad alta densità arborea; aree a bassa densità arborea; aree a copertura prativa; presenza di microstrutture di equipaggiamento del paesaggio (siepi, filari arborei, alberi isolati).

La formula per il calcolo dell'indice Irea è la seguente:

$(\text{prato} \times 1,2 + \text{b.c.a} \times 2,2 + \text{a.c.a.} \times 2,7 + \text{siepi} \times 2,8 + \text{alberi} \times 50 \times 1,3) / \text{SF}$  dove:

prato = area a prato;

b.c.a. = area a bassa copertura arborea (superficie alberata < 50%);

a.c.a. = area ad alta copertura arborea (superficie alberata > 50%);

siepi = sviluppo lineare delle siepi (considerate di altezza convenzionale pari a 1 m);

#### *Art. 14 - Categorie di intervento*

##### .... 10. riqualificazione ambientale

Sono rivolti ad una ridefinizione formale e funzionale del sistema del verde urbano anche con la sostituzione delle alberature e impianti incongrui con il contesto ambientale urbano.

Le opere di riqualificazione ambientale comprendono:

- a) la formazione di nuovi ambiti a verde per la fruizione pubblica;
- b) la tutela e la valorizzazione delle alberature e degli impianti congrui con il contesto ambientale urbano;
- c) la riorganizzazione formale e funzionale delle aree e degli ambiti a verde, pubblici e privati, esistenti, ivi compresa la rete dei percorsi pedonali e ciclabili di fruizione.

#### *Art. 15 - Tutela ambientale del territorio*

##### .... 3. Alberature

Le alberature sono tutelate e sono soggette a conservazione.

Nell'area sottostante le alberature ed in quella dattorno, posta sino a 5 m dall'inviluppo esterno delle medesime, è vietata qualsiasi attività che possa compromettere la qualità ambientale e che possa comunque danneggiare le alberature stesse.

I progetti comportanti la modifica dello stato dei luoghi dovranno essere corredati da un censimento delle essenze arboree eventualmente ivi presenti, identificate in apposita cartografia e tramite documentazione fotografica. I progetti medesimi dovranno considerare il rispetto delle alberature esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono soggetti a tutela, salvo il caso che costituiscano complessi arborei di rilevanza paesaggistica, le seguenti alberature:

- le essenze arboree da frutto normalmente coltivate dalla produzione agricola;
- le essenze arboree esotiche;
- le essenze arboree autoctone con diametro del tronco, misurato a 1 m dal piano di campagna, inferiore a 0,2 m.

Nel caso si rendesse necessario l'abbattimento delle alberature tutelate, l'abbattimento deve essere autorizzato, previa redazione di un progetto di risistemazione ambientale, che preveda il ripristino delle alberature attraverso la piantumazione di essenze adeguate.

##### 4. Alberature da indici urbanistico - ecologici

Le essenze arboree messe a dimora conseguentemente all'applicazione degli indici urbanistico - ecologici indicati dalle presenti Norme, dovranno essere piantumate, per il 50%, in modo da creare aggregati vegetazionali a cui parteciperanno un numero adeguato di essenze arbustive; eventuale deroga è assentibile solo previa dimostrazione della inopportunità o impossibilità a procedere alla tipologia di piantumazione citata.

#### *Art. 29 - ZA1 Zone agricole normali*

##### .... Allevamenti e strutture agricole interaziendali (U5.4)

- A = 10 alberi / 100 mq di SU;

- Ar = 20 arbusti / 100 mq di SU;

... 7. Scheda 1: area per attività intensiva di apicoltura

Il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto nel rispetto dei seguenti indici:

.... - A = 80 alberi / ha;

- Ar = 120 arbusti / ha;

*Art. 33 - Schede*

.... 3. Scheda PAD1: attività produttive agricole intensive dismesse o in via di dismissione di via Tassone

Tale progetto dovrà prevedere:

Normativa funzionale

.... - A = 80 alberi / ha;

- Ar = 120 arbusti / ha;

.... 4. Scheda PAD2: attività produttive agricole intensive dismesse o in via di dismissione di via Bondeno

L'attuazione per intervento diretto convenzionato, finalizzata a funzioni agricole, dovrà rispettare i seguenti parametri e condizioni:

Normativa funzionale

.... Indici urbanistico - ecologici ed altezze

.... - A = 80 alberi / ha;

- Ar = 120 arbusti / ha;

- alberature e sistemazioni vegetali dovranno essere poste prevalentemente lungo il perimetro dell'area al fine

di mitigare l'impatto paesaggistico degli edifici.

*Art. 39 - Le zone della città consolidata*

.... 5. Irea

Gli interventi di ampliamento sono soggetti alla preventiva verifica del valore dell'Irea indicato dal presente comma, che dovrà essere soddisfatto.

Per gli interventi di demolizione e ricostruzioni, a scelta del richiedente, dovranno essere applicati o gli indici di densità arborea e arbustiva indicati per ciascuna zona o la verifica del valore dell'Irea, indicato dal presente comma, che dovrà essere soddisfatto.

ampliamenti = Irea > 0,3 per le funzioni F1, F2, F3, F4, F6;

demolizione e ricostruzione =

- Irea > 1 per le funzioni F1, F2;

- Irea > 0,4 per le funzioni F3, F4, F6.

*Art. 40 - ZIRC1 Zona a prevalente integrazione residenziale consolidata dei tessuti antichi posti intorno al nucleo storico.*

.... Nuove costruzioni o demolizione e ricostruzione:

- A = 2 alberi / 100 mq SF, potenziando i filari sui bordi interni del perimetro dei lotti;

- Ar = 2 arbusti / 100 mq SF.

*Art. 41 - ZIRC2 Zona a prevalente integrazione residenziale consolidata di tessuti caratterizzati da monotonia ed uniformità urbanistica ed edilizia*

.... Nuove costruzioni o demolizione e ricostruzione:

- Ar = 2 arbusti / 100 mq SF;

- A = 2 alberi / 100 mq SF.

.... 8. lotto non edificato n. 35:

l'edificazione è subordinata al rispetto dei seguenti parametri, indici e condizioni:

.... - A = 2 alberi / 100 mq SF;

- Ar = 2 arbusti / 100 mq SF;

*Art. 42 - ZIRC3 Zona a prevalente integrazione residenziale consolidata di tessuti caratterizzati da insediamenti lineari posti in capoluogo e nei nuclei esterni*

.... Nuove costruzioni o demolizione e ricostruzione:

- Ar = 4 arbusti / 100 mq SF;
- A = 2 alberi / 100 mq SF.

.... 6. Scheda 1: Area ingresso sud di Bagnolo

.... L'attuazione è per intervento diretto, con progetto complessivo, nel rispetto dei seguenti indici e condizioni:

- IP > 40%
- dovrà essere ripristinato e potenziato l'impianto vegetazionale esistente al fine di mitigare l'affaccio degli insediamenti verso la strada. In sede di concessione edilizia dovrà essere predisposto a cura del richiedente un progetto complessivo di sistemazione paesaggistica della zona.

*Art. 43 - ZIRC4 Zona a prevalente integrazione residenziale consolidata caratterizzata da uniformità edilizia e da alternanza tra spazi insediati e verdi*

.... Nuove costruzioni o demolizione e ricostruzione:

- A = 2 alberi / 100 mq SF;
- Ar = 4 arbusti / 100 mq SF.

*Art. 44 - ZIRC5 Zona a prevalente integrazione residenziale consolidata caratterizzata da progettazione urbanistica ed edilizia di tipo organico e formale*

.... Nuove costruzioni o demolizione e ricostruzione:

- A = 2 alberi / 100 mq;
- Ar = 4 arbusti / 100 mq.

*Art. 45 - PRIV Zone per parchi e giardini a verde privato*

.... 5. Indici urbanistico - ecologici e altezze

- .... - A = 2 alberi / 100 mq;
- Ar = 2 arbusti / 80 mq;

*Art. 46 - ES Aree per interventi speciali di Edilizia sociale*

.... 4. Indici urbanistico - ecologici e altezze

- .... - A = 40 alberi/ha
- Ar = 60 arbusti/ha

I parcheggi ed il lato antistante la ferrovia dovranno essere opportunamente alberati.

*Art. 47 - ZIPC1 Zona ad integrazione produttiva consolidata caratterizzata da tipologia edilizia uniforme "a capannone industriale".*

.... 5. Indici urbanistico - ecologici e altezze

- .... - A = 1 albero / 100 mq;
- Ar = 2 arbusti / 100 mq;

*Art. 48 - ZIPC2 Zona ad integrazione polifunzionale consolidata caratterizzata da tipologia edilizio - urbanistica ad insediamento terziario - direzionale.*

.... 5. Indici urbanistico - ecologici e altezze

- A = 1 albero / 100 mq;
- Ar = 2 arbusti / 100 mq;

.... 6. Scheda 1: Area discoteca Smile

L'intervento, diretto convenzionato, sarà volto al recupero dell'area successivamente alla delocalizzazione della discoteca. La progettazione dovrà essere realizzata in modo unitario sull'intera area e dovrà comprendere un unico complesso edilizio.

Indici urbanistico - ecologici e altezze

- .... - A = 40 alberi / ha ST;
- Ar = 60 arbusti / ha ST.

7. Scheda 2: Area Direzionale Ovest

L'intervento, diretto convenzionato, sarà finalizzato a realizzare un nuovo insediamento terziario - direzionale commerciale di valenza sovracomunale, anche con interventi di recupero qualitativo dell'intero ambito.

L'attuazione avverrà tramite intervento diretto convenzionato.

.... - A = 40 alberi / ha ST;

- Ar = 60 arbusti / ha ST.

#### 8. Scheda 3: Area per servizi terziari alla mobilità

L'attuazione, ad intervento diretto, dovrà considerare l'armonico inserimento delle nuove strutture nell'ambiente circostante, per quanto concerne sia l'affaccio urbano, verso ovest, sia il diretto rapporto con il territorio rurale, ad est. Le morfologie architettoniche dovranno tendere a qualificare l'accesso viario orientale del centro urbano.

.... Indici urbanistico - ecologici e altezze

.... - A = 15 alberi / ha;

- Ar = 20 arbusti / ha.

#### *Art. 50 - Edilizia Sovvenzionata / Convenzionata (E.S./C.)*

.... 3. Indici e parametri

.... - A = 50 alberi / ha;

- Ar = 100 arbusti / ha.

#### *Art. 52 - ZIRT2 Zone di trasformazione urbana di aree marginali o periferiche già interessate in parte da processi di urbanizzazione*

.... 3. Indici e parametri

.... - A = 50 alberi / ha;

- Ar = 100 arbusti / ha.

#### *Art. 53 - ZIRT3 Zone di trasformazione ambientale*

.... - Edilizia Sovvenzionata / Convenzionata: U1.1.

Ripartizione:

- VE = 25% ST;

- VP = 50% ST di cui Edilizia Sovvenzionata / Convenzionata = 5% ST.

3 . Indici e parametri

.... - A = 80 alberi / ha;

- Ar = 120 arbusti / ha.

#### *Art. 54 - ZIPT1 Zona produttiva di trasformazione urbana di aree marginali o periferiche già interessate in parte da processi di urbanizzazione*

.... 3. Indici e parametri

.... - A = 50 alberi / ha;

- Ar = 100 arbusti / ha.

#### *Art. 55 - ZIPT2 Zona produttiva di trasformazione ambientale*

.... 3. Indici e parametri

.... - A = 50 alberi / ha;

- Ar = 100 arbusti / ha.

#### 4. Scheda 1: area artigianale posta ad ovest del canale di Reggio

.... Ripartizione:

- VE = 15% ST;

- VP = 30% ST.

.... Indici e parametri

.... - A = 80 alberi / ha;

- Ar = 120 arbusti / ha;

#### 5. Scheda 2: attrezzatura alberghiera

.... - VE = 35% ST;

- VP = 50% ST.

Indici e parametri

.... - A = 80 alberi / ha;

- Ar = 120 arbusti / ha;

## 6. Scheda 3: attrezzatura terziaria e per lo svago e lo spettacolo

.... - VE = 35% ST;

- VP = 50% ST.

Indici e parametri

.... - A = 80 alberi / ha;

- Ar = 120 arbusti / ha;

### *Art. 60 - ZP4 Zona a verde pubblico e attrezzato*

.... Nelle aree oggetto di realizzazione di impianti sportivi, coperti e scoperti, la superficie a verde deve occupare almeno il 30% di quella complessiva. Per gli impianti coperti si applicano i seguenti indici urbanistico - ecologici:

.... - A = 20 alberi/ha SF;

- Ar = 40 arbusti/ha SF.

### *Art. 61 - ZP5 Zona per servizi pubblici di quartiere*

.... Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici urbanistico - ecologici:

.... - A = 50 alberi / ha SF;

- Ar = 100 arbusti / ha SF.

#### 2. Attrezzature di interesse comune

Le aree così classificate sono destinate alla costruzione di attrezzature partecipative, amministrative, culturali, sociali, associative, sanitarie, assistenziali e ricreative; ciascuna attrezzatura può essere integrata da un bar.

Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici urbanistico - ecologici:

.... - A = 50 alberi / ha;

- Ar = 100 arbusti / ha.

#### 3. Attrezzature religiose

Le aree così classificate sono destinate agli edifici per il culto ed alle opere parrocchiali, comprendenti le relative attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive.

Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici urbanistico - ecologici e i seguenti indici edilizi:

.... - A = 50 alberi / ha SF;

- Ar = 100 arbusti / ha SF.

### *Art. 62 - ZP6 Zona per attrezzature urbane generali e parchi urbani*

#### 1. Indici urbanistico- ecologici

.... - A = 50 alberi / ha SF;

- Ar = 100 arbusti / ha SF.

#### 2. Scheda 1: Parco Urbano Europa ed aree sportive limitrofe

Indici urbanistico - ecologici e altezze

... - A = 80 alberi / ha;

- Ar = 120 arbusti / ha;

#### .... 3. Scheda 2: Attrezzature tecnologiche

Indici urbanistico - ecologici

... - A = 80 alberi / ha;

- Ar = 120 arbusti / ha.

#### 4. Scheda 3: Cimiteri

.... - A = 80 alberi / ha.

- Ar = 120 arbusti / ha.

#### 5. Scheda 4: Attrezzature sociosanitarie, case di riposo, case protette, centri diurni

Si attuano mediante intervento edilizio diretto.

Indici urbanistico - edilizi

... - A = 50 alberi / ha SF;

- Ar = 100 arbusti / ha SF.

*Art. 63 - Zone per attrezzature sportive e ricreative private*

.... 3. Indici e parametri

- Vp = 60% della Su;
- A = 5 alberi / 1000 mq SF;
- Ar = 10 arbusti / 1000 mq SF.

4. Scheda 1: ZS/ZA - area integrata per l'allevamento e l'addestramento di equini di razza e per i servizi connessi.

Indici e parametri

- .... - A = 40 alberi/ha;
- Ar = 80 arbusti/ha.

Zona sportiva ricreativa:

- VP = 60% della Su, da monetizzare;

## **ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO**

---

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 17.07.2003

*Art. 16 - Compatibilità ambientale delle reti energetiche e tecnologiche*

.... 3. Impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati

Fino all'approvazione di apposito regolamento, tutti i progetti di impianti di illuminazione esterna, sia pubblici sia privati, dovranno dimostrare, attraverso una specifica relazione tecnica, di prevedere tutti gli accorgimenti necessari a massimizzare il contenimento dei consumi energetici.

*Art. 17 - Criteri progettuali per il recupero dei fabbricati e per le nuove costruzioni nel territorio extraurbano*

.... 6) Sesto criterio: garanzia del benessere ecologico - climatico

per una migliore qualità dell'abitare integrato con l'ambiente è necessario considerare:

- a) dotazione degli impianti tecnologici atti ad assicurare il benessere igrotermico, almeno invernale;
- b) adozione di tecniche di isolamento finalizzate a minimizzare i consumi energetici e le dispersioni termiche;
- c) adozione delle tecniche proprie della bioarchitettura per la limitazione dei consumi energetici, il riciclo delle acque, lo sfruttamento dell'energia solare. Si consigliano in particolare gli interventi che utilizzino sistemi di climatizzazione e ventilazione naturale (ripristino apertura "porta morta", utilizzo del verde come elemento schermante/mitigante e di controllo microclimatico, ripristino di pergolati, logge e porticati se già caratteristici della tipologia originaria su cui si interviene);
- d) verifica dell'equilibrio fra il dimensionamento e il numero di aperture e la superficie muraria delle pareti esterne. Il rapporto ottimale espresso in termini di Su rapportata alla superficie delle aperture è di 1/8;
- e) che gl'impianti di energia solare siano morfologicamente integrati alle linee delle coperture.

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Baiso**  
via Imovilla, 1  
42031 BAISO

[www.comune.baiso.re.it](http://www.comune.baiso.re.it)

Baiso

## Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Non adottato*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

USO DEL VERDE

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 21.11.1969

*Art. 60*

Le zone verdi e i parchi privati, come pure i complessi alberati di valore ornamentale, devono essere conservati e curati.

I proprietari hanno l'obbligo della pulizia del terreno, della potatura delle piante e della sostituzione delle medesime in caso di deperimento.

L'abbattimento di alberi di alto fusto in parchi e giardini privati deve essere preventivamente autorizzato.

Nelle zone edificabili le alberature esistenti devono essere salvaguardate.

L'utilizzazione edificatoria della aree deve avvenire in modo da assicurare una efficace tutela delle piante esistenti.

In ogni caso, l'abbattimento delle alberature esistenti è subordinato all'autorizzazione del Sindaco.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'impegno del richiedente a provvedere alla loro sostituzione con altre di uguale essenza e di altezza non inferiore a tre metri.

## **DOTAZIONI ECOLOGICHE E MITIGAZIONE IMPATTI**

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 21.11.1969

*Art. 36 Salubrità del terreno*

E' vietato costruire nuovi edifici su terreno inquinato o insalubre, se non previa bonificazione e risanamento del medesimo.

Qualora il terreno sul quale si intende costruire sia permeato di umidità ovvero sia comunque esposto al pericolo di infiltrazione di acque sotterranee o superficiali, è fatto obbligo di adottare misure atte sia a impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti sia a garantire il drenaggio delle acque.

*Art. 37 Orientamento, riscontro d'aria e ventilazione*

Ogni unità d'abitazione, salvo i piccoli appartamenti delle case albergo, deve avere un doppio orientamento almeno angolare.

Ogni unità di abitazione deve avere almeno una fronte finestrata con orientamento EST-SUD-OVEST.

Ai fini dell'orientamento, non si tiene conto delle fronti non finestrate.

Quando le caratteristiche tipologiche dell'alloggio diano luogo a condizioni che non consentono di fruire di ventilazione naturale si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.

E' comunque da assicurare in ogni caso l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, etc.) prima che si diffondano.

*Art. 38 Isolamento dalla umidità*

Ogni edificio deve essere isolato dall'umidità del suolo.

I locali interrati, seminterrati o posti al piano terreno, devono avere il piano di calpestio isolato dal terreno mediante solaio o mediante vespaio areato dello spessore di almeno 50 cm circa.

In particolare, i muri perimetrali dei piani interrati o seminterrati devono essere protetti dall'umidità e dalle infiltrazioni mediante intercapedini collegate direttamente alla rete di drenaggio oppure mediante impermeabilizzazione della superficie muraria.

Tutti i muri dei locali interrati, seminterrati o posti al piano terreno, devono essere isolati dalle infiltrazioni di umidità diffusa per capillarità mediante l'adozione di stratificazioni impermeabili continue interposte tra le fondazioni e i muri in elevazione.

Qualora nei piani interrati, seminterrati o fuori terra, siano previsti locali di Categoria A, i

## CLIMA ACUSTICO

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 21.11.1969

### *Art 40 Isolamento acustico*

Nelle nuove costruzioni, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti e nelle ricostruzioni degli edifici, deve essere garantita una adeguata protezione contro i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

A tal fine, sia le pareti esterne dei fabbricati, sia le pareti di separazione fra le unità di abitazione, sia i solai devono essere costruiti in modo da assicurare, nel campo delle frequenze da 100 a 3000 Hz, una attenuazione acustica minima di 50 dB.

Gli impianti tecnici generanti e trasmettenti rumori -come gli ascensori, gli impianti idrici, di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento, le autoclavi e gli scarichi verticali- devono essere isolati dalle strutture portanti e dalle murature dei fabbricati al fine di assicurare l'attenuazione dei rumori.

Al fine di garantire buone condizioni ambientali di lavoro in rapporto al tipo di attività svolta, nella relazione illustrativa e negli elaborati di progetto di edifici destinati ad attività industriali o commerciali, devono essere specificate le caratteristiche delle misure adottate per impedire o attenuare la trasmissione dei rumori.

## ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 21.11.1969

### *Art. 39 Isolamento termico*

Le murature esterne devono avere un coefficiente di trasmissione termica (k) non superiore a  $k = 1,4$ .

Le coperture, qualora i locali sottostanti siano destinati ad abitazione, devono avere un coefficiente di trasmissione termica (k) non superiore a  $k = 1$ .

Le pareti di separazione fra le due unità di abitazione devono avere un coefficiente di trasmissione termica (k) non superiore a  $k = 1.6$ .

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Bibbiano**  
piazza D. Chiesa, 1  
42021 BIBBIANO

[www.comune.bibbiano.re.it](http://www.comune.bibbiano.re.it)

## Bibbiano

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Non adottato*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

## Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

### PERMEABILITA' DEI SUOLI

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 22.12.2003

*Art. 33 - Indici e parametri urbanistici ed edilizi - Definizioni*

.... - SUPERFICIE PERMEABILE (SP)

La superficie permeabile SP di un lotto è la porzione inediticata di questo che viene lasciata priva di pavimentazioni o di altri manufatti che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera.

Le superfici pavimentate con elementi alveolati posati a secco, si considerano permeabili nella misura del 50%.

Le normative di zona omogenea fissano l'incidenza minima percentuale che deve essere attribuita alla SP nei progetti di sistemazione delle aree cortilive.

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 655 del 11.05.1999

*Art. 6.25 - Superficie Permeabile (Sp)*

1') La superficie permeabile SP di un lotto è la porzione inediticata di questo che viene lasciata priva di pavimentazioni o di altri manufatti che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera.

2') Le superfici pavimentate con elementi alveolati posati a secco, si considerano permeabili nella misura del 50%.

3') Le normative di zona omogenea fissano l'incidenza minima percentuale che deve essere attribuita alla SP nei progetti di sistemazione delle aree cortilive.

*Art. 13.4 - Zona "B3" residenziale edificata e di completamento*

.... l) SP = superficie permeabile del lotto: minimo 30% della SF.

*Art. 13.6 - Zona "B5" Residenziale di completamento a volumetria definita*

.... m) SP = superficie permeabile del lotto = minimo 35% della SF

*Art. 13.7 - Zona "B6" residenziale a comparto unitario di intervento diretto*

...n) SP = superficie permeabile del lotto = minimo 35% della SF

*Art. 14.2 - Zona "D2" commerciale - direzionale e turistico - alberghiera edificata e di completamento*

.... m) Superficie permeabile sistemata a verde = minimo del 15% della SF

*Art. 14.3 - Zona "D3" artigianale - Industriale di espansione soggetta A P.P.*

.... h) Aree scoperte sistemate a verde e superficie permeabile = minimo 20% della superficie dei lotti edificabili;

*art. 14.4 - Zona "D4" commerciale - direzionale di espansione soggetta A P.P.*

.... g) Aree scoperte sistemate a verde e superficie permeabile = minimo 15% della superficie dei lotti edificabili;

*Art. 14.6 - Zona "D6" per attività produttive speciali*

.... m) Aree permeabili sistemate a verde = minimo 10% della superficie del lotto d'intervento;

*Art. 15.1 - Zona "F1" per attrezzature scolastiche*

.... h) Aree permeabili sistemate a verde = minimo 30% della SF;

*Art. 15.3 - Zona "F3" per attrezzature sportive e ricreative di iniziativa privata*

.... g) Aree permeabili sistemate a verde = minimo 50% della SF;

*Art. 15.4 - Zona "G1" per servizi comunali e di quartiere*

.... h) Aree permeabili sistemate a verde = minimo 30% della SF  
Art. 15.5 - Zona "G2" per verde pubblico urbano e di quartiere

.... h) Aree permeabili sistemate a verde = minimo 50% della St;

*Art. 15.6 - Zona "G3" per servizi ed attrezzature sportive di livello comunale*

.... h) Aree permeabili sistemate a verde = minimo 30% della AI;

## USO DEL VERDE

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 22.12.2003

*Art. 48 - Interventi sul verde*

I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di mantenere pulite e ordinate le aree verdi e di effettuare le necessarie potature delle piante, tenendo conto che per un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, la potatura riveste un carattere di straordinarietà e andrà effettuata esclusivamente: per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati; per motivi di difesa fitosanitaria; per problemi di pubblica incolumità; per riequilibrare la chioma in soggetti sottoposti in passato ad errati interventi e riportarla alla sua normale fisionomia; per rimuovere elementi di ostacolo o pericolo alla circolazione stradale; e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche o manufatti di interesse pubblico.

Nelle aree verdi, di proprietà pubblica o privata di uso pubblico, dovranno essere accuratamente evitati comportamenti ed azioni che possano danneggiare le alberature, in particolare:

- è vietato utilizzare aree a bosco, parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- è vietato rendere impermeabili, con pavimentazione o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche;
- nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di più interventi, è superiore a m. 0,20. È inoltre vietato l'asporto di terriccio;
- è vietato affiggere cartelli manifesti e simili sulle alberature;
- gli scavi per la posa di nuovi impianti tecnologici a rete (tubazioni per gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non rovinare gli apparati radicali;
- è vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi nell'area di pertinenza.

I danneggiamenti causati a piante di proprietà comunale comporteranno l'obbligo di risarcimento del danno causato al patrimonio comunale, calcolato secondo una stima di tecnico incaricato.

In tutti gli interventi edilizi relativi a nuove costruzioni, a ristrutturazioni, a restauri o ad ampliamenti, dovrà essere obbligatoriamente presentato il progetto di sistemazione degli spazi pavimentati e a verde dell'area scoperta di pertinenza degli edifici, siano essi residenziali (urbani ed agricoli), produttivi o per servizi. Il suddetto progetto dovrà riportare l'individuazione degli spazi pavimentati con l'indicazione dei relativi materiali, nonché l'individuazione degli spazi sistemati a verde con l'indicazione delle essenze arboree da piantumare e delle eventuali essenze arboree esistenti da abbattere.

Gli strumenti urbanistici attuativi dovranno essere corredati da specifico computo metrico e da specifiche tavole di progetto degli spazi sistemati a verde, nella quale dovranno essere precisati:

-l'andamento altimetrico delle aree;

- l'essenza del tappeto verde, il tipo di essenze arboree ed arbustive da impiantare e la loro localizzazione, il sistema di irrigazione;

L'abbattimento di alberature non si qualifica come attività edilizia ed esula pertanto dal campo di applicazione della "Disciplina generale dell'edilizia" di cui alla L.R. n° 31/2002; fino all'approvazione di specifico Regolamento Comunale del verde che sostituirà quanto di seguito riportato, su tutto il territorio comunale, l'abbattimento di qualsiasi alberatura, vegetante e non, è soggetto a Comunicazione in carta semplice, da inviare al Comune, corredata da documentazione fotografica e planimetria cartografica riportante l'indicazione dell'ubicazione della pianta.

La Comunicazione di cui sopra dovrà riportare:

- i dati anagrafici dell'intestatario;
- i dati necessari ad individuare l'area in cui è ubicata la pianta (indirizzo e dati catastali dell'immobile oggetto della comunicazione);
- i dati necessari ad individuare e classificare la pianta;
- le motivazioni dell'abbattimento;
- l'impegnativa dell'interessato alla piantumazione di altra pianta di essenza autoctona in sostituzione della pianta abbattuta (obbligatoria solo in caso l'abbattimento riguardi: essenze individuate dal P.R.G. come meritevoli di tutela; essenze poste all'interno di ambiti territoriali sottoposti a tutela paesaggistica ed ambientale ex Titolo II del D.lgs. n° 490/1999; essenze aventi diametro di tronco superiore a 15 cm a 1 m. dal colletto) - sempre che l'abbattimento non derivi da mancanza di spazi vitali per la pianta;

nel caso le alberature ricadano in ambiti territoriali sottoposti a tutela paesaggistica ed ambientale ex Titolo II del D.lgs. n° 490/1999, contestualmente alla comunicazione, dovrà essere richiesto anche il rilascio della prescritta Autorizzazione Paesistica ai sensi dell'art. 151 del medesimo Decreto Legislativo.

Fatta eccezione per i casi di alberature ricadenti in ambiti territoriali sottoposti a tutela paesaggistica ed ambientale ex Titolo II del D.lgs. n° 490/1999, la comunicazione dovrà essere presentata al Comune almeno 20 giorni prima della data programmata per l'esecuzione dell'abbattimento; i funzionari degli Uffici Comunali competenti alla valutazione della comunicazione avranno facoltà di eseguire sopralluoghi e dovranno esprimere parere motivato di diniego entro 15 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, in caso contrario allo scadere del ventesimo giorno dalla data di presentazione della comunicazione la pratica si concluderà per silenzio assenso e si potrà procedere all'abbattimento. L'eventuale comunicazione di diniego dovrà essere comunicata all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di alberature ricadenti in ambiti territoriali sottoposti a tutela paesaggistica ed ambientale ex Titolo II del D.lgs. n° 490/1999, l'abbattimento potrà essere effettuato solo a seguito di specifica comunicazione da parte dei competenti Uffici Comunali attestante che non sussistono gli estremi per l'annullamento dell'Autorizzazione Paesistica da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio dell'Emilia - Bologna.

**Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 655 del 11.05.1999**

*Art. 13.4 - Zona "B3" Residenziale edificata e di completamento*

.... i) Spazi di verde condominiale (richiesti solo per le tipologie condominiali con più di 5 alloggi): minimo 10% della SF;

*Art. 13.7 - Zona "B6" Residenziale a comparto unitario di intervento diretto*

.... m) Spazi di verde condominiale (richiesti solo per le tipologie condominiali con più di 5 alloggi): minimo 10% della SF;

*Art. 15.3 - Zona "F3" per attrezzature sportive e ricreative di iniziativa privata*

.... Le aree permeabili sistemate a verde dovranno essere non meno del 50% della ST e le nuove architetture dovranno rispettare criteri di corretto inserimento nel contesto ambientale.

*Art. 15.5 - Zona "G2" per verde pubblico urbano e di quartiere*

.... 2') In tale zona sono consentiti unicamente interventi sul suolo atti a mantenere, potenziare e qualificare i parchi pubblici esistenti e a realizzarne di nuovi nel rispetto delle indicazioni zonali del P.R.G.. A tal fine è richiesta, nelle aree in argomento, la piantumazione del verde, la sistemazione e l'inerbimento delle aree libere o la loro attrezzatura (Uso 2.5 - attrezzature del verde) con viali, panchine, giochi amovibili, pubblica illuminazione ed arredo urbano, la creazione delle necessarie aree da riservare a parcheggio pubblico, conformemente ai progetti esecutivi approvati in sede di convenzionamento degli interventi con i privati, ovvero predisposti con progetto specifico dal comune.

3') Nelle aree destinate a verde pubblico urbano o di quartiere è inibita l'attività edificatoria fatta eccezione per l'eventuale recupero di strutture edificate esistenti, fattibile solo se finalizzato all'uso pubblico dei contenitori e se operato secondo le forme del restauro e del risanamento conservativo, del ripristino tipologico o della ristrutturazione edilizia di cui al precedente Articolo 8, da applicarsi in base alla classificazione tipologica degli edifici riportata sulle tavole del P.R.G. e nel rispetto della Disciplina Particolareggiata.

4') Nella zona di cui al presente articolo la localizzazione di chioschi, edicole ed altre strutture private assimilabili è ammessa purché assentita dall'organo comunale competente attraverso apposito atto. In ogni caso, le strutture in argomento non potranno avere superficie coperta superiore a 300 mq ed altezza massima superiore a mt. 4,50 e dovranno osservare i limiti di visuale libera e di distanza di cui ai punti e), f) e g) del quarto comma del precedente articolo 15.4.

## **DOTAZIONI ECOLOGICHE E MITIGAZIONE IMPATTI**

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 22.12.2003

*Art. 47 - Impatto visivo ed ambientale degli apparati tecnologici*

Gli apparati tecnologici posti all'esterno degli edifici, in generale, devono essere installati nel rispetto del criterio del minimo impatto visivo ed ambientale, e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione; eventualmente anche adottando finiture che diano un risultato di tipo mimetico. Lo stesso dicasi per i relativi elementi accessori, di adduzione, di captazione e di espulsione; come pure per le radioantenne della telefonia cellulare.

In base al suddetto criterio, ogni volta che sia possibile, è preferibile adottare soluzioni di tipo centralizzato e/o unificato, come pure soluzioni condominiali, e comunque installando apparecchi che non siano direttamente visibili dagli spazi pubblici; ciò vale, in particolare, per gli impianti di riscaldamento, di condizionamento, di ventilazione e di ricezione radiotelevisiva.

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Boretto**  
piazza S. Marco, 5  
42022 BORETTO

[www.comune.boretto.re.it](http://www.comune.boretto.re.it)

# Boretto

## Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 18 luglio 1998*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	50%
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	20%
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

## Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

### PERMEABILITA' DEL SUOLI

---

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2011 del 11.11.1997

*Art. 21 - Zone territoriali omogenee "G"*

.... 3) Nuove costruzioni con i seguenti indici :

.... h) Aree permeabili sistemate a verde = minimo 50% della Sf;

### USO DEL VERDE

---

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 2011 del 11.11.1997

*Art. 10 - Disposizioni Generali*

.... 2) Dotazione del verde

In tutti gli interventi soggetti a concessione dovrà essere prevista la sistemazione a verde dell'area scoperta di pertinenza degli edifici, siano essi residenziali (urbani ed agricoli), produttivi e per servizi; il progetto dovrà documentare sia le alberature esistenti sia le previsioni relative alla sistemazione definitiva dell'area non edificata (tipo ed ubicazione delle essenze, tipo di pavimentazione, di recinzione, ecc.).

Nel caso di nuovi Piani Particolareggiati dovrà essere posta particolare cura allo studio dell'impianto arboreo da insediare, prevedendo viali alberati, macchie di cespugli, siepi ed ogni quant'altro elemento di carattere decorativo per l'ambiente urbano.

In sede di convenzionamento tali opere dovranno essere previste all'interno delle opere di urbanizzazione primaria. La progettazione dovrà in generale tener conto di limitare al minimo indispensabile le superfici scoperte pavimentate (marciapiedi, rampe di accesso alle autorimesse, ecc.) prevedendo anche soluzioni progettuali tali da mantenere le condizioni massime di permeabilità del terreno.

Anche nei parcheggi dovranno essere ubicate alberature in modo opportuno che contribuiscano al disegno complessivo dei percorsi viabilistici e pedonali, nella misura minima di 1 pianta ogni 30 mq. di superficie del parcheggio e limitare al minimo indispensabile le superfici pavimentate impermeabili. Per le alberature ed i cespugli dovranno essere preferite le essenze di tipo autoctono.

Sono inoltre tutelati gli alberi monumentali e rari, individuati con apposita simbologia negli elaborati di P.R.G. (tav. n. 4 scala 1:5000).

Tali piante vanno integralmente conservate e solo per causa di forza maggiore (malattia, pericolo di caduta, ecc.) potranno essere abbattute; nel qual caso è obbligatoria l'autorizzazione comunale da rilasciare dopo verifica reale della necessità di abbattimento e prevedere il reimpianto di altro albero della medesima specie che abbia altezza minima di mt.3.

*Art. 16 - Zona territoriale omogenea "B"*

.... 4) Ampliamento, demolizione con ricostruzione, nuove costruzioni: nelle zone B1 e B2 con l'applicazione dei seguenti indici e norme

ZONA B1

.... Aree private a verde non meno di 3 mq / 100 mq di Sf

.... Aree a verde pubblico: mq. 60 ogni 100 mq. di Su nel caso di destinazione diversa dalla residenza.

....ZONA B2

.... aree private a verde non meno di 5 mq/100 mq di sf

.... aree a verde pubblico: mq. 60 ogni 100 mq. di su nel caso di destinazione diversa dalla residenza.

.... 5) Demolizione e nuove costruzione per le zone B3 con il raggiungimento dei seguenti indici

e norme:

.... Aree a verde pubblico: mq. 60 ogni 100 mq di Su nel caso di destinazione non residenziale.

*Art. 17 - Zone territoriali omogenee - Zona territoriale omogenea "C"*

.... Aree a verde pubblico: mq. 60 ogni 100 mq. di Su nel caso di destinazione non residenziale.

2) Nuove costruzioni nella zona C2 con l'applicazione dei seguenti parametri edilizi:

.... Aree a verde pubblico: mq. 60 ogni 100 mq. di Su nel caso di destinazione non residenziale.

Cessione di mq. 25,00 ogni abitante teorico insediabile (1 abitante teorico = 33 mq/ab) per servizi ed attrezzature di cui al successivo art. 21.

3) Nuove costruzioni nelle zone C3 con l'applicazione dei seguenti parametri edilizi:

.... Aree a verde pubblico: mq. 60 ogni 100 mq. di Su nel caso di destinazione non residenziale.

*Art. 18 - Zone territoriali omogenee - Zone Territoriali omogenee "D"*

.... INTERVENTI AMMESSI E PARAMETRI EDILIZI

6. Nuove costruzioni nella sottozona D1-2 D2-2 e D3-2 fino al raggiungimento dei seguenti indici:

.... aree da destinare a verde attrezzato e/o attrezzature collettive pari a:

10% della St nella sottozona D1-2 e D2-2;

60 mq. ogni 100 mq. di Su nelle sottozone D2-2 nel caso di Su commerciale e nelle sottozone D3-2

8. Nuove costruzioni nella sottozona D4-AD fino al raggiungimento dei seguenti indici:

.... destinare a verde attrezzato pari a: 10% della St

.... PRESCRIZIONI PARTICOLARLPER LA SOTTOZONA D5

Alla cessazione delle attività esistenti gli interventi ammessi saranno equiparati a sottozona B3 con i seguenti parametri edilizi:

.... Aree a verde pubblico : mq. 60 ogni 100 di Su non residenziale.

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Brescello**  
piazza G. Matteotti, 12  
42041 BRESCELLO

[www.comune.brescello.re.it](http://www.comune.brescello.re.it)

Brescello

## Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Non adottato*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Busana**  
via della Libertà, 36  
42032 BUSANA

[www.unionecomuni.re.it](http://www.unionecomuni.re.it)

## Busana

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Non adottato*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	-

## Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

### PERMEABILITA' DEI SUOLI

---

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 689 del 28.06.1995

*Art. 20.2 Zona residenziale edificata di completamento*

.... 3) Gli interventi consentiti sono quelli elencati e descritti ai punti f), h) nel precedente Art. 18, da attuarsi per intervento diretto nel rispetto dei criteri, degli indici e delle disposizioni di seguito riportate.

.... p) Spazi permeabili del lotto = minimo 30% della Sf.

*Art. 21.10 Zona omogenea "D" destinata ad attrezzature private per il tempo libero*

.... 5) Nell'area sita a Cervarezza a monte della Strada Statale n° 63 lungo la strada vicinale della Ravanella, oltre alle destinazioni di cui al comma 1) precedente, è ammessa la realizzazione di una discoteca. In tale zona si interviene mediante Piano Particolareggiato di iniziativa privata applicando indici e prescrizioni seguenti:

.... i) La realizzazione di strade e parcheggi dovrà essere effettuata con materiali filtranti o comunque non impermeabilizzanti. ....

*Art. 22.2 Zona omogenea "G" per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico*

.... 4) Gli interventi consentiti sono quelli elencati e descritti all'Art. 18 da attuarsi per intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici e criteri:

.... h) aree permeabili sistemate a verde = minimo 30% della Sf;

*Art. 22.4 Zona omogenea "G" per attrezzature sportive*

.... 4) Gli interventi consentiti sono quelli elencati e descritti all'Art. 18 da attuarsi per intervento diretto nel rispetto dei criteri sopraesposti e con l'osservanza dei seguenti indici:

.... h) aree permeabili sistemate a verde = minimo 30% della Sf;

### USO DEL VERDE

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 9.08.1974

*Art. 61 -Zone verdi - Parchi*

Le zone verdi, i parchi, i complessi alberati di valore ornamentale, devono essere conservati, curati e mantenuti con l'obbligo di pulizia del terreno, potatura delle piante, sostituzione delle medesime in casi di deperimento.

Qualsiasi sostituzione delle piante di alto fusto in dette zone deve essere autorizzata.

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 689 del 28.06.1995

*Art. 20.2 Zona residenziale edificata di completamento*

.... 3) Gli interventi consentiti sono quelli elencati e descritti ai punti f), h) nel precedente Art. 18, da attuarsi per intervento diretto nel rispetto dei criteri, degli indici e delle disposizioni di seguito riportate.

.... o) Spazi di verde condominiale di uso pubblico (richiesti solo per le tipologie condominiali con più di 4 alloggi): minimo 10% della Sf;

*Art. 20.5 Zona residenziale a verde privato*

.... 4) Nella zona residenziale vincolata a verde privato sono consentiti i seguenti interventi:

- almeno in 30% della superficie del lotto sia o venga sistemata a verde alberato;

*Art. 20.8 Zona residenziale di espansione con p.p. approvato*

.... 3) Alla scadenza dei termini di validità dei Piani Particolareggiati approvati, le previsioni quantitative dei medesimi (volume edificabile, St, It, U2, parcheggi di tipo P1 e P2) per le parti non ancora edificate dovranno essere adeguate alle seguenti previsioni:

.... Verde pubblico = 22 mq/100 mc (comprensivo dello standard di 10 mq/100 mc relativo al Piano Particolareggiato approvato)

.... P.P. A2 (Lottizzazione "Fonti di S. Lucia"):

.... Verde pubblico = 14.000 mq

*Art. 21.7 Zona turistico - alberghiera di completamento e di ristrutturazione*

.... 6) Dovrà essere garantita una superficie scoperta a verde ovvero pavimentata con materiali filtranti (o non totalmente impermeabilizzanti) pari ad almeno il 50% della Sf; in tale percentuale possono essere compresi i parcheggi di uso pubblico.

.... 9) Nel caso di modifica di destinazione d'uso dovranno essere reperiti gli standards di seguito riportati:

.... Verde Pubblico = 60 mq/100 mq

*Art. 21.8 Zona industriale per la lavorazione del legno*

.... 5) Nel caso di intervento di ristrutturazione e/o ampliamento di stabilimenti esistenti entro zone boschive ovvero compresi in aree che presentano alberature, il progetto sarà corredato di rilievo della posizione planimetrica e descrizione degli alberi esistenti. Il progetto dovrà evitare l'abbattimento e/o compromissione del patrimonio arboreo, anche se ciò dovesse comportare modificazioni del ciclo produttivo previsto.

.... 7) Nel caso di modifica di destinazione d'uso dovranno essere reperiti gli standards di seguito riportati

.... Verde Pubblico = 10% Sf.

*Art. 21.9 Zona per impianti termali e strutture complementari*

.... 6) In tale zona dovrà essere garantita la seguente dotazione di standards:

- verde pubblico e "Parco attrezzato" non inferiori al 70% dell'intero comparto di intervento (così come definito al comma 3) precedente);

7) Nel Piano Particolareggiato dovrà essere definito, sotto forma di progetto di massima, l'assetto di tutti gli spazi destinati a verde e a "Parco attrezzato", avendo i seguenti obiettivi:

.... - salvaguardia dell'intero patrimonio boschivo e delle singole alberature esistenti;

- progettazione del verde avente lo scopo di costituire un vero e proprio "Parco", in cui siano individuabili almeno tre differenti fasce, tra loro integrate:

- un ambito prevalentemente naturale costituente la parte preponderante del Parco (almeno il 60%) ai margini esterni;

## **CLIMA ACUSTICO**

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 9.08.1974

*Art. 35 - Isolamento fonico*

Negli edifici di nuova costruzione, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti o nelle riforme sostanziali di fabbricati esistenti, deve essere prevista e realizzata una protezione contro i rumori che viene di seguito indicata:

a) - solai (rumore di calpestio) per edifici di abitazioni a più alloggi. I solai devono essere costruiti con materiale e spessori tali da assicurare per l'ambiente sottostante un livello massimo di rumore al calpestio (misurato con metodi normalizzati) non superiore a 70 db. per frequenze fra 100 e 3000 Hz. -

b) - pareti interne (tramezzi). Le pareti divisorie fra appartamenti e quelle tra appartamenti e locali di uso comune (androni, scale, ecc.) devono assicurare un assorbimento acustico medio di almeno 45 db. per frequenze fra 100 e 3000 Hz.

Per pareti divisorie tra ambienti di uno stesso appartamento, si può ammettere un assorbimento minimo di 30 db. per le stesse frequenze -

c) - pareti esterne. Per gli edifici fronteggianti strade e piazze, i muri perimetrali devono avere un potere fono-assorbente tale da garantire un assorbimento acustico di 45 db. per le frequenze fra 100 e 3000 Hz.

Per i relativi serramenti e per le cassette degli avvolgibili devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari (quali la perfetta tenuta e un adeguato spessore di vetri) per attenuare i rumori dall'esterno.

Per tutti gli impianti tecnici che possono generare e trasmettere rumori (ascensori, impianti idro-sanitari, impianti di riscaldamento, saracinesche, ecc.) devono essere adottati accorgimenti specifici atti ad ottenere l'attenuazione dei rumori ed impedirne la trasmissione.

Le strutture perimetrali dei fabbricati fronteggianti strade e piazze devono essere distaccate mediante giunti elastici od altri dispositivi, dalle pavimentazioni stradali o da qualunque altra struttura rigida in contatto con esse.

Nella progettazione di edifici destinati ad attività industriali od uffici devono essere specificate le caratteristiche dell'assorbimento fonico, da attuarsi nella costruzione, per la tutela delle buone condizioni di lavoro in rapporto al tipo di attività.

## **ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO**

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 9.08.1974

### *Art. 34 - Isolamento termico*

Le murature esterne e le coperture, di qualsiasi materiale esse siano, interessanti locali della Cat.

A.1) ed S.1), devono avere una coidenza pari ad un coefficiente di trasmissione  $K = 1.4$ .

Anche i tratti di soffitti e di pavimenti a contatto con l'esterno devono presentare una coidenza con

$K = 1.4$ .

Le pareti divisorie tra i diversi appartamenti devono avere una coidenza con  $K = 2.2$ .

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Cadelbosco di Sopra**  
piazza della Libertà, 1  
42023 CADELBOSCO DI SOPRA

[www.comune.cadelbosco-di-sopra.re.it](http://www.comune.cadelbosco-di-sopra.re.it)

## Cadelbosco di Sopra

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 19 dicembre 2000*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	30%
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	20%
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	0
Ulteriori tipologie di incentivo:	SI

## Ulteriori tipologie di incentivo

Delibera di Consiglio Regionale Regione n. 1108 del 29.03.1999 determinazione del costo di costruzione per l'edilizia residenziale

.... 6.4 Il contributo relativo al costo di costruzione non è dovuto:

p) per nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio, all'uso razionale dell'energia (L.10/1991, art 1) comma 3 e art.26 comma 1);

### Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

#### USO DEL VERDE

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 31.01.1969

##### *Art. 61 - Zone verdi - Parchi*

Le zone verdi, i parchi, i complessi alberati di valore ornamentale, devono essere conservati, curati e mantenuti con l'obbligo di pulizia del terreno, potatura delle piante, sostituzione delle medesime in casi di deperimento.

Qualsiasi sostituzione delle piante di alto fusto in dette zone deve essere autorizzata.

#### DOTAZIONI ECOLOGICHE E MITIGAZIONE IMPATTI

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 31.01.1969

##### *Art. 32 - Salubrità del terreno*

Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che abbia servito come deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo avere completamente risanato il sottosuolo corrispondente. Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido od esposto all'invasione di acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio. In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

##### *Art. 33 - Isolamento dall'umidità*

Qualsiasi edificio deve essere isolato dall'umidità del suolo. I locali di Cat. A. 1) ed S 1) a piano terra, devono avere il piano di calpestio staccato dal terreno o a mezzo di solaio o a mezzo di vespaio aerato con almeno 50 cm. di spessore tra il terreno battuto ed il pavimento. Per i locali di Cat. A 2) può essere ammesso un vespaio di ciottoli di almeno 25 cm. Di spessore ed il piano di calpestio deve risultare 30 cm. sul piano di campagna, oppure può essere ammesso che siano circondati da intercapedine come nei casi di cui al precedente Art. 29.

Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili continue, poste al di sopra del piano di campagna e al di sotto del piano di calpestio interno.

I pavimenti dei locali di Cat. A.1) e S.1) costruiti su vespaio devono essere isolati con strato impermeabile.

#### CLIMA ACUSTICO

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 31.01.1969

##### *Art. 35 - Isolamento fonico*

Negli edifici di nuova costruzione, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti o nelle riforme sostanziali di fabbricati esistenti, deve essere prevista e realizzata una protezione contro i rumori che viene di seguito indicata:

a) - solai (rumore di calpestio) per edifici di abitazioni a più alloggi. I solai devono essere costruiti con materiale e spessori tali da assicurare per l'ambiente sottostante un livello massimo di rumore al calpestio (misurato con metodi normalizzati) non superiore a 70 db. per frequenze fra 100 e 3000 Hz. -

b) - pareti interne (tramezzi). Le pareti divisorie fra appartamenti e quelle tra appartamenti e locali di uso comune (androni, scale, ecc.) devono assicurare un assorbimento acustico medio di almeno 45 db. per frequenze fra 100 e 3000 Hz.

Per pareti divisorie tra ambienti di uno stesso appartamento, si può ammettere un assorbimento minimo di 30 db. per le stesse frequenze -

c) - pareti esterne. Per gli edifici fronteggianti strade e piazze, i muri perimetrali devono avere un potere fono-assorbente tale da garantire un assorbimento acustico di 45 db. per le frequenze fra 100 e 3000 Hz.

Per i relativi serramenti e per le cassette degli avvolgibili devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari (quali la perfetta tenuta e un adeguato spessore di vetri) per attenuare i rumori dall'esterno.

Per tutti gli impianti tecnici che possono generare e trasmettere rumori (ascensori, impianti idro-sanitari, impianti di riscaldamento, saracinesche, ecc.) devono essere adottati accorgimenti specifici atti ad ottenere l'attenuazione dei rumori ed impedirne la trasmissione.

Le strutture perimetrali dei fabbricati fronteggianti strade e piazze devono essere distaccate mediante giunti elastici od altri dispositivi, dalle pavimentazioni stradali o da qualunque altra struttura rigida in contatto con esse.

Nella progettazione di edifici destinati ad attività industriali od uffici devono essere specificate le caratteristiche dell'assorbimento fonico, da attuarsi nella costruzione, per la tutela delle buone condizioni di lavoro in rapporto al tipo di attività.

## **ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO**

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 31.01.1969

### *Art. 34 - Isolamento termico*

Le murature esterne e le coperture, di qualsiasi materiale esse siano, interessanti locali della Cat. A. 1) ed S. 1), devono avere una coidenza pari ad un coefficiente di trasmissione  $K = 1.4$ . pari ad un muro di mattoni pieni di due teste.

Anche i tratti di soffitti e di pavimenti a contatto con l'esterno devono presentare una coidenza con  $K = 1.4$ .

Le pareti divisorie tra i diversi appartamenti devono avere una coidenza con  $K = 2.2$ .

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Campagnola Emilia**  
piazza Roma, 2  
42012 CAMPAGNOLA EMILIA

[www.comune.campagnola-emilia.re.it](http://www.comune.campagnola-emilia.re.it)

## Campagnola Emilia

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 17 novembre 1998*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

# Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

## PERMEABILITA' DEL SUOLI

---

Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 10.04.2004

### *Art. 96.29 - Superficie permeabile (SP)*

1. La superficie permeabile SP di un lotto è la porzione "inedificata" di questo che viene lasciata priva di pavimentazioni o di altri manufatti che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera.
2. Le superfici ghiaiate o pavimentate con elementi alveolati posati a secco, si considerano permeabili nella misura del 50%.
3. I giardini pensili e le sistemazioni a verde sui solai di copertura dei piani interrati o seminterrati possono essere calcolati nelle superfici permeabili secondo le seguenti percentuali:
  - solaio con soprastanti 40 cm di terreno drenante con sistemazione a prato: 40%;
  - solaio con soprastanti da 40 a 80 cm di terreno drenante con sistemazione arbustiva: 60%
  - solaio con soprastanti oltre 80 cm di terreno drenante sistemato con vegetazione arborea: 80%.
4. Le normative d'ambito fissano l'incidenza minima percentuale che deve essere attribuita alla SP nei progetti di sistemazione delle aree cortilive.

### *Art. 98.7 - Impianti verdi e norme di tutela delle alberature e dei giardini*

.... 6. Fatti salvi gli ambiti e le zone nei quali la strumentazione urbanistica (PSC, RUE, POC) prescriva espressamente la quota minima di superficie permeabile (SP) in rapporto alla superficie fondiaria o territoriale, in tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento deve essere assicurata una quota di superficie permeabile (SP) in profondità pari ad almeno il 30% della superficie scoperta di pertinenza degli edifici, riducibile al 20% nel caso di insediamenti per attività produttive, di trasporto, di commercio o alberghiere. Tale area dovrà essere provvista di copertura vegetale nella sua totalità e dotata di almeno un albero d'alto fusto ogni 100 mq di SP, nonché di essenze arbustive. Gli alberi ad alto fusto da mettere a dimora dovranno presentare un'altezza non inferiore a mt. 3,0 e un diametro, misurato a mt. 1,0 da terra, non inferiore a cm. 6. Le norme di cui al presente comma valgono quale indirizzo da applicarsi, nei limiti del possibile, anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

### *Art. 99.8 - Permeabilità dei suoli*

1. Nelle aree soggette ad edificazione è obbligatorio che una parte di superficie fondiaria resti permeabile alle acque meteoriche, secondo le percentuali minime dettate al comma 6 del precedente articolo 98.7.
2. I parcheggi pubblici e ad uso pubblico, se realizzati a raso, scoperti e senza costruzioni interrate sottostanti, devono essere sempre dotati di alberature. Qualora il parcheggio sia alberato, gli alberi devono essere contenuti entro una striscia erbosa permeabile di superficie non inferiore a mq 4 per albero e, delimitata rispetto ai posti-auto, da un cordolo sopraelevato o da altro sistema che eviti lo sversamento nell'aiuola delle acque meteoriche provenienti dal posto-auto.

*Art. 107.1 - Sub ambiti produttivi - commerciali - direzionali da trasformare tramite PUA (APTg)*  
.... SP min = 30% della SF

*Art. 107.2 - Sub ambiti per attività produttive di rilievo comunale consolidati (AP1)*  
.... SP min = 20% della SF al netto della SQ per nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamenti; quello esistente se è inferiore al 20% negli interventi di recupero

*Art. 107.3 - Sub ambiti per attività produttive edificati o in corso di attuazione tramite strumento preventivo (AP2)*

.... SP min = 20% della SF al netto della SQ per nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamenti; quello esistente se è inferiore al 20% negli interventi di recupero

.... Prescrizioni particolari

In tutti i casi di modifica degli strumenti attuativi vigenti alla data di adozione del PSC, sia per la conferma degli usi previsti nelle convenzioni attuative approvate sia per l'inserimento di nuovi usi, dovranno essere massimizzati gli spazi permeabili, i quali non potranno essere inferiori al 20% della superficie fondiaria, così come andranno rispettati i limiti derivanti dalla vigente legislazione in materia di tutela dagli inquinamenti e dalla entrata in vigore del PAI.

*Art. 107.4 - Sub ambiti per attività commerciali - direzionali di rilievo comunale consolidati (AP3)*

.... SP min = 20% della SF al netto della SQ per nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamenti; quello esistente se è inferiore al 20% negli interventi di recupero

*Art. 107.5 - Sub ambiti per attività produttive di rilievo comunale di integrazione dell'esistente tramite convenzione attuativa (AP4)*

.... SP min = 30% della SF al netto della SQ per nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamenti; quello esistente se è inferiore al 30% negli interventi di recupero

*Art. 107.6 - Sub ambiti per attività produttive di rilievo comunale di nuovo insediamento tramite strumento preventivo (AP5)*

.... SP min = 30% della ST

*Art. 109.10 - Criteri d'intervento e parametri urbanistici ed edilizi per il recupero delle unità edilizie in territorio rurale non più funzionali all'attività agricola prive di valore storico - culturale - testimoniale*

.... SP min = 50% della SF al netto della SQ, ovvero quello esistente se è inferiore

*Art. 109.11 - Sub ambiti interessati da edifici a destinazione produttiva extragricola in territorio rurale (AP)*

.... SP min = 30% della SF da sistemare a verde alberato ovvero esistente se inferiore

*Art. 110.7 - Sub ambiti agricoli interessati da impianti zootecnici (TR4)*

.... 4.2 - Impianti zootecnici produttivi esistenti posti a più di 300 metri dal perimetro del territorio urbanizzato e urbanizzabile:

.... g) Sp (superficie permeabile) = 30% SF;

*Art. 112.2 - Attrezzature e spazi collettivi di rilievo comunale (DTC)*

.... Gli spazi permeabili non dovranno essere inferiori al 90%.

.... SP min = 30% della SF al netto della SQ

**Norme Tecniche di Attuazione del Piano Strutturale Comunale adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28.11.2003**

*Art. 17 -Ambiti consolidati a prevalente uso residenziale (AC1)*

.... SP Superficie permeabile = 30% della SF al netto della Superficie coperta

*Art. 18 -Ambiti consolidati a prevalente uso residenziale da riqualificare (AC2)*

.... SP Superficie permeabile = 30% della SF al netto della Superficie coperta

*Art. 25 -Ambiti per attività produttive di rilievo comunale consolidati (AP1)*

.... SP Superficie permeabile = 20% della SF ovvero esistente se inferiore

*Art. 27 -Ambiti per attività commerciali - direzionali di rilievo comunale consolidati (AP3)*

.... SP Superficie permeabile = 20% della SF ovvero esistente se inferiore

*Art. 40 -Ambiti interessati da edifici a destinazione produttiva extragricola in territorio rurale (siglatura "AP")*

.... SP Superficie permeabile = 30% della SF da sistemare a verde alberato ovvero esistente se inferiore

## **USO DEL VERDE**

---

Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 10.04.2004

*Art. 98.7 - Impianti verdi e norme di tutela delle alberature e dei giardini*

1. In tutto il territorio comunale la salvaguardia e la formazione del verde con finalità di miglioramento della diversità biologica, di tutela delle componenti naturalistiche, ornamentali, sanitarie e di qualità ambientale degli ambiti urbani e del territorio rurale, è soggetta a controllo e può essere promossa da appositi progetti.

Gli interventi di manutenzione, sistemazione e realizzazione del verde sono disciplinati dal Piano regolatore del verde e, in sua mancanza, dalle disposizioni regolamentari di cui al presente articolo.

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulla vegetazione connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica, ivi compresa la coltivazione delle aree forestali e del bosco per la quale valgono le disposizioni contenute nella D.G.Rg. n° 2141 del 2 Maggio 1990, nonché le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui alla D.C.Rg. n° 2354 del 1° Marzo 1995.

2. Il Piano Regolatore del Verde disciplinerà in modo specifico:

a) la salvaguardia delle aree verdi pubbliche e private dettando norme in ordine agli oggetti specifici di salvaguardia; agli interventi colturali e alle manutenzioni ammesse; alle distanze delle alberature dai confini e dalle infrastrutture; alla regolamentazione del verde nelle aree di cantiere; alla difesa fitosanitaria; ecc...;

b) l'impianto degli equipaggiamenti verdi in ambito urbano (parchi e giardini pubblici e privati, filari alberati, aiuole stradali, parcheggi, boschi urbani, orti urbani) e rurale;

c) la salvaguardia del sistema della vegetazione diffusa e della vegetazione spondale o ripariale;

d) le attività di cura e manutenzione del verde, le sanzioni per gli inadempimenti e/o per gli abbattimenti non autorizzati, gli obblighi di messa a dimora di impianti verdi di sostituzione e/o compensazione ambientale.

3. Fino all'adozione di dette disposizioni valgono le prescrizioni dettate ai seguenti punti.

### **A) OGGETTO DELLA TUTELA**

1. Indipendentemente dalla loro visualizzazione negli elaborati di PSC e RUE sono soggetti a tutela:

A1) Le aree forestali, i soprassuoli boschivi o boschi, i rimboschimenti, le formazioni lineari o riparie in conformità alla D.G.Rg. n° 2141 del 2 Maggio 1990 e alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui alla D.C.Rg. n° 2354 del 1° Marzo 1995;

A2) Il sistema della vegetazione diffusa comprendente i boschetti, le macchie arbustive, le siepi, i viali alberati, i filari, le alberature di pregio, anche se isolate, e comunque quelli individuati nelle cartografie di analisi per la formazione del Quadro Conoscitivo del PSC;

A3) I Parchi e i Giardini Comunali, le aree a verde pubblico, attrezzate e non, destinate al gioco, le aree a verde di uso pubblico, a meno che non se ne ravvisino esigenze di trasformazione per evidenti motivi di pubblica utilità, con obbligo di reimpianti sostitutivi e salvaguardia delle alberature di pregio;

A4) I giardini privati di impianto storico, ovvero dotati di equipaggiamenti il cui impianto è antecedente al 1950;

### **B) PRESCRIZIONI D'INTERVENTO**

1. Ogni proprietario o qualsiasi altro soggetto avente diritto di godimento sui terreni interessati dagli elementi di cui alla precedente lettera A), ha l'obbligo di mantenere e curare gli impianti verdi nel rispetto della legislazione vigente in materia e delle presenti norme.

2. L'abbattimento di alberature di alto fusto non produttive, eventualmente anche per esigenze di diradamento, deve essere autorizzato mediante apposito nulla-osta del Responsabile del Settore che si avvarrà eventualmente della consulenza di un tecnico abilitato o del Corpo Forestale dello Stato. Nel nulla-osta dovranno essere specificate le prescrizioni dell'eventuale reimpianto delle alberature in sostituzione di quelle abbattute.

3. Nelle zone extraurbane è altresì vietato estirpare siepi e filari alberati, a meno che ciò non avvenga sulla base di Piani di Sviluppo Agricolo Aziendali o Interaziendali, che dovranno puntualmente motivare le scelte di soppressione.

4. L'abbattimento abusivo di alberi d'alto fusto comporta le sanzioni previste dalla legge vigente in materia.

5. Gli interventi edilizi devono essere progettati in modo da salvaguardare le alberature non produttive preesistenti aventi le caratteristiche descritte all'art. 68 delle norme del PSC e cioè :

- gli esemplari arborei, gruppi o filari individuati nelle Tavole del PSC e riportati in cartografia di analisi per la formazione del Quadro Conoscitivo;

- gli alberi con un diametro del tronco, ad 1 metro dal suolo, di almeno 50 cm. a qualunque specie appartenenti;

- gli alberi con più tronchi se almeno uno di essi presenta un diametro, ad 1 metro dal suolo, di almeno 30 cm. a qualunque specie appartenenti;

- gli esemplari arborei della specie tasso, leccio, biancospino aventi diametro del tronco, ad 1 metro dal suolo, di almeno 15 cm;

- gli alberi che pur non avendo le caratteristiche di cui ai punti precedenti corrispondano a piante poste in sostituzione di alberi abbattuti o ad impianti di rimboschimento;

Gli interventi edilizi non dovranno altresì offenderne l'apparato radicale.

7. Negli ambiti per insediamenti artigianali, industriali o commerciali all'ingrosso, in tutti gli interventi di ampliamento oltre il 30% della SC (fatti salvi i lotti prospicienti le strade), nuova costruzione e demolizione e ricostruzione, è prescritta la formazione di quinte alberate lungo almeno due lati dell'area d'intervento, con preferenza per gli eventuali lati a contatto con zone residenziali, agricole o con zone per attrezzature o servizi pubblici sociali.

8. Nelle zone agricole, negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento di edifici specialistici (quali silos o impianti di lavorazione) o comunque di dimensioni superiori a quelle degli edifici abitativi (allevamenti, rimesse di grandi dimensioni) è prescritta la mitigazione dell'impatto visivo sul paesaggio con la formazione di quinte alberate, costituite da alberi d'alto fusto, interposti ad essenze arbustive.

9. Ad ogni richiesta di DIA o permesso di costruire dovrà essere allegata la documentazione tecnica relativa allo stato di fatto e di progetto concernente il verde alberato e l'arredo verde esistente e previsto nelle aree di pertinenza dell'intervento edilizio richiesto; in caso di intervento in zona agricola si dovrà fare riferimento almeno alle aree cortilive dell'edificio o del complesso agricolo.

In particolare dovranno essere prodotti :

idonea planimetria con individuazione degli alberi esistenti e per ciascuno l'indicazione della specie, della circonferenza del tronco ad un metro dal suolo e della chioma e, per gli alberi oggetto di tutela, la documentazione fotografica;

- localizzazione sulla medesima planimetria dei siti ove si prevede l'impianto di nuove alberature, con indicazione delle specie;

- individuazione schematica delle sistemazioni arbustive, delle pavimentazioni e degli altri elementi di arredo esistenti e previsti.

#### C) CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

1. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali per lo sviluppo.

2. La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. I criteri per la scelta delle specie e delle essenze dovranno essere relazionati alla zona in cui sono attuati gli interventi preservando la naturalità del paesaggio nei contesti rurali (con particolare riferimento alle aree di tutela naturalistica e di valore paesaggistico - ambientale) lasciando invece una maggiore opportunità

di scelta negli impianti urbani, nei quali peraltro va garantita la massima continuità delle aree verdi secondo le seguenti casistiche:

a) Interventi di rinaturalizzazione

Si tratta di interventi finalizzati principalmente ad una riqualificazione ambientale e miglioramento delle condizioni ecologiche e naturalistiche dell'area di intervento.

A tal fine, tra le specie arboree ed arbustive, possono essere utilizzate le sole specie autoctone proprie delle aree di pianura della fascia climatica di appartenenza del Comune nelle forme tipiche e ad esclusione delle varietà ornamentali. Possono essere utilizzate specie diverse solamente nell'ambito di progetti speciali, anche legati all'attuazione di strumenti o normative Provinciali, Regionali, Statali o Comunitarie, finalizzati ad un miglioramento ambientale ed ecologico dell'ecosistema

b) Zone agricole

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla tutela e salvaguardia del paesaggio agrario nelle sue forme tipiche ed elementi naturali costitutivi. Nei nuovi impianti e sostituzioni possono essere quindi utilizzati alberi ed arbusti di specie autoctona o naturalizzata nelle forme tipiche intendendosi escluse le varietà ornamentali. All'interno delle aree cortilive è ammesso l'impianto di un 10% (riferito al numero) di alberi appartenenti a varietà ornamentali e di un 10% (riferito alla copertura) di arbusti sempre appartenenti alle varietà ornamentali.

c) Verde urbano

In ambito urbano l'artificialità del paesaggio consente una maggiore discrezionalità negli interventi che assumono un maggiore carattere ornamentale ed estetico. E' quindi tollerato un maggiore utilizzo delle varietà ornamentali fermo restando però l'obbligo di rispettare una proporzione del 50% tra specie arboree esotiche e autoctone (incluse le naturalizzate). A quest'ultima limitazione sono possibili deroghe autorizzate dall'Ufficio competente del Comune, nel caso di parchi e giardini storici o progetti e contesti particolari.

d) Impianti sconsigliati

Al fine della tutela del paesaggio e dei caratteri della vegetazione autoctona è sconsigliato l'impianto delle specie infestanti o avulse da ogni contesto ambientale e paesaggistico presenti sul territorio comunale.

3. Gli alberi messi a dimora in sostituzione dovranno essere di prima scelta, privi di lesioni, in buono stato e correttamente allevate e trapiantate in vivaio, ed avere un'altezza minima di 3 metri ed un diametro, a 1 m di altezza, non inferiore a 6 cm. Gli arbusti, anch'essi di prima scelta, saranno in vaso con diametro non inferiore a 24 cm.. Qualora il tecnico comunale verifici che la sostituzione sia impossibile o inattuabile per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o di condizioni idonee alla sopravvivenza delle piante, queste potranno essere messe a dimora in aree indicate dall'Amministrazione comunale.

4. Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricole sono ammesse esclusivamente recinzioni in siepe viva con eventuale rete metallica interposta.

5. Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri, i parchi e/o giardini storici e simili in cui la scelta di specie diverse sia giustificata e motivata da ragioni storiche o culturali.

**Norme Tecniche di Attuazione del Piano Strutturale Comunale adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28.11.2003**

*Art. 68 - Impianto del verde e norme di tutela delle alberature*

1. Fino all'approvazione del Piano Regolatore del Verde o di uno specifico regolamento comunale, per gli interventi sul verde pubblico e privato e per la tutela delle alberature, in tutto il territorio comunale, si applicano le seguenti disposizioni.

2. Sono tutelati tutti gli alberi di valore monumentale e di interesse paesaggistico presenti nelle aree urbane e in territorio agricolo e cioè:

- gli esemplari arborei, gruppi o filari individuati nelle Tavole del PSC e riportati in cartografia di analisi per la formazione del Quadro Conoscitivo;
- gli alberi con un diametro del tronco, ad 1 metro dal suolo, di almeno 50 cm. A qualunque specie appartenenti;

- gli alberi con più tronchi se almeno uno di essi presenta un diametro, ad 1 metro dal suolo, di almeno 30 cm. a qualunque specie appartenenti;
- gli esemplari arborei della specie tasso, leccio, biancospino aventi diametro del tronco, ad 1 metro dal suolo, di almeno 15 cm;
- gli alberi che pur non avendo le caratteristiche di cui ai punti precedenti corrispondano a piante poste in sostituzione di alberi abbattuti o ad impianti di rimboschimento.

3. Ogni proprietario o qualsiasi altro soggetto avente diritto di godimento sui terreni interessati da alberature ha l'obbligo di mantenere e curare gli alberi protetti di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'abbattimento o la modifica delle alberature e degli impianti verdi di cui sopra, oltre le normali operazioni di cura e manutenzione, si rendessero necessari per qualsiasi causa, sono sottoposti a specifica autorizzazione comunale rilasciabile solo previa adeguata documentazione grafica (planimetria con il posizionamento e le caratteristiche dimensionali del verde alberato esistente), fotografica e descrittiva contenente le motivazioni per le quali viene richiesto l'abbattimento o la modifica.

5. L'autorizzazione all'abbattimento di una pianta o di un impianto verde oggetto di tutela in base alle presenti norme, dovrà sempre comunque prevedere l'impegno alla sostituzione delle piante abbattute ovvero, qualora ciò sia oggettivamente impossibile per mancanza di spazi idonei, l'impegno alla messa a dimora di impianti di compensazione su aree pubbliche o altri siti idonei in conformità alle disposizioni specifiche contenute nel Regolamento o nel Piano Regolatore del verde eventualmente vigente.

6. Relativamente alla vegetazione che correda le zone d'acqua, le presenti Norme si applicano a tutti gli specchi d'acqua riportati nella cartografia CTR 1:5.000 con esclusione di quelli già utilizzati per itticultura. Al fine di tutelare la vegetazione presente si applicano le seguenti prescrizioni:

- è fatto divieto di costruire ex novo ad una distanza inferiore a metri 10 da laghetti e specchi d'acqua;
- è vietato depositare qualsiasi materiale all'interno o nei pressi di laghetti e specchi d'acqua;
- è vietato il tombamento o la riduzione di superficie e profondità degli invasi,
- è vietata l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione spontanea a meno di 10 metri dalle sponde, fatti salvi i casi in cui le operazioni di estirpazione e taglio si rendano necessarie per la normale manutenzione degli apparati vegetali;
- è vietato realizzare pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore ad un metro dal colletto delle piante d'alto fusto;
- è vietato effettuare scavi che possano arrecare danno agli apparati radicali delle alberature da conservare.

7. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al precedente comma 6, la vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata, con l'uso di piante della medesima specie solo qualora autoctona o naturalizzata, di altezza non inferiore ai 120 cm per gli arbusti e con la circonferenza del fusto, misurata ad un metro da terra, non inferiore ai 30 cm per gli alberi. Deroghe alle norme di cui al precedente comma 6 possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro la presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica che escluda rischi di danni alla struttura della vegetazione presente.

8. Per quanto riguarda la vegetazione a corredo dei canali e fossi, le presenti Norme si applicano a tutti i canali, cavi e fossi riportati nella cartografia CTR 1:5.000.

Al fine di tutelare la vegetazione a corredo dei canali e fossi si applicano le seguenti prescrizioni:

- è vietata l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di 10 metri dalle sponde, fatti salvi i casi in cui le operazioni di estirpazione e taglio si rendano necessarie per la normale manutenzione della rete idraulica;
- è vietato realizzare pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore ad un metro dal colletto delle piante d'alto fusto;
- è vietato effettuare scavi che possano arrecare danno agli apparati radicali delle alberature da conservare.

9. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al precedente comma 8, la vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata, con l'uso di piante della medesima specie, di altezza non inferiore ai 120 cm per gli arbusti e con la circonferenza del fusto misurata ad un metro da terra non inferiore ai 30 cm per gli alberi. Gli esemplari in questione, dovranno essere approvati dall'Ufficio tecnico comunale competente.

Deroghe alle norme di cui al precedente comma 8 possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro la presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica che escluda rischi di danni alla struttura della vegetazione.

10. Ad ogni richiesta di DIA o permesso di costruire dovrà essere allegata la documentazione tecnica relativa allo stato di fatto e di progetto concernente il verde alberato e l'arredo verde esistente e previsto nelle aree di pertinenza dell'intervento edilizio richiesto; in caso di intervento in zona agricola si dovrà fare riferimento almeno alle aree cortilive dell'edificio o del complesso agricolo.

In particolare dovranno essere prodotti :

- idonea planimetria con individuazione degli alberi esistenti e per ciascuno l'indicazione delle specie, della circonferenza del tronco e della chioma e per gli alberi oggetto di tutela la documentazione fotografica;
- localizzazione sulla medesima planimetria dei siti ove si prevede l'impianto di nuove alberature, con indicazione delle specie;
- individuazione schematica delle sistemazioni arbustive, delle pavimentazioni e degli altri elementi di arredo esistenti e previsti.

11. I moduli verdi di nuovo impianto dovranno essere costituiti prevalentemente da specie autoctone; potranno essere previsti anche soggetti esotici che dovranno risultare come esemplari isolati e non formare macchie o gruppi compatti, rispondendo a funzioni estetiche e non corrispondendo ad effettiva "capacità biologica". Le essenze arboree dovranno essere scelte per almeno l'80% tra quelle indicate nell'apposito elenco contenuto nel Regolamento o nel Piano Regolatore del Verde eventualmente vigente.

12. La progettazione ecologico - funzionale del verde fa parte integrante della progettazione degli interventi soggetti a DIA o permesso di costruire. E' compreso nei criteri di progettazione ecologica del verde il raggiungimento della massima continuità delle zone sistemate a verde.

## **DOTAZIONI ECOLOGICHE E MITIGAZIONE IMPATTI**

---

Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 10.04.2004

### *Art. 98.8 - Fasce di ambientazione e mitigazione delle infrastrutture di mobilità*

1. Gli ambiti individuati in cartografia con la sigla FRA, sono aree previste vicino alle infrastrutture viarie con funzioni di protezione ambientale, il cui scopo preminente è quello di mitigazione del microclima urbano e di abbattimento degli inquinanti (polveri e rumore). Per la loro sistemazione deve quindi essere effettuata un'attenta distribuzione dei volumi degli elementi vegetali da utilizzare, privilegiando i gruppi arbustivi ed arborei rispetto alle semplici aree a prato. In questo modo si potrà realizzare un'elevata presenza di biomassa vegetale che, oltre ad esercitare effetti significativi su microclima ed inquinamenti, porterà ad aumentare la biodiversità, con la formazione di strutture adatte per l'insediamento di diverse specie vegetali selvatiche.

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Campegine**  
via A. Moro, 20  
42040 CAMPEGINE

[www.comune.campegine.re.it](http://www.comune.campegine.re.it)

## Campegine

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Non adottato*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

## Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

### PERMEABILITA' DEL SUOLI

---

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2637 del 31.05.1988

*Art. VI – 5.06 - Zone Industriali Nocive di Completamento per rottamai e demolitori*

.... L'attività edilizia nelle zone di cui al presente articolo è consentita per intervento diretto convenzionato con l'osservanza dei seguenti indici e delle seguenti prescrizioni :

.... Aree permeabili sistemate a verde = minimo 10% della superficie del lotto di intervento;

### USO DEL VERDE

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.1969

*Art. 61 - Zone verdi e parchi*

Le zone verdi, i parchi, i complessi alberati di valore ornamentale, devono essere conservati, curati e mantenuti con l'obbligo della pulizia del terreno, potatura della piante, sostituzione delle medesime in casi di deperimento. Qualsiasi sostituzione delle piante di alto fusto in dette zone deve essere autorizzata.

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2637 del 31.05.1988

*Art. IV - 4.04 - Alberature. Arredo urbano.*

L'abbattimento di alberature di cui al punto 4.03 precedente, è considerato intervento sottoposto a concessione, e come tale soggetto a particolari prescrizioni e limitazioni, secondo quanto previsto dalle norme generali di tutela dell'ambiente di cui al presente capo.

Nei casi in cui per qualsiasi motivo l'intervento di abbattimento o di modifica delle alberature di carattere monumentale - paesaggistico si renda inevitabile, la relativa concessione può essere rilasciata sulla base di un progetto di risistemazione dell'ambiente che preveda, nei casi in cui ciò è possibile, il ripristino delle alberature con la piantumazione di essenze adeguate, ed il relativo impegno del richiedente, a mezzo di apposito atto unilaterale d'obbligo.

In tutti i progetti presentati alberi ed arbusti esistenti dovranno essere rigorosamente rilevati ed indicati su apposita planimetria corredata da documentazione fotografica, e si dovranno rispettare le alberature esistenti avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali. Per interventi di ogni tipo, dalle alberature di pregio definite come al presente articolo, è richiesto il rispetto di opportune distanze di salvaguardia, assunte come uguali a quelle previste per i confini di proprietà, a partire dall'involuppo esterno delle stesse alberature.

*Art. VI – 5.04 - Zona industriale ed artigianale di espansione (zona D del D.M. 2/4/68)*

.... – Modalità di attuazione

.... Il P.R.G. si attua mediante Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o privata.

.... Verde pubblico da attrezzare e cedere al Comune = minimo 10% della S.t.

### DOTAZIONI ECOLOGICHE E MITIGAZIONE IMPATTI

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.1969

*Art. 33 - Salubrità del terreno*

Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che abbia servito come deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido o ed esposto all'invasione di acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio.

In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni e muri sovrastanti.

## **CLIMA ACUSTICO**

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.1969

### *Art. 36 - Isolamento fonico*

Negli edifici di nuova costruzione, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti o nelle riforme sostanziali di fabbricati esistenti, deve essere prevista e realizzata una protezione contro i rumori che viene di seguito indicata:

a) solai (rumore da calpestio) per edifici di abitazioni a più alloggi. I solai devono essere costituiti con materiale e spessori tali da assicurare per l'ambiente sottostante un livello massimo di rumore al calpestio (misurato con metodi normalizzati) non superiore a 70 db, per frequenze fra 100 e 3000 Hz;

b) pareti interne (tramezzi). Le pareti divisorie fra appartamenti e quelle tra appartamenti e locali di uso comune (androni, scale, ecc.) devono assicurare un assorbimento acustico medio di almeno 45 db. Per frequenze fra 100 e 3000 Hz. Per pareti divisorie tra ambienti di uno stesso appartamento si può ammettere un assorbimento minimo di 30 db. per le stesse frequenze;

c) pareti esterne. Per gli edifici fronteggianti strade e piazze i muri perimetrali devono avere un potere fono-assorbente tale da garantire un assorbimento acustico di 45 db. per le frequenze fra 100 e 3000 Hz. Per i relativi serramenti e per le cassette degli avvolgibili devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari (quali la perfetta tenuta ed un adeguato spessore di vetri) per attenuare i rumori dall'esterno. Per tutti gli impianti tecnici che possono generare e trasmettere rumori (ascensori, impianti idrosanitari, impianti di riscaldamento, saracinesche, fognature verticali, ecc.) devono essere adottati accorgimenti specifici atti ad ottenere l'attenuazione dei rumori ed impedirne la trasmissione. In sede di controllo l'Ufficiale Sanitario dovrà collaudarne l'efficacia. Le strutture perimetrali dei fabbricati fronteggianti strade e piazze, devono essere distaccate mediamente giunti elastici od altri dispositivi, dalle pavimentazioni stradali o da qualunque altra struttura rigida in contatto con esse.

Negli spazi interni degli edifici non dovrebbero esservi rampe carreggiabili con pendenza superiore al 5%. Nella progettazione di edifici destinati ad attività industriali od uffici devono essere specificate le caratteristiche dell'assorbimento fonico, da attuarsi nella costruzione, per la tutela delle buone condizioni di lavoro in rapporto al tipo di attività.

## **ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO**

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.1969

### *Art. 34 - Isolamento della umidità*

Qualsiasi edificio deve essere isolato dalla umidità del suolo. I locali di Cat. A.1 ed S.1 a piano terra, devono avere il piano di calpestio staccato dal terreno o a mezzo di solaio o a mezzo di vespaio aerato con almeno 50 cm. di spessore tra il terreno battuto ed il pavimento. Per i locali di Cat. A. 2 può essere ammesso un vespaio di ciottoli di almeno 25 cm. di spessore ed il piano di calpestio deve risultare 30 cm. sul piano di campagna, oppure può essere ammesso che siano circondati da intercapedine come nei casi di cui al precedente art. 29.

Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili continue poste al di sopra del piano di campagna e al di sotto del piano di calpestio interno.

I pavimenti dei locali di Cat. A.1 e S.1. costruiti su vespaio devono essere isolati con strato impermeabile.

*Art. 35 - Isolamento termico*

Le murature esterne e le coperture, di qualsiasi materiale esse siano, interessanti locali della Cat. A ed E.1., devono avere una coibenza pari almeno ad un muro di mattoni pieni di due teste, intonacato da ambo le parti. ( $k = 1,4$ ).<sup>7</sup>

Anche i tratti di soffitti e di pavimenti a contatto con l'esterno devono presentare una coibenza analoga. Le pareti divisorie tra i diversi appartamenti devono avere una coibenza pari almeno ad un muro di mattoni pieni di una testa, intonacato da ambo le parti ( $k = 2,2$ ).

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Canossa**  
piazza Matteotti, 30  
42026 CANOSSA

[www.comune.canossa.re.it](http://www.comune.canossa.re.it)

Canossa

## Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Non adottato*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

## Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

### USO DEL VERDE

---

Regolamento Edilizio Comunale adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 148 del 23.11.1976

#### *Art. 60 - Zone verdi e parchi*

Le zone verdi e i parchi privati, come pure i complessi alberati di valore ornamentale, devono essere conservati e curati.

I proprietari hanno l'obbligo della pulizia del terreno, della potatura delle piante e della sostituzione delle medesime in caso di deperimento.

L'abbattimento di alberi di alto fusto in parchi e giardini privati deve essere preventivamente autorizzato.

Nelle zone edificabili le alberature esistenti devono essere salvaguardate.

L'utilizzazione edificatoria delle aree deve avvenire in modo da assicurare una efficace tutela delle piante esistenti. In ogni caso, l'abbattimento delle alberature esistenti è subordinato all'autorizzazione del Sindaco.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'impegno del richiedente a provvedere alla loro sostituzione con altre di uguale essenza e di altezza non inferiore a tre metri.

### DOTAZIONI ECOLOGICHE E MITIGAZIONE IMPATTI

---

Regolamento Edilizio Comunale adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 148 del 23.11.1976

#### *Art. 36 - Salubrità del terreno*

E' vietato costruire nuovi edifici su terreno inquinato o insalubre, se non previa bonificazione e risanamento del medesimo.

Qualora il terreno sul quale si intende costruire sia permeato di umidità ovvero sia comunque esposto al pericolo di infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, è fatto obbligo di adottare misure atte sia ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti sia a garantire il drenaggio delle acque.

#### *Art. 37 - Orientamento, riscontro d'aria e ventilazione*

Ogni unità d'abitazione, salvo i piccoli appartamenti delle case albergo, deve avere un doppio orientamento almeno angolare.

Ogni unità di abitazione deve avere almeno una fronte finestrata con orientamento EST - SUD - OVEST.

Ai fini dell'orientamento, non si tiene conto delle fronti non finestate. Quando le caratteristiche tipologiche dell'alloggio diano luogo a condizioni che non consentono di fruire di ventilazione naturale si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.

E' comunque da assicurare in ogni caso l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.

Il "posto di cottura" eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli. (D.M. 5/7/1975).

### CLIMA ACUSTICO

---

Regolamento Edilizio Comunale adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 148 del 23.11.1976

#### *Art. 40 - Isolamento acustico*

Nelle nuove costruzioni, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti e nelle ricostruzioni degli edifici deve essere garantita una adeguata protezione contro i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

A tal fine, sia le pareti esterne dei fabbricati, sia le pareti di separazione fra le unità di abitazione, sia i solai devono essere costruiti in modo da assicurare, nel campo delle frequenze da 100 a 3000 HZ, una attenuazione acustica minima di 50 dB.

Gli impianti tecnici generanti e trasmettenti rumori come gli ascensori, gli impianti idrici, di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento, le autoclavi e gli scarichi verticali - devono essere isolati dalle strutture portanti e dalle murature dei fabbricati al fine di assicurare l'attenuazione dei rumori.

Al fine di garantire buone condizioni ambientali di lavoro in rapporto al tipo di attività svolta nella relazione illustrativa e negli elaborati di progetto di edifici destinati ad attività industriali o commerciali devono essere specificate le caratteristiche delle misure adottate per impedire o attenuare la trasmissione dei rumori.

Al fine di garantire buone condizioni ambientali di lavoro in rapporto al tipo di attività svolta, nella relazione illustrativa e negli elaborati di progetto di edifici destinati ad attività industriali o commerciali, devono essere specificate le caratteristiche delle misure adottate per impedire o attenuare la trasmissione dei rumori.

In ogni caso, per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati del Ministero dei L.L.P.P. o da altri qualificati organi pubblici

## **ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO**

---

Regolamento Edilizio Comunale adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 148 del 23.11.1976

#### *Art. 38 - Isolamento dalla umidità*

Ogni edificio deve essere isolato dall'umidità del suolo.

I locali interrati, seminterrati o posti al piano terreno, devono avere il piano di calpestio isolato dal terreno mediante solaio o mediante vespaio areato dello spessore di almeno 50 cm.

In particolare, i muri perimetrali dei piani interrati o seminterrati devono essere protetti dall'umidità e dalle infiltrazioni mediante intercapedini collegate direttamente alla rete di drenaggio oppure mediante impermeabilizzazione della superficie muraria.

Tutti i muri dei locali interrati, seminterrati o posti al piano terreno, devono essere isolati dalle infiltrazioni di umidità diffusa per capillarità mediante l'adozione di stratificazioni impermeabili continue interposte tra le fondazioni e i muri in elevazione.

Qualora nei piani interessati, seminterrati o fuori terra, siano previsti locali di Categoria A, i pavimenti di tali locali devono essere isolati dal sottostante vespaio, mediante strato impermeabile.

#### *Art. 39 - Isolamento termico*

Le murature esterne devono avere un coefficiente di trasmissione termica ( $k$ ) non superiore a  $k = 1,4$ . Le coperture, qualora i locali sottostanti siano destinati ad abitazione, devono avere un coefficiente di trasmissione termica ( $K$ ) non superiore a  $k = 1$ .

Le pareti di separazione fra due unità di abitazione devono avere un coefficiente di trasmissione termica ( $k$ ) non superiore a  $k = 1,6$ .

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Carpineti**  
via G. Di Vittorio, 6  
42033 CARPINETI

## Carpineti

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Non adottato*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

## Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

### USO DEL VERDE

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Decreto Regionale n. 810 del 28.06.1974

#### *Art. 61 - Zone verdi e parchi*

Le zone verdi, i parchi, i complessi alberati di valore ornamentale, devono essere conservati, curati e mantenuti con l'obbligo della pulizia del terreno, potatura della piante, sostituzione delle medesime in casi di deperimento. Qualsiasi sostituzione delle piante di alto fusto in dette zone deve essere autorizzata.

#### *Art. 67 - Aree scoperte*

L'utilizzazione di aree scoperte deve prevedere la messa a dimora di alberatura d'alto fusto, le zone prative, quelle inghiaiate, lastricate e destinate ad attrezzature, giochi, ecc.

### DOTAZIONI ECOLOGICHE E MITIGAZIONE IMPATTI

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Decreto Regionale n. 810 del 28.06.1974

#### *Art. 33 - Salubrità del terreno*

Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che abbia servito come deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido o ed esposto all'invasione di acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio.

In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni e muri sovrastanti.

### CLIMA ACUSTICO

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Decreto Regionale n. 810 del 28.06.1974

#### *Art. 36 - Isolamento fonico*

Negli edifici di nuova costruzione, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti o nelle riforme sostanziali di fabbricati esistenti, deve essere prevista e realizzata una protezione contro i rumori che viene di seguito indicata:

a) solai (rumore da calpestio) per edifici di abitazioni a più alloggi. I solai devono essere costituiti con materiale e spessori tali da assicurare per l'ambiente sottostante un livello massimo di rumore al calpestio (misurato con metodi normalizzati) non superiore a 70 db, per frequenze fra 100 e 3000 Hz;

b) pareti interne (tramezzi). Le pareti divisorie fra appartamenti e quelle tra appartamenti e locali di uso comune (androni, scale, ecc.) devono assicurare un assorbimento acustico medio di almeno 45 db. Per frequenze fra 100 e 3000 Hz. Per pareti divisorie tra ambienti di uno stesso appartamento si può ammettere un assorbimento minimo di 30 db. per le stesse frequenze;

c) pareti esterne. Per gli edifici fronteggianti strade e piazze i muri perimetrali devono avere un potere fono-assorbente tale da garantire un assorbimento acustico di 45 db. per le frequenze fra 100 e 3000 Hz. Per i relativi serramenti e per le cassette degli avvolgibili devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari (quali la perfetta tenuta ed un adeguato spessore di vetri) per attenuare i rumori dall'esterno.

Per tutti gli impianti tecnici che possono generare e trasmettere rumori (ascensori, impianti idrosanitari, impianti di riscaldamento, saracinesche, fognature verticali, ecc.) devono essere adottati accorgimenti specifici atti ad ottenere l'attenuazione dei rumori ed impedirne la trasmissione. In sede di controllo l'Ufficiale Sanitario dovrà collaudarne l'efficacia.

Le strutture perimetrali dei fabbricati fronteggiante strade e piazze, devono essere distaccate mediamente giunti elastici od altri dispositivi, dalle pavimentazioni stradali o da qualunque altra struttura rigida in contatto con esse.

Negli spazi interni degli edifici non dovrebbero esservi rampe carreggiabili con pendenza superiore al 5%. Nella progettazione di edifici destinati ad attività industriali od uffici devono essere specificate le caratteristiche dell'assorbimento fonico, da attuarsi nella costruzione, per la tutela delle buone condizioni di lavoro in rapporto al tipo di attività.

## **ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO**

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Decreto Regionale n. 810 del 28.06.1974

### *Art. 34 - Isolamento della umidità*

Qualsiasi edificio deve essere isolato dalla umidità del suolo. I locali di Cat. A.1 ed S.1 a piano terra, devono avere il piano di calpestio staccato dal terreno o a mezzo di solaio o a mezzo di vespaio aerato con almeno 50 cm. di spessore tra il terreno battuto ed il pavimento. Per i locali di Cat. A.2 può essere ammesso un vespaio di ciottoli di almeno 25 cm. di spessore ed il piano di calpestio deve risultare 30 cm. sul piano di campagna, oppure può essere ammesso che siano circondati da intercapedine come nei casi di cui al precedente art. 29.

Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili continue poste al di sopra del piano di campagna e al di sotto del piano di calpestio interno.

I pavimenti dei locali di Cat. A.1 e S.1. costruiti su vespaio devono essere isolati con strato impermeabile.

### *Art. 35 - Isolamento termico*

Le murature esterne e le coperture, di qualsiasi materiale esse siano, interessanti locali della Cat. A ed E.1., devono avere una coibenza pari almeno ad un muro di mattoni pieni di due teste, intonacato da ambo le parti. ( $k = 1,4$ ).<sup>7</sup> Anche i tratti di soffitti e di pavimenti a contatto con l'esterno devono presentare una coibenza analoga. Le pareti divisorie tra i diversi appartamenti devono avere una coibenza pari almeno ad un muro di mattoni pieni di una testa, intonacato da ambo le parti ( $k = 2,2$ ).

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Casalgrande**  
piazza Martiri della Libertà, 1  
42013 CASALGRANDE

[www.comune.casalgrande.re.it](http://www.comune.casalgrande.re.it)

## Casalgrande

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 141 del 22 ottobre 2001*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	30%
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	20%
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	SI

## Ulteriori tipologie di incentivo

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 03.05.1999

*Art. 146 - Promozione della qualità ecologica degli interventi edilizi*

1 Il P.R.G. promuove la qualificazione degli interventi edilizi attraverso specifiche forme di incentivazione economica, con la finalità di migliorare la sicurezza, la salubrità e l'economicità dell'abitazione per la cittadinanza.

2 L'Amministrazione Comunale predispone con la collaborazione delle Associazioni professionali, culturali e imprenditoriali, un Regolamento per la promozione della qualità edilizia; in esso sono definiti i requisiti di qualità di cui un'opera edilizia deve disporre per ricevere il riconoscimento da parte del Comune di Casalgrande.

3 I contenuti e gli obiettivi che saranno oggetto di Regolamento sono:

- Sicurezza: riduzione dei rischi di incidenti domestici
- Salute: eliminazione di materiali insalubri - accorgimenti progettuali specifici per la qualità sanitaria degli ambienti
- Qualità ecologica: aspetti bioclimatici, correttezza delle scelte progettuali nelle relazioni con l'ambiente, progettazione e gestione delle aree verdi
- Risparmio energetico: riduzione dei consumi energetici per effetto di scelte sull'architettura, le tecnologie e i materiali, gli impianti
- Risparmio di risorse: accorgimenti per la riduzione degli sprechi di risorse (recupero idrico, raccolta differenziata, ecc.)
- Tutela ambientale: scelte progettuali finalizzate alla tutela di componenti ambientali (suolo, sottosuolo, paesaggio, ecc.)
- Qualità della vita: scelte relative alla protezione degli abitanti dagli impatti esterni, e per il miglioramento del comfort abitativo
- Concorso alla qualità urbana: decoro delle sistemazioni esterne, coerenza del disegno rispetto al contesto urbano

4 I progetti edilizi che, sulla base della documentazione progettuale presentata saranno considerati meritevoli di acquisire il marchio di qualità edilizia da parte dell'Amministrazione Comunale fruiranno di un incentivo costituito da un incremento del 5% delle possibilità edificatorie fissate dal P.R.G.

Altre forme di incentivazione potranno essere messe a punto dal Comune, anche d'intesa con soggetti economici e sociali e Associazioni culturali.

## Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

### **PERMEABILITA' DEL SUOLI**

---

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 03.05.1999

*Art. 3 -Definizioni*

.... 14 Superficie permeabile (S.p.)

Superficie di terreno che consente alle acque di raggiungere naturalmente per tutta la sua estensione le falde nel sottosuolo. La quota di superficie territoriale che la Variante Generale del P.R.G. prescrive come superficie permeabile non deve pertanto essere interessata da pavimentazioni impermeabili (in asfalto, calcestruzzo, cemento, ecc.) o manufatti edilizi che, in superficie o in profondità (fatti salvi quelli delle reti tecnologiche), ostacolano o impediscano tale deflusso. Le pavimentazioni discontinue che consentono l'inerbimento sono considerate permeabili.

La superficie permeabile prescritta nelle diverse disposizioni delle presenti N.T.A. va calcolata in rapporto alla superficie dell'area inedificata calcolata come differenza tra la superficie del

lotto e quella coperta. Peraltro, nei casi di comprovata situazione di incompatibilità col sistema idrogeologico e/o geologico del sottosuolo tale limitazione non costituisce criterio vincolante.

*Art. 50 - Prescrizioni generali per le zone A: sistemazioni delle aree scoperte, anche a seguito di interventi per la realizzazione di autorimesse private pertinenziali*

.... 4 Tutela della falda acquifera

La superficie permeabile non potrà mai ridursi a meno del 20% del lotto e sarà condizionata in ogni caso dalla piantumazione sull'area residua di alberi di alto fusto e dalla messa in atto di un efficace sistema sostitutivo di immissione delle acque in falda.

*Art. 62 - Zone residenziali a bassa densità, di manutenzione e integrazione (sottozona B1)*

.... 5 Nei lotti costituiti da mappali non edificati all'atto dell'adozione della presente Variante Generale al P.R.G., sono ammesse nuove costruzioni, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

.... - superficie permeabile <sup>3</sup> 50%

*Art. 63 - Zone residenziali e miste a media densità, di manutenzione e integrazione (sottozona B2)*

.... 4 Gli interventi di sostituzione (f) e quelli di nuova edificazione (g) e completamento sono possibili nei lotti individuati come superfici fondiari nelle tavole 1: 2000 della Variante Generale al P.R.G., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

.... - superficie permeabile 50%

*Art. 64 - Zone insediate di frangia (sottozona B3)*

.... 5 Gli interventi di completamento dell'esistente possono avvenire anche attraverso l'ampliamento degli edifici esistenti, entro i limiti consentiti dall'utilizzo dell'indice di edificabilità e dei parametri di seguito indicati:

.... - superficie permeabile 50%

*Art. 65 - Zone di riqualificazione (sottozona B4)*

.... 5 Gli interventi di sostituzione (f) e quelli di nuova edificazione (g) e completamento sono possibili nei lotti individuati come superfici fondiari nelle tavole 1: 2000 della Variante Generale al P.R.G., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

.... - superficie permeabile 50%

*Art. 66 - Insediamenti residenziali e misti entro il territorio rurale e collinare (sottozona B5)*

5 Gli interventi di sostituzione (f), e di nuova edificazione (g) attraverso il completamento sono possibili mediante intervento diretto nei lotti individuati come superfici fondiari nelle tavole 1:2000 della Variante Generale al P.R.G., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

.... - superficie permeabile > 60%

*Art. 67 - Verde privato (sottozona BV)*

.... 2 Nelle aree a verde privato sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, restauro, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione con vincolo sul patrimonio edilizio esistente; è inoltre consentita la realizzazione di piccole attrezzature connesse alla fruizione (privata o pubblica) del verde, sia attraverso il riuso di edifici esistenti, sia attraverso nuova edificazione (con esclusione di usi residenziali e di altri usi principali), nel rispetto dei seguenti parametri:

- superficie permeabile <sup>3</sup> 90%

*Art. 71 - Zone residenziali di espansione a comparto unitario di intervento diretto previste dal P.R.G. 1983, confermate (sottozona C2.)*

.... 8 Il progetto di inquadramento urbanistico - edilizio ed i successivi progetti edilizi esecutivi dovranno essere elaborati applicando i seguenti indici urbanistici e le seguenti ulteriori disposizioni:

.... o) spazi permeabili del lotto: minimo 30% della Sf.

*Art. 77 - Zone di nuovo insediamento, soggette a intervento urbanistico coordinato (ZNI.)*

.... 8 Nelle ZNI gli interventi di nuova edificazione dovranno soddisfare i seguenti indici e parametri:

.... - Superficie permeabile  $\geq 50\%$

*Art. 84 - Produttive esistenti da riqualificare (sottozona D1.2)*

.... 5 In caso di intervento sul singolo lotto, non coincidente con l'intera sottozona, gli indici urbanistici sono i seguenti:

.... 6 Negli interventi di riqualificazione i piani attuativi dovranno rispettare i seguenti indici urbanistici:

.... - Superficie permeabile 35% della superficie esterna non coperta da fabbricati;

*Art. 86 - Servizi logistici alle attività produttive (sottozona D1.4)*

.... 3 E' espressamente escluso l'insediamento nelle sottozone D1.4 di nuove attività di produzione ceramica, sia attraverso nuovi interventi in lotti edificabili, sia attraverso il riuso, la trasformazione o la sostituzione di edifici esistenti, in precedenza adibiti ad altre attività produttive. In sede di pianificazione attuativa si applicano i seguenti parametri:

.... Superficie permeabile minima = 40% della superficie esterna non coperta da fabbricati;

*Art. 87 - Nuove sedi per attività produttive ceramiche trasferite (sottozona D2 delocalizzazione di insediamenti nel territorio comunale)*

3 In sede di pianificazione attuativa si applicano i seguenti parametri:

.... Superficie permeabile minima = 35% della superficie esterna non coperta da fabbricati;

*Art. 89 - Zone artigianali e miste, edificate e di completamento (sottozona D3.1)*

2 Gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e sostituzione edilizia possono avvenire secondo i seguenti parametri edilizi e urbanistici:

.... Superficie permeabile minima <sup>3</sup> 40% della superficie esterna non coperta da fabbricati;

.... 4 Negli interventi soggetti a piano attuativo si dovranno rispettare i seguenti indici urbanistici:

.... Superficie permeabile  $> 40\%$  della superficie esterna non coperta da fabbricati;

*Art. 90 - Zone artigianali e miste, da trasformare (sottozona D3.2)*

.... 2 Gli interventi edilizi sul singolo lotto, anche nel caso in cui non coincidano con l'intera sottozona, dovranno rispettare gli indici urbanistici seguenti:

.... Superficie permeabile minima <sup>3</sup> 40% della superficie esterna non coperta da fabbricati;

3 In caso di intervento di ristrutturazione urbanistica (da estendere all'intera sottozona attraverso piano attuativo):

.... Superficie permeabile minima  $> 40\%$  della superficie esterna non coperta da fabbricati;

*Art. 91 - Zone artigianali e miste, di nuovo insediamento (sottozona D3.3)*

1 Si attuano previa approvazione di piano attuativo; esso indicherà l'assetto planovolumetrico, l'organizzazione dei lotti e delle opere di urbanizzazione, le categorie di intervento, i limiti e vincoli della edificazione, nonché ogni altro elemento progettuale cui dovranno fare riferimento gli interventi diretti conseguenti. Gli strumenti attuativi potranno essere piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata. In sede di pianificazione attuativa si applicano i seguenti parametri:

.... Superficie permeabile  $> 40\%$ ;

*Art. 92 - Zone per attività commerciali (sottozona D4)*

.... 3 La Variante Generale del P.R.G. si attua per intervento diretto, nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

.... Superficie permeabile 35%;

*Art. 94 - Attività alberghiere (sottozona D6)*

.... 2 Gli interventi di nuova edificazione (completamento o sostituzione dell'esistente) dovranno soddisfare i seguenti indici e parametri:

.... Superficie permeabile 40%;

*Art. 115 - Attività lavorazione carni (sottozona E2.4)*

.... 5 La predisposizione dei progetti d'intervento e la successiva edificazione dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti indici:

.... Superficie permeabile: minimo 20% della Sf;

*Art. 117 - Territorio rurale di contatto con gli spazi urbani (sottozona E3)*

3 Le prescrizioni per gli interventi edilizi sono le stesse di cui alla sottozona E1 (art.111) con le seguenti ulteriori limitazioni:

.... La superficie permeabile deve essere non inferiore all'80%.

*Art. 127 - Sedi per l'autotrasporto e la logistica delle merci (sottozona FB4)*

2 Si attuano previo piano attuativo esteso all'intera zona di P.R.G.

Gli strumenti attuativi potranno essere piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata. Contestualmente all'attuazione degli interventi è da prevedere la realizzazione delle opere di urbanizzazione (strade, parcheggi, ecc.) individuate nelle tavole 1:2.000 del P.R.G.

In sede di pianificazione attuativa si applicano i seguenti parametri:

.... Superficie permeabile minima = 30% della superficie esterna non coperta da fabbricati;

*Art. 129 - Istruzione inferiore (sottozona GA)*

Sottozone GA1 - GA2 - GA3 - GA4

.... 2 In caso di nuovo intervento o di trasformazione complessiva dell'esistente, sarà redatto in sede di Progetto Unitario un progetto planivolumetrico che consenta di valutare le relazioni del nuovo intervento con il contesto e saranno, ove necessario, ulteriormente specificati i parametri edilizi nel rispetto delle seguenti indicazioni di indici e parametri:

.... Superficie permeabile > 50%;

*Art. 130 - Attrezzature di interesse comune (sottozona GB)*

Sottozona GB1 - Centri religiosi parrocchiali e relative attività culturali, sociali, ricreative

2 Per i nuovi interventi edilizi e gli interventi di trasformazione complessiva dell'esistente, in sede di Progetto Unitario sarà redatto un progetto planivolumetrico che consenta di valutare le relazioni del nuovo intervento con il contesto e saranno, ove necessario, ulteriormente specificati i parametri edilizi nel rispetto delle seguenti indicazioni di indici e parametri:

.... Superficie permeabile > 40%;

....Sottozona GB2 - Sede municipale e altri uffici comunali

6 Per i nuovi interventi edilizi e gli interventi di trasformazione complessiva dell'esistente, in sede di Progetto Unitario sarà redatto un progetto planovolumetrico che consenta di valutare le relazioni del nuovo intervento con il contesto e saranno, ove necessario ulteriormente specificati i parametri edilizi nel rispetto delle seguenti indicazioni di indici e parametri:

.... Superficie permeabile 40%;

Sottozona GB3 - Centri civici e attrezzature culturali, sociali, ricreative

.... 9 Per i nuovi interventi edilizi e gli interventi di trasformazione complessiva dell'esistente, in sede di Progetto Unitario sarà redatto un progetto planovolumetrico che consenta di valutare le relazioni del nuovo intervento con il contesto e saranno, ove necessario ulteriormente specificati i parametri edilizi nel rispetto delle seguenti indicazioni di indici e parametri:

.... Superficie permeabile 40%

Sottozona GB4 - Attrezzature sanitarie e assistenziali

....12 Per i nuovi interventi edilizi e gli interventi di trasformazione complessiva dell'esistente, in sede di Progetto Unitario sarà redatto un progetto planovolumetrico che consenta di valutare le relazioni del nuovo intervento con il contesto e saranno, ove necessario, ulteriormente specificati i parametri edilizi nel rispetto delle seguenti indicazioni di indici e parametri:

.... Superficie permeabile 50%;

Sottozona GB5 - Attrezzature ricreative e per lo spettacolo

.... 15 Per i nuovi interventi e gli interventi di trasformazione complessiva dell'esistente, in sede di Progetto Unitario sarà redatto un progetto planovolumetrico che consenta di valutare le relazioni del nuovo intervento con il contesto e saranno, ove necessario, ulteriormente specificati i parametri edilizi nel rispetto delle seguenti indicazioni di indici e parametri:

.... Superficie permeabile 50%;

*Art 131 - Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport (sottozona GC)*

Sottozona GC1 - Centri sportivi di livello comunale

Sottozona GC2 - Altre attrezzature sportive

.... 2 Per i nuovi interventi e gli interventi di trasformazione complessiva dell'esistente, in sede di Progetto Unitario sarà redatto un progetto planovolumetrico che consenta di valutare le relazioni del nuovo intervento con il contesto e saranno, ove necessario, ulteriormente specificati i parametri edilizi nel rispetto delle seguenti indicazioni di indici e parametri:

.... Superficie permeabile 65%;

Sottozona GC4 - Verde attrezzato, giardini, spazi per il gioco

.... 4 ....Per i nuovi interventi e gli interventi di trasformazione complessiva dell'esistente, in sede di Progetto Unitario sarà redatto un progetto planovolumetrico che consenta di valutare le relazioni del nuovo intervento con il contesto e saranno, ove necessario, ulteriormente specificati i parametri edilizi nel rispetto delle seguenti indicazioni di indici e parametri:

.... Superficie permeabile 90%;

2 Sottozona GD2 - attività e attrezzature connesse alla pubblica sicurezza

.... Superficie permeabile 60%;

## USO DEL VERDE

---

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 03.05.1999

*Art. 45 - Disciplina dei Parcheggi Pubblici e Privati*

Parcheggi Pubblici e/o Privati di uso pubblico (P1)

.... 4 Tutte le aree scoperte a parcheggio dovranno essere opportunamente progettate attraverso idonee soluzioni per le pavimentazioni, le alberature ed altra vegetazione, l'illuminazione, la segnaletica e gli altri elementi di arredo.

*Art. 50 - Prescrizioni generali per le zone A: sistemazioni delle aree scoperte, anche a seguito di interventi per la realizzazione di autorimesse private pertinenziali*

.... 2 Tutela del verde

Per le alberature esistenti è ammessa la possibilità di deroga alla normativa, solo per le specie a rapido accrescimento (ad esempio pioppi, acacie, acer negundo) o di tipo infestante (ailanto) e aventi diametro del tronco non superiore a 40 cm., solo quando detti alberi non costituiscano un sistema omogeneo di verde. Ogni proposta di abbattimento deve essere supportata da un progetto chiaramente migliorativo oltre che reintegrativo delle piante abbattute: il reintegro sullo stesso lotto deve essere effettuato con un'adeguata scelta di essenze pregiate, con preferenza di quelle autoctone.

In generale, per le aree sovrastanti i parcheggi, quando sistemati a verde, si prescrive una scelta opportuna di essenze (latifoglie) arbusti e piante tappezzanti, per esercitare una azione di protezione dalle polveri e di regolazione microambientale delle quantità di ossigeno e di anidride carbonica attraverso il processo fotosintetico. Vanno generalmente evitate le estese superfici a prato (tappeto erboso) che richiedono una costosa e continua manutenzione.

Per una buona consistenza del terreno vegetante va previsto uno strato non inferiore a 60 cm. compresa la porzione drenante per le zone con cespugli e piante tappezzanti, mentre vanno predisposte, per le parti alberate zone di contenimento di maggiore profondità, sufficienti cioè per uno sviluppo radicale armonico durante la crescita delle piante stesse.

*Art. 67 - Verde privato (sottozona BV)*

1 Sono zone non costruite, generalmente all'interno dell'urbanizzato, in cui le previsioni urbanistiche non si sono realizzate per ragioni diverse, e che vengono destinate dalla presente Variante a spazi verdi a servizio della residenza, al fine di garantirne una adeguata sistemazione e corretta gestione da parte della proprietà.

.... 3 All'atto della richiesta di concessione il progetto dovrà riguardare la sistemazione di tutte le aree esterne, e sarà a tal fine corredato da un accurato rilievo della vegetazione esistente e da una precisa individuazione delle opere da realizzare per la piantumazione della vegetazione e la sistemazione delle aree scoperte.

*Art. 71 - Zone residenziali di espansione a comparto unitario di intervento diretto previste dal P.R.G. 1983, confermate (sottozona C2.)*

.... 8 Il progetto di inquadramento urbanistico - edilizio ed i successivi progetti edilizi esecutivi dovranno essere elaborati applicando i seguenti indici urbanistici e le seguenti ulteriori disposizioni:

.... n) spazi verdi privati di uso condominiale (richiesti solo per le tipologie condominiali) = minimo 10% della superficie del lotto edificabile;

*Art. 79 - Progettazione del verde negli ambiti trasformazione e nelle zone di nuovo insediamento*

1 Copertura del suolo nelle aree verdi: sulla superficie di verde destinata a verde di uso pubblico devono essere messe a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire le seguenti quantità: per le zone residenziali una pianta (di almeno 6-8 cm di circonferenza di tronco), oppure 5 ml. di siepe, ogni 30 mq di S.C. in aggiunta all'esistente, con una quantità minima di 5 piante.

2 I progetti di comparti soggetti a piano urbanistico attuativo o a progetto unitario dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato, per la realizzazione di nuove aree verdi o la risistemazione di quelle esistenti, in ambito urbano, periurbano e rurale.

3 Il progetto di sistemazione del verde deve comprendere:

- studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria);
- relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), agli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;
- elaborati di progetto, redatti alle scale opportune (1:1.000, 1:500), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti, quali irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo, ecc.)
- un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici.

5 Nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti, i progetti unitari dovranno puntare all'inserimento paesistico dell'area e degli edifici di pertinenza, privilegiando l'uso di piante appartenenti a specie autoctone e naturalizzate, soprattutto negli ambiti extraurbani.

*Art. 89 - Zone artigianali e miste, edificate e di completamento (sottozona D3.1)*

.... 5 ....La superficie permeabile di ciascun lotto dovrà essere adeguatamente sistemata a verde con cespugli e alberature, con particolare cura per la fascia prospiciente la strada principale di accesso.

*Art. 145 - Tutela degli elementi vegetazionali del paesaggio*

1 L'Amministrazione Comunale promuove, anche attraverso specifici strumenti, finanziari e normativi, finalizzati ad interventi migliorativi per la valorizzazione paesaggistico - ambientale del territorio, attraverso al riqualificazione naturalistica degli ambienti (canali, rii e torrenti, siepi, filari e boschetti) che a ciò sono ormai vocati. In particolare, anche attraverso accordi con

le organizzazioni di categoria, cittadini e tecnici del settore, l'Amministrazione Comunale promuove e coordina l'utilizzo di fonti di finanziamento della Unione Europea per favorire i seguenti interventi: imboschimento di terreni agricoli, creazione di biotopi e percorsi naturalistici, salvaguardia e ripristino di filari, siepi, maceri ed aree umide in genere, fontanili e risorgive, ecc.

2 Il P.R.G. tutela gli elementi del paesaggio extraurbano che sono da conservare, in quanto in grado di determinarne la fisionomia, e che, comunque, sono di per se stessi di elevato valore ambientale. Tali elementi oggetto di tutela sono: i filari alberati esistenti, alberi isolati, e i gruppi arborei a valenza paesaggistica. Filari alberati esistenti, alberi isolati

3 Vengono considerate oggetto di tutela tutte le alberate che insistono sulle strade carrabili, nonché tutti i filari dotati di rilievo paesaggistico, ambientale e storico - culturale.

4 E' vietato abbattere o danneggiare tutti gli alberi compresi nel filare tutelato; è fatto divieto di realizzare pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore ai due metri da ciascuna pianta; è vietato effettuare scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai 5 cm. In caso di mancata ottemperanza ad una delle presenti prescrizioni è fatto obbligo al proprietario di sostituire l'albero o gli alberi in questione con un'esemplare della stessa specie, allevato in zolla o vaso, con la circonferenza del fusto, misurata a un metro da terra, non inferiore ai 30 cm. (l'esemplare in questione, allevato in vaso o zollato opportunamente, dovrà essere approvato dai tecnici comunali).

5 Deroghe alle norme di cui al comma 4 (escluso l'obbligo di sostituzione) possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica che escluda rischi di danni agli alberi interessati. Per eventuali interventi di potatura e cura delle alberature si rimanda al Regolamento Comunale del Verde.

Gruppi arborei a valenza paesaggistica

6 Si tratta di raggruppamenti vegetazionali a prevalenza arborea, situati nei pressi di edifici rurali, ville o abitazioni o nei pressi di corsi d'acqua, o in qualunque ambito del territorio rurale. Per le dimensioni ridotte non rientrano tra le aree boscate, ma presentano comunque elevato valore naturalistico e/o paesaggistico.

7 Sono vietati l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione; è vietato realizzare pavimentazioni impermeabili all'interno dell'area o ad una distanza inferiore a 10m. dal limite esterno del gruppo arboreo; è vietato effettuare scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai 5 cm. In caso di mancata ottemperanza alle norme in questione la vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata, con l'uso di piante della stessa specie, di altezza non inferiore ai 120 cm. per gli arbusti e con la circonferenza del fusto, misurata a un metro da terra, non inferiore ai 30 cm. per gli alberi (gli esemplari in questione, allevati in vaso o zollati opportunamente, dovranno essere approvati dai tecnici comunali).

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Casina**  
piazza IV Novembre, 3  
42034 CASINA

## Casina

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Adottato con Delibera Consiglio Comunale n. 55. del 7 agosto 2003*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	50%
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	20%
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	SI

## Ulteriori tipologie di incentivo

Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 07.08.2003 (Contributo pannelli solari per risparmio energetico)

.... Il contributo erogato è pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto e l'installazione dei pannelli solari, fino ad un massimo di €. 200,00.

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Castellarano**  
via Roma, 7  
42014 CASTELLARANO

[www.comune.castellarano.re.it](http://www.comune.castellarano.re.it)

## Castellarano

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Non adottato*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

## Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

### PERMEABILITA' DEI SUOLI

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 07.01.1970

#### *Art. 33 - Salubrità del terreno*

Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che abbia servito come deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo avere completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido od esposto all'invasione di acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio.

In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

#### *Art. 34 - Isolamento dalla umidità*

Qualsiasi edificio deve essere isolato dalla umidità del suolo. I locali di Cat. A.1 ed S.1 a piano terra, devono avere il piano di calpestio staccato dal terreno o a mezzo di solaio o a mezzo di vespaio aerato con almeno 50 cm. di spessore tra il terreno battuto ed il pavimento. Per i locali di Cat. A.2 può essere ammesso un vespaio di ciottoli di almeno 25 cm. di spessore ed il piano di calpestio deve risultare 30 cm. sul piano di campagna, oppure può essere ammesso che siano circondati da intercapedine come nei casi di cui al precedente art. 29.

Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili continue poste al di sopra del piano di campagna e al di sotto del piano di calpestio interno.

I pavimenti dei locali di Cat. A.1 e S.1 costruiti su vespaio devono essere isolati con strato impermeabile.

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, Variante generale approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 90 del 24.10.1989

*18.2-A) - Interventi sull'esistente che comportano incremento di superficie utile o avvengono attraverso demolizione e ricostruzione*

.... o) Spazi permeabili del lotto = minimo 30% della Sf.

#### *Art. 18.3 - Zona omogenea di tipo "B" non edificata*

.... p) Spazi permeabili del lotto = minimo 30% della Sf.

*19.1-A) - Interventi sull'esistente che comportano incremento di superficie utile, interventi di nuova edificazione, interventi di demolizione e ricostruzione totale*

.... i) Spazi permeabili del lotto e aree verdi = quelli esistenti con un minimo del 15% delle Sf. nei casi di ampliamento, nuove edificazioni, demolizione e ricostruzione;

*19.3-A) - Interventi sull'esistente che comportano un incremento di superficie utile, interventi di nuova edificazione, demolizione e ricostruzione*

.... i) Aree scoperte permeabili sistemate a verde = minimo 20% della Sf;

#### *Art. 19.6 - Zona piccolo-industriale e artigianale di espansione soggetta a P.P*

.... i) Aree scoperte sistemate a verde e spazi permeabili = minimo 30% della superficie dei lotti edificabili;

*Art. 19.9 - Zona produttiva destinata alla demolizione e al commercio di rottami metallici e di materiali vari di recupero*

.... l) Aree permeabili sistemate a verde = minimo 10% della superficie del lotto d'intervento;

*Art. 20.1 - Zona omogenea "F" per servizi sovracomunali.*

.... h) Aree permeabili sistemate a verde = minimo 30% della Sf;

*Art. 20.3 - Zona omogenea "G" per servizi comunali e di quartiere.*

.... h) Aree permeabili sistemate a verde = minimo 30% della Sf;

*Art. 20.5 - Zona omogenea "G" per servizi ed attrezzature sportive di livello comunale.*

.... h) Aree permeabili sistemate a verde = minimo 30% della A.I.;

*Art. 20.6 - Zona omogenea "G" per servizi di supporto all'attività produttiva.*

.... h) Aree permeabili sistemate a verde = minimo 30% della Sf o quelle esistenti nel caso di recupero di strutture edificate

## USO DEL VERDE

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 07.01.1970

*Art. 61 - Zone verdi e parchi*

Le zone verdi, i parchi, i complessi alberati di valore ornamentale, devono essere conservati, curati e mantenuti con l'obbligo della pulizia del terreno, potatura delle piante, sostituzione delle medesime in casi di deperimento. Qualsiasi sostituzione delle piante di alto fusto in dette zone deve essere autorizzata.

Norme Tecniche di Attuazione al Piano Regolatore Generale, variante generale approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 90 del 24.10.1989

*18.2-A) - Interventi sull'esistente che comportano incremento di superficie utile o avvengono attraverso demolizione e ricostruzione*

.... n) Spazi di verde condominiale di uso pubblico (richiesti solo per le tipologie condominiali) = minimo 10% della Sf;

*Art. 18.3 - Zona omogenea di tipo "B" non edificata*

.... o) Spazi di verde condominiale di uso pubblico (richiesti solo per le tipologie condominiali) = minimo 10% della Sf;

*Art. 21.10 - Quinta di alberi ad alto fusto esistenti o di progetto soggetti a vincolo paesaggistico*

Nelle Tavole di P.R.G. sono indicati, con apposito simbolo, i margini delle zone boscate (art. 21.3 e 21.4) e delle aree soggette a P.A.E. (art. 19.11) lungo i quali è prescritto conservare la quinta di alberi di alto fusto esistente e dirigerla dove non esista; sono indicate inoltre le strade e le zone lungo i cui lati è prescritto predisporre filari di alberi ad alto fusto.

Nel primo caso si intende per quinta una fascia di alberi ad alto fusto avente una profondità di almeno 30 ml.; in entrambi i casi dovranno essere poste a dimora essenze autoctone, secondo le disposizioni dell'Ispettorato delle Foreste.

*Art. 22.8 - Zona destinata a parco, attrezzature turistiche e per il tempo libero di espansione soggetta a piano particolareggiato*

.... h) Aree boscate = 50% della Superficie destinata a tale insediamento.

## CLIMA ACUSTICO

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 07.01.1970

#### *Art. 36 - Isolamento fonico*

Negli edifici di nuova costruzione, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti o nelle riforme sostanziali di fabbricati esistenti, deve essere prevista e realizzata una protezione contro i rumori che viene di seguito indicata:

- a) solai (rumore di calpestio) per edifici di abitazioni a più alloggi. I solai devono essere costituiti con materiale e spessori tali da assicurare per l'ambiente sottostante un livello massimo di rumore calpestio (misurato con metodi normalizzati) non superiore a 70 db. per frequenze fra 100 e 3000 Hz. ;
- b) pareti interne (tramezzi). Le pareti divisorie fra appartamenti e quelle tra appartamenti e locali di uso comune (androni, scale, ecc.) devono assicurare un assorbimento acustico medio di almeno 45 db. per frequenze fra 100 e 3.000 Hz. . Per pareti divisorie tra ambienti di uno stesso appartamento si può ammettere un assorbimento minimo di 30 db. per le stesse frequenze;
- c) pareti esterne. Per gli edifici fronteggianti strade e piazze i muri perimetrali devono avere un potere fono-assorbente tale da garantire un assorbimento acustico di 45 db. per le frequenze fra 100 e 3.000 Hz.

Per i relativi serramenti e per le cassette degli avvolgibili devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari (quali la perfetta tenuta ed un adeguato spessore di vetri) per attenuare i rumori dall'esterno.

Per tutti gli impianti tecnici che possono generare e trasmettere rumori (ascensori, impianti idrosanitari, impianti di riscaldamento, saracinesche, fognature verticali, ecc.) devono essere adottati accorgimenti specifici atti ad ottenere l'attenuazione dei rumori ed impedirne la trasmissione. In sede di controllo, l'Ufficiale Sanitario dovrà collaudarne l'efficacia.

Le strutture perimetrali dei fabbricati fronteggianti strade e piazze, devono essere distaccate mediante giunti elastici od altri dispositivi, dalle pavimentazioni stradali o da qualunque altra struttura rigida in contatto con esse.

Negli spazi interni degli edifici non dovrebbero esservi rampe carreggiabili con pendenza superiore al 5%.

Nella progettazione di edifici destinati ad attività industriali ed uffici devono essere specificate le caratteristiche dell'assorbimento fonico, da attuarsi nella costruzione, per la tutela delle buone condizioni di lavoro in rapporto al tipo di attività.

## **ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO**

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 07.01.1970

#### *Art. 35 - Isolamento termico*

Le murature esterne e le coperture, di qualsiasi materiale esse siano, interessanti locali della Cat. A ed E.1 devono avere una coibenza pari almeno ad un muro di mattoni pieni di due teste, intonacato da ambo le parti. ( $k = 1,4$ ).

Anche i tratti di soffitti e di pavimenti a contatto con l'esterno devono presentare una coibenza analoga. Le pareti divisorie tra i diversi appartamenti devono avere una coibenza pari almeno ad un muro di mattoni pieni di una testa, intonacato da ambo le parti ( $k = 2,2$ ).

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Castelnovo ne' Monti**  
piazza Gramsci, 1  
42035 CASTELNOVO NE' MONTI

[www.comune.castelnovo-nemonti.re.it](http://www.comune.castelnovo-nemonti.re.it)

## Castelnovo ne' Monti

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Adottato nel Regolamento Urbanistico Edilizio adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 03.01.2004 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 31.03.2005 Allegato B*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	50%
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	20%
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	1
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

## Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

### PERMEABILITA' DEI SUOLI

---

Regolamento Urbanistico Edilizio adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 03.01.2004 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 31.03.2005

#### *Art. 96.29 - Superficie permeabile (SP)*

1. La superficie permeabile SP di un lotto è la porzione "inedificata" di questo che viene lasciata priva di pavimentazioni o di altri manufatti che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera.
2. Le superfici ghiaiate o pavimentate con elementi alveolati posati a secco, si considerano permeabili nella misura del 30%.
3. I giardini pensili e le sistemazioni a verde sui solai di copertura dei piani interrati o seminterrati possono essere calcolati nelle superfici permeabili secondo le seguenti percentuali:
  - solaio con soprastanti 40 cm di terreno drenante con sistemazione a prato: 40%;
  - solaio con soprastanti da 40 a 80 cm di terreno drenante con sistemazione arbustiva: 60%
  - solaio con soprastanti oltre 80 cm di terreno drenante sistemato con vegetazione arborea: 80%.
4. Le normative d'ambito fissano l'incidenza minima percentuale che deve essere attribuita alla SP nei progetti di sistemazione delle aree cortilive.

#### *Art. 99.8 - Permeabilità dei suoli*

1. Nelle aree soggette ad edificazione è obbligatorio che una parte di superficie fondiaria resti permeabile alle acque meteoriche, secondo le percentuali minime dettate al comma 6 del precedente articolo 98.7.
2. I parcheggi pubblici, se realizzati a raso, scoperti e senza costruzioni interrate sottostanti, devono essere sempre dotati di alberature. Qualora il parcheggio sia alberato, gli alberi devono essere contenuti entro una striscia erbosa permeabile di superficie non inferiore a mq 3 per albero e, delimitata rispetto ai posti-auto, da un cordolo sopraelevato o da altro sistema che eviti lo sversamento nell'aiuola delle acque meteoriche provenienti dal posto-auto.

Piano Strutturale Comunale, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 29.09.2003, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 31.03.2005

#### *Art. 19 - Ambiti consolidati a prevalente uso residenziale del Capoluogo e Felina (AC1)*

4 Parametri urbanistici ed edilizi

....SP - Superficie permeabile = 30% della SF al netto della Superficie coperta

#### *Art. 20 - Ambiti consolidati e di integrazione del tessuto residenziale dei centri minori (AC2)*

4 Parametri urbanistici ed edilizi

....SP - Superficie permeabile = 30% della SF al netto della Superficie coperta

#### *Art. 27 - Ambiti per attività produttive di rilievo comunale consolidati (AP1)*

4 Parametri urbanistici ed edilizi

....SP - Superficie permeabile = 20% della SF al netto della Superficie coperta

#### *Art. 30 - Ambiti produttivi esistenti in territorio agricolo (AP4)*

4 Parametri urbanistici ed edilizi

....SP - Superficie permeabile = 30% della SF al netto della Superficie coperta

4 Parametri urbanistici ed edilizi

....SP - Superficie permeabile = 30% della SF al netto della Superficie coperta

4 Parametri urbanistici ed edilizi  
....SP - Superficie permeabile = 30% della SF al netto della Superficie coperta

## **RECUPERO E RISPARMIO IDRICO**

---

Piano Strutturale Comunale, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 29.09.2003, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 31.03.2005

### *Art. 75 - Interventi sul suolo*

#### .... A) SMALTIMENTO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E TUTELA DAGLI SCARICHI INQUINANTI

E' prescritto il rispetto della legislazione vigente in materia, nonché l'osservanza delle prescrizioni specifiche eventualmente più restrittive contenute nel RUE.

Negli strumenti urbanistici attuativi, fatto salvo il caso di dimostrata impossibilità, deve essere previsto un sistema di raccolta e riutilizzazione delle acque meteoriche e/o una loro dispersione negli spazi a verde attraverso un idoneo progetto di smaltimento. Tale progetto dovrà garantire la dispersione per processi lenti delle acque meteoriche raccolte ed un loro impiego per usi non pregiati (irrigazione aree verdi, servizi igienici, ecc.) oltre ad ogni necessario adeguamento delle reti idriche scolanti.

Negli ambiti consolidati le trasformazioni edilizie sono subordinate ad una verifica di permeabilità dei suoli che favorisca la massima previsione di superfici permeabili.

## **USO DEL VERDE**

---

Regolamento Edilizio adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 03.01.2004 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 31.03.2005

### *Art. 101 Salvaguardia e formazione del verde*

1. In tutto il territorio comunale la formazione ed il mantenimento del verde è soggetto a tutela e controllo. Le alberature aventi diametro del tronco superiore a 0,20 m - rilevato a 1 m dal colletto - devono essere conservate.

2. L'abbattimento di alberature può essere consentito solo in caso di pubblica utilità o incolumità, mediante apposito nulla-osta del Responsabile del servizio Competente che si avvarrà eventualmente della consulenza del Corpo Forestale dello Stato. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle alberature connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica, anche se non ricadenti in zone agricole di PRG.

3. L'abbattimento abusivo di alberi d'alto fusto comporta le sanzioni previste dall'art. 106 del TU 1934 della legge comunale e provinciale.

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 5156 del 30.10.1990

### *Art. 4.4 - Zone a carattere prevalentemente residenziale esistenti o di completamento (zone territoriali omogenee B)*

.... 9.... In sede di P.P., all'interno della zona omogenea B, dovranno essere reperiti i parcheggi pubblici di pertinenza degli edifici residenziali nella misura di 5 mq/100 mc utili costruibili mentre le quote di verde pubblico, da prevedersi nella misura minima di 25 mq/100mc utili costruibili, potranno essere reperite nell'ambito del P.R.G. e comprese entro il perimetro di strumento urbanistico attuativo.

....11 Sulla tavola 2.1 di PRG in corrispondenza del centro abitato di Castelnuovo è perimetrata e contrassegnata con riferimento al presente comma un'area unitaria non frazionabile in lotti distinti nella quale il nuovo fabbricato deve essere realizzato secondo le seguenti ulteriori prescrizioni:

.... L'area a verde pubblico dovrà essere adeguatamente piantumata e inerbita per costituire filtro nei confronti della limitrofa attività artigianale esistente.

....14 Sulla tavola di zonizzazione 2.2 è perimetrata e contrassegnata con riferimento al presente comma un'area residenziale di completamento la cui attuazione è soggetta a convenzione che tra l'altro dovrà prevedere.

- Nell'area dovrà essere prevista un'adeguata dotazione di verde privato a servizio della residenza

*Art. 4.5 - Zona per nuovi insediamenti residenziali (zone territoriali omogenee C)*

.... zona C13: tale zona, inserita con variante specifica nel Marzo 1997, dovrà essere attuata tramite piano particolareggiato di iniziativa pubblica che dovrà rispettare le seguenti quantità e le seguenti prescrizioni:

.... verde pubblico di U1 = 20 MQ./100 MC. utili per gli usi residenziali

.... Verde Pubblico: minimo 25mq/100mc utili eventualmente da monetizzare nell'ambito delle zone G del comparto P.R.1

*Art. 4.9 -Zona per attività direzionale e commerciale esistente*

.... spazi pubblici (verde e parcheggi integrativi, escluse le sedi viarie) relativi ad uffici e attrezzature commerciali = 40 mq/100 mq comprensivi di quelli già ceduti al Comune e individuati come tali nel presente P.R.G.;

*Art. 7.5 -Zona a destinazione mista per attrezzature collettive integrate con attività direzionali, commerciali, residenziali e turistico - residenziali*

COMPARTO 1

A) Aree di interesse pubblico, per almeno il 50% della superficie totale che comprendono:

.... verde pubblico e attrezzato;

COMPARTO 2

.... Verde pubblico nella misura prevista dal P.P.;

COMPARTO 4

A) Aree di interesse pubblico che comprendono:

.... a1) verde pubblico da prevedersi nella fascia di contatto con l'area scolastica. In particolare la zona in fregio alla statale, introdotta con variante approvata nel febbraio 1999, costituisce lo standard di cessione per la realizzazione del comparto. Detta area non partecipa in alcun modo alla formazione degli indici di edificabilità che rimangono quelli previsti nel piano particolareggiato approvato.

Regolamento Urbanistico Edilizio adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 03.01.2004 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 31.03.2005

CAPO IV° - DOTAZIONI ECOLOGICO - AMBIENTALI

*Art. 92 - Definizione*

1. Oltre alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti elencate al precedente Art. 90, sono in particolare dotazioni ecologico - ambientali del territorio :

- Le aree pubbliche sistemate a verde alberato e/o cespugliato nel territorio urbanizzato ed urbanizzabile (parchi urbani e giardini di quartiere);
- Le aree riservate alla realizzazione delle fasce di rispetto e ambientazione al sistema della mobilità ed il verde di compensazione ambientale;
- Le aree di verde privato e/o condominiale di pertinenza delle costruzioni ed il verde di compensazione ambientale per il miglioramento della biopotenzialità;
- Gli spazi permeabili negli ambiti urbani;....
- Le aree a verde boscato, il patrimonio arboreo di pregio da tutelare, le zone di tutela naturalistica, il verde di riassetto del paesaggio negli ambiti periurbani;
- I corridoi ecologici e le aree di rinaturazione laterali ai canali, ai corsi d'acqua, ai rii;
- Il sistema degli interventi di diversa tipologia necessari a prevenire e mitigare i rischi di inquinamento (acustico, atmosferico, elettromagnetico, ecc...);

- Il sistema degli interventi per il risparmio energetico e la promozione delle fonti alternative;
- Costituiscono altresì dotazioni ecologiche, che non possono essere computate tra le aree standard di urbanizzazione primaria e secondaria, le aiuole e alberature stradali, le aree a verde pubblico inferiori a 50 MQ, nonché le fasce di rispetto e ambientazione stradale specificatamente individuate nella cartografia di PSC e/o di RUE, le fasce previste a verde pubblico lungo le strade urbane di attraversamento e lungo le strade extraurbane fino ad una profondità di 15 ml. dall'asse stradale.

*Art. 98.7 - Impianti verdi e norme di tutela delle alberature e dei giardini*

1. In tutto il territorio comunale la salvaguardia e la formazione del verde con finalità di miglioramento della diversità biologica, di tutela delle componenti naturalistiche, ornamentali, sanitarie e di qualità ambientale degli ambiti urbani e del territorio rurale, è soggetta a controllo e può essere promossa da appositi progetti.

Gli interventi di manutenzione, sistemazione e realizzazione del verde sono disciplinati dal Piano regolatore del verde e, in sua mancanza, dalle disposizioni regolamentari di cui al presente articolo.

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulla vegetazione connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica, ivi compresa la coltivazione delle aree forestali e del bosco per la quale valgono le disposizioni contenute nella D.G.Rg. n° 2141 del 2 Maggio 1990, nonché le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui alla D.C.Rg. n° 2354 del 1° Marzo 1995.

1. Il Piano Regolatore del Verde disciplinerà in modo specifico:
  - a) la salvaguardia delle aree verdi pubbliche e private dettando norme in ordine agli oggetti specifici di salvaguardia; agli interventi colturali e alle manutenzioni ammesse; alle distanze delle alberature dai confini e dalle infrastrutture; alla regolamentazione del verde nelle aree di cantiere; alla difesa fitosanitaria; ecc...;
  - b) l'impianto degli equipaggiamenti verdi in ambito urbano (parchi e giardini pubblici e privati, filari alberati, aiuole stradali, parcheggi, boschi urbani, orti urbani) e rurale;
  - c) la salvaguardia del sistema della vegetazione diffusa e della vegetazione sponale o ripariale;
  - d) le attività di cura e manutenzione del verde, le sanzioni per gli inadempimenti e/o per gli abbattimenti non autorizzati, gli obblighi di messa a dimora di impianti verdi di sostituzione e/o compensazione ambientale.

2. Fino all'adozione di dette disposizioni valgono le prescrizioni dettate ai seguenti punti.

**A) OGGETTI DELLA TUTELA**

1. Indipendentemente dalla loro visualizzazione negli elaborati di PSC e RUE

- A1) Le aree forestali, i soprassuoli boschivi o boschi, i rimboschimenti, le formazioni lineari o riparie in conformità alla D.G.Rg. n° 2141 del 2 Maggio 1990 e alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui alla D.C.Rg. n° 2354 del 1° Marzo 1995;
- A2) Il sistema della vegetazione diffusa comprendente i boschetti, le macchie arbustive, le siepi, i viali alberati, i filari, le alberature di pregio, anche se isolate, e comunque quelli individuati nelle cartografie di analisi per la formazione del Quadro Conoscitivo del PSC;
- A3) I Parchi e i Giardini Comunali, le aree a verde pubblico, attrezzate e non, destinate al gioco, le aree a verde di uso pubblico, a meno che non se ne ravvisino esigenze di trasformazione per evidenti motivi di pubblica utilità, con obbligo di reimpianti sostitutivi e salvaguardia delle alberature di pregio;
- A4) I giardini privati di impianto storico, ovvero dotati di equipaggiamenti il cui impianto è antecedente al 1950;
- A5) Le aree gravate da usi civici individuate nelle tavole P2 del PSC per le quali valgono le prescrizioni dettate all'art. 57 delle norme del PSC.

**B) PRESCRIZIONI D'INTERVENTO**

1. Ogni proprietario o qualsiasi altro soggetto avente diritto di godimento sui terreni interessati dagli elementi di cui alla precedente lettera A), ha l'obbligo di mantenere e curare gli impianti verdi nel rispetto della legislazione vigente in materia e delle presenti norme.

2. L'abbattimento di alberature di alto fusto non produttive, eventualmente anche per esigenze di diradamento, deve essere autorizzato mediante apposito nulla-osta del Responsabile del Settore che si avvarrà eventualmente della consulenza di un tecnico abilitato o del Corpo Forestale dello Stato. Nel nulla-osta dovranno essere specificate le prescrizioni dell'eventuale reimpianto delle alberature in sostituzione di quelle abbattute.
3. Nelle zone extraurbane è altresì vietato estirpare siepi e filari alberati, a meno che ciò non avvenga sulla base di Piani di Sviluppo Agricolo Aziendali o Interaziendali, che dovranno puntualmente motivare le scelte di soppressione.
4. L'abbattimento abusivo di alberi d'alto fusto comporta le sanzioni previste dalla legge vigente in materia.
5. Gli interventi edilizi devono essere progettati in modo da salvaguardare le alberature non produttive preesistenti aventi le caratteristiche descritte all'art. 76 delle norme del PSC e cioè :
  - gli esemplari arborei, gruppi o filari individuati nelle Tavole del PSC e riportati in cartografia di analisi per la formazione del Quadro Conoscitivo;
  - gli alberi con un diametro del tronco, ad 1 metro dal suolo, di almeno 50 cm. a qualunque specie appartenenti;
  - gli alberi con più tronchi se almeno uno di essi presenta un diametro, ad 1 metro dal suolo, di almeno 30 cm. a qualunque specie appartenenti;
  - gli esemplari arborei della specie tasso, leccio, biancospino aventi diametro del tronco, ad 1 metro dal suolo, di almeno 15 cm;
  - gli alberi che pur non avendo le caratteristiche di cui ai punti precedenti corrispondano a piante poste in sostituzione di alberi abbattuti o ad impianti di rimboschimento;Gli interventi edilizi non dovranno altresì offenderne l'apparato radicale.
6. Fatti salvi gli ambiti e le zone nei quali la strumentazione urbanistica (PSC, RUE, POC) prescriva espressamente la quota minima di superficie permeabile (SP) in rapporto alla superficie fondiaria o territoriale, in tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento deve essere assicurata una quota di superficie permeabile (SP) in profondità pari ad almeno il 30% della superficie scoperta di pertinenza degli edifici, riducibile al 20% nel caso di insediamenti per attività produttive, di trasporto, di commercio o alberghiere. Tale area dovrà essere provvista di copertura vegetale nella sua totalità e dotata di almeno un albero d'alto fusto ogni 100 mq di SP, nonché di essenze arbustive. Gli alberi ad alto fusto da mettere a dimora dovranno presentare un'altezza non inferiore a mt. 3,0 e un diametro, misurato a mt. 1,0 da terra, non inferiore a cm. 6. Le norme di cui al presente comma valgono quale indirizzo da applicarsi, nei limiti del possibile, anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
7. Negli ambiti per insediamenti artigianali, industriali o commerciali all'ingrosso, in tutti gli interventi di ampliamento oltre il 30% della SU (fatti salvi i lotti prospicienti le strade), nuova costruzione e demolizione e ricostruzione, è prescritta la formazione di quinte alberate lungo almeno due lati dell'area d'intervento, con preferenza per gli eventuali lati a contatto con zone residenziali, agricole o con zone per attrezzature o servizi pubblici sociali.
8. Nelle zone agricole, negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento di edifici specialistici (quali silos o impianti di lavorazione) o comunque di dimensioni superiori a quelle degli edifici abitativi (allevamenti, rimesse di grandi dimensioni) è prescritta la mitigazione dell'impatto visivo sul paesaggio con la formazione di quinte alberate, costituite da alberi d'alto fusto, interposti ad essenze arbustive.
9. Ad ogni richiesta di DIA o permesso di costruire dovrà essere allegata la documentazione tecnica relativa allo stato di fatto e di progetto concernente il verde alberato e l'arredo verde esistente e previsto nelle aree di pertinenza dell'intervento edilizio richiesto; in caso di intervento in zona agricola si dovrà fare riferimento almeno alle aree cortilive dell'edificio o del complesso agricolo.

In particolare dovranno essere prodotti :

- idonea planimetria con individuazione degli alberi esistenti e per ciascuno l'indicazione della specie, della circonferenza del tronco ad un metro dal suolo e della chioma e, per gli alberi oggetto di tutela, la documentazione fotografica;

- localizzazione sulla medesima planimetria dei siti ove si prevede l'impianto di nuove alberature, con indicazione delle specie;
- individuazione schematica delle sistemazioni arbustive, delle pavimentazioni e degli altri elementi di arredo esistenti e previsti.

### C) CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

1. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali per lo sviluppo.
2. La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. I criteri per la scelta delle specie e delle essenze dovranno essere relazionati alla zona in cui sono attuati gli interventi preservando la naturalità del paesaggio nei contesti rurali (con particolare riferimento alle aree di tutela naturalistica e di valore paesaggistico - ambientale) lasciando invece una maggiore opportunità di scelta negli impianti urbani, nei quali peraltro va garantita la massima continuità delle aree verdi secondo le seguenti casistiche:

#### a) Interventi di rinaturalizzazione

Si tratta di interventi finalizzati principalmente ad una riqualificazione ambientale e miglioramento delle condizioni ecologiche e naturalistiche dell'area di intervento.

A tal fine, tra le specie arboree ed arbustive, possono essere utilizzate le sole specie autoctone proprie delle aree collinari e montane della fascia climatica di appartenenza del Comune nelle forme tipiche e ad esclusione delle varietà ornamentali. Possono essere utilizzate specie diverse solamente nell'ambito di progetti speciali, anche legati all'attuazione di strumenti o normative Provinciali, Regionali, Statali o Comunitarie, finalizzati ad un miglioramento ambientale ed ecologico dell'ecosistema

#### b) Zone agricole

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla tutela e salvaguardia del paesaggio agrario nelle sue forme tipiche ed elementi naturali costitutivi. Nei nuovi impianti e sostituzioni possono essere quindi utilizzati alberi ed arbusti di specie autoctona o naturalizzata nelle forme tipiche intendendosi escluse le varietà ornamentali. All'interno delle aree cortilive è ammesso l'impianto di un 10% (riferito al numero) di alberi appartenenti a varietà ornamentali e di un 10% (riferito alla copertura) di arbusti sempre appartenenti alle varietà ornamentali.

#### c) Verde urbano

In ambito urbano l'artificialità del paesaggio consente una maggiore discrezionalità negli interventi che assumono un maggiore carattere ornamentale ed estetico. E' quindi tollerato un maggiore utilizzo delle varietà ornamentali fermo restando però l'obbligo di rispettare una proporzione del 50% tra specie arboree esotiche e autoctone (incluse le naturalizzate). A quest'ultima limitazione sono possibili deroghe autorizzate dall'Ufficio competente del Comune, nel caso di parchi e giardini storici o progetti e contesti particolari.

#### d) Impianti sconsigliati

Al fine della tutela del paesaggio e dei caratteri della vegetazione autoctona è sconsigliato l'impianto delle specie infestanti o avulse da ogni contesto ambientale e paesaggistico presenti sul territorio comunale.

3. Gli alberi messi a dimora in sostituzione dovranno essere di prima scelta, privi di lesioni, in buono stato e correttamente allevate e trapiantate in vivaio, ed avere un'altezza minima di 3 metri ed un diametro, a 1 m di altezza, non inferiore a 6 cm. Gli arbusti, anch'essi di prima scelta, saranno in vaso con diametro non inferiore a 24 cm.. Qualora il tecnico comunale verifichi che la sostituzione sia impossibile o inattuabile per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o di condizioni idonee alla sopravvivenza delle piante, queste potranno essere messe a dimora in aree indicate dall'Amministrazione comunale.
4. Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricole sono ammesse esclusivamente recinzioni in siepe viva con eventuale rete metallica interposta.
5. Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri, i parchi e/o giardini storici e simili in cui la scelta di specie diverse sia giustificata e motivata da ragioni storiche o culturali.

Piano Strutturale Comunale, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 29.09.2003, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 31.03.2005

*Art. 19 - Ambiti consolidati a prevalente uso residenziale del Capoluogo e Felina (AC1)*

.... 5 Prescrizioni particolari

.... Negli ambiti classificati AC1 non è ammesso l'abbattimento degli alberi esistenti di specie autoctona e con diametro del tronco, ad 1 metro dal piano di campagna, superiore a 30 cm., se non per comprovati motivi, sulla base di una specifica documentazione, firmata da un tecnico abilitato, secondo le modalità indicate dal RUE.

*Art. 44 - Parcheggi pubblici di U1 e U2*

.... 5 Prescrizioni particolari

.... Tutti i parcheggi con più di 10 posti auto dovranno prevedere l'alberatura delle dotazioni con essenze di specie autoctona e la formazione di aiuole verdi cespugliate di arredo urbano secondo le quantità minime indicate nel RUE.

*Art. 76 - Impianto del verde e norme di tutela delle alberature*

1. Fino all'approvazione del Piano Regolatore del Verde o di uno specifico regolamento comunale, per gli interventi sul verde pubblico e privato e per la tutela delle alberature, in tutto il territorio comunale, si applicano le seguenti disposizioni.
2. Sono tutelati tutti gli alberi di valore monumentale e di interesse paesaggistico presenti nelle aree urbane e in territorio agricolo e cioè:
  - gli esemplari arborei, gruppi o filari individuati nelle Tavole del PSC e riportati in cartografia di analisi per la formazione del Quadro Conoscitivo;
  - gli alberi con un diametro del tronco, ad 1 metro dal suolo, di almeno 50 cm. a qualunque specie appartenenti;
  - gli alberi con più tronchi se almeno uno di essi presenta un diametro, ad 1 metro dal suolo, di almeno 30 cm. a qualunque specie appartenenti;
  - gli esemplari arborei della specie tasso, leccio, biancospino aventi diametro del tronco, ad 1 metro dal suolo, di almeno 15 cm;
  - gli alberi che pur non avendo le caratteristiche di cui ai punti precedenti corrispondano a piante poste in sostituzione di alberi abbattuti o ad impianti di rimboschimento.
3. Ogni proprietario o qualsiasi altro soggetto avente diritto di godimento sui terreni interessati da alberature ha l'obbligo di mantenere e curare gli alberi protetti di cui al precedente comma 2.
4. Qualora l'abbattimento o la modifica delle alberature e degli impianti verdi di cui sopra, oltre le normali operazioni di cura e manutenzione, si rendessero necessari per qualsiasi causa, sono sottoposti a specifica autorizzazione comunale rilasciabile solo previa adeguata documentazione grafica (planimetria con il posizionamento e le caratteristiche dimensionali del verde alberato esistente), fotografica e descrittiva contenente le motivazioni per le quali viene richiesto l'abbattimento o la modifica.
5. L'autorizzazione all'abbattimento di una pianta o di un impianto verde oggetto di tutela in base alle presenti norme, dovrà sempre comunque prevedere l'impegno alla sostituzione delle piante abbattute ovvero, qualora ciò sia oggettivamente impossibile per mancanza di spazi idonei, l'impegno alla messa a dimora di impianti di compensazione su aree pubbliche o altri siti idonei in conformità alle disposizioni specifiche contenute nel Regolamento o nel Piano Regolatore del verde eventualmente vigente.
6. Relativamente alla vegetazione che correda le zone d'acqua, le presenti Norme si applicano a tutti gli specchi d'acqua riportati nella cartografia CTR 1:5.000 con esclusione di quelli già utilizzati per itticultura.

Al fine di tutelare la vegetazione presente si applicano le seguenti prescrizioni:

- è fatto divieto di costruire ad una distanza inferiore a metri 20 da laghetti e specchi d'acqua;

- è vietato depositare qualsiasi materiale all'interno o nei pressi di laghetti e specchi d'acqua;
  - è vietato il tombamento o la riduzione di superficie e profondità degli invasi,
  - è vietata l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di 50 m dalle sponde;
  - è vietato realizzare pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore ad un metro dal colletto delle piante presenti (alberi e/o arbusti);
  - è vietato effettuare scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai 5 cm..
7. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al precedente comma 6, la vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata, con l'uso di piante della medesima specie solo qualora autoctona o naturalizzata, di altezza non inferiore ai 120 cm per gli arbusti e con la circonferenza del fusto, misurata ad un metro da terra, non inferiore ai 30 cm per gli alberi. Deroghe alle norme di cui al precedente comma 6 possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro la presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica che escluda rischi di danni alla struttura della vegetazione presente.
8. Per quanto riguarda la vegetazione a corredo dei canali e fossi, le presenti Norme si applicano a tutti i canali e fossi riportati nella cartografia CTR 1:5.000. Al fine di tutelare la vegetazione a corredo dei canali e fossi si applicano le seguenti prescrizioni:
- è vietata l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di 30 metri dalle sponde;
  - è vietato realizzare pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore ad un metro dal colletto delle piante presenti (alberi e/o arbusti);
  - è vietato effettuare scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai 5 cm.
9. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al precedente comma 8, la vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata, con l'uso di piante della medesima specie, di altezza non inferiore ai 120 cm per gli arbusti e con la circonferenza del fusto misurata ad un metro da terra non inferiore ai 30 cm per gli alberi. Gli esemplari in questione, dovranno essere approvati dall'Ufficio tecnico comunale competente. Deroghe alle norme di cui al precedente comma 8 possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro la presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica che escluda rischi di danni alla struttura della vegetazione.
10. Ad ogni richiesta di DIA o permesso di costruire dovrà essere allegata la documentazione tecnica relativa allo stato di fatto e di progetto concernente il verde alberato e l'arredo verde esistente e previsto nelle aree di pertinenza dell'intervento edilizio richiesto; in caso di intervento in zona agricola si dovrà fare riferimento almeno alle aree cortilive dell'edificio o del complesso agricolo.
- In particolare dovranno essere prodotti :
- idonea planimetria con individuazione degli alberi esistenti e per ciascuno l'indicazione delle specie, della circonferenza del tronco e della chioma e per gli alberi oggetto di tutela la documentazione fotografica;
  - localizzazione sulla medesima planimetria dei siti ove si prevede l'impianto di nuove alberature, con indicazione delle specie;
  - individuazione schematica delle sistemazioni arbustive, delle pavimentazioni e degli altri elementi di arredo esistenti e previsti.
11. I moduli verdi di nuovo impianto dovranno essere costituiti prevalentemente da specie autoctone; potranno essere previsti anche soggetti esotici che dovranno risultare come esemplari isolati e non formare macchie o gruppi compatti, rispondendo a funzioni estetiche e non corrispondendo ad effettiva "capacità biologica". Le essenze arboree dovranno essere scelte per almeno l'80% tra quelle indicate nell'apposito elenco contenuto nel Regolamento o nel Piano Regolatore del Verde eventualmente vigente.
12. La progettazione ecologico - funzionale del verde fa parte integrante della progettazione degli interventi soggetti a DIA o permesso di costruire. E' compreso nei criteri di

progettazione ecologica del verde il raggiungimento della massima continuità delle zone sistemate a verde.

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Castelnovo di Sotto**  
piazza IV Novembre, 1  
42024 CASTELNOVO DI SOTTO

[www.comune.castelnovo-di-sotto.re.it](http://www.comune.castelnovo-di-sotto.re.it)

## Castelnovo di Sotto

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Non adottato*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

## Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

### PERMEABILITA' DEI SUOLI

---

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Variante generale al Piano Regolatore Generale adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 6.03.1998 controdedotta con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26.02.1999

*Art. 6.25 - Superficie Permeabile (SP)*

1') La superficie permeabile SP di un lotto è la porzione inediticata di questo che viene lasciata priva di pavimentazioni o di altri manufatti che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera.

2') Le superfici pavimentate con elementi alveolati posati a secco, si considerano permeabili nella misura del 50%.

3') Le normative di zona omogenea fissano l'incidenza minima percentuale che deve essere attribuita alla SP nei progetti di sistemazione delle aree cortilive.

*Art. 13.3 - Zona "B2" residenziale edificata e di completamento*

.... o) SP = superficie permeabile del lotto: minimo 30% della SF da sistemare preferibilmente a verde, ovvero quello esistente negli interventi di recupero senza aumento di carico urbanistico.

*Art. 13.5 - Zona "B4" residenziale di completamento a volumetria definita*

.... o) SP = superficie permeabile del lotto = minimo 30% della SF da sistemarsi preferibilmente a verde.

*Art. 14.1 - Zona "D1" artigianale - industriale edificata e di completamento*

.... m) Superficie permeabile del lotto e aree verdi = quelle esistenti con un minimo del 20% della SF nei casi di nuova edificazione e ampliamento;

*Art. 14.2 - zona "D2" commerciale - direzionale e turistico - alberghiera edificata e di completamento*

.... m) Superficie permeabile del lotto e aree verdi = quelle esistenti con un minimo del 20% della SF nei casi di nuova edificazione e ampliamento;

*Art. 14.3 - Zona "D3" artigianale - industriale di ristrutturazione soggetta a p.r.*

.... g) Aree scoperte sistemate a verde e superficie permeabile = minimo 30% della superficie dei lotti edificabili;

*Art. 14.4 - Zona "D4" artigianale - industriale di espansione soggetta a p.p.*

.... h) Aree scoperte sistemate a verde e superficie permeabile = minimo 20% della superficie dei lotti edificabili;

*Art. 15.3 - Zona "G1" per servizi comunali e di quartiere*

.... h) Aree permeabili sistemate a verde = minimo 30% della SF;

*Art. 15.5 - Zona "G3" per servizi ed attrezzature sportive di livello comunale*

.... h) Aree permeabili sistemate a verde = minimo 30% della AI;

### USO DEL VERDE

---

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Variante generale al Piano Regolatore Generale adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 6.03.1998 controdedotta con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26.02.1999

*Art. 7.1 - Parcheggi di urbanizzazione primaria (P1)*

.... 6') Ogni qualvolta sia possibile, i parcheggi P1 devono essere adeguatamente alberati.

*Art. 7.2 - Parcheggi di urbanizzazione secondaria (P2)*

.... 6') Ogni qualvolta sia possibile, i parcheggi P1 devono essere adeguatamente alberati.

*Art. 13.3 - Zona "B2" residenziale edificata e di completamento*

.... n) Spazi di verde condominiale (richiesti solo per le tipologie condominiali con più di 5 alloggi): minimo 10% della SF ovvero quello esistente negli interventi di recupero senza aumento di carico urbanistico;

*Art. 14.3 - Zona "D3" artigianale - industriale di ristrutturazione soggetta a p.r.*

.... l) Verde pubblico = minimo 10% della ST;

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Cavriago**  
via Bassetta, 11  
42025 CAVRIAGO

[www.comune.cavriago.re.it](http://www.comune.cavriago.re.it)

# Cavriago

## Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Adottato nel Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 27 luglio 2006*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	50%
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	20%
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

## Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

### SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE

---

Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 27.07.2006

*Art. 115 - Modalità di riduzione del contributo di costruzione*

1. In relazione agli obiettivi del PSC ed in conformità alle disposizioni ed ai criteri regionali di cui alle Delibere C.R. n. 849 e 850/1998 e alla Del.G.R. n. 21/2001 si applicano le seguenti riduzioni nel calcolo degli oneri dovuti, alle condizioni di seguito esplicitate, con la precisazione che non possono essere cumulate per lo stesso intervento edilizio riduzioni in misura superiore al 75% del totale.

2. In attuazione dell'art. 60 del PSC (Promozione del risparmio energetico e della qualità ecologica degli interventi urbanistici ed edilizi) e dei Criteri regionali di cui alla Del.G.R. n. 21/2001 (Criteri per graduare eventuali incentivi in rapporto al soddisfacimento dei requisiti volontari), sono applicati i seguenti criteri per la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria fino ad un massimo del 50% del totale dovuto.

Riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti, in rapporto al soddisfacimento dei requisiti volontari ecosostenibili (costruzioni bioclimatiche, ecologiche o realizzate con tecnologie alternative e non inquinanti), di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 21 del 16 gennaio 2001 Il Comune di Cavriago adotta il massimo sconto consentito al punto 1.6.4 della Delibera di Consiglio Regionale n. 849 del 1998, pari al 50%. L'ottenimento dello sconto è consentito in base al rispetto dei requisiti volontari delle seguenti famiglie di requisiti volontari come definiti dal Regolamento edilizio Tipo della regione Emilia - Romagna:

famiglia 6 - Uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche

famiglia 8 - Uso razionale delle risorse idriche

famiglia 9 - Controllo delle caratteristiche nocive dei materiali da costruzione.

Tenuto conto degli indirizzi suggeriti all'Allegato 3 della Delibera Regionale n.21 del 2001, i pesi attribuiti (in centesimi) al rispetto di ciascun requisito sono indicati nella tabella seguente. Si precisa che:

- il minimo numero di requisiti che consente di accedere alla riduzione degli oneri è di tre;
- il raggiungimento del punteggio 100 consente lo sconto del 50% sugli oneri di urbanizzazione secondaria;
- il soddisfacimento di almeno 6 requisiti comporta un premio aggiuntivo di 5 punti, e quello di 9 requisiti comporta un premio aggiuntivo di 10 punti;

non sono incentivabili come bioclimatici ed ecologici i requisiti volontari delle famiglie 6,8 e 9 in assenza dell'Analisi del Sito riferita almeno ai corrispondenti agenti caratteristici.

9.1 Controllo delle emissioni nocive nei materiali delle strutture, degli impianti e delle finiture

.... 3. Promozione dell'impiego nell'edilizia residenziale di impianti ad energia solare per la produzione di acqua calda

In attuazione dell'art. 60 del PSC (Promozione del risparmio energetico e della qualità ecologica degli interventi urbanistici ed edilizi) e del punto 1.6.12 della Delibera di C.R. n.849/1998, gli interventi di edilizia residenziale dotati di impianto per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso apporto energetico solare fruiscono di una riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria pari al 20%.

La condizione posta per la riduzione del 20% è definita dal livello di prestazione indicato al punto 5 della scheda del Requisito volontario 6.7 "Uso dell'apporto energetico solare per il riscaldamento dell'acqua" di cui alla Delibera G.R. n. 21/2001 (dimensionamento dell'impianto tale da coprire l'intero fabbisogno di acqua calda nel periodo in cui l'impianto di riscaldamento è disattivo; integrazione dell'impianto a pannelli solari con un impianto di climatizzazione invernale a bassa temperatura, non superiore a 40°C).

La condizione posta per la riduzione del 10% è definita dal livello di prestazione indicato al punto 7

della scheda del Requisito volontario 6.7 “Uso dell’apporto energetico solare per il riscaldamento dell’acqua” di cui alla Delibera G.R. n. 21/2001 (impianto di climatizzazione invernale non del tipo a bassa temperatura e/o non integrato con l’impianto a pannelli solari)

## **PERMEABILITA' DEI SUOLI**

---

Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 27.07.2006

### **ABBREVIAZIONI**

.... Parametri Edilizi

.... SP = Superficie Permeabile

### *Art. 12 - Aree per attrezzature e spazi collettivi*

.... b) aree per servizi scolastici

SP min = 50%.

.... c) aree per verde pubblico

SP min. = 90%

....d) aree per verde pubblico attrezzato per lo sport

SP min. = 70%

### *Art. 19 - Permeabilità dei suoli*

1. Nelle aree soggette ad edificazione è obbligatorio che una parte di superficie fondiaria resti permeabile alle acque meteoriche, secondo le percentuali minime di cui all'articolo seguente.

2. Le aree con pavimentazioni grigliate sono conteggiate come superfici permeabili per il 20% della superficie effettiva, tenuto conto dell'elevata impermeabilizzazione dello strato superficiale di terreno compattato (cfr. art. 2.e dell'Allegato “Definizioni”).

Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 27.07.2006 - Allegato “Definizioni”

### *Art. 2.e - Superficie impermeabilizzata e superficie permeabile (SP)*

1. Si definisce superficie impermeabilizzata, ai fini urbanistici, la misura in mq. di quella porzione di sedime interessata da costruzioni (fuori o entro terra) che impedisce alle acque meteoriche di penetrare nel terreno o comunque riduce l'entità di tale penetrazione. Nell'ambito e per i fini della presente definizione si prescinde dal grado di permeabilità del suolo nella sua condizione indisturbata, preesistente alla costruzione.

2. Si definisce superficie permeabile (SP) di un lotto la porzione di questo che viene lasciata priva di qualunque tipo di pavimentazioni o di costruzioni fuori o entro terra che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera. Tenuto conto della bassa permeabilità dello strato superficiale di terreno compattato, le pavimentazioni grigliate sono considerate permeabili per una superficie pari al 20% di quella effettiva (coefficiente di riduzione della permeabilità = 80%).

### *Art. 2.j - Tasso di permeabilità*

1 Si definisce tasso di permeabilità il rapporto percentuale fra la superficie permeabile e la superficie fondiaria (SP/SF) oppure la superficie territoriale (SP/ST)

## **USO DEL VERDE**

---

Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 27.07.2006

### *Art. 20 - Verde pubblico e privato*

1. In tutto il territorio comunale la salvaguardia e la formazione del verde con finalità ornamentali, sanitarie e di qualità ambientale è soggetta a controllo e può essere promossa da appositi progetti.

Gli interventi di manutenzione, sistemazione e realizzazione del verde in ambito urbano ed extraurbano sono disciplinati dall'apposito Regolamento vigente, che viene coordinato dall'Amministrazione Comunale con il presente Regolamento Urbanistico - Edilizio. Le disposizioni del presente RUE prevalgono sul Regolamento specifico, e costituiscono indirizzo per gli atti tecnico-amministrativi conseguenti.

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulla vegetazione connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica.

2. L'eventuale abbattimento di alberature di alto fusto non produttive deve essere autorizzato mediante apposito nulla-osta del Responsabile del Settore che si avvarrà eventualmente della consulenza di un tecnico abilitato o del Corpo Forestale dello Stato. Nel nulla-osta dovranno essere specificate le prescrizioni di reimpianto delle alberature in sostituzione, in ragione di tre nuove piante per ciascuna abbattuta anche eventualmente in altra collocazione o su aree pubbliche.

3. L'abbattimento abusivo di alberi d'alto fusto comporta le sanzioni previste dalla L. n. 267/2000.

4. Nelle zone extraurbane è altresì vietato estirpare siepi, a meno che ciò non avvenga sulla base di Piani di Sviluppo Agricolo Aziendali o Interaziendali, che dovranno puntualmente motivare le scelte di soppressione.

5. Gli interventi edilizi devono essere progettati in modo da salvaguardare le alberature non produttive preesistenti aventi diametro del tronco superiore a 0,20 m - rilevato a 1 m dal colletto - e di non offenderne l'apparato radicale; previo nulla-osta del Responsabile del Settore ai sensi del comma 2, è consentito prevederne il diradamento ove siano troppo ravvicinate in rapporto alla specie e alle dimensioni.

6. Fatte salve le zone nelle quali il Piano prescriva espressamente (in sede di PSC o di POC) la quota minima di superficie permeabile in rapporto alla Superficie fondiaria o territoriale, in tutti gli interventi edilizi di Nuova Costruzione, Ricostruzione, Ampliamento deve essere assicurata una quota di Superficie Permeabile (S.P.) in profondità pari ad almeno il 40% della superficie scoperta di pertinenza degli edifici, riducibile al 20% nel caso di insediamenti per attività produttive o di trasporto o di commercio o alberghiere. Tale area dovrà essere provvista di copertura vegetale nella sua totalità e dotata di almeno un albero d'alto fusto ogni 100 mq di S.P., nonché di essenze arbustive per una copertura pari ad almeno il 20% della S.P.. Gli alberi ad alto fusto da mettere a dimora andranno prescelti secondo modalità definite da specifici progetti e dovranno presentare un'altezza non inferiore a m 3,0 e un diametro, misurato a m 1,0 da terra, non inferiore a cm 6. Le norme di cui al presente comma valgono quale indirizzo tendenziale da applicarsi, nei limiti del possibile, anche per gli interventi di recupero edilizio (Manutenzione Straordinaria, Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia).

7. Nelle zone per insediamenti artigianali, industriali o commerciali all'ingrosso in tutti gli interventi di Ampliamento oltre il 30% della SC (fatti salvi i lotti prospicienti le strade), Nuova Costruzione e Ricostruzione è prescritta la formazione di quinte alberate lungo almeno due lati dell'area d'intervento, con preferenza per gli eventuali lati a contatto con zone agricole o con zone per attrezzature o servizi pubblici sociali e con aree residenziali.

8. Nelle zone agricole, negli interventi di Nuova Costruzione, Ricostruzione, Ampliamento di edifici specialistici (quali silos o impianti di lavorazione) o comunque di dimensioni superiori a quelle degli edifici abitativi (allevamenti, rimesse di grandi dimensioni) è prescritta la mitigazione dell'impatto visivo sul paesaggio con la formazione di quinte alberate, costituite da alberi d'alto fusto, interposti ad essenze arbustive, da scegliersi ai sensi dell'articolo seguente.

9. Nei nuovi impianti arborei ed arbustivi nei giardini privati e nelle aree di pertinenza degli edifici devono essere prescelte essenze prevalentemente comprese nella gamma delle essenze appartenenti alle associazioni vegetali locali o naturalizzate. Essenze non comprese in tali categorie possono essere impiantate fino a coprire un massimo del 20% della superficie alberata, considerando lo sviluppo delle chiome a maturità, e considerando anche le piante eventualmente resistenti nella medesima area di pertinenza.

Si veda anche il Regolamento generale del Verde approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 11.05.1992.

## **DOTAZIONI ECOLOGICHE E MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI**

---

Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 27.07.2006

*Art. 20 - Verde pubblico e privato*

....11. Dotazioni ecologiche e ambientali: verde urbano di arredo, distacco e mitigazione degli effetti ambientali Gli ambiti individuati cartograficamente con la sigla ECO sono aree previste in genere vicino a infrastrutture viarie e zone industriali, spesso nelle zone di frangia urbana, che mettono in contatto il territorio agricolo con la periferia urbana, oltre a funzionare come elementi di connessione tra le aree verdi urbane.

Si tratta di spazi verdi con funzioni di protezione ambientale, il cui scopo preminente è quello di mitigazione del microclima urbano e di abbattimento degli inquinanti (polveri e rumore). Per la loro sistemazione deve quindi essere effettuata un'attenta distribuzione dei volumi degli elementi vegetali da utilizzare, privilegiando i gruppi arbustivi ed arborei rispetto alle semplici aree a prato. In questo modo si potrà realizzare un'elevata presenza di biomassa vegetale che, oltre ad esercitare effetti significativi su microclima ed inquinamenti, porterà ad aumentare la biodiversità, con la formazione di strutture adatte ad essere luogo di rifugio, nutrizione e riproduzione per numerose specie di piccoli animali (uccelli, piccoli mammiferi, anfibi, insetti), oltre ad essere luogo adatto per l'insediamento di diverse specie vegetali selvatiche.

Caratteristiche tipologiche e criteri di intervento:

- Dimensioni: indicate nella cartografia del PSC e del RUE.
- Copertura del suolo: aree boscate con radure e macchie arbustive;
- La possibilità di accedere a queste aree deve essere valutata caso per caso (la fruizione diretta non è la funzione principale di queste aree).
- Sono da evitare zone pavimentate impermeabili; gli eventuali percorsi devono avere preferibilmente pavimentazioni permeabili, od essere realizzati in terra battuta.
- La dotazione di attrezzature ed impianti deve essere limitata a quelli utilizzati per favorire la crescita della vegetazione: impianti di irrigazione «a perdere», pacciamatura, eventuali drenaggi; eventualmente si potranno avere impianti di illuminazione lungo i sentieri e percorsi sportivi.
- Vegetazione: tipologie e dimensioni d'impianto, disegno e scelta delle specie, secondo le tecniche della forestazione naturalistica, utilizzando esclusivamente piante autoctone ed impianti di semplice gestione.
- Disegno: il progetto delle aree a verde protettivo deve essere realizzato favorendone l'inserimento paesaggistico generale, puntando a contemperare le esigenze di gestione meccanizzata con la maggiore «naturalità» possibile.

## **ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO**

---

Piano Strutturale Comunale adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 25.10.2005

*Art. 60 - Promozione del risparmio energetico e della qualità ecologica degli interventi urbanistici ed edilizi*

1 In attesa della predisposizione del Piano Energetico Comunale il PSC prevede che in sede di programmazione degli interventi (POC) siano soggetti a studio di fattibilità per l'impiego di energie alternative (solare, fotovoltaico, co - generazione, ecc.), con obbligo di introduzione di misure finalizzate al contenimento dei consumi e all'impiego di risorse energetiche rinnovabili e a basso carico inquinante, gli interventi urbanistici compresi tra i seguenti:

- Ambiti di riqualificazione
- Ambiti di nuovo insediamento
- Polo funzionale
- Polo produttivo di Corte Tegge.

2 Il Regolamento Urbanistico edilizio prevede specifiche norme (verifica in termini di fattibilità e incentivazione interventi per il risparmio energetico) per promuovere il risparmio energetico e l'uso di energie alternative gli interventi edilizi diffusi. In termini generali, il RUE richiede in modo generalizzato soluzioni tecniche finalizzate alla riduzione dei consumi energetici per effetto di scelte sull'architettura, le tecnologie e i materiali, gli impianti.

Promozione della qualità ecologica degli interventi edilizi

3 Il P.S.C. promuove la qualificazione degli interventi edilizi attraverso specifiche forme di incentivazione economica, con la finalità di migliorare la compatibilità ambientale, la sicurezza, la salubrità e l'economicità dell'abitazione per la cittadinanza.

4 A tal fine sono considerati requisiti obbligatori alcuni tra i requisiti individuati dalla normativa regionale come "volontari", limitatamente agli interventi soggetti a POC (di cui al punto precedente), e viene incentivata la loro applicazione - anche in misura superiore quanto previsto dalla normativa regionale.

5 I contenuti e gli obiettivi oggetto di regolamentazione sono:

- Sicurezza: riduzione dei rischi di incidenti domestici
- Salute: eliminazione di materiali insalubri - accorgimenti progettuali specifici per la qualità sanitaria degli ambienti
- Qualità ecologica: aspetti bioclimatici, correttezza delle scelte progettuali nelle relazioni con l'ambiente, progettazione e gestione delle aree verdi
- Risparmio di risorse: accorgimenti per la riduzione degli sprechi di risorse (recupero idrico, raccolta differenziata, ecc.)
- Tutela ambientale: scelte progettuali finalizzate alla tutela di componenti ambientali (suolo, sottosuolo, paesaggio, ecc.)
- Qualità della vita: scelte relative alla protezione degli abitanti dagli impatti esterni, e per il miglioramento del comfort abitativo
- Concorso alla qualità urbana: decoro delle sistemazioni esterne, coerenza del disegno rispetto al contesto urbano

6 I progetti edilizi che, sulla base della documentazione progettuale presentata e dell'accertamento della corretta esecuzione delle opere, saranno considerati meritevoli di acquisire un marchio di qualità edilizia da parte dell'Amministrazione Comunale, potranno fruire di un incentivo costituito da una riduzione degli oneri di urbanizzazione e da ridotte aliquote fiscali, fissate annualmente in sede di Bilancio.

Altre forme di incentivazione potranno essere messe a punto dal Comune, anche d'intesa con altri soggetti economici e sociali.

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Collagna**  
piazza N. Caroli, 6  
42037 COLLAGNA

[www.unionedeicomuni.re.it](http://www.unionedeicomuni.re.it)

## Collagna

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Non adottato*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

# Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

## USO DEL VERDE

---

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2004 del 02.11.1999

*Art. 24 - Insediamenti di espansione contenuti nello strumento urbanistico previgente (C3)*

Comparto A

.... 2. Il P.R.G. si attua per intervento urbanistico preventivo applicando gli indici e le prescrizioni seguenti:

.... - gli spazi scoperti del lotto devono essere lasciati permeabili in misura non inferiore al 30% della Sf e parte dovrà essere sistemata a verde condominiale in misura non inferiore a 19 mq/100;

.... Comparto B

.... 2. Il P.R.G. si attua per intervento urbanistico preventivo applicando gli indici e le prescrizioni seguenti:

.... - gli spazi scoperti del lotto devono essere lasciati permeabili in misura non inferiore al 30% della Sf, e parte dovrà essere sistemata a verde condominiale in misura non inferiore a 19 mq/100;

*Art. 26 - Insediamenti alberghieri e per la ristorazione*

.... d) gli spazi scoperti del lotto devono essere lasciati permeabili in misura non inferiore al 20% della Sf e parte dovrà essere sistemata a verde privato o condominiale in misura non inferiore a 10 mq./100 mc.

*Art. 28 - Zone per attrezzature private di interesse collettivo*

.... 4. La progettazione dovrà osservare i seguenti criteri:

- le strutture coperte andranno situate in modo da ottenere il minor impatto possibile;
- le coperture piane andranno inerbite e potranno essere utilizzate come giardini pensili;
- .... - l'area dovrà essere adeguatamente piantumata;

*Art. 40 - Zone per parchi urbani ed attrezzature sportive*

.... h) aree permeabili sistemate a verde = minimo 50 % dell'area d'intervento;

*Art. 75 - Alberature*

1. In tutte le zone ed in modo speciale negli insediamenti di edilizia mista, devono essere curate particolarmente le alberature e il verde. Le piante esistenti devono essere salvaguardate; quelle abbattute per far luogo alle costruzioni, previa notifica e regolare nulla osta allegato alla licenza, devono essere sostituite con altre di essenza più pregiata e di altezza non inferiore a m 3 e posto a dimora nelle aree libere del lotto.

2. La quantità di alberatura di alto fusto, da computarsi come opera di urbanizzazione primaria, esistente o da porre a dimora, non dovrà essere inferiore a tre piante di altezza non inferiore a tre m ogni 100 mq di superficie costruita.

3. Nelle strade carrabili e nei percorsi pedonali, nei parcheggi di nuova costruzione devono essere sempre previste alberature nella misura non inferiore di un albero ogni 10ml.

4. L'essenza dell'alberatura deve essere specificata nella concessione di costruzione.

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Correggio**  
corso Mazzini, 33  
42015 CORREGGIO

[www.comune.correggio.re.it](http://www.comune.correggio.re.it)

## Correggio

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Adottato con Nuovo Regolamento di Applicazione degli Oneri di Urbanizzazione approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 18 gennaio 2000*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	50%
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	NO
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	6
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

## Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

### SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE

---

Nuovo Regolamento di Applicazione degli Oneri di Urbanizzazione approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 18.01.2000

....1.6.14 *Costruzioni ecologiche e bioclimatiche.*

Gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) per le costruzioni bioclimatiche, a basso consumo energetico o comunque realizzate con tecnologie alternative e non inquinanti sono ridotti del 50%.

Rientrano nella definizione di costruzione bioclimatica, a basso consumo energetico o comunque realizzate con tecnologie alternative e non inquinanti tutti gli edifici progettati con la seguente caratteristica :

- a) Edifici caratterizzati da elevati indici di isolamento termico, e/o di idonee tecnologie in grado di ridurre almeno del 40% la quantità di energia primaria - globalmente richiesta, nel corso di un anno, per la climatizzazione invernale - rispetto al fabbisogno energetico limite (FENlim) calcolato secondo il DPR n. 412/1993.

Per i quali sia anche prevista almeno una delle seguenti caratteristiche :

- b) Edifici caratterizzati da riscaldamento solare passivo (sistemi diretti, indiretti) in grado di fornire almeno il 50% della quantità di energia primaria - globalmente richiesta, nel corso di un anno, per la climatizzazione invernale calcolata secondo il DPR n. 412/1993.
- c) Edifici caratterizzati da raffreddamento passivo (protezione dall'irraggiamento solare, inerzia termica, adozione di sistemi naturali di raffreddamento per ventilazione, irraggiamento notturno ed evaporazione) in grado di fornire almeno il 50% della quantità di energia primaria - globalmente richiesta, nel corso di un anno, per la climatizzazione estiva calcolata secondo le norme vigenti.
- d) Edifici caratterizzati da sistemi che garantiscano una illuminazione naturale (ad es. mediante la riflessione e/o canalizzazione della luce, elementi olografico/ottici, adeguata esposizione e dimensionamento delle superfici trasparenti) tale da assicurare un fattore di luce diurna non inferiore al 4%.
- e) Edifici caratterizzati dall'uso di moduli fotovoltaici integrati con l'involucro esterno dell'edificio in grado di assicurare almeno del 20% del fabbisogno di energia elettrica globalmente richiesta nel corso di un anno.
- f) Edifici caratterizzati dall'uso di moduli solari termici integrati nell'involucro esterno dell'edificio in grado di almeno il 50% della quantità di energia primaria - globalmente richiesta, nel corso di un anno, per la climatizzazione invernale calcolata secondo il DPR n. 412/1993.
- g) Edifici caratterizzati dall'uso prevalente di materiali da costruzione certificati a basso impatto ambientale (calce idraulica naturale, mattoni crudi ).
- h) Edifici che presentino due reti di circolazione dell'acqua, diversificate (una per acqua non potabile e una per acqua potabile), in modo da utilizzare l'acqua potabile solo per alcuni usi.
- i) Edifici che presentino sistemi di raccolta dell'acqua piovana tali da permetterne l'utilizzazione nel circuito dell'acqua non potabile.

Le prestazioni delle tipologie costruttive di cui sopra dovranno essere dimostrate attraverso il progetto esecutivo da depositare in Comune obbligatoriamente prima del rilascio della Concessione Edilizia.

Il Comune procederà al controllo del progetto e delle certificazioni, richieste in ottemperanza all'art. 32 L. 10/91 o ad altre eventuali norme prima del rilascio della Concessione Edilizia.

A conclusione delle opere il Direttore dei Lavori rilascerà alla Committenza una relazione tecnica attestante l'esecuzione delle medesime in conformità al progetto esecutivo depositato.

Il Direttore dei Lavori motiverà eventuali varianti apportate quand'anche queste non comportino alterazione dei parametri del progetto depositato.

La conformità delle opere realizzate secondo il progetto approvato dovrà essere poi comprovata secondo i criteri riportati nell'art. 30 della L. 10/91 - Certificazione energetica degli edifici - da soggetti abilitati alla certificazione.

Ove il Comune disponga il controllo delle realizzazioni di progetto e/o delle certificazioni eventualmente necessarie, successivamente al pagamento degli oneri in misura ridotta, nel caso i parametri verificati non rispondano alle soglie di eleggibilità per la riduzione degli oneri, si provvederà all'addebito del differenziale all'importo degli oneri calcolati in misura normale. Al fine di mantenere l'agevolazione, è data facoltà al titolare di effettuare in termini concordati con il Comune le modifiche necessarie a riportare l'intervento entro i termini della presente disposizione.

## **PERMEABILITA' DEI SUOLI**

---

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale predisposto in forma associata tra i Comuni di Correggio, San Martino in Rio, Rio Saliceto, approvato con Delibera di Giunta Provinciale. n. 321 del 31.10.2000

### *Art. 71 - Zone D.1 - industriali e artigianali di completamento*

.... 2. In queste zone si applicano le disposizioni generali prescritte per le zone industriali e artigianali all'articolo precedente e il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto su una superficie minima di intervento  $S_m = 1500$  mq., salvo i casi di lotti di misura inferiore preesistenti alla data di adozione del presente P.R.G., applicando i seguenti parametri:

.... Superficie permeabile: pari ad almeno il 30% della S.f. non coperta dal fabbricato;

### *91.5 - L'abaco dei particolari costruttivi di riferimento progettuale*

.... C. - Area cortiliva

Le pavimentazioni di spazi aperti di rispetto agli edifici dell'Insediamento Rurale, quali i cortili, le aie, i marciapiedi, i porticati, gli androni devono essere conservate o ripristinate. Le nuove pavimentazioni saranno realizzate con soluzioni in uso nella tradizione locale: in cotto, in ciottolo, in pietra e non potranno rendere impermeabile più del 10% della estensione dell'area dell'Insediamento Rurale. Per particolari realtà produttive aziendali l'Amm.ne Com.le potrà concedere deroga al parametro di cui sopra su motivata richiesta.

## **USO DEL VERDE**

---

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale predisposto in forma associata tra i Comuni di Correggio, San Martino in Rio, Rio Saliceto, approvato con Delibera di Giunta Provinciale. n. 321 del 31.10.2000

### *Art. 59 - Zone B.1 - residenziali di completamento*

.... Per gli interventi di nuova costruzione si applicano i seguenti parametri:

Verde privato e/o condominiale = 8 mq./30 mq. S.f.;

### *Art. 61 - Zone B.3 - tutela del verde privato*

1. Sono così classificate dal P.R.G. le aree edificate e non, già dotate di idonea e qualificata sistemazione a verde di servizio per singole abitazioni o per complessi edilizi, oppure aree private in cui la presenza di verde qualificato assume rilevanza sotto l'aspetto paesaggistico.

2. Le zone intercluse ai tessuti edilizi conservano la destinazione d'uso esistente e sono pertanto inedificabili.

3. Sono tuttavia consentiti gli interventi di manutenzione delle sistemazioni a verde, nonché quelli di recupero e risanamento delle aree libere ai sensi del precedente art. 40, con obbligo del mantenimento delle alberature esistenti, salvo comprovate motivazioni di natura fitopatologica, compromissione statica, riqualificazione e recupero dell'intero complesso vegetazionale.

*Art. 67 - ZONE C1 - corti residenziali a impianto morfo-tipologico sperimentale*

.... 17. Le piantumazioni all'interno delle aree di verde privato devono essere effettuate esclusivamente con essenze arboree autoctone. E' da escludersi in ogni caso la piantumazione di conifere e di piante ornamentali esotiche. In ogni Campo Edificatorio C1 dovrà essere piantato almeno un olmo.

*Art. 73 - Zone D.3 - Industriali e artigianali di espansione*

.... Al comparto n° 122 si applicano i seguenti parametri:

Fasce verdi indicate sulla tav. 2.7 di P.R.G., lungo i confini di comparto dovranno essere piantumate a "filari" con piante autoctone a foglia caduca; saranno interne alla superficie fondiaria e potranno essere interrotte solo per comprovate necessità per attraversamenti pedonali o carrabili.

.... Ai comparti n. 124 e 125 a Prato si applicano i seguenti parametri:

.... Fasce verdi indicate sulla tav. 2.7 di P.R.G., lungo i confini di comparto dovranno essere piantumate a "filari" con piante autoctone a foglia caduca; saranno interne alla superficie fondiaria e potranno essere interrotte solo per comprovate necessità per attraversamenti pedonali o carrabili.

*Art. 79 - Zone D.9 - per grandi impianti industriali*

.... C - grande impianto industriale Corghi s.p.a. di Prato

.... 2. Fasce verdi indicate sulla Tav. 2.7 di P.R.G., lungo i confini di comparto dovranno essere piantumate a "filari" con piante autoctone a foglia caduca; saranno interne alla superficie fondiaria e potranno essere interrotte solo per comprovate necessità per attraversamenti pedonali o carrabili.

I - grande impianto industriale AMA s.p.a.

- Verde pubblico da realizzarsi secondo le prescrizioni contenute nella cartografia, con le caratteristiche di vegetazione naturale riparia autoctona;
- Verde privato, da realizzarsi secondo le prescrizioni contenute nella cartografia, con le caratteristiche delle siepi miste naturali autoctone sui lati sud e nord.

L - Chimin

- Verde pubblico da realizzarsi secondo le prescrizioni contenute nella cartografia, con le caratteristiche di vegetazione naturale riparia autoctona;
- Verde privato, da realizzarsi secondo le prescrizioni contenute nella cartografia, con le caratteristiche delle siepi miste naturali autoctone sui lati sud e nord.

*Art. 81 - Zone D.11 - per impianti di distribuzione del carburante per uso autotrazione*

1. La presente norma stabilisce inoltre i seguenti criteri di indirizzo che hanno valore di prescrizione:

.... b) sistemazione a verde ed inserimento ambientale: il rilascio della concessione è subordinato all'integrazione del progetto con una proposta di sistemazione paesaggistica ed ambientale nella quale siano indicate le modalità di schermatura totale su tre lati della stazione di servizio, da realizzare con elementi vegetali ed opere di modellazione del terreno;

*Art. 89 - I parametri edilizi urbanistici dei casi di intervento*

89.0 - Norme generali riguardanti tutti i casi d'intervento.

.... 2. Per la individuazione delle aree soggette a piantumazione di nuove essenze arboree o arbustive previste dal presente articolo al punto b) occorrerà predisporre una planimetria in scala adeguata indicante lo schema di piantumazione, l'elenco delle essenze prescelte e la verifica del calcolo delle superfici.

b) Piantumazione di nuove essenze arboree o arbustive

1. A seguito di qualsiasi intervento edilizio con l'esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria o di modifiche interne, occorrerà procedere alla piantumazione di nuove essenze arboree o arbustive su aree pari al tre per cento (3%) della Superficie fondiaria dell'Unità Aziendale.

2. Nel solo caso in cui il fondo sia coltivato esclusivamente a frutteto o vigneto specializzato o altre colture arboree specializzate la quantità di area di piantumazione sarà ridotta all'uno per cento (1%) della Superficie fondiaria dell' Unità Aziendale.
3. Tutte le aree o fasce di piantumazione di nuove essenze arboree o arbustive dovranno essere reperite all'esterno del perimetro dell'Insedimento Rurale, si estenderanno preferibilmente lungo il confine del fondo, lungo i corsi d'acqua o all'interno delle zone E.3 ed E.4(zone agricole di tutela dei caratteri ambientali di cavi e canali , canale ecologico dei cavi Naviglio e Tresinaro) e comunque saranno concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Le nuove piantumazioni dovranno essere formate scegliendo essenze autoctone o naturalizzate.
5. Le eventuali aree già piantumate o i singoli esemplari arborei ed arbustivi, con l'esclusione di quelli inseriti nel perimetro dell'Insedimento Rurale, potranno essere portate a deduzione della quota di cui sopra.
6. La progettazione di dette aree dovrà avvenire secondo le indicazioni contenute nell'abaco dei particolari costruttivi di cui all'art. 91.5, lettera v) delle presenti norme.
7. Detta dotazione di verde aggiuntiva dovrà essere reperita una sola volta nell'arco di validità delle presenti norme anche se gli interventi sono più di uno e dovrà essere approntata prima della fine dei lavori del primo intervento edilizio ammesso.

#### *91.5 - L'abaco dei particolari costruttivi di riferimento progettuale*

##### *.... B. - Aree verdi*

I parchi, o i residui di parco ed ogni altro sistema vegetazionale devono essere tutelati, valorizzati ed adeguatamente conservati. Le nuove piantumazioni saranno realizzate scegliendo prevalentemente essenze autoctone o naturalizzate del territorio rurale padano e/o in conformità alle essenze già presenti nell'area.

##### *.... D. - Recinzioni e Accessi*

Sono consentite chiusure solamente a perimetro degli Insediamenti Rurali così come definiti delle presenti norme e con reti metalliche sostenute da paletti in ferro o in legno senza alcun cordolo di fondazione. Lungo le recinzioni metalliche che racchiudono l'Insediamento Rurale e sul perimetro stradale occorre provvedere alla piantumazione di siepi verdi arbustive e/o al completamento di filari alberati eventualmente esistenti. Il progetto di recinzione deve prevedere, così come stabilito dall'art. 89.1.2 delle presenti norme, il mantenimento degli accessi esistenti caratterizzati da manufatti con significative caratteristiche costruttive o di pregio ambientale, nel caso di formazione di nuovo accesso questo dovrà essere organicamente inserito e per forme e per materiali alle caratteristiche della zona agricola. Le nuove recinzioni e i nuovi manufatti di accesso all'insediamento rurale dovranno rispettare nel specifiche norme previste dal vigente Codice della strada.

##### *.... V. - Criteri progettuali per la piantumazione di nuove essenze arboree ed arbustive*

La nuova piantumazione dovrà ispirarsi alla più accurata progettazione ambientale in relazione soprattutto alle preesistenze sul fondo in oggetto o sulle aree confinanti e sarà eseguita nel rispetto dei seguenti elementi:

- privilegiare i criteri di sviluppo dei sistemi arborei presenti, quali filari, bordure o siepi prevedendo il loro equilibrato incremento;
- ispirarsi alle preesistenze storiche del territorio alberato presente nelle nostre zone, quali parchi padronali, piantate alberate, filari arborei od arbustivi ecc.;
- escludere gli impianti arborei o arbustivi monospecifici con finalità economiche quali vigneti, pioppeti, frutteti ecc.;
- formare filari, macchie, bordure o siepi lungo il perimetro stradale, di canali o in confine con altri fondi.

Il numero delle piante da porre a dimora sarà determinato e specificato in relazione allo sviluppo definitivo della chioma e alla quantità di spazio che la stessa richiederà proiettata a terra.

Di seguito si fornisce una lista indicativa e non esaustiva delle essenze autoctone o naturalizzate ed i metri quadrati di ingombro di ogni essenza da calcolare al fine della determinazione delle aree di nuova piantumazione per altre specie arboree o arbustive non comprese si opererà con criteri di analogia.

In ogni caso, la dotazione di nuove alberature dovrà essere costituita per almeno i due terzi da essenze arboree

*Art. 115 - Tutela di elementi di interesse vegetazionale*

1. Sono considerati elementi di interesse vegetazionale:

- tutte le piante e gli arbusti autoctoni per cui è richiesta la protezione integrale della specie: Quercia (*Quercus robur*, *Q. petraea*), Ontano nero (*Alnus glutinosa*), Spinocervino (*Rhamnus catharticus*), Ciavardello (*Sorbus terminalis*), Fusaggine (*Evonymus europaeus*), Rosa canina (*R. canina*), Frangola (*Frangula Alnus*), Frassino (*Fraxinus oxyphylla*, *Fraxinus excelsior*, *Fraxinus ornus*), Pioppi (*Populus alba*, *Populus nigra*), Carpino bianco (*Carpinus betulus*).
- le piante delle specie seguenti quando la circonferenza del tronco, misurata a cm. 120 dal suolo, supera i 50 cm. : Acero campestre (*Acer campestre*), Olmo (*Ulmus minor*), Biancospino (*Crataegus monogyna*, *C. oxycantha*), Prugnolo (*Prunus spinosa*), Tasso (*Taxus baccata*), Bosso (*Buxus sempervirens*), Gelso (*Morus alba*, *M. nigra*), Salice (*Salix alba*, *Salix purpurea*, *Salix pentandra*, *Salix viminalis*), Sanguinello (*Cornus sanguinea*).
- i grandi alberi anche se di altre specie, intendendo quelli con circonferenza del tronco, misurata a cm. 120 dal suolo, superiore a 60 cm. o quelli con più tronchi se almeno uno di essi supera una circonferenza, misurata come sopra, di 50 cm.,
- le alberature in filari o gruppi e le siepi poste lungo strade di qualunque tipo e lungo canali e specchi d'acqua in quanto costituenti elemento di caratterizzazione del paesaggio e di miglioramento ambientale indipendentemente dalla specie e dalle dimensioni dei singoli componenti,
- le piante e le alberature messe a dimora in sostituzione di alberi caduti o abbattuti per vetustà o malattia o per interventi consentiti dalle presenti Norme.

2. Il P.R.G. promuove un censimento sistematico degli elementi di interesse vegetazionale da cartografare in scala 1: 5.000, che dovrà essere adottato con apposita Variante ad integrazione degli elaborati di piano.

3. Non dovranno essere considerati quali elementi di interesse vegetazionale gli alberi da frutto e le coltivazioni arboree di tipo produttivo.

1. Gli interventi consentiti sono quelli atti a conservare e migliorare le condizioni vegetative delle alberature, nel rispetto della loro evoluzione naturale. E' quindi obbligatorio, in caso di lavori che possano comunque interessare, con rischio di danno, le alberature di cui al presente articolo, mettere in opera recinzioni, rivestimenti, innaffiature, protezioni, ricambi di soprassuolo e terre, ecc., in modo da garantire che nessun danno venga prodotto.

2. Fermo restando il rispetto delle esigenze di sicurezza, è vietato distruggere, danneggiare o tagliare le alberature di cui sopra o effettuare potature di branche di rami con diametro superiore a cm. 30 e tali da modificare in modo essenziale la chioma; è altresì vietato, in un raggio di ml. 2 dal tronco, effettuare opere che possano danneggiare l'apparato radicale (es. pavimentazioni impermeabili, scavi, passaggi di condutture, dispersione di materiali nocivi, ecc.).

Si veda anche: Regolamento del Verde adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 26.07.2002.

## **DOTAZIONI ECOLOGICHE E MITIGAZIONE IMPATTI**

---

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale predisposto in forma associata tra i Comuni di Correggio, San Martino in Rio, Rio Saliceto, approvato con Delibera di Giunta Provinciale. n. 321 del 31.10.2000

*Art. 73 - Zone D.3 - Industriali e artigianali di espansione*

.... Dovrà inoltre essere garantito un adeguato inserimento paesaggistico mediante l'opportuna selezione di materiali di finitura e colori, nonché una idonea schermatura vegetazionale.

*91.5 - L'abaco dei particolari costruttivi di riferimento progettuale*

.... Paramenti esterni ed intonaci

I paramenti esterni devono essere trattati con intonaco civile liscio di tipo tradizionale, salvo eventuali zoccolature in cemento rustico o in pietra tradizionale, sono consentiti pure intonaci deumidificanti a base di calce.

Il mattone a vista è ammesso solo per gli edifici che originariamente presentavano questo tipo di paramento, o che abbiano storicizzato questo loro aspetto; non sono ammessi generalmente rivestimenti se non quelli originariamente preesistenti.

P. - Tinteggiature esterne

Le tinteggiature degli intonaci devono essere effettuate con pitture di tipo tradizionale. Sono escluse pitture di tipo sintetico lavabili con superficie lucida e/o a rilievo e al quarzo. I colori da usarsi nei paramenti e serramenti esterni devono essere quelli dell'ambiente tradizionale e saranno concordati con l'Ufficio Tecnico Comunale. Le uniche tecniche di pittura consentite sono i tinteggi ad affresco, i tinteggi a base di calce con opportuni fissaggi e quelli a base di silicati minerali. Quando esistono tracce dei colori originali sia di fondo che di particolari di rilievo quali cornici, cornicioni, lesene, finte-finestre ecc. vanno riadottati.

## **ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO**

---

Regolamento Edilizio Comunale - Requisiti energetici degli edifici - approvato dal Consiglio Comunale il 30.06.2006 in vigore dal 1.10.2006

### *1. Finalità*

Il presente allegato Introduce uno schema di classificazione energetica degli edifici, da applicare almeno fino all'emanazione delle norme nazionali o regionali in attuazione della Direttiva 2002-91/CE e del d.lgs. 192/05.

Determina inoltre i valori massimi di fabbisogno di calore annuale per riscaldamento negli edifici di nuova costruzione e determina le categorie degli edifici a cui si applicano tali valori.

Definisce le incentivazioni al risparmio, all'efficienza energetica, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili negli edifici.

### *2. Categorie degli edifici*

I valori massimi del fabbisogno di calore annuale per riscaldamento definiti nel presente regolamento si applicano:

- a tutti i nuovi edifici

- alle ristrutturazioni che interessano più del 50% della superficie utile urbanistica esistente.

Ai fini del presente regolamento per edifici di nuova costruzione si intendono anche gli edifici che sono oggetto di demolizione e ricostruzione e gli ampliamenti di fabbricati esistenti.

Fanno eccezione i fabbricati per attività produttive (categoria E.8, secondo la definizione del DPR n° 412 del 26/08/1993). La norma si applica comunque alle porzioni di fabbricato che sono abbinate alla attività produttiva, ma che hanno diversa destinazione d'uso, come ad esempio uffici o residenze annesse a capannoni industriali.

Sono pure comprese dalla presente norma le ristrutturazioni di fabbricati produttivi a cui venga cambiata la destinazione d'uso (da categoria E. 8 ad altra categoria).

Gli edifici sottoposti a vincoli di tutela storico-artistica, per i quali siano previsti dalla disciplina del vigente PRG interventi di Restauro Scientifico, di Restauro Conservativo (tipo A e tipo B) non sono soggetti al rispetto dei valori massimi del fabbisogno per riscaldamento.

### *3. Attestato energetico*

Per ottenere il rilascio del certificato di agibilità, per ciascun edificio deve essere prodotto un Attestato Energetico.

Il costruttore o il proprietario dovranno richiedere al Comune, attraverso l'Ufficio Tecnico, il rilascio dell'Attestato Energetico e la Targa Energetica.

### *4. Rilascio e Pubblicazione*

Ai fini di rendere esplicito il fabbisogno termico dell'edificio, consentendo ai potenziali residenti di comprendere in maniera trasparente ed immediata i costi di gestione dell'edificio stesso, la

Targa Energetica, indicante la categoria di appartenenza riferita all'Attestato Energetico ottenuto, deve essere obbligatoriamente esposta esternamente ed in maniera visibile.

L'Attestato Energetico e la Targa Energetica sono rilasciate dall'Amministrazione comunale sulla base di una richiesta che può essere effettuata dal costruttore o dal proprietario ed eventualmente, per gli edifici esistenti, dal locatario.

#### *5. Documentazione, Procedura e Vigilanza*

Per ottenere l'Attestato Energetico e la Targa Energetica sono necessarie le seguenti procedure:

a) al momento del deposito della domanda di permesso di costruire o della denuncia di inizio attività

- Il progettista presenta la relazione D.Lgs 192/2005, compilata conformemente alle disposizioni del decreto, alle norme UNI EN ed alla note tecniche di cui all'allegato C.
- Al ricevimento della richiesta di PdC o DIA il Comune provvede a nominare il certificatore, il quale procede alla verifica del progetto, può chiedere integrazioni e correzioni, se necessarie a rientrare nelle prestazioni energetiche minime richieste.
- Il progettista presenta la modulistica recante le principali informazioni utili alle verifiche del certificatore;

b) al momento della costruzione

- il direttore dei lavori, prima della comunicazione di inizio lavori, concorda con il certificatore le visite sul sito della costruzione.
- in accordo con il direttore di cantiere, il certificatore effettua le visite concordate e rilascia i propri documenti di osservazione e di visto.

c) al momento della richiesta di agibilità:

- Il progettista, il direttore lavori e il titolare della domanda di PdC o DIA presentano la richiesta di Attestato Energetico secondo il modello appositamente elaborato e reperibile presso l'Ufficio Tecnico del Comune o sul sito [www.comune.correggio.it](http://www.comune.correggio.it).
- Il progettista e il direttore lavori presentano la documentazione tecnica relativa alle certificazioni dei materiali impiegati, ai sensi del DM 2 aprile 1998 e copia dei documenti di trasporto forniti dall'impresa esecutrice, relativi alla consegna in cantiere dei materiali isolanti. I materiali isolanti sono obbligatoriamente dotati di marchiatura CE ai sensi della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, recepita con il DPR 246 del 28 aprile 1993, dal 13 maggio 2003.

La documentazione viene raccolta dalla Direzione Lavori ed è già soggetta a controllo durante i sopralluoghi del certificatore.

L'Amministrazione comunale, una volta verificata la congruità della documentazione, procederà a rilasciare l'Attestato Energetico e la Targa Energetica che avranno una validità di 10 anni, salvo diverse disposizioni nazionali o regionali in merito alle procedure di Certificazione Energetica.

Al fine di permettere la valutazione energetica negli edifici esistenti, i competenti uffici possono accettare la documentazione anche disgiunta da una formale pratica edilizia per l'esecuzione dei lavori.

#### *6. Classificazione energetica*

La procedura di valutazione energetica adottata prevede otto categorie: da A a G, e inoltre AGold (la classificazione corrisponde alle specifiche prestazionali dell'iniziativa CasaClima della Provincia di Bolzano, ma fa riferimento ai dati climatici locali); tale classificazione si riferisce al fabbisogno specifico di energia per il solo riscaldamento invernale degli ambienti:

l'indicatore utilizzato esprime il fabbisogno energetico relativo all'intera stagione di riscaldamento, (kWh/anno) rapportato alla superficie netta calpestabile delle zone riscaldate dell'edificio espressa in m<sup>2</sup>.

Classe AGold Fabbisogno ener..specifico per riscaldamento  $\leq 15$  kWh/(m<sup>2</sup>a) (casa passiva)

Classe A Fabbisogno ener..specifico per riscaldamento  $\leq 30$  kWh/(m<sup>2</sup>a) (molto basso)

Classe B Fabbisogno ener..specifico per riscaldamento  $\leq 50$  kWh/(m<sup>2</sup>a) (basso)

Classe C Fabbisogno ener..specifico per riscaldamento  $\leq 70$  kWh/(m<sup>2</sup>a) (nuovo standard)

Classe D Fabbisogno ener..specifico per riscaldamento  $\leq 90$  kWh/(m<sup>2</sup>a) (medio)

Classe E Fabbisogno ener..specifico per riscaldamento  $\leq 120$  kWh/(m<sup>2</sup>a) (medio)  
Classe F Fabbisogno ener..specifico per riscaldamento  $\leq 160$  kWh/(m<sup>2</sup>a) (alto)  
Classe G Fabbisogno ener..specifico per riscaldamento  $> 160$  kWh/(m<sup>2</sup>a) (alto)

### 7. Informazioni riportate nella Targa energetica

La Targa Energetica riporterà l'indicazione della classe relativa al fabbisogno energetico per riscaldamento.

### 8. Informazioni riportate nell'Attestato energetico

L'Attestato Energetico riporta informazioni relative a:

- fabbisogno energetico per:riscaldamento [kWh/a] fabbisogno energetico specifico per:riscaldamento [kWh/(m<sup>2</sup>a)]
- fabbisogno di energia primaria per riscaldamento e acqua calda sanitaria [kWh/a] fabbisogno specifico di energia primaria per riscaldamento e a.c.s. [kWh/(m<sup>2</sup>a)]
- emissione di CO<sub>2</sub> relativa ai consumi valutati.

Il fabbisogno di energia primaria viene calcolato detraendo al fabbisogno energetico dell'intero anno l'energia fornita da un eventuale impianto alimentato da energie rinnovabili.

L'Attestato Energetico potrà in futuro riportare anche altre informazioni previste dalla Direttiva 2002-91/CE, quali:

- fabbisogno energetico specifico per gli usi elettrici (compreso il condizionamento estivo) calcolato dalla differenza tra il fabbisogno energetico stimato (indicativamente 2500÷3500 kWh/anno) e l'energia eventualmente fornita da un impianto solare fotovoltaico, espressa sempre in kWh/anno, rapportati alla superficie utile dell'edificio;
- consumo specifico di energia primaria per gli usi elettrici (compreso il condizionamento estivo), ricavato dal rapporto tra il fabbisogno energetico specifico per gli usi elettrici ed il rendimento medio di produzione pari a 0,37 (valore aggiornabile in base ad indicazioni nazionali), espresso sempre in kWh/m<sup>2</sup> anno.
- consumo energetico specifico globale di energia primaria dell'edificio ricavato dalla somma del consumo energetico specifico per riscaldamento e acqua calda e del consumo specifico di energia primaria per gli usi elettrici, espresso sempre in kWh/m<sup>2</sup> anno.
- Informazioni relative all'uso di tecnologie impiantistiche efficienti quali:
  - generatori di calore ad alta efficienza;
  - sistemi di riscaldamento radianti;
  - sistemi di regolazione locale;
  - sistemi di ventilazione controllata con recupero di calore;
  - sistemi di micro-cogenerazione;
  - pompe di calore;
  - sistemi di controllo dell'illuminazione;
  - sistemi di illuminazione a basso consumo.
- Informazioni relative all'impiego di fonti rinnovabili di energia quali:
  - sistemi fotovoltaici;
  - impianti solari termici per la produzione di acqua calda;
  - impianti termici a biomassa;
  - tecniche di raffrescamento passivo.
- Raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costibenefici

### 9. Requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici

#### 9.1. Definizioni

Si riportano di seguito le definizioni dei principali indicatori energetici.

Per un elenco esaustivo di definizioni si rimanda all'allegato A fabbisogno energetico per riscaldamento.

Risultato del bilancio termico stagionale dell'involucro riscaldato dell'edificio, che prende in considerazione le dispersioni per trasmissione e per ventilazione, i guadagni termici interni e dovuti alla radiazione solare. Si ottiene con una valutazione standard, ovvero considerando dati climatici e condizioni d'uso convenzionali. La procedura standard da utilizzare, pubblicata nell'allegato A del presente regolamento, fa riferimento alle norme tecniche UNI, UNI EN, UNI

EN ISO elencate all'allegato C, di validità corrente.

Espresso in kWh/a.

superficie netta riscaldata

Superficie calpestabile racchiusa nell'involucro termico.

Espressa in m<sup>2</sup>.

fabbisogno energetico specifico per:riscaldamento

Il rapporto fra fabbisogno energetico per riscaldamento e superficie netta riscaldata.

Espresso in kWh/(m<sup>2</sup>a).

### *9.2. Prescrizioni per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni che interessano almeno il 50% della Superficie utile urbanistica.*

Per tutti gli edifici inclusi nella definizione di cui al punto 2 della presente normativa, oltre al rispetto delle normative nazionali e regionali in vigore, si prescrive quanto segue:

- il limite massimo del fabbisogno energetico specifico per riscaldamento è di 70 kWh/(m<sup>2</sup>a).

Il rispetto di tale limite viene verificato da un certificatore nominato dal Comune, che utilizza la procedura illustrata nel presente regolamento all'allegato A.

- Gli edifici residenziali comprendenti più di 5 unità abitative devono essere dotati di impianto di riscaldamento centralizzato, con regolazione e contabilizzazione individuali.

### *9.3. Prescrizioni per Costruzioni esistenti*

Per le manutenzioni straordinarie che riguardano interi componenti dell'involucro termico (ad esempio: sostituzione infissi, rifacimento di coperture, rifacimento integrale di intonaci o rivestimenti esterni) si prescrivono i valori limite di trasmittanza termica U, riportati nella seguente tabella. Parte involucro termico edificio Requisito minimo

Vetri Finestre  $U_g < 1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$

Finestre (complessivo vetro-telaio)  $U_w < 1,95 \text{ W/m}^2\text{K}$

Parete esterna  $U < 0,37 \text{ W/m}^2\text{K}$

Tetto  $U < 0,34 \text{ W/m}^2\text{K}$

Soffitti di locali non riscaldati (cantine)  $U < 0,43 \text{ W/m}^2\text{K}$

Pareti e pavimenti contro terra  $U < 0,43 \text{ W/m}^2\text{K}$

Il rispetto dei requisiti deve essere asseverato con perizia tecnica. In caso di intervento su una porzione del componente tale da comportare una modifica della sagoma esterna dell'edificio, con possibile interessamento di altre unità immobiliari (ad esempio l'isolamento di una parte della copertura in edifici plurifamiliari) il richiedente è tenuto a comunicare alle proprietà confinanti l'entità delle modifiche proposte. Le parti confinanti avranno la possibilità di presentare all'ufficio tecnico del comune la propria eventuale opposizione alle suddette modifiche entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

### *9.4. Prescrizioni minime per gli edifici produttivi*

Al fine di limitare il surriscaldamento estivo gli edifici destinati ad attività produttiva devono avere, oltre a quanto previsto dalla normativa nazionale sul risparmio energetico, coperture la cui superficie abbia fattore di assorbimento  $\alpha < 0,3$ , come ad esempio coperture bituminose grigio chiaro o tegole chiare.

## *10. Incentivi rivolti al risparmio e all'efficienza energetica, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali eco-compatibili negli edifici.*

### *10.1. Caratteristiche eco-compatibili dei materiali*

L'utilizzo di tecnologie e materiali che garantiscano la compatibilità e sostenibilità dell'edificio con l'ambiente, come di seguito specificato:

- Nessun utilizzo di fonti energetiche di origine fossile per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria.
- Nessun utilizzo di isolanti termici sintetici e/o contenenti fibre nocive
- Nessun utilizzo di componenti (tubazioni, pavimenti, serramenti, ecc) in PVC
- Nessun utilizzo in ambienti chiusi di impregnanti chimici per il legno, di colori e di vernici contenenti solventi

- Nessun utilizzo di legno tropicale

dà diritto alla apposizione della dicitura “eco” a fianco della classe energetica dell’edificio, sia nell’attestato, sia nella targa da apporre all’esterno del fabbricato.

Si precisa che, ai fini dell’ottenimento degli incentivi previsti al punto 10.2, tutti gli alloggi oggetto di permesso di costruire dovranno verificare le condizioni dichiarate.

### *10.2. Classi energetiche*

Gli edifici che rientrano nelle migliori classi energetiche definite dal presente regolamento possono beneficiare dello scomputo di una quota degli oneri di Urbanizzazione secondaria, secondo quanto schematizzato nel seguente prospetto.

Classe Riduzione oneri U2

B 25%

B + eco 50%

A 50%

A + eco 75%

Agold 75%

Allegato A Procedura standardizzata di valutazione energetica

#### TERMINI E DEFINIZIONI

Prestazione energetica

La prestazione energetica di un edificio esprime la quantità di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio.

Valutazione energetica, Certificazione energetica Valutazione relativa alle prestazioni energetiche di un edificio, fatta secondo uno schema di certificazione.

Attestato energetico, Certificato energetico

Attestazione delle prestazioni energetiche di un edificio attraverso un documento che comprende dati di riferimento, che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare tali prestazioni, nonché raccomandazioni per il loro miglioramento in termini di costi-benefici.

Classe energetica

Semplice e comprensibile scala di valori (da “A” a “G”), usata per rappresentare l’efficienza energetica di un edificio.

Valutazione standard

Valutazione basata sul calcolo dell’energia utilizzata da un edificio per riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, produzione di acqua calda sanitaria ed illuminazione, con dati di ingresso riferiti all’edificio come costruito e alle condizioni standard del clima interno ed esterno e di occupazione. Essa rappresenta il potenziale energetico intrinseco dell’edificio rilevante ai fini della certificazione energetica.

Valutazione di progetto

Valutazione basata sugli schemi dell’edificio (piante,sezioni, ecc.) e sui valori di progetto, calcolati per un edificio nella fase di progetto.

Area climatizzata AN

Area (netta) del pavimento degli spazi riscaldati o raffrescati, di tutti i piani.

Involucro termico S

Superficie che racchiude completamente uno spazio climatizzato.

Dimensione interna (netta)

Lunghezza misurata da muro a muro e da pavimento a soffitto all’interno di ciascun ambiente dell’edificio.

Dimensione interna totale (lorda)

Lunghezza misurata all’interno dell’edificio, ignorando le partizioni interne.

Dimensione esterna

Lunghezza misurata sull’esterno dell’edificio.

Temperatura interna di progetto

Temperatura dell’aria prevista in progetto, è pari a 20°C per gli edifici residenziali e funzione dell’utilizzo prevalente per le altre destinazioni d’uso.

## SIMBOLI E UNITÀ DI MISURA

Simbolo Grandezza fisica Unità di misura

A area m<sup>2</sup>

V Volume m<sup>3</sup>

S Superficie dell'involucro termico m<sup>2</sup>

f Fattore riduttivo -

I radiazione solare incidente kWh/m<sup>2</sup> anno

IC indicatore di classificazione \_

PE indicatore di prestazione energetica kWh/m<sup>2</sup> anno

H, L Coefficiente di dispersione termica W/K

U trasmittanza termica W/m<sup>2</sup>K

R Resistenza termica m<sup>2</sup>K/W

Ψ trasmittanza termica lineare W/mK

λ Conduttività termica W/mK

α Coefficiente convettivo dalla superficie m<sup>2</sup>K/W

η Rendimento - fattore di utilizzazione -

Q energia Wh

θ temperatura °C

Pedici

Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione

E involucro N netto

G globale U utile

H riscaldamento e emissione

FR fonti rinnovabili c regolazione

P primaria d distribuzione

I Interni p produzione

S solari s accumulo

V ventilazione SUP superficie

W acqua calda VOL volume

D trasmissione Ψ ponti termici lineari

L lordo x ponti termici puntiformi

Il fabbisogno energetico specifico dell'involucro è calcolato con la relazione:

$$PEH = QH / AN \quad [1]$$

Dove:

QH è il fabbisogno energetico dell'involucro riferito all'intera stagione di riscaldamento definito dalla [7].

Il fabbisogno di energia primaria specifico per la climatizzazione invernale è calcolato con la relazione: PEHP = QEPH / AN [2]

Dove: QEPH è il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale riferito all'intera stagione di riscaldamento definito dalla [20].

Il fabbisogno energetico specifico per la produzione di acqua calda è calcolato con la relazione:

$$PEW = QW / AN \quad [3]$$

Dove: QW è il fabbisogno energetico per la produzione di acqua calda ad usi sanitari definito dalla [22].

Il fabbisogno di energia primaria specifico per la produzione di acqua calda ad usi sanitari è calcolato con la relazione: PEWP = QWP / AN [4]

Dove: QW è il fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda ad usi sanitari definito dalla [22]. Il contributo energetico specifico dovuto alle fonti rinnovabili è calcolato con la relazione: PEFR = QFR / AN [5]

Dove: QFR è il contributo energetico dovuto alle fonti rinnovabili definito dalla [25].

Il fabbisogno specifico globale di energia primaria è calcolato con la relazione:

$$PEG = (PEHP + PEWP) - PEFR \quad [6]$$

Il volume lordo riscaldato V è la somma dei volumi lordi di tutti i vani riscaldati dell'edificio.

L'involucro termico dell'edificio S racchiude il volume lordo riscaldato. I volumi lordi dell'edificio vengono calcolati dalle dimensioni esterne. Nei rivestimenti ventilati, lo strato

isolante rappresenta il margine estremo. Si deve calcolare esattamente, dopo aver definito l'involucro termico in tutte le sue parti.

L'area climatizzata o superficie netta riscaldata totale AN è il valore di riferimento per il calcolo del fabbisogno specifico. La determinazione corretta di tale superficie è molto importante ai fini della verifica delle prestazioni energetiche specifiche. Essa si determina sommando tutte le superfici calpestabili racchiuse nell'involucro climatizzato. Serre, terrazze e balconi non vengono considerati. Locali non abitabili, che si trovano all'interno dell'involucro termico e presentino un'altezza di almeno 2 m, vengono conteggiati per il 60% della loro superficie. Anche per le scale si conta la superficie calpestabile, mentre si esclude in genere il sottoscala.

Per il calcolo della ventilazione si utilizza il volume netto, ovvero il prodotto della superficie calpestabile per l'altezza utile (o utile media, per altezze variabili) dei vani.

Per la climatizzazione invernale il fabbisogno energetico dell'involucro QH riferito all'intera stagione di riscaldamento è definito dalla seguente equazione di bilancio:

$$QH = (QL) - \eta U (QG) [7]$$

Dove: QL è l'energia scambiata totale (trasmissione + ventilazione); QG è l'energia dovuta agli apporti gratuiti;  $\eta U$  è il fattore di utilizzazione degli apporti energetici gratuiti.

L'energia scambiata totale QL è data da:

$$QL = QT + QV [8]$$

Dove: QT è l'energia scambiata per trasmissione; QV è l'energia dovuta alla ventilazione; L'energia dovuta agli apporti gratuiti QG è data da:  $QG = QI + QS [9]$

Dove: QI è l'energia dovuta agli apporti interni; QS è l'energia dovuta agli apporti solari sulle superfici trasparenti.

Si considerano trascurabili gli apporti gratuiti dovuti all'effetto della radiazione solare sulle superfici opache. L'energia scambiata per trasmissione durante la stagione di riscaldamento è data dalla relazione:

$$QT = \sum k [HT, k (GG)] 0,024 [10]$$

Dove: HT è il coefficiente di dispersione termica per trasmissione dell'edificio; GG sono i gradi giorno convenzionali della località considerata.

Ai soli fini del calcolo per la valutazione energetica si considera un mantenimento della temperatura interna di progetto costante nelle 24 ore.

Il coefficiente di dispersione termica per trasmissione dell'edificio tiene conto:

- delle dispersioni di calore attraverso le strutture che separano l'ambiente considerato dall'ambiente esterno;
- delle dispersioni di calore verso il terreno;
- delle dispersioni di calore attraverso locali non climatizzati.

Il coefficiente di dispersione termica per trasmissione viene calcolato dalla relazione:

$$HT = \sum (Ai Ui fi) [11]$$

Dove: Ai è l'area dell'elemento i dell'involucro;

Ui è la trasmittanza termica dell'elemento i dell'involucro; tale trasmittanza tiene conto anche dei ponti termici eventualmente presenti, secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 6946.

Ad esempio nel caso di struttura a travi e pilastri in C.A. con tamponamento in muratura, si calcola il valore U complessivo della parete misurando l'incidenza percentuale dei pilastri. Nel caso della muratura in blocchi isolanti si deve fare riferimento ai valori prestazionali certificati (marchio CE) dei blocchi e considerare anche l'incidenza percentuale della malta. Per i componenti non dotati di marchiatura CE e comunque a livello indicativo, si devono considerare come i valori di conducibilità termica riportati nell'allegato B. Nel caso in cui si abbiano valori inferiori a quelli indicati, questi devono provenire da un certificato di prova CE.

fi fattore correttivo che tiene conto del fatto che alcuni ambienti si possono trovare ad una temperatura diversa da quella esterna di progetto (ad esempio locali non riscaldati, terreno, ecc.); nel caso in cui l'elemento considerato confina con l'ambiente esterno il fattore  $fT,i$  è pari a 1

I fattori correttivi da utilizzare nella [11] sono:

Ambiente esterno 1

Terreno 0,5

Sottotetto aerato 1  
 Vespaio aerato 0,85  
 Sottotetto ben sigillato 0,8  
 Pilotis 1  
 Locali non riscaldati 0,50  
 Cantina con serramenti chiusi 0,6  
 Corpi scale piano terra 0,70  
 Cantina con serramenti aperti 0,9  
 Corpi scale altri piani 0,50  
 Garage 0,9

Per il calcolo finalizzato a valutazione o certificazione energetica degli edifici si introducono le seguenti semplificazioni:

- per gli elementi dell'involucro che separano l'ambiente climatizzato dal terreno si utilizza sempre la [11].

Per edifici con vasta superficie dell'involucro termico a contatto col terreno si consiglia invece di operare il calcolo secondo la norma UNI EN 13370. Prestare inoltre attenzione all'influenza della falda acquifera.

- I ponti termici geometrici (spigoli) possono essere trascurati in quanto si considerano le misure esterne dell'involucro termico.

I Ponti termici strutturali si presentano di solito al passaggio tra muro esterno e solaio superiore dei piani, nonché al collegamento tra muro esterno e solaio dei piani, essi sono responsabili di aumenti di conduttanza che verranno generalmente calcolati in modo semplificato. In particolare si considerando per edifici con isolamento esterno: ( ) 0, 2 3 e u g

e u g

H H H

L H H H

S  $\psi$  x

+ +  $\square$   $\square$  =  $\square$  -  $\square$  + +  $\square$   $\square$

$\square$

per edifici con isolamento interno: ( ) ,

0,5 3

4

e u g

e u g

H H H

L H H H

S  $\psi$  x

+ +  $\square$   $\square$  =  $\square$  -  $\square$  + +  $\square$   $\square$

$\square$

dove e u g H +H +H è la somma dei coefficienti di dispersione verso l'esterno, verso ambienti non riscaldati e terreno.

Diversamente possono essere calcolati analiticamente. Il calcolo analitico è tassativo nel caso di solette sporgenti non isolate, tipo balconi o sporti in c.a. senza taglio termico strutturale; o nel caso di davanzali in pietra, cemento, mattone (o altro materiale molto poco isolante) che mettano in comunicazione diretta l'interno e l'esterno dell'involucro termico. Valori indicativi trasmittanza lineare sono forniti dalla norma UNI EN ISO 14683, Ponti termici nelle costruzioni edili - Trasmittanza termica lineare - Metodi semplificati e valori di progetto Procedimenti più analitici si trovano nelle UNI EN ISO 10211-1, Ponti termici in edilizia - Flussi termici e temperature superficiali - Metodi generali di calcolo UNI EN ISO 10211-2, Ponti termici in edilizia - Calcolo dei flussi termici e delle temperature superficiali - Ponti termici lineari Il rinnovo dell'aria degli ambienti comporta un consumo di energia. Il risparmio di tale energia non può essere conseguito riducendo il tasso di ventilazione degli ambienti per non compromettere il benessere e la salubrità degli ambienti stessi.

- Pertanto ai fini della valutazione energetica dell'edificio si ipotizza in genere un tasso di ventilazione convenzionale (indipendente cioè dal comportamento dell'utenza) che fa

riferimento a un utilizzo standard dell'edificio e alle seguenti condizioni: Per edifici non residenziali o per edifici dotati di ventilazione meccanica è necessaria una valutazione più analitica. (Riferimento:UNI EN ISO 13790) L'energia convenzionalmente scambiata per ventilazione QV è data dalla relazione:

$$QV = \sum k [HV, k (GG)] \cdot 0,024 \cdot (1 - \eta RCV) [12]$$

Dove: HV è il coefficiente di dispersione termica per ventilazione dell'edificio;

GG sono i gradi giorno convenzionali della località considerata (Correggio);

$\eta RCV$  è il rendimento medio stagionale di un eventuale recuperatore di calore.

Il coefficiente di dispersione termica per ventilazione HV è calcolato con la relazione:

$$HV = V \cdot pa \cdot ca [13]$$

Dove: V . è la portata d'aria di rinnovo dell'edificio;

pa ca è la capacità termica volumica dell'aria.

Se la portata d'aria è espressa in m<sup>3</sup>/h la capacità termica volumica pa ca è considerata convenzionalmente pari a 0,34 Wh/(m<sup>3</sup> K).

La portata d'aria, può essere calcolata secondo la procedura indicata nella UNI EN 13790 o da una stima della portata d'aria di ricambio n per mezzo della:

$$V \cdot = VN n [14]$$

Dove VN è il volume dello spazio da ventilare, calcolato sulla base delle dimensioni interne;

n è un coefficiente di efficienza del sistema di ventilazione che assume valore 0,5 per edifici residenziali.

Si considera per gli edifici residenziali un valore n pari 0,5 volumi/ora. Per le altre destinazioni d'uso si assumono i valori riportati nella UNI 10339.

Edifici con impianto di ventilazione meccanica possono utilizzare valori di ricambio diversi comunque non inferiori a 0,35 h<sup>-1</sup>.

L'energia dovuta agli apporti interni QI comprende qualunque calore generato nello spazio climatizzato dalle sorgenti interne diverse dal sistema di riscaldamento quali ad esempio:

- apporti dovuti al metabolismo degli occupanti;
- il consumo di calore dovuto alle apparecchiature elettriche e di illuminazione;
- gli apporti netti provenienti dal sistema di distribuzione e di scarico dell'acqua.

Nel prospetto seguente sono riportati i valori globali degli apporti interni per alcune tipologie di utenza.

Tipologie di utenza Apporti interni (W/m<sup>2</sup>)

E.1 (1) residenza con carattere continuativo 3,5

E.1 (2) residenza con occupazione saltuaria 3,5

E.1 (3) albergo, pensione ed attività similari 4,0

E.2 uffici 4,5

E.3 ospedali, cliniche o case di cura 4,0

E.4 (1) cinema e teatri, sale di riunioni 8 nongo/720

E.4 (2) mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto 8 nongo/720

E.4 (3) bar, ristoranti, sale da ballo 8 nongo/720

E.5 attività commerciali 4,5

E.6 (1) piscine, saune in funzione dell'attività

E.6 (2) palestre 4 nongo/720

E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive 4 nongo/720

E.7 attività scolastiche 4,0

Dove no è il numero di ore giornaliero di occupazione dell'edificio

ngo è il numero di giorni di occupazione dell'edificio in ogni mese

Il valore dell'energia dovuta agli apporti gratuiti QI si ricava moltiplicando i valori riportati nel prospetto per l'area climatizzata AN.

L'energia dovuta agli apporti solari sulle superfici trasparenti QSI si ricava dalla relazione:

$$QSI = \sum [IS, j \cdot AS, j \cdot (FS, j \cdot FC, j \cdot FF, j) \cdot g_j] [15]$$

Dove la sommatoria è estesa a tutte le superfici esposte e:

IS, j è l'energia totale della radiazione solare globale su una superficie unitaria riferita al serramento jesimo durante il periodo di calcolo

AS, j è l'area lorda (telaio più vetro) del serramento jesimo;

FS,j è il coefficiente di correzione dovuto all'ombreggiatura del serramento esimo (nel caso in cui non esistano sistemi di oscuramento si assume come valore 1, nel caso in cui la superficie del serramento sia completamente in ombra il calcolo degli apporti gratuiti per quel serramento è ovviamente nullo);

FC,j è il coefficiente di correzione dovuto ai tendaggi del serramento jesimo;

FF,j è il coefficiente di correzione dovuto al telaio, pari al rapporto tra l'area trasparente e l'area totale dell'unità vetrata del serramento jesimo;

gj è coefficiente di trasmissione dell'energia solare totale del serramento jesimo.

Tipo di vetro g $\square$

Vetro singolo (6) 0,83

Vetrocamera semplice (6-8-6) 0,71

Vetrocamera semplice (6-12-6) 0,71

Vetrocamera selettivo con Aria o Argon (4-16-4) 0,61

Vetrocamera selettivo con Xenon (4-16-4) 0,62

Vetro triplo selettivo con Xenon (4-8-4-8-4) 0,48

Si ha poi g = 0,9 g $\square$

Il fattore di correzione dovuto all'ombreggiatura FS rappresenta una riduzione della radiazione solare incidente dovuta all'ombreggiatura permanente della superficie interessata risultante da uno qualsiasi dei seguenti fattori:

- ombreggiatura derivante dalla presenza di altri edifici;
- ombreggiatura derivante dalla tipografia (colline, alberi, ecc.);
- schermi fissi;
- ombreggiatura dovuta ad altri elementi dello stesso edificio;
- posizione dell'infisso rispetto alla superficie esterna della parete esterna.

Il fattore di correzione FS prendere in considerazione quindi solo le ombreggiature permanenti, che non sono soggette a rimozioni in relazione agli apporti solari o al variare della temperatura interna. Protezioni solari automatiche o rimovibili dall'utente sono prese, implicitamente, in considerazione con il fattore di utilizzazione.

I valori della radiazione solare su superfici orizzontali e verticali variamente orientate per il Comune di Correggio sono i seguenti (da UNI 10349) espressi in kWh/mese

gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	esposizione stagionale
37,0	55,2	103,4	143,9	183,5	201,3	217,6	177,6	128,0	83,2	42,8	33,4	ORIZZ. 389,3
59,1	71,6	98,9	93,8	89,6	84,9	95,4	101,9	107,3	104,4	67,7	57,7	SUD 459,2
46,7	60,2	93,9	105,2	111,4	111,4	125,4	120,6	108,8	89,9	54,3	45,4	SE-SO 402,3
28,5	41,9	75,3	99,3	120,7	130,2	143,2	121,2	91,9	63,7	33,0	26,5	EST/OVEST 289,8
15,2	23,8	47,1	71,1	97,1	108,5	115,2	88,6	58,3	34,5	17,2	14,9	NE-NO 172,6
14,3	19,3	32,6	45,7	68,4	81,5	80,8	56,7	35,7	25,5	15,5	12,6	NORD 131,2

Per il calcolo semplificato del fattore di utilizzo degli apporti energetici gratuiti  $\eta_U$  è necessario definire:

Il rapporto tra gli apporti e le perdite  $\gamma$  definito dalla relazione:

$$\gamma = QG / QL [16]$$

Dove: QG è l'energia dovuta agli apporti gratuiti;

QL è l'energia scambiata totale (trasmissione + ventilazione).

La costante di tempo  $\tau$  che caratterizza l'inerzia termica interna dello spazio riscaldato calcolata con la relazione:  $\tau = C / HT [17]$

Dove: C è l'effettiva capacità termica interna, ovvero il calore accumulato nella struttura dell'edificio quando la temperatura interna varia in modo sinusoidale con un periodo di 24 h ed un'ampiezza di 1 K;

HT è il coefficiente di dispersione termica per trasmissione dell'edificio.

Per la valutazione della capacità termica C si può considerare una capacità specifica circa uguale a  $60+n(\text{parti pesanti}) \cdot 24 \text{ Wh}/(\text{m}^2\text{K})$ ;

dove

n(parti pesanti) è il numero delle superfici pesanti dell'involucro termico (es. tetto, pareti esterne, soletta fondazioni).

Nell'ipotesi molto probabile in cui il rapporto tra gli apporti e le perdite sia diverso da 1 il fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti  $\eta_U$  è ricavabile dalla relazione:

$$\eta U = (1 - \gamma a) / (1 - \gamma(a+1)) \quad [18]$$

Dove  $a$  è un parametro numerico che dipende dalla costante di tempo  $\tau$  ed è definito nell'equazione:  $a = 0,8 + (\tau / 70)$  [19] con l'avvertenza che la [19] è valida solo se si applica, come nel nostro caso, un metodo di calcolo stagionale.

allegato B

Coefficienti di conduttività termica.

I coefficienti di conduttività termica sono da considerare come valori indicativi per il calcolo delle prestazioni termiche. Un eventuale uso di valori più bassi è condizionato ad una certificazione adeguata da organismi riconosciuti (marchiatura CE).

Lambda Densità

Pannelli da costruzione (W/mK) (kg/m<sup>3</sup>)

Cartongesso 0,21 900

P.lli in fibre di legno porosi 0,06 200

P.lli in fibre di legno semiduri 0,10 650

P.lli in fibre di legno duri 0,15 1000

P.lli in trucioli in legno con collante 0,16 700

P.lli in trucioli in legno mineralizzata 0,26 1250

P.lli in legno compensato 0,44 600

P.lli in fibrocemento 0,6 2000

P.lli in lana di legno mineralizzato 0,093 400

P.lli in terra cruda 0,14 500

P.lli in canna 0,055 190

P.lli in paglia 0,09 340

P.lli in polistirene con cemento 0,07 140

Lambda Densità

Materiali da Muratura (\*) (W/mK) (kg/m<sup>3</sup>)

Blocchi con argilla espansa 0,18 800

Blocchi cavi con argilla espansa 0,22 650

Blocchi cavi con scorie da altoforno, tufo, ecc 0,6 1500

Blocchi cavi con lana di legno mineral. 0,45 fino a 1500

Mattone facciavista Klinker 1 1800

Mattone pieno 0,7 fino a 1600

Mattone forato 0,36 1200

Tramezza in laterizio 0,36 1100

Mattone forato porizzato 0,25 800

Mattone forato porizzato leggero murato con malta isolante 0,18 650

Blocco "cassero" in laterizio 0,55 fino a 1700

Muratura in pietra 2,3 fino a 2600

Blocchi cellulari autoclavati 0,11 fino a 400

Blocchi cellulari autoclavati 0,14 fino a 500

Blocchi cellulari autoclavati 0,16 fino a 600

Blocchi cellulari autoclavati 0,24 fino a 800

Terra cruda tipo Pisè 1 fino a 2000

Terra cruda alleggerita 0,36 fino a 1200

Terra cruda alleggerita 0,24 fino a 800

Cemento armato 2,3 2400

Calcestruzzo CLS 1,6 1800

CLS alleggerito con argilla esp. 0,45 1100

CLS alleggerito con argilla esp. > 1100 kg 0,7 fino a 1700

Solai con travetti e blocchi in lat. + caldana 0,8 1200-1600

Solai con travetti e blocchi cem. + caldana 0,8 1200-1600

Solai con travetti e blocchi in lat. por. 0,67 900-1200

Solai a pannelli cavi in c.a. 360kg/m<sup>2</sup> 1,33 1800

Solai a pannelli cavi in c.a. 280kg/m<sup>2</sup> 1,0 1400

Solai a lastre in c.a. con blocchi in polistirene e caldana 4-12-4 0,6 1670

Solai a lastre in c.a. con blocchi in polistirene e caldana 4-8-4 0,64 1670  
Solai a lastre in c.a. con blocchi in polistirene e caldana 4-16-4 0,58 1670  
(\* Vedere anche tabella delle resistenze termiche UNI 10355

Lambda Densità

Materiali isolanti (W/mK) (kg/m3)

Cotone 0,04 20 - 40

Vermiculite espansa 0,07 90

Argilla espansa 0,09 350

Polietilene espanso in lastre 0,04 30

Polistirene espanso in lastre 0,04 20

Polistirene estruso in lastre 0,035 35

Materassino in lino 0,04 30

Lana di vetro 0,04 20

Canapa 0,045 25

Trucioli di legno 0,05 100

P.lli extraporosi in fibra di legno (130) 0,04 130

P.lli porosi in fibra di legno (190) 0,045 190

P.lli porosi in fibra di legno con bitume oppure lattice 0,06 270

P.lli in lana di legno mineralizzati 0,093 400

P.lli di calcio silicato 0,06 250

Fibra di cocco 0,045 70

Granuli di sughero 0,05 100

P.lli di sughero espanso 0,045 110

P.lli in fibre minerale 0,045 115

Perlite espansa 0,05 90

Poliuretano 0,03 30

Lana di pecora 0,04 25

Vetro cellulare (120) 0,041 120

Vetro cellulare (160) 0,050 160

Canneto 0,055 190

Lana di roccia 0,04 30

Paglia 0,09 340

Fiocchi di cellulosa 0,04 50

P.lli di cellulosa 0,04 85

Lambda Densità

Materiali isolanti sfusi (W/mK) (kg/m3)

Perlite espansa 0,05 90

Vermiculite espansa 0,07 90

Argilla espansa 0,09 350

Sughero granulare espanso 0,042 80-100

Sughero granulare naturale 0,05 100

Fiocchi di cellulosa 0,04 35

Polistirolo espanso sfuso 0,044 10

Lana minerale sfusa 0,044 15

Segatura di legno 0,1 200

Scorie da altoforno 0,35 750

Granulato di polistirene legato + cemento 0,08 fino a 350

Granulato di polistirene legato + cemento 0,06 fino a 125

Granulato di polistirene legato + cemento 0,05 fino a 125

Granuli di perlite espansa 0,042 80-100

Lambda Densità

Materia prima (W/mK) (kg/m3)

Acciaio 60 7800

Rame 380 8900

Alluminio 200 2800

Vetro 0,8 2500  
Vetro acrilico (Plexiglas) 0,19 1180  
Guaine di polietilene, bitume, ecc. 0,26 1700  
Acciaio Ni-Cr inossidabile 13 7700  
Legno di conifere - flusso di calore trasversale alla fibra 0,13 fino a 500  
Legno di conifere - flusso di calore lungo la fibra 0,22 fino a 500  
Legno di latifoglie 0,18 fino a 800  
Lambda Densità  
Pavimentazioni (W/mK) (kg/m<sup>3</sup>)  
Massetto in cemento 1,4 2000  
Massetto autolivellante a base anidride 1,1 2000  
Massetto in asfalto 0,8 2200  
Ceramica 1,2 2000  
Legno duro 0,22 850  
Quadretti di sughero 0,06 300  
Lambda Densità  
Intonaci e malte (W/mK) (kg/m<sup>3</sup>)  
Intonaco in cemento 1,4 2200  
Intonaco in calce-cemento 1 1800  
Intonaco plastico per cappotto 0,9 1200  
Intonaco in calce 0,8 1600  
Intonaco di gesso (calce/gesso) 0,7 1500  
Intonaco termoisolante con perlite, polistirolo < 250 kg/m<sup>3</sup> 0,09 fino a 250  
Intonaco termoisolante con perlite, polistirolo, fino a 450 kg/m<sup>3</sup> 0,13 fino a 450  
Malta di cemento 1,4 2200  
Malta di calce/cemento 1 1800  
Malta termoisolante < 800 kg/m<sup>3</sup> 0,28 800  
Resistenze superficiali.  
Rsi Rse Rsi + Rse  
Elementi verso l'esterno m<sup>2</sup>K/W m<sup>2</sup>K/W m<sup>2</sup>K/W  
Muro esterno  
non ventilato 0,13 0,04 0,17  
ventilato 0,13 0,13 0,26  
Solaio esterno  
verso l'alto:  
non ventilato 0,10 0,04 0,14  
ventilato 0,10 0,10 0,20  
verso il basso:  
non ventilato 0,17 0,04 0,21  
ventilato 0,17 0,17 0,34  
Tetto inclinato  
non ventilato 0,10 0,04 0,14  
ventilato 0,10 0,10 0,20  
Elementi verso vani non riscaldati  
Pareti 0,13 0,13 0,26  
Solai  
verso l'alto: 0,10 0,10 0,20  
verso il basso: 0,17 0,17 0,34  
Elementi contatto con il suolo  
Muro attiguo al suolo 0,13 - 0,13  
Pavimento attiguo al suolo 0,17 - 0,17  
allegato C  
Riferimenti normativi (aggiornato al giugno 2006)

UNI 10347, Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Energia termica scambiata tra una tubazione e l'ambiente circostante - Metodo di calcolo UNI 10348, Riscaldamento degli edifici - Rendimenti dei sistemi di riscaldamento - Metodo di calcolo

UNI 10349, Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici

UNI 10351, Materiali da costruzione - Conduttività termica e permeabilità al vapore

UNI 10355, Murature e solai - Valori della resistenza termica e metodo di calcolo

UNI EN 308, Scambiatori di calore - Procedimenti di prova per stabilire le prestazioni dei recuperatori di calore aria/aria e aria/gas

UNI EN 410, Vetro per edilizia - Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate

UNI EN 673, Vetro per edilizia - Determinazione della trasmittanza termica (valore U) - Metodo di calcolo

UNI EN 832, Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento - Edifici residenziali

UNI EN 13789, Prestazione termica degli edifici - Coefficiente di perdita di calore per trasmissione - Metodo di calcolo

UNI EN ISO 6946, Componenti ed elementi per edilizia - Resistenza termica e trasmittanza termica - Metodo di calcolo

UNI EN ISO 7345, Isolamento termico - Grandezze fisiche e definizioni

UNI EN ISO 10077-1, Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Calcolo della trasmittanza termica - Metodo semplificato

UNI EN ISO 10077-2, Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Calcolo della trasmittanza termica - Metodo numerico per i telai

UNI EN ISO 10211-1, Ponti termici in edilizia - Flussi termici e temperature superficiali - Metodi generali di calcolo

UNI EN ISO 10211-2, Ponti termici in edilizia - Calcolo dei flussi termici e delle temperature superficiali - Ponti termici lineari

UNI EN ISO 13370, Prestazione termica degli edifici - Trasferimento di calore attraverso il terreno - Metodi di calcolo

UNI EN ISO 13786, Prestazione termica dei componenti per edilizia - Caratteristiche termiche dinamiche - Metodi di calcolo

UNI EN ISO 13790, Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento

UNI EN ISO 14683, Ponti termici nelle costruzioni edili - Trasmittanza termica lineare - Metodi semplificati e valori di progetto

UNI EN ISO 15927-1, Prestazione termoigrometrica degli edifici - Calcolo e presentazione dei dati climatici - Medie mensili dei singoli elementi meteorologici

Note tecniche

La definizione dell'involucro termico deve essere indicata chiaramente. come elaborato grafico allegato alla relazione sul rispetto della normativa per il contenimento dei consumi energetici (D.Lgs 192/2005), si deve evidenziare l'involucro termico in tutte le piante ed almeno in una sezione dell'edificio. Nell'esempio si riporta il minimo livello di informazione da raggiungere; la descrizione si può migliorare riportando sul disegno anche i vari codici di riferimento delle strutture disperdenti, compresa la numerazione di finestre e porte posizionate sull'involucro.. Per il calcolo delle superfici costituenti l'involucro termico si devono considerare che i muri perimetrali si estendano fino allo spigolo/margine inferiore del solaio verso lo scantinato non riscaldato o verso il terreno. Strati di ventilazione di tetti o pareti L'involucro termico non comprende rivestimenti e intercapedini ventilate di tetti e pareti. Per il calcolo del valore U, si considerano opportuni valori delle Resistenze superficiali.

Esempio: facciata ventilata. Si escludono dal calcolo del valore U le resistenze dello strato d'aria di ventilazione e dello strato di rivestimento. La protezione termica data dalla ventilazione si considera invece inserendo  $R_{se} = 0,13$ , anziché  $0,04$ .

Mansarde e Sottotetti non abitabili:

Se all'interno dell'involucro termico sono compresi locali che non hanno il requisito di abitabilità ma sono accessibili, la superficie netta calpestabile di questi si computa fino ad un massimo del

60% ai fini del calcolo di AN. Per il calcolo delle dispersioni termiche, nei casi particolari qui riportati si possono operare le seguenti semplificazioni.

Caso a: sottotetto non accessibile, tetto a falde isolato, solaio non isolato. Semplificazione: considerare il valore U del tetto a falda e l'area del solaio come superficie disperdente  
Caso b: sottotetto non accessibile, tetto a falde non isolato, solaio isolato..

Semplificazione: considerare il valore U del solaio con un fattore f di 0,9 o di 0,8 se il sottotetto è ben sigillato.

Caso c: sottotetto non accessibile, tetto a falde isolato, solaio isolato. Semplificazione: considerare il valore U del solaio con un fattore f di 0,5 (verso vano non riscaldato). Solai sopra a locale Centrale termica: Per il calcolo della superficie del solaio verso uno scantinato non riscaldato, non si deve considerare disperdente la parte di area confinante con l'eventuale locale centrale termica.

Solaio verso depositi ecc. Solai verso zone termiche diverse come nel caso di una residenza sopra negozi, laboratori o depositi non riscaldati continuamente, vengono in generale considerati come elementi strutturali con fattore di correzione termica f uguale a 0,3. Per le destinazioni d'uso diverse dalla residenza, le parti confinanti con gli alloggi residenziali non costituiscono involucro termico.

Valori U

I valori U devono essere calcolati in modo molto rigoroso, secondo la norma UNI EN ISO 6946. Quindi quando si calcola il valore U di una parete o di un solaio, si deve calcolare il valore medio e non il semplice valore massimo. A titolo esemplificativo ed esplicativo si riportano i seguenti casi tipici.

Esempio 1: Muratura in blocchi porizzati.

Dal 1 aprile 2006 è obbligatoria la marchiatura CE anche per questo tipo di prodotto. Quindi si devono utilizzare le caratteristiche termiche del blocco e della malta, che sarà considerata per uno spessore di circa 2 cm (almeno) nel caso dei comuni blocchi non rettificati. Si noti che l'incidenza della malta sulla prestazione termica non è affatto trascurabile, a meno di non avere uno strato di isolante continuo aggiunto alla muratura.

Esempio 2: Tamponamento di struttura in C.A. a travi e pilastri. Si può procedere in due modi. Il primo è quello di calcolare il valore U del tamponamento e, a parte, il valore dei ponti termici lineari dovuti ai pilastri. Il secondo modo è quello di applicare la UNI EN ISO 6946 considerando i pilastri come elementi di "telaio" della muratura. Nel primo caso sarà senz'altro necessario il calcolo analitico di tutti gli altri i ponti termici. Esempio 3. Solaio laterocementizio.

Si deve considerare opportunamente la discontinuità data dalla presenza dei travetti in c.a. Per i solai si può anche fare riferimento alla tabella delle resistenze termiche precalcolate della norma UNI 10355.

Esempio 4. Copertura in legno.

Se vi sono listelli in legno con isolante interposto, si devono considerare nel calcolo anche i listelli. Impianto di ventilazione e calcolo del grado di utilizzo del sistema di recupero di calore  
Il ricambio d'aria effettivo generato dall'impianto di ventilazione si calcola attraverso il valore della portata d'aria mediante la ventilazione forzata ed il grado di utilizzo del sistema di recupero di calore definito dalla normativa europea EN 308. I dati devono essere documentati dal certificato di prova e dal progetto di ventilazione. Valori indicativi del grado di utilizzo h del sistema di recupero di calore secondo il tipo di tecnologia

- 1) recuperatore di calore aria/aria a pannelli con flussi incrociati: 50-70%
- 2) recuperatore di calore aria/aria a pannelli con flussi controcorrente: 60-75%
- 3) recuperatore di calore aria/aria a canali con flussi controcorrenti: 85-90%
- 4) recuperatore di calore aria/aria lamellare (Heat-pipe): 40-65%
- 5) recuperatore di calore aria/aria rotazionale: 50-80%

L'efficienza nominale del recuperatore deve essere ridotta per tener conto dei fattori stagionali, di distribuzione dell'aria e possibilità di cortocircuitazione dei flussi. Nel caso in cui l'impianto di ventilazione abbia uno scambiatore a terreno, il grado di utilizzo h aumenta proporzionalmente come si evidenzia dal grafico.

I valori sopraelencati sono valori indicativi. Nel caso si abbiano valori superiori a quelli elencati, si deve presentare una certificazione.

Indicazioni generali per ridurre / evitare i ponti termici negli edifici Cassonetto avvolgibile. La cassa della saracinesca deve avere un valore U di almeno 0,6 W/m<sup>2</sup>K. Questo può avvenire attraverso l'installazione di una cassa certificata con la trasmittanza richiesta o grazie all'applicazione di uno strato d'isolamento termico del gruppo 035 con spessore minimo di 6 cm. Casse saracinesca non isolate devono essere inserite nei calcoli come elemento strutturale disperdente. Nicchie per radiatori:

Nel caso di rientri strutturali per l'installazione di radiatori o termosifoni è necessaria l'applicazione di materiali isolanti sulle specifiche aree strutturali. Nel caso di mancanza di un materiale isolante, nel calcolo si devono inserire le aree dei rientri strutturali come elemento disperdente.

Elementi strutturali sporgenti

Solai sporgenti tipo balconi, tettoie, giunzioni di terrazze etc. sono ponti termici considerevoli e si richiede per essi un calcolo più analitico. Si tenga presente che ponti termici non risolti possono costituire difetti di costruzione.

Si può considerare ancora una valutazione semplificata dei ponti termici nel caso in cui si utilizzi:

a) una giunzione isolata termicamente con uno strato di isolamento del gruppo 035 di spessore di almeno 6cm

b) un elemento strutturale di isolamento termico (tipo „Isokörbe“) con uno strato di isolamento del gruppo 040 di spessore di 6cm.

c) uno strato di isolamento del gruppo 040 fino a 1,5 m con uno spessore minimo di 5cm. Balconi o terrazze di profondità superiore a 2m non devono essere isolati oltre il 1,5m.

d) una costruzione di uguale o simile proprietà termica (balconi in legno o balconi con supporti di appoggio puntiformi).

1,5 m 1,5 m

Guadagni termici solari

Per non sovrastimare i guadagni solari, si devono considerare i fattori di schermatura presenti.

fs = fattore di schermatura, dovuto ad ostruzioni esterne ed aggetti della costruzione.

questo fattore non è trascurabile, specialmente per le ostruzioni dovute agli edifici circostanti, alla presenza di porticati e sporgenze della costruzione.

fc = fattore di riduzione dovuto a tendaggi

ff = fattore di riduzione, dovuto alla presenza del telaio

g<sub>q</sub> = grado di trasmissione d'energia effettiva totale della vetrata questo è il valore caratteristico di un certo tipo di vetrata. Nel calcolo deve essere corretto con g = g<sub>q</sub> x 0,9 per tenere conto di vetro sporco e deviazione dall'incidenza verticale Le schermature fisse dovute agli aggetti della costruzione dovrebbero garantire adeguata protezione durante i mesi caldi. Si devono però comunque calcolare gli effetti schermanti per la stagione di riscaldamento.

SEZIONE VERTICALE

centro della finestra

aggetto orizzontale

centro della finestra

SEZIONE ORIZZONTALE

aggetti verticali

SCHERMATURA PER AGGETTI VERTICALI E ORIZZONTALI

a

b

B

Y

SCHERMATURA PER OSTRUZIONI ESTERNE

centro della finestra

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Fabbrico**  
corso Roma, 35  
42042 FABBRICO

[www.comune.fabbrico.re.it](http://www.comune.fabbrico.re.it)

## Fabbrico

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 10 novembre 1998*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	Non prevista
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	Non prevista
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	0
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

## Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

### PERMEABILITA' DEI SUOLI

---

Regolamento Urbanistico Edilizio, Piano redatto in forma associata tra i Comuni di Fabbrico e Rolo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 28.05.2003

*Art. III.21 Norme d'attuazione degli interventi negli ambiti urbani consolidati di tipo C1*

.... Parametri e Indici urbanistico - ecologici e altezze

.... -Ip = 30% di Sf per gli interventi di nuova costruzione e per quelli di ristrutturazione edilizia, si chiede di incrementare la superficie permeabile del lotto, in misura pari al 20% delle superfici permeabili esistenti nel caso non sia soddisfatto il parametro previsto per le nuove costruzioni.

*Art. III.22 Norme d'attuazione degli interventi negli ambiti urbani consolidati di tipo C2*

.... Parametri e Indici urbanistico - ecologici e altezze

.... -Ip = 30% di Sf per interventi di nuova costruzione; per quelli di ristrutturazione edilizia, si chiede di incrementare la superficie permeabile del lotto in misura pari al 20% delle superfici permeabili esistenti nel caso non sia soddisfatto il parametro previsto per le nuove costruzioni.

*Art. III.24 Interventi nelle aree di tutela del sistema del verde privato di tipo C4*

.... I parametri da applicare all'intervento di nuova costruzione saranno:

.... -Ip = 50% di Sf.

*Art. III.25 Insediamenti specializzati per attività compatibili con la residenza di tipo C5*

.... Parametri e Indici urbanistico - ecologici e altezze per tutti i tipi d'intervento

.... -Ip = 30%

*Art. III.26 Ambiti specializzati per attività produttive esistenti di rilievo comunale D- 1 (L.R.A-13)*

.... Indici urbanistico - ecologici e altezze

.... -IP = 15%

*Art. III.27 Ambiti specializzati per attività produttive esistenti (Zona industriale Intercomunale Fabbrico - Rolo). Zona D/2*

.... Indici urbanistico - ecologici e altezze

.... -IP = 15%

*Art. IV.7 Attrezzature e spazi collettivi di livello strutturale*

.... In dette zone il Piano si attua per intervento diretto applicando i seguenti parametri ed indici:

.... Ip = 30% di Sf.

*Capo III PARAMETRI ECOLOGICI*

A) SUPERFICIE PERMEABILE (SP):

si intende la parte della superficie territoriale o fondiaria permeabile naturalmente senza la presenza di manufatti interrati: Il parametro SP si applica nel caso di nuova costruzione e di intervento di demolizione e ricostruzione. Per le differenti tipologie di pavimentazione, la permeabilità è quella che risulta certificata per i singoli prodotti e/o materiali o dedotta dalla manualistica corrente o da prove effettive e certificate.

B) INDICE DI PERMEABILITÀ (IP)

Rappresenta il rapporto massimo ammissibile tra la superficie permeabile e la superficie territoriale o fondiaria della zona o comparto o lotto di riferimento.

### USO DEL VERDE

---

Regolamento Urbanistico Edilizio, Piano redatto in forma associata tra i Comuni di Fabbrico e Rolo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 28.05.2003

*Art. II.6 Sistemi vegetazionali d'interesse ecologico ambientale.*

Il PSC individua i sistemi vegetazionali d'interesse ecologico ambientale; per detti sistemi il RUE si conforma a quanto previsto dall'art. II.6 del PSC.

*Art. II.7 Diretrici di sviluppo e completamento della rete ecologica.*

Il PSC individua le direttrici di sviluppo e completamento della rete ecologica; per detti sistemi il RUE si conforma a quanto previsto dall'art. II.7 del PSC, con la precisazione che le nuove piantumazioni dovranno essere effettuate con l'uso di essenze arboree o arbustive autoctone come previsto dalle specifiche norme degli ambiti agricoli contenute nel presente regolamento.

*Art. III.21 Norme d'attuazione degli interventi negli ambiti urbani consolidati di tipo C1*

.... Parametri e Indici urbanistico - ecologici e altezze

.... -A = 1 albero/100 mq. di Sc

-Ar = 2 arbusti/80 mq. di Sc.

*Art. III.22 Norme d'attuazione degli interventi negli ambiti urbani consolidati di tipo C2*

.... Parametri e Indici urbanistico - ecologici e altezze

.... -A = 1 albero/100 mq. di Sc

-Ar = 2 arbusti/80 mq. di Sc.

*Art. III.25 Insediamenti specializzati per attività compatibili con la residenza di tipo C5*

.... Parametri e Indici urbanistico - ecologici e altezze per tutti i tipi d'intervento

.... -A = 1 albero/100 mq. di Sc

-Ar = 2 arbusti/80 mq. di Sc.

*Art. III.26 Ambiti specializzati per attività produttive esistenti di rilievo comunale D- 1 (L.R.A-13)*

.... Indici urbanistico-ecologici e altezze

.... -A = 1 alberi/100 mq. di Sc.

-Ar = 2 arbusti/100 mq. di Sc.

*Art. III.27 Ambiti specializzati per attività produttive esistenti (Zona industriale Intercomunale Fabbrico - Rolo). Zona D/2*

.... Indici urbanistico - ecologici e altezze

.... -A = 1 alberi/100 mq;

-Ar = 2 arbusti/100 mq

*Art. IV.7 Attrezzature e spazi collettivi di livello strutturale*

.... In dette zone il Piano si attua per intervento diretto applicando i seguenti parametri ed indici:

.... -A = 1 alberi/50 mq;

-Ar = 2 arbusti/50 mq.

*Art. V.11 Norme generali riguardanti gli interventi edilizi negli ambiti rurali.*

.... B) IMPIANTO DI NUOVE ESSENZE ARBOREE O ARBUSTIVE

A seguito di qualsiasi intervento edilizio, con l'esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria o di modifiche interne, occorrerà procedere all'impianto di nuove essenze arboree o arbustive su aree pari al tre per cento (3%) della Superficie fondiaria dell'Unità Aziendale.

Nel solo caso in cui il fondo sia coltivato esclusivamente a frutteto o vigneto specializzato o altre colture arboree specializzate la quantità di area di nuovo impianto sarà ridotta all'uno per cento (1%) della Superficie fondiaria dell'Unità Aziendale.

Tutte le aree o fasce d'impianto di nuove essenze arboree o arbustive dovranno essere reperite all'esterno del perimetro dell'Insediamento Rurale, si estenderanno prioritariamente ai lati degli eventuali percorsi ciclopedonali esistenti o di progetto previsti dal PSC, nella rete dei canali ecologici esistenti o di progetto previsti dal PSC, e in alternativa, lungo il confine del fondo, lungo i corsi d'acqua esistenti sul fondo, sul fronte stradale. Dette nuove piantumazioni dovranno comunque essere concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale.

Le nuove piantumazioni dovranno essere formate scegliendo essenze autoctone o naturalizzate. Le eventuali aree già piantumate o i singoli esemplari arborei ed arbustivi, con l'esclusione di quelli inseriti nel perimetro dell'Insediamento Rurale, potranno essere portate a deduzione della quota di cui sopra.

La progettazione di dette aree dovrà avvenire secondo le indicazioni contenute nell'abaco dei particolari costruttivi di cui all'art. 35 lettera v) delle presenti norme.

Detta dotazione di verde aggiuntiva dovrà essere reperita una sola volta nell'arco di validità delle presenti norme anche se gli interventi sono più di uno e dovrà essere approntata prima della fine dei lavori del primo intervento edilizio ammesso.

*Art. V.30 Le strutture specializzate: aziende esistenti atte alla lavorazione dei prodotti vitivinicoli.*

.... Aree a verde di pertinenza = 5% della Superficie fondiaria

Art. V.35 L'abaco dei particolari costruttivi di riferimento progettuale

.... B. - Aree verdi

I parchi, o i residui di parco ed ogni altro sistema vegetazionale devono essere tutelati, valorizzati ed adeguatamente conservati. Le nuove piantumazioni saranno realizzate scegliendo prevalentemente essenze autoctone o naturalizzate del territorio rurale padano e/o in conformità alle essenze già presenti nell'area.

V. - Criteri progettuali per l'impianto di nuove essenze arboree ed arbustive

Il nuovo impianto di essenze arboree e/o arbustive dovrà ispirarsi alla più accurata progettazione ambientale in relazione soprattutto alle preesistenze sul fondo in oggetto o sulle aree confinanti e sarà eseguito nel rispetto dei seguenti elementi:

- -privilegiare i criteri di sviluppo dei sistemi arborei presenti, quali filari, bordure o siepi prevedendo il loro equilibrato incremento;
- -ispirarsi alle preesistenze storiche del territorio alberato presente nelle nostre zone, quali parchi padronali, piantate alberate, filari arborei od arbustivi ecc.;
- -escludere gli impianti arborei o arbustivi monospecifici con finalità economiche quali vigneti, pioppeti, frutteti ecc.;
- -formare filari, macchie, bordure o siepi lungo il perimetro stradale, di canali o in confine con altri fondi. Il numero delle piante da porre a dimora, è determinato in relazione allo sviluppo definitivo della chioma e alla quantità di spazio che la stessa richiederà proiettata a terra.

Di seguito si fornisce una lista indicativa e non esaustiva delle essenze autoctone o naturalizzate ed i metri quadrati di ingombro di ogni essenza da calcolare al fine della determinazione delle aree di nuovo impianto richieste a fronte dell'intervento edilizio, per altre specie arboree o arbustive non comprese si opererà con criteri di analogia.

*Capo III PARAMETRI ECOLOGICI*

.... C) VERDE PUBBLICO (VP)

E' il verde definito come standard dalla legislazione vigente; in particolare può riguardare un'area interna agli ambiti di trasformazione (verde pubblico di compensazione) da cedere interamente al Comune. In quest'ultimo caso può comprendere anche le attrezzature relative agli standard urbanistici, in particolare i servizi di quartiere secondo quanto successivamente regolamentato.

D) DENSITÀ ARBOREA E/O ARBUSTIVA (AR)

Rappresenta il numero di alberi di alto fusto e/o di arbusti da mettere a dimora per ogni metro quadrato di superficie di riferimento specificata dalle presenti norme.

Piano Strutturale Comunale Piano redatto in forma associata tra i Comuni di Fabbrico e Rolo  
Testo integrato in seguito all'accoglimento delle osservazioni e riserve controdedotte con  
Delibera di approvazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28.05.2003.

*Art. II.6 Sistemi vegetazionali d'interesse ecologico ambientale.*

1- Il PSC individua, nella tav. 1, i sistemi vegetazionali d'interesse ecologico ambientale; detti sistemi comprendono gli elementi arborei e/o arbustivi già individuati ai sensi della L.R. n° 2/77 e succ. mod. ed int., nonché quelli desunti da rilievo diretto in sede di formazione del presente piano.

2- Per detti sistemi è prevista la tutela assoluta che si estende alle aree contermini per un raggio di ml. 5 dal fusto dell'elemento arboreo o dalla ceppaia dell'elemento arbustivo.

3- E' vietato l'abbattimento o qualsiasi altro danneggiamento di questi elementi, l'attività d'ordinaria conduzione agricola è limitata dall'area di rispetto così come sopra individuata.

4- Ai proprietari delle aree su cui giacciono detti elementi arborei e/o arbustivi è fatto obbligo d'avere la massima cura degli stessi e delle aree di rispetto contermini e di richiedere all'Amministrazione Comunale titolo autorizzativo per l'esecuzione d'eventuali operazioni di pulizia o potatura degli elementi stessi.

## **DORAZIONI ECOLOGICHE E MITIGAZIONE IMPATTI**

---

Regolamento Urbanistico Edilizio, Piano redatto in forma associata tra i Comuni di Fabbrico e Rolo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 28.05.2003

*Art. II.5 Aree di riequilibrio ecologico e/o di compensazione ambientale.*

Il PSC individua le aree agricole di riequilibrio ecologico e/o di compensazione ambientale, dette aree hanno la finalità di incrementare le dotazioni ecologiche ed ambientali del territorio attraverso la rinaturalizzazione delle aree stesse.

In tali aree sono consentite tutte le attività ed opere previste dal corrispondente articolo II.5 del PSC.

Eventuali nuove costruzioni al servizio della pubblica fruizione delle aree stesse dovranno essere realizzate con forme e materiali della tradizione costruttiva locale, non sono ammesse strutture prefabbricate in metallo e/o a pannelli prefabbricati in cemento, mentre sono consentite strutture in legno o miste in legno e mattoni.

Dette costruzioni dovranno inserirsi dal punto di vista formale, compositivo e architettonico con il contesto in cui si collocano.

La realizzazione di specchi lacustri o paludosi è consentita rientrando questi fra gli interventi di rinaturalizzazione del territorio.

Art. V.35 L'abaco dei particolari costruttivi di riferimento progettuale

.... P. - Tinteggiature esterne

Le tinteggiature degli intonaci devono essere effettuate con pitture di tipo tradizionale. Sono escluse pitture di tipo sintetico lavabili con superficie lucida e/o a rilievo e al quarzo. I colori da usarsi nei paramenti e serramenti esterni devono essere quelli dell'ambiente tradizionale e saranno concordati con l'Ufficio Tecnico Comunale. Le tecniche di pittura consentite sono i tinteggi ad affresco, i tinteggi a base di calce con opportuni fissaggi e quelli a base di silicati minerali. Quando esistono tracce dei colori originari sia di fondo che di particolari di rilievo quali cornici, cornicioni, lesene, finte-finestre ecc. vanno riadottati.

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Gattatico**  
Piazza Cervi, 34  
42043 GATTATICO

## Gattatico

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Non adottato*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Gualtieri**  
piazza Bentivoglio, 26  
42044 GUALTIERI

[www.comune.gualtieri.re.it](http://www.comune.gualtieri.re.it)

# Gualtieri

## Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 22 settembre 1998*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

## Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilita' territoriale

### PERMEABILITA' DEI SUOLI

---

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 3606 del 15.07.1998

*Art. 20.2 - Zona "B1" residenziale edificata*

.... n) spazi permeabili del lotto : minimo 20% della sf.

*Art. 20.3 - Zona "B2" residenziale di completamento*

.... p) spazi permeabili del lotto = minimo 30% della sf.

*Art. 21.1 - Zona "D1" industriale edificata e di completamento*

.... i) spazi permeabili del lotto e aree verdi = quelli esistenti con un minimo del 15% della sf nei casi di ampliamento, nuova edificazione, demolizione e ricostruzione;

*Art. 21.2 - Zona "D2" artigianale edificata e di completamento*

.... i) spazi permeabili del lotto e aree verdi = quelli esistenti con un minimo del 15% della sf nei casi di ampliamento, nuova edificazione, demolizione e ricostruzione;

*Art. 21.4 - Zona "D4" industriale di espansione soggetta a p.p.*

.... h) aree scoperte sistemate a verde e spazi permeabili = minimo 15% della superficie dei lotti edificabili;

*Art. 21.5 - Zona "D5" artigianale di espansione soggetta a p.p.*

.... h) aree scoperte sistemate a verde e spazi permeabili = minimo 15% della superficie dei lotti edificabili;

*Art. 22.4 - Zona "G4" per servizi comunali e di quartiere*

.... h) aree permeabili sistemate a verde = minimo 30% della sf;

*Art. 22.6 - Zona "G3" per servizi ed attrezzature sportive di livello comunale*

.... h) aree permeabili sistemate a verde = minimo 30% della a.i;

*Art. 24.8 - Zona "SD14" produttiva per attività di demolizione e commercio di rottami metallici localizzate in territorio agricolo*

.... m) Aree permeabili sistemate a verde = minimo 10% della superficie del lotto d'intervento;

*Art. 24.9 - Zona SD15 produttiva per attività di macellazione e lavorazione carni localizzate in territorio agricolo*

.... m) aree permeabili sistemate a verde = minimo 10% della superficie del lotto d'intervento;

### USO DEL VERDE

---

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 3606 del 15.07.1998

*Art. 18.14 - Interventi sull'ambiente e prescrizioni generali per la tutela ambientale*

1') Il P.R.G. attraverso la zonizzazione ed il corpo tecnico normativo, tutela l'equilibrio ecologico ed ambientale nonché il paesaggio ed i beni culturali presenti nel territorio integrandosi in ciò con la disciplina particolareggiata del centro storico, con le disposizioni del Regolamento Comunale di Igiene e, per quanto non in contrasto, con il regolamento edilizio vigente.

2') Per la tutela ambientale del territorio, gli elementi paesaggistici aventi un rilevante significato ambientale, i corsi e le zone d'acqua, nonché le relative sponde ed arginature, devono essere debitamente curati e conservati.

3') Le alberature di valore monumentale - paesaggistico nell'area urbana e nel territorio agricolo sono soggette a vincolo di conservazione; le relative aree di pertinenza sono inedificabili, ferma restando la possibilità di computare la superficie fondiaria ai fini dell'applicazione dei parametri edilizi - urbanistici, nei casi e secondo le modalità previste dalle presenti Norme; in tali aree di pertinenza è vietata qualsiasi attività che possa compromettere la qualità ambientale e che possa comunque danneggiare le alberature stesse.

4') Qualora l'abbattimento o la modifica di tali alberature si rendesse necessaria per il deperimento delle stesse o per qualsiasi altra causa di forza maggiore, tali operazioni devono sottostare alle prescrizioni contenute nel Regolamento Edilizio.

5') Sono escluse da tutte le zone agricole le attività di discarica, deposito ed immagazzinaggio di materiali di rifiuto, di rottami e di altri materiali che non hanno attinenza con le operazioni e produzioni agricole.

*Art. 20.2 - Zona "B1" residenziale edificata*

.... m) spazi di verde condominiale (richiesti solo per le tipologie condominiali con più di 8 alloggi) : minimo 10% della S.f.;

*Art. 20.3 - Zona "B2" residenziale di completamento*

.... o) Spazi di verde condominiale (richiesti solo per le tipologie condominiali con più di 8 alloggi): minimo 10% della Sf;

*Art. 20.5 - Zona "B4" residenziale edificata e di completamento-peep*

a) Verde pubblico : minimo 20 mq/100 mc..

*Art. 22.5 - Zona "G2" per verde pubblico urbano e di quartiere*

.... 2') In tale zona sono consentiti unicamente interventi sul suolo atti a mantenere, potenziare e qualificare i parchi pubblici esistenti e a realizzarne di nuovi nel rispetto delle indicazioni zonali del P.R.G.

A tal fine è richiesta nelle aree in argomento la piantumazione del verde, la sistemazione e l'inerbimento delle aree libere o la loro attrezzatura con viali, panchine, giochi amovibili, pubblica illuminazione ed arredo urbano, la creazione delle necessarie aree da riservare a parcheggio pubblico, conformemente ai progetti esecutivi approvati in sede di convenzionamento degli interventi con i privati, ovvero predisposti con progetto specifico dal comune.

*Art. 24.1 - Zona "SB5" residenziale vincolata a verde privato*

.... - almeno il 30% della superficie del lotto venga sistemata a verde alberato;

*Art. 24.2 - Zona SB6 residenziale di pertinenza di fabbricati rurali non più connessi all'attività produttiva agricola*

.... almeno il 30% della superficie del lotto venga sistemata a verde alberato con piante di specie autoctona;

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Guastalla**  
piazza Mazzini, 1  
42016 GUASTALLA

[www.comune.guastalla.re.it](http://www.comune.guastalla.re.it)

## Guastalla

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Non adottato*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Ligonchio**  
Via E. Bagnoli, 16  
42039 LIGONCHIO

[www.comuneligonchio.re.it](http://www.comuneligonchio.re.it)

## Ligonchio

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Non adottato*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Luzzara**  
via Avanzi, 1  
42045 LUZZARA

[www.comune.luzzara.re.it](http://www.comune.luzzara.re.it)

Luzzara

## Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Documentazione non pervenuta*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	
Ulteriori tipologie di incentivo:	

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Montecchio Emilia**  
piazza della Repubblica, 1  
42027 MONTECCHIO

[www.comune.montecchio-emilia.re.it](http://www.comune.montecchio-emilia.re.it)

## Montecchio Emilia

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Non adottato*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

## Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

### PERMEABILITA' DEI SUOLI

---

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Variante approvata con Delibera di Giunta Provinciale n. 56 del 14.02.2006

*Art. 40 Zone residenziali edificate e di completamento*

.... la superficie impermeabilizzata, costituita dall'edificio e dagli spazi cortilivi pavimentati non potrà superare il 60% della Sf.

### USO DEL VERDE

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 12.01.2004

*Art. 48 - Interventi sul verde*

I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di mantenere pulite e ordinate le aree verdi e di effettuare le necessarie potature delle piante, tenendo conto che per un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, la potatura riveste un carattere di straordinarietà e andrà effettuata esclusivamente: per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati; per motivi di difesa fitosanitaria; per problemi di pubblica incolumità; per riequilibrare la chioma in soggetti sottoposti in passato ad errati interventi e riportarla alla sua normale fisionomia; per rimuovere elementi di ostacolo o pericolo alla circolazione stradale; e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche o manufatti di interesse pubblico.

Nelle aree verdi, di proprietà pubblica o privata di uso pubblico, dovranno essere accuratamente evitati comportamenti ed azioni che possano danneggiare le alberature, in particolare: - è vietato utilizzare aree a bosco, parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere; - è vietato rendere impermeabili, con pavimentazione o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche; - nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di più interventi, è superiore a m. 0,20. È inoltre vietato l'asporto di terriccio; - è vietato affiggere cartelli manifesti e simili sulle alberature; - gli scavi per la posa di nuovi impianti tecnologici a rete (tubazioni per gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non rovinare gli apparati radicali;

- è vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi nell'area di pertinenza. I danneggiamenti causati a piante di proprietà comunale comporteranno l'obbligo di risarcimento del danno causato al patrimonio comunale, calcolato secondo una stima di tecnico incaricato. In tutti gli interventi edilizi relativi a nuove costruzioni, a ristrutturazioni, a restauri o ad ampliamenti, dovrà essere obbligatoriamente presentato il progetto di sistemazione degli spazi pavimentati e a verde dell'area scoperta di pertinenza degli edifici siano essi residenziali (urbani ed agricoli), produttivi o per servizi. Il suddetto progetto dovrà riportare l'individuazione degli spazi pavimentati con l'indicazione dei relativi materiali, nonché l'individuazione degli spazi sistemati a verde con l'indicazione delle essenze arboree da piantumare e delle eventuali essenze arboree esistenti da abbattere.

Gli strumenti urbanistici attuativi dovranno essere corredati da specifico computo metrico e da specifiche tavole di progetto degli spazi sistemati a verde, nella quale dovranno essere precisati:

- l'andamento altimetrico delle aree;

- l'essenza del tappeto verde, il tipo di essenze arboree ed arbustive da impiantare e la loro localizzazione, il sistema di irrigazione;
- L'abbattimento di alberature e siepature non si qualifica come attività edilizia ed esula pertanto dal campo di applicazione della "Disciplina generale dell'edilizia" di cui alla L.R. n° 31/2002; fino all'approvazione di specifico Regolamento Comunale del verde che sostituirà quanto di seguito riportato, su tutto il territorio comunale, l'abbattimento di qualsiasi alberatura, siepe o altro complesso vegetazionale, vegetante e non, è soggetto a Comunicazione in carta semplice, da inviare al Comune, corredata da documentazione fotografica e planimetria cartografica riportante l'indicazione dell'ubicazione della pianta.

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Variante approvata con Delibera di Giunta Provinciale n. 56 del 14.02.2006

*Art. 77 Norme di tutela degli elementi di interesse vegetazionale*

L'abbattimento di alberi di alto fusto e la modificazione di impianti colturali di interesse paesaggistico-ambientale, è considerato un intervento sottoposto ad autorizzazione, come tale, soggetto a particolari limitazioni e prescrizioni.

Tale autorizzazione medierà le istanze di conservazione con le esigenze del richiedente.

In sede di esame della domanda, il Comune si riserva la facoltà di richiedere la presentazione di specifiche relazioni tecnico-peritali in ordine ad aspetti di carattere fitosanitario e relativi alla stabilità delle piante stesse.

Potranno essere autorizzati, in via straordinaria, abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, un miglioramento ambientale dell'esistente.

Salvo casi particolari, debitamente documentati, gli alberi abbattuti, devono essere sostituiti, secondo le prescrizioni dettate nell'autorizzazione dell'abbattimento.

L'abbattimento di alberature non più vegetanti è soggetto alla presentazione di una specifica comunicazione. Resta la facoltà del competente Servizio Tutela Ambiente di effettuare sopralluoghi onde verificare l'effettivo stato di disseccamento delle alberature. Decorso 20 giorni dalla data di presentazione della comunicazione stessa, il dichiarante può procedere all'abbattimento."

Ai fini dell'applicazione della presente normativa sono sottoposti a particolare tutela i singoli esemplari e le formazioni costituenti vegetazione spontanea riparia individuati nelle tavole di P.R.G. ed inclusi nelle Zone di tutela dei complessi vegetazionali di cui al successivo Art. 80.

Sono inoltre sottoposte a tutela le seguenti categorie di alberature:

1) le alberature aventi diametro del tronco superiore a 10 cm, per le piante elencate nella tabella 1, (allegato A), 20 cm per le piante elencate nella tabella 2 (allegato A), 30 cm per le piante elencate nella tabella 3, (allegatoA), rilevate a 1,20 m dal suolo.

Devono altresì intendersi salvaguardati in deroga al precedente comma gli alberi piantati in sostituzione di altri, di cui si era precedentemente autorizzato l'abbattimento.

2) Viali e filari che abbiano esplicito carattere di tipicità in riferimento alle tradizioni locali;

3) Le siepi e più in generale le associazioni arboree ed arbustive spontanee, costituite da essenze autoctone.

È inteso che non sono sottoposti ad alcun regime autorizzatorio gli interventi a carico delle piante legnose, coltivate a pieno campo, nell'ambito della normale conduzione dei fondi agricoli (quali ad esempio frutteti, vivai, etc.).

Per quanto attiene i beni di cui al punto 2), non sono sottoposti al regime autorizzatorio gli interventi colturali e/o di governo tradizionali (ad esempio: capitozzatura dei salici e dei gelsi, potatura di rimonda etc.).

Per i beni di cui al punto 3) è vietata la loro estirpazione, mentre sono consentiti periodici interventi di manutenzione e/o di governo.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'intervento di abbattimento o modifica delle alberature di interesse paesaggistico-ambientale si renda inevitabile, la relativa autorizzazione può essere rilasciata sulla base di un progetto di risistemazione ambientale che preveda interventi tendenti al ripristino delle condizioni paesistico ambientali preesistenti.

Per tutte le richieste di concessione e autorizzazione presentate le piante legnose esistenti (alberi ed arbusti) dovranno essere rilevate ed indicate su apposita planimetria corredata da documentazione fotografica.

In tutte le aree che a norma dello strumento urbanistico vigente devono essere attrezzate sia a verde pubblico che privato, a seconda dell'ambito territoriale e funzionale in cui l'intervento si esplica la scelta della assenze arboree ed arbustive dovrà tendere al rispetto delle seguenti indicazioni.

#### **AMBITO URBANO**

Dato l'uso strettamente ornamentale delle essenze e considerata la vasta gamma di specie e varietà ornamentali attualmente presenti sul mercato vivaistico, si ritiene velleitaria ed inopportuna la redazione di un elenco di alberi ed arbusti da porre a dimora; si consiglia comunque l'adozione di specie adatte alle condizioni geo-pedologiche e climatiche del nostro territorio, privilegiando l'impianto di latifoglie decidue.

#### **AMBITO EXTRA URBANO**

Al fine di evitare veri e propri fenomeni di inquinamento paesaggistico di norma è da escludere la messa a dimora di specie estranee al territorio di alta pianura.

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Novellara**  
piazzale Marconi, 1  
42017 NOVELLARA

[www.comune.novellara.re.it](http://www.comune.novellara.re.it)

## Novellara

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Non adottato*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	SI

## Ulteriori tipologie di incentivo

Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 30.11.2004

*Art. 87 - Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione*

1. Il contributo di costruzione non è dovuto per :

.... n) i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.

## Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

### PERMEABILITA' DEI SUOLI

---

Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 30.11.2004

*Art. 96.29 - Superficie permeabile (SP)*

1. La superficie permeabile SP di un lotto è la porzione "inedificata" di questo che viene lasciata priva di pavimentazioni o di altri manufatti che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera.

2. Le superfici ghiaiate o pavimentate con elementi alveolati posati a secco, si considerano permeabili nella misura del 50%.

3. I giardini pensili e le sistemazioni a verde sui solai di copertura dei piani interrati o seminterrati possono essere calcolati nelle superfici permeabili secondo le seguenti percentuali:

- solaio con soprastanti 40 cm di terreno drenante con sistemazione a prato: 40%;

- solaio con soprastanti da 40 a 80 cm di terreno drenante con sistemazione arbustiva: 60%

- solaio con soprastanti oltre 80 cm di terreno drenante sistemato con vegetazione arborea: 80%.

4. Le normative d'ambito fissano l'incidenza minima percentuale che deve essere attribuita alla SP nei progetti di sistemazione delle aree cortilive.

*Art. 98.7 - Impianti verdi e norme di tutela delle alberature e dei giardini*

.... 6. Fatti salvi gli ambiti e le zone nei quali la strumentazione urbanistica (PSC, RUE, POC) prescriva espressamente la quota minima di superficie permeabile (SP) in rapporto alla superficie fondiaria o territoriale, in tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento deve essere assicurata una quota di superficie permeabile (SP) in profondità pari ad almeno il 30% della superficie scoperta di pertinenza degli edifici, riducibile al 20% nel caso di insediamenti per attività produttive, di trasporto, di commercio o alberghiere. Tale area dovrà essere provvista di copertura vegetale nella sua totalità e dotata di almeno un albero d'alto fusto ogni 100 mq di SP, nonché di essenze arbustive. Gli alberi ad alto fusto da mettere a dimora dovranno presentare un'altezza non inferiore a mt. 3,0 e un diametro, misurato a mt. 1,0 da terra, non inferiore a cm. 6. Le norme di cui al presente comma valgono quale indirizzo da applicarsi, nei limiti del possibile, anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

*Art. 99.8 - Permeabilità dei suoli*

1. Nelle aree soggette ad edificazione è obbligatorio che una parte di superficie fondiaria resti permeabile alle acque meteoriche, secondo le percentuali minime dettate al comma 6 del precedente articolo 98.7.

2. I parcheggi pubblici e ad uso pubblico, se realizzati a raso, scoperti e senza costruzioni interrate sottostanti, devono essere sempre dotati di alberature. Qualora il parcheggio sia alberato, gli alberi devono essere contenuti entro una striscia erbosa permeabile di superficie non inferiore a mq 2 per albero e, delimitata rispetto ai posti-auto, da un cordolo sopraelevato o

da altro sistema che eviti lo sversamento nell'aiuola delle acque meteoriche provenienti dal posto-auto.

....

*Art. 104.1 - Sub ambiti residenziali consolidati a prevalente uso residenziale (AC1)*

.... SP min = 30% della SF al netto della SQ per nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamenti; quello esistente se è inferiore al 30% negli interventi di recupero

*Art. 104.2 - Sub ambiti consolidati a prevalente uso residenziale da riqualificare (AC2)*

.... SP min = 30% della SF al netto della SQ per nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamenti; quello esistente se è inferiore al 30% negli interventi di recupero

*Art. 104.4 - Sub ambiti radi a prevalente uso residenziale e aree verdi da tutelare (AC4)*

.... SP min = 50% della SF al netto della SQ

*Art. 107.1 - Sub ambiti per attività produttive di rilievo comunale consolidati (AP1)*

.... SP min = 20% della SF al netto della SQ per nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamenti; quello esistente se è inferiore al 20% negli interventi di recupero

*Art. 107.2 - Sub ambiti per attività produttive edificati o in corso di attuazione tramite strumento preventivo (AP2)*

.... SP min = 20% della SF al netto della SQ per nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamenti; quello esistente se è inferiore al 20% negli interventi di recupero

*Art. 107.3 - Sub ambiti per attività commerciali - direzionali di rilievo comunale consolidati (AP3)*

.... SP min = 20% della SF al netto della SQ per nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamenti; quello esistente se è inferiore al 20% negli interventi di recupero

*Art. 107.4 - Sub ambiti per attività produttive di rilievo*

.... SP min = 30% della SF al netto della SQ per nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamenti; quello esistente se è inferiore al 30% negli interventi di recupero

*Art. 107.5 - Sub ambiti per attività produttive di rilievo comunale di nuovo insediamento tramite strumento preventivo (AP5)*

.... SP min = 30% della ST

*Art. 107.6 - Sub ambiti per attività commerciali - direzionali di rilievo comunale di nuovo insediamento tramite strumento preventivo (AP6)*

.... SP min = 50% della ST

*Art. 109.10 - Criteri d'intervento e parametri urbanistici ed edilizi per il recupero delle unità edilizie in territorio rurale non più funzionali all'attività agricola prive di valore storico - culturale - testimoniale*

.... SP min = 50% della SF al netto della SQ, ovvero quello esistente se è inferiore

*Art. 109.11 - Sub ambiti interessati da edifici a destinazione produttiva extragricola in territorio rurale (AP)*

.... SP min = 30% della SF da sistemare a verde alberato ovvero esistente se inferiore

*Art. 110.7 - Sub ambiti agricoli interessati da caseifici (TR4)*

.... g) Sp (superficie permeabile) = 30% della SF;

**USO DEL VERDE**

---

Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 30.11.2004

*Art. 98.7 - Impianti verdi e norme di tutela delle alberature e dei giardini*

1. In tutto il territorio comunale la salvaguardia e la formazione del verde con finalità di miglioramento della diversità biologica, di tutela delle componenti naturalistiche, ornamentali, sanitarie e di qualità ambientale degli ambiti urbani e del territorio rurale, è soggetta a controllo e può essere promossa da appositi progetti.

Gli interventi di manutenzione, sistemazione e realizzazione del verde sono disciplinati dal Piano regolatore del verde e, in sua mancanza, dalle disposizioni regolamentari di cui al presente articolo.

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulla vegetazione connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica, ivi compresa la coltivazione delle aree forestali e del bosco per la quale valgono le disposizioni contenute nella D.G.Rg. n° 2141 del 2 Maggio 1990, nonché le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui alla D.C.Rg. n° 2354 del 1° Marzo 1995.

2. Il Piano Regolatore del Verde disciplinerà in modo specifico:

a) la salvaguardia delle aree verdi pubbliche e private dettando norme in ordine agli oggetti specifici di salvaguardia; agli interventi colturali e alle manutenzioni ammesse; alle distanze delle alberature dai confini e dalle infrastrutture; alla regolamentazione del verde nelle aree di cantiere; alla difesa fitosanitaria; ecc...;

b) l'impianto degli equipaggiamenti verdi in ambito urbano (parchi e giardini pubblici e privati, filari alberati, aiuole stradali, parcheggi, boschi urbani, orti urbani) e rurale;

c) la salvaguardia del sistema della vegetazione diffusa e della vegetazione spondale o ripariale;

d) le attività di cura e manutenzione del verde, le sanzioni per gli inadempimenti e/o per gli abbattimenti non autorizzati, gli obblighi di messa a dimora di impianti verdi di sostituzione e/o compensazione ambientale.

3. Fino all'adozione di dette disposizioni valgono le prescrizioni dettate ai seguenti punti.

**A) OGGETTO DELLA TUTELA**

1. Indipendentemente dalla loro visualizzazione negli elaborati di PSC e RUE sono soggetti a tutela:

A1) Le aree forestali, i soprassuoli boschivi o boschi, i rimboschimenti, le formazioni lineari o riparie in conformità alla D.G.Rg. n° 2141 del 2 Maggio 1990 e alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui alla D.C.Rg. n° 2354 del 1° Marzo 1995;

A2) Il sistema della vegetazione diffusa comprendente i boschetti, le macchie arbustive, le siepi, i viali alberati, i filari, le alberature di pregio, anche se isolate, e comunque quelli individuati nelle cartografie di analisi per la formazione del Quadro Conoscitivo del PSC;

A3) I Parchi e i Giardini Comunali, le aree a verde pubblico, attrezzate e non, destinate al gioco, le aree a verde di uso pubblico, a meno che non se ne ravvisino esigenze di trasformazione per evidenti motivi di pubblica utilità, con obbligo di reimpianti sostitutivi e salvaguardia delle alberature di pregio;

A4) I giardini privati di impianto storico, ovvero dotati di equipaggiamenti il cui impianto è antecedente al 1950;

**B) PRESCRIZIONI D'INTERVENTO**

1. Ogni proprietario o qualsiasi altro soggetto avente diritto di godimento sui terreni interessati dagli elementi di cui alla precedente lettera A), ha l'obbligo di mantenere e curare gli impianti verdi nel rispetto della legislazione vigente in materia e delle presenti norme.

2. L'abbattimento di alberature di alto fusto non produttive, eventualmente anche per esigenze di diradamento, deve essere autorizzato mediante apposito nulla-osta del Responsabile del Settore che si avvarrà eventualmente della consulenza di un tecnico abilitato o del Corpo Forestale dello Stato. Nel nulla-osta dovranno essere specificate le prescrizioni dell'eventuale reimpianto delle alberature in sostituzione di quelle abbattute.

3. Nelle zone extraurbane è altresì vietato estirpare siepi e filari alberati, a meno che ciò non avvenga sulla base di Piani di Sviluppo Agricolo Aziendali o Interaziendali, che dovranno puntualmente motivare le scelte di soppressione.

4. L'abbattimento abusivo di alberi d'alto fusto comporta le sanzioni previste dalla legge vigente in materia.

5. Gli interventi edilizi devono essere progettati in modo da salvaguardare le alberature non produttive preesistenti aventi le caratteristiche descritte all'art. 70 delle norme del PSC e cioè :

- gli esemplari arborei, gruppi o filari individuati nelle Tavole del PSC e riportati in cartografia di analisi per la formazione del Quadro Conoscitivo;

- gli alberi con un diametro del tronco, ad 1 metro dal suolo, di almeno 50 cm. a qualunque specie appartenenti;

- gli alberi con più tronchi se almeno uno di essi presenta un diametro, ad 1 metro dal suolo, di almeno 30 cm. a qualunque specie appartenenti;

- gli esemplari arborei della specie tasso, leccio, biancospino aventi diametro del tronco, ad 1 metro dal suolo, di almeno 15 cm;

- gli alberi che pur non avendo le caratteristiche di cui ai punti precedenti corrispondano a piante poste in sostituzione di alberi abbattuti o ad impianti di rimboschimento;

Gli interventi edilizi non dovranno altresì offenderne l'apparato radicale.

.... 7. Negli ambiti per insediamenti artigianali, industriali o commerciali all'ingrosso, in tutti gli interventi di ampliamento oltre il 30% della SC (fatti salvi i lotti prospicienti le strade), nuova costruzione e demolizione e ricostruzione, è prescritta la formazione di quinte alberate lungo almeno due lati dell'area d'intervento, con preferenza per gli eventuali lati a contatto con zone residenziali, agricole o con zone per attrezzature o servizi pubblici sociali.

8. Nelle zone agricole, negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento di edifici specialistici (quali silos o impianti di lavorazione) o comunque di dimensioni superiori a quelle degli edifici abitativi (allevamenti, rimesse di grandi dimensioni) è prescritta la mitigazione dell'impatto visivo sul paesaggio con la formazione di quinte alberate, costituite da alberi d'alto fusto, interposti ad essenze arbustive.

9. Ad ogni richiesta di DIA o permesso di costruire dovrà essere allegata la documentazione tecnica relativa allo stato di fatto e di progetto concernente il verde alberato e l'arredo verde esistente e previsto nelle aree di pertinenza dell'intervento edilizio richiesto; in caso di intervento in zona agricola si dovrà fare riferimento almeno alle aree cortilive dell'edificio o del complesso agricolo.

In particolare dovranno essere prodotti :

- idonea planimetria con individuazione degli alberi esistenti e per ciascuno l'indicazione della specie, della circonferenza del tronco ad un metro dal suolo e della chioma e, per gli alberi oggetto di tutela, la documentazione fotografica;

localizzazione sulla medesima planimetria dei siti ove si prevede l'impianto di nuove alberature, con indicazione delle specie;

- individuazione schematica delle sistemazioni arbustive, delle pavimentazioni e degli altri elementi di arredo esistenti e previsti.

#### C) CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

1. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali per lo sviluppo.

2. La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. I criteri per la scelta delle specie e delle essenze dovranno essere relazionati alla zona in cui sono attuati gli interventi preservando la naturalità del paesaggio nei contesti rurali (con particolare riferimento alle aree di tutela naturalistica e di valore paesaggistico - ambientale) lasciando invece una maggiore opportunità di scelta negli impianti urbani, nei quali peraltro va garantita la massima continuità delle aree verdi secondo le seguenti casistiche:

##### a) Interventi di rinaturalizzazione

Si tratta di interventi finalizzati principalmente ad una riqualificazione ambientale e miglioramento delle condizioni ecologiche e naturalistiche dell'area di intervento.

A tal fine, tra le specie arboree ed arbustive, possono essere utilizzate le sole specie autoctone proprie delle aree di pianura della fascia climatica di appartenenza del Comune nelle forme tipiche e ad esclusione delle varietà ornamentali. Possono essere utilizzate specie diverse solamente nell'ambito di progetti speciali, anche legati all'attuazione di strumenti o normative

Provinciali, Regionali, Statali o Comunitarie, finalizzati ad un miglioramento ambientale ed ecologico dell'ecosistema

b) Zone agricole

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla tutela e salvaguardia del paesaggio agrario nelle sue forme tipiche ed elementi naturali costitutivi. Nei nuovi impianti e sostituzioni possono essere quindi utilizzati alberi ed arbusti di specie autoctona o naturalizzata nelle forme tipiche intendendosi escluse le varietà ornamentali. All'interno delle aree cortilive è ammesso l'impianto di un 10% (riferito al numero) di alberi appartenenti a varietà ornamentali e di un 10% (riferito alla copertura) di arbusti sempre appartenenti alle varietà ornamentali.

c) Verde urbano

In ambito urbano l'artificialità del paesaggio consente una maggiore discrezionalità negli interventi che assumono un maggiore carattere ornamentale ed estetico. E' quindi tollerato un maggiore utilizzo delle varietà ornamentali fermo restando però l'obbligo di rispettare una proporzione del 50% tra specie arboree esotiche e autoctone (incluse le naturalizzate). A quest'ultima limitazione sono possibili deroghe autorizzate dall'Ufficio competente del Comune, nel caso di parchi e giardini storici o progetti e contesti particolari.

d) Impianti sconsigliati

Al fine della tutela del paesaggio e dei caratteri della vegetazione autoctona è sconsigliato l'impianto delle specie infestanti o avulse da ogni contesto ambientale e paesaggistico presenti sul territorio comunale.

3. Gli alberi messi a dimora in sostituzione dovranno essere di prima scelta, privi di lesioni, in buono stato e correttamente allevate e trapiantate in vivaio, ed avere un'altezza minima di 3 metri ed un diametro, a 1 m di altezza, non inferiore a 6 cm. Gli arbusti, anch'essi di prima scelta, saranno in vaso con diametro non inferiore a 24 cm.. Qualora il tecnico comunale verifichi che la sostituzione sia impossibile o inattuabile per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o di condizioni idonee alla sopravvivenza delle piante, queste potranno essere messe a dimora in aree indicate dall'Amministrazione comunale.

Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricole sono ammesse esclusivamente recinzioni in siepe viva con eventuale rete metallica interposta.

5. Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri, i parchi e/o giardini storici e simili in cui la scelta di specie diverse sia giustificata e motivata da ragioni storiche o culturali.

## **DOTAZIONI ECOLOGICHE E MITIGAZIONE IMPATTI**

---

Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 30.11.2004

### **CAPO IV° - DOTAZIONI ECOLOGICO - AMBIENTALI**

#### *Art. 92 - Definizione*

1. Oltre alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti elencate al precedente Art. 90, sono in particolare dotazioni ecologico - ambientali del territorio :

- a) Le aree pubbliche sistemate a verde alberato e/o cespugliato nel territorio urbanizzato ed urbanizzabile (parchi urbani e giardini di quartiere);
- b) Le aree riservate alla realizzazione delle fasce di rispetto e ambientazione al sistema della mobilità ed il verde di compensazione ambientale;
- c) Le aree di verde privato e/o condominiale di pertinenza delle costruzioni ed il verde di compensazione ambientale per il miglioramento della biopotenzialità;
- d) Gli spazi permeabili negli ambiti urbani;
- e) Gli slarghi e le piazze con funzioni di qualificazione dell'ambiente urbano;
- f) Il sistema dei percorsi ciclabili e pedonali;
- g) Le aree a verde boscato, il patrimonio arboreo di pregio da tutelare, le zone di tutela naturalistica, il verde di riassetto del paesaggio negli ambiti periurbani;
- h) I corridoi ecologici e le aree di rinaturazione laterali ai canali, ai corsi d'acqua, ai rii;

- i) Il sistema degli interventi di diversa tipologia necessari a prevenire e mitigare i rischi di inquinamento (acustico, atmosferico, elettromagnetico, ecc...);
  - l) Il sistema degli interventi necessari a prevenire i rischi naturali ed in particolare quelli indispensabili a prevenire il rischio idraulico, il rischio idrogeologico, il rischio sismico;
  - m) Il sistema degli interventi per la tutela della viabilità storica, per il miglioramento della viabilità urbana e rurale;
  - n) Il sistema degli interventi per il risparmio energetico e la promozione delle fonti alternative;
  - o) Il sistema degli interventi per la promozione della raccolta differenziata e il trattamento dei rifiuti solidi urbani;
  - p) Costituiscono altresì dotazioni ecologiche, che non possono essere computate tra le aree standard di urbanizzazione primaria e secondaria, le aiuole e alberature stradali, le aree a verde pubblico inferiori a 50 MQ, nonché le fasce di rispetto e ambientazione stradale specificatamente individuate nella cartografia di PSC e/o di RUE, le fasce previste a verde pubblico lungo le strade urbane di attraversamento e lungo le strade extraurbane fino ad una profondità di 15 ml. dall'asse stradale.
- Dette aree e fasce, se opportunamente alberate ed attrezzate con cespugli e percorsi ciclo pedonali atti a garantirne la fruizione in condizioni di sicurezza, potranno essere conteggiate tra le aree destinate a parcheggio pubblico di U1 a diretto servizio degli insediamenti, a condizione che il rapporto tra l'estensione delle aree considerate e il numero di posti auto effettivamente utilizzabili non sia superiore a 25 Mq/posto auto considerando nel conteggio anche gli spazi di accesso e manovra del parcheggio.

#### *Art. 92.1 - Obbligo delle dotazioni ecologico - ambientali*

1. Il reperimento e la realizzazione delle dotazioni ecologico - ambientali sono richiesti tanto nel territorio urbanizzato e urbanizzabile quanto nel territorio rurale per tutti gli interventi urbanizzativi ed edificatori che eccedono la manutenzione ordinaria e straordinaria. L'obbligo delle dotazioni e la competenza della loro realizzazione è regolamentata negli stessi termini e con le stesse eccezioni fatte al precedente Capo II° per il reperimento e la realizzazione delle corrispondenti "Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti".
3. Il reperimento e la realizzazione delle dotazioni ecologico - ambientali di cui alle lettere c); d); f); i); l); m); o); è obbligatorio per tutti gli interventi conservativi, di demolizione e ricostruzione di nuova costruzione che comportano un aumento di SC e/o di carico urbanistico indipendentemente dall'ambito in cui essi ricadono.
4. Il reperimento e la realizzazione delle dotazioni ecologiche di cui alla lettera b) sono richiesti in ,tutti gli interventi di ampliamento, di ristrutturazione edilizia con ampliamento, di demolizione e ricostruzione, di nuova costruzione che riguardano la viabilità pubblica, con obbligo di arretramento della edificazione dal confine stradale. Per quanto riguarda il verde di compensazione ambientale, questa specifica dotazione ecologica è richiesta in tutti gli interventi che, per qualsiasi motivo, contemplino l'abbattimento di alberature d'alto fusto, di siepi, di macchie di vegetazione spontanea. In tali casi, in sede d'intervento andrà concordata con il competente Ufficio Comunale la quantità di aree da piantumare a compensazione del patrimonio vegetale abbattuto; detta piantumazione, ove esista lo spazio, dovrà essere fatta sulle aree di proprietà del richiedente il titolo abilitativo, altrimenti andranno indicate dal Comune le aree idonee tra quelle già in disponibilità del pubblico demanio.
5. Il reperimento e la realizzazione delle dotazioni ecologiche di cui alle lettere a); e); p); sono richiesti nelle zone di nuovo insediamento tramite PUA;
6. Gli interventi di manutenzione, riqualificazione degli impianti verdi e di formazione di corridoi ecologici di cui alle lettere g) ed h) sono prescritti per tutti gli interventi edilizi che eccedono la manutenzione ordinaria e straordinaria e che ricadono su aree ed ambiti per i quali il PSC impone le corrispondenti specifiche misure di salvaguardia e tutela.

#### *Art. 98.8 - Fasce di ambientazione e mitigazione delle infrastrutture di mobilità*

1. Gli ambiti individuati in cartografia con la sigla FRA, sono aree previste vicino alle Infrastrutture viarie con funzioni di protezione ambientale, il cui scopo preminente è quello di

mitigazione del microclima urbano e di abbattimento degli inquinanti (polveri e rumore). Per la loro sistemazione deve quindi essere effettuata un'attenta distribuzione dei volumi degli elementi vegetali da utilizzare, privilegiando i gruppi arbustivi ed arborei rispetto alle semplici aree a prato. In questo modo si potrà realizzare un'elevata presenza di biomassa vegetale che, oltre ad esercitare effetti significativi su microclima ed inquinamenti, porterà ad aumentare la biodiversità, con la formazione di strutture adatte per l'insediamento di diverse specie vegetali selvatiche.

Caratteristiche tipologiche e criteri di intervento:

- Dimensioni : quelle indicate nella cartografia del PSC e del RUE da precisare in sede di POC;
- Copertura del suolo : aree boscate con radure e macchie arbustive;

La possibilità di accedere a queste aree deve essere valutata caso per caso tenendo conto che la fruizione diretta non è la funzione principale di queste aree;

- Sono da evitare zone pavimentate impermeabili; gli eventuali percorsi devono avere preferibilmente pavimentazioni permeabili, od essere realizzati in terra battuta;
- La dotazione di attrezzature ed impianti deve essere limitata a quelli utilizzati per favorire la crescita della vegetazione: impianti di irrigazione «a perdere», pacciamatura, eventuali drenaggi; eventualmente si potranno avere impianti di illuminazione lungo i sentieri e percorsi;
- Vegetazione : tipologie e dimensioni d'impianto, disegno e scelta delle specie, secondo le tecniche della forestazione naturalistica, utilizzando esclusivamente piante autoctone ed impianti di semplice gestione;
- Disegno : il progetto delle aree a verde protettivo deve essere realizzato favorendone l'inserimento paesaggistico generale, puntando a contemperare le esigenze di gestione meccanizzata con la maggiore «naturalità» possibile.

2. Il recupero ed il cambio d'uso degli edifici esistenti nelle FRA è condizionato alla messa in atto delle indispensabili misure di mitigazione degli impatti acustici ed atmosferici ed è regolamentato nelle normative d'ambito relative alle infrastrutture per la mobilità.

## **ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO**

---

Si veda: Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 30.11.2004 Allegato C Norme Tecniche per la riduzione dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico.

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Poviglio**  
via Verdi, 1  
42026 POVIGLIO

[www.comune.poviglio.re.it](http://www.comune.poviglio.re.it)

# Poviglio

## Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 21 maggio 1998*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	50%
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	20%
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	0
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

## Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

### USO DEL VERDE

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 6.10.1967

#### *Art. 58 - Zone verdi - Parchi*

Le zone verdi, i parchi, i complessi alberati di valore ornamentale, devono essere conservati, curati e mantenuti con l'obbligo della pulizia del terreno, potatura delle piante, sostituzione delle medesime in casi di deperimento. Qualsiasi sostituzione delle piante di alto fusto in dette zone deve essere autorizzata.

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvate con Delibera di Consiglio Comunale n 36 del 22.06.1998

#### *Art. 21 Zone edificate a verde privato*

In tali zone il piano si attua per intervento edilizio diretto su una superficie minima di intervento non inferiore alla superficie del lotto esistente alla data di adozione delle presenti norme.

Nel solo caso di ristrutturazione o ricostruzione delle costruzioni esistenti potranno essere ampliate una tantum nella misura massima pari al 25% della superficie utile residenziale preesistente e che si configura in un'unica soluzione architettonica con il complesso esistente.

La sistemazione a giardino del lotto dovrà essere mantenuta o potenziata (così come risulterà dal progetto dell'area cortilizia). L'Amministrazione potrà, in sede di rilascio della concessione, prescrivere ulteriori interventi di sistemazione del verde e delle alberature.

L'ampliamento di cui al precedente secondo comma non potrà essere consentito nel caso in cui, in base alle tavole di piano, gli edifici siano soggetti a restauro ed a risanamento conservativo.

Eventuali edifici accessori esistenti nel lotto potranno essere recuperati all'uso residenziale, attraverso operazioni di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione. In tal caso non è consentito alcun ampliamento degli edifici esistenti.

Nelle Zone agricole E, e comunque esterne alla perimetrazione urbana, il verde privato è da intendersi come area di rispetto agli edifici esistenti normativi a Risanamento conservativo. All'interno di detto Verde Privato non è consentita comunque alcuna nuova costruzione, fermo restando quanto normato dal Capo VI, Zona E. art. 30 - 31 - 32 - 33 - 35 bis.

#### *Art. 27 Zone D Artigianali - Industriali di Completamento*

....Alberature : 1 albero di alto fusto ogni 100 mq di superficie Utile.

#### *Art. 27 bis Zone D Artigianali di espansione*

....f) area di verde privato 0,2 mq/mq di Su relativo all'indice di utilizzazione fondiaria ;

g) alberature = 1 albero di alto fusto ogni 100 mq di Su ;

#### *Art. 28 Zone D Industriali Artigianali di Espansione*

.... f) area di verde privato 0,2 mq/mq di Su relativo all'indice di utilizzazione fondiaria ;

g) alberature = 1 albero di alto fusto ogni 400 mq di lotto;

m) Zone di servizio all'industria.

.... Le suddette zone dovranno essere delimitate, sui lati esterni, da cortina di verde mediante alberi di alto fusto e comunque recintate.

#### *Art. 55 Alberature*

In tutte le zone ed in modo speciale nelle zone residenziali devono essere curate particolarmente le alberature e il verde.

Le piante esistenti devono essere salvaguardate ; quelle abbattute per far luogo alle costruzioni, previa notifica e regolare nulla osta allegato alla licenza, devono essere sostituite con altre di essenza più pregiata e di altezza non inferiore a m 3 e posto a dimora nelle aree libere del lotto. Nelle strade carrabili e nei percorsi pedonali, nei parcheggi di nuova costruzione devono essere sempre previste alberature nella misura non inferiore di un albero ogni 10 ml. L'essenza deve essere specificata nella concessione di costruzione.

## **DOTAZIONI ECOLOGICHE E MITIGAZIONE IMPATTI**

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 6.10.1967

### *Art. 32 - Salubrità del terreno.*

Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che abbia servito come deposito d'immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido od esposto all'invasione di acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio.

In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

### *Art. 33 - Isolamento dell'umidità*

Qualsiasi edificio deve essere isolato dall'umidità del suolo. I locali di Cat. A1 ed S1 a piano terra, devono avere il piano di calpestio staccato dal terreno o a mezzo di solaio o a mezzo di vespaio aereato con almeno 50 cm. di spessore tra il terreno battuto ed il pavimento. Per i locali di cat. A.2. può essere ammesso un vespaio di ciottoli di almeno 25 cm. di spessore ed il piano di calpestio deve risultare 30 cm. sul piano di campagna, oppure può essere ammesso che siano circondati da intercapedine come nei casi di cui al precedente art. 28. Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili continue poste al di sopra del piano di campagna e al di sotto del piano di calpestio interno.

I pavimenti dei locali di cat. A1 e S.1 costruiti su vespaio devono essere isolati con strato impermeabile.

## **CLIMA ACUSTICO**

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 6.10.1967

### *Art. 34 - Isolamento fonico*

Negli edifici di nuova costruzione, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti o nelle riforme sostanziali di fabbricati esistenti, deve essere prevista e realizzata una idonea protezione contro i rumori.

Nella progettazione di edifici destinati ad attività industriali od uffici devono essere specificate le caratteristiche dell'assorbimento fonico, da attuarsi nella costruzione, per la difesa degli operai e degli impiegati in rapporto al tipo di attività.

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Quattro Castella**  
piazza Dante, 1  
42020 QUATTRO CASTELLA

[www.comune.quattro-castella.re.it](http://www.comune.quattro-castella.re.it)

## Quattro Castella

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Non adottato*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	SI

## Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

### PERMEABILITA' DEI SUOLI

---

Norme Tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 216 del 25.02.1997

*Art. 20.3 - Zona "B2" residenziale edificata*

.... p) spazi permeabili del lotto: minimo 20% della sf.

*Art. 21.1 - Zona "D1" artigianale - industriale edificata e di completamento*

.... i) spazi permeabili del lotto e aree verdi = quelli esistenti con un minimo del 15% della sf nei casi di ampliamento, nuova edificazione, demolizione e ricostruzione;

*Art. 21.2 - Zona "D2" commerciale - direzionale e turistico - alberghiera edificata e di completamento*

.... i) aree scoperte permeabili sistemate a verde = minimo 15% della sf;

*Art. 21.3 - Zona "D3" produttiva per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agro-alimentari*

.... i) spazi permeabili del lotto e aree verdi : minimo 15% della sf.

*Art. 21.4 - zona "D4" industriale speciale per attività di st*

.... i) spazi permeabili del lotto e aree verdi : minimo 15% della Sf.

*Art. 22.2 - zona "F2" per attrezzature socio-sanitarie di livello sovra comunale*

.... h) aree permeabili sistemate a verde : minimo 30% della sf;

*Art. 22.4 - zona "G1" per servizi comunali e di quartiere*

.... h) aree permeabili sistemate a verde = minimo 30% della sf;

*Art. 22.6 - zona "G3" per servizi ed attrezzature sportive di livello comunale*

.... h) aree permeabili sistemate a verde = minimo 30% della a.i;

### USO DEL VERDE

---

Regolamento Edilizio Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 13.01.2004

*Art. 48 - Interventi sul verde*

I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di mantenere pulite e ordinate le aree verdi e di effettuare le necessarie potature delle piante, tenendo conto che per un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, la potatura riveste un carattere di straordinarietà e andrà effettuata esclusivamente: per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati; per motivi di difesa fitosanitaria; per problemi di pubblica incolumità; per riequilibrare la chioma in soggetti sottoposti in passato ad errati interventi e riportarla alla sua normale fisionomia; per rimuovere elementi di ostacolo o pericolo alla circolazione stradale; e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche o manufatti di interesse pubblico.

Nelle aree verdi, di proprietà pubblica o privata di uso pubblico, dovranno essere accuratamente evitati comportamenti ed azioni che possano danneggiare le alberature, in particolare:

- è vietato utilizzare aree a bosco, parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- è vietato rendere impermeabili, con pavimentazione o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche;

- nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di più interventi, è superiore a m. 0,20. È inoltre vietato l'asporto di terriccio;
- è vietato affiggere cartelli manifesti e simili sulle alberature;
- gli scavi per la posa di nuovi impianti tecnologici a rete (tubazioni per gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non rovinare gli apparati radicali;
- è vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi nell'area di pertinenza.

I danneggiamenti causati a piante di proprietà comunale comporteranno l'obbligo di risarcimento del danno causato al patrimonio comunale, calcolato secondo una stima di tecnico incaricato.

In tutti gli interventi edilizi relativi a nuove costruzioni, a ristrutturazioni, a restauri o ad ampliamenti, dovrà essere obbligatoriamente presentato il progetto di sistemazione degli spazi pavimentati e a verde, dell'area scoperta di pertinenza degli edifici, siano essi residenziali (urbani ed agricoli), produttivi o per servizi. Il suddetto progetto dovrà riportare l'individuazione degli spazi pavimentati con l'indicazione dei relativi materiali, nonché l'individuazione degli spazi sistemati a verde con l'indicazione delle essenze arboree da piantumare e delle eventuali essenze arboree esistenti da abbattere.

Gli strumenti urbanistici attuativi dovranno essere corredati da specifico computo metrico e da specifiche tavole di progetto degli spazi sistemati a verde, nella quale dovranno essere precisati:

- l'andamento altimetrico delle aree;
- l'essenza del tappeto verde, il tipo di essenze arboree ed arbustive da impiantare e la loro localizzazione, il sistema di irrigazione;

L'abbattimento di alberature non si qualifica come attività edilizia ed esula pertanto dal campo di applicazione della "Disciplina generale dell'edilizia" di cui alla L.R. n° 31/2002; fino all'approvazione di specifico Regolamento Comunale del verde, che sostituirà quanto di seguito riportato, su tutto il territorio comunale, l'abbattimento di qualsiasi alberatura, vegetante e non, è soggetto a Comunicazione in carta semplice, da inviare al Comune corredata da documentazione fotografica e planimetria cartografica riportante l'indicazione dell'ubicazione della pianta.

La Comunicazione di cui sopra dovrà riportare:

- i dati anagrafici dell'intestatario;
- i dati necessari ad individuare l'area in cui è ubicata la pianta (indirizzo e dati catastali dell'immobile oggetto della comunicazione);
- i dati necessari ad individuare e classificare la pianta;
- le motivazioni dell'abbattimento;
- l'impegnativa dell'interessato alla piantumazione di altra pianta di essenza autoctona in sostituzione della pianta abbattuta (obbligatoria solo in caso l'abbattimento riguardi: essenze individuate dal P.R.G. come meritevoli di tutela; essenze poste all'interno di ambiti territoriali sottoposti a tutela paesaggistica ed ambientale ex Titolo II del D.lgs. n° 490/1999; essenze aventi diametro di tronco superiore a 15 cm a 1 m. dal colletto) - sempre che l'abbattimento non derivi da mancanza di spazi vitali per la pianta;

nel caso le alberature ricadano in ambiti territoriali sottoposti a tutela paesaggistica ed ambientale ex Titolo II del D.lgs. n° 490/1999, contestualmente alla Comunicazione, dovrà essere richiesto anche il rilascio della prescritta Autorizzazione Paesistica ai sensi dell'art. 151 del medesimo Decreto Legislativo.

Fatta eccezione per i casi di alberature ricadenti in ambiti territoriali sottoposti a tutela paesaggistica ed ambientale ex Titolo II del D.lgs. n° 490/1999, la Comunicazione dovrà essere presentata al Comune almeno 20 giorni prima della data programmata per l'esecuzione dell'abbattimento; i funzionari degli Uffici Comunali competenti alla valutazione della Comunicazione avranno facoltà di eseguire sopralluoghi e dovranno esprimere parere motivato di diniego entro 15 giorni dalla data di presentazione della Comunicazione, in caso contrario allo scadere del ventesimo giorno dalla data di presentazione della Comunicazione la pratica si

concluderà per silenzio assenso e si potrà procedere all'abbattimento. L'eventuale comunicazione di diniego dovrà essere comunicata all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di alberature ricadenti in ambiti territoriali sottoposti a tutela paesaggistica ed ambientale ex Titolo II del D.lgs. n° 490/1999, l'abbattimento potrà essere effettuato solo a seguito di specifica comunicazione da parte dei competenti Uffici Comunali attestante che non sussistono gli estremi per l'annullamento dell'Autorizzazione Paesistica da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio dell'Emilia - Romagna.

## **Norme Tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 216 del 25.02.1997**

### *Art 18.13 - Interventi sul suolo*

10') Impianto del verde e norme di tutela delle alberature : fino all'approvazione del Piano Regolatore del Verde o di uno specifico regolamento comunale per gli interventi sul verde pubblico e privato e per la tutela delle alberature, in tutto il territorio comunale si applicano le seguenti disposizioni:

a) sono tutelati tutti gli alberi di valore monumentale e di interesse paesaggistico presenti nelle aree urbane e in territorio agricolo e cioè :

- gli alberi con un diametro del tronco, ad 1 metro dal suolo, di almeno 50 cm. a qualunque specie appartenenti;
- gli alberi con più tronchi se almeno uno di essi presenta un diametro, ad 1 metro dal suolo, di almeno 30 cm. a qualunque specie appartenenti;
- gli esemplari arborei della specie tasso, leccio, biancospino aventi diametro del tronco, ad 1 metro dal suolo, di almeno 15 cm;
- gli alberi che pur non avendo le caratteristiche di cui ai punti precedenti corrispondano a piante poste in sostituzione di alberi abbattuti o ad impianti di rimboschimento.

b) Ogni proprietario o qualsiasi altro soggetto avente diritto di godimento sui terreni interessati da alberature ha l'obbligo di mantenere e curare gli alberi protetti di cui al precedente punto a) e tutti gli impianti verdi isolati, a filare, a bosco, ecc.... individuati nella carta delle risorse naturalistico - ambientali e storico - culturali del P.R.G. (tav. 3), nella carta delle unità di paesaggio (tav. 9) e negli elaborati cartografici di progetto del medesimo P.R.G..

c) Qualora l'abbattimento o la modifica delle alberature e degli impianti verdi di cui sopra, oltre le normali operazioni di cura e manutenzione, si rendessero necessari per qualsiasi causa, sono sottoposti a specifica autorizzazione comunale rilasciabile solo previa adeguata documentazione grafica (planimetria con il posizionamento e le caratteristiche dimensionali del verde alberato esistente), fotografica e descrittiva contenente le motivazioni per le quali viene richiesto l'abbattimento o la modifica.

d) L'autorizzazione all'abbattimento di una pianta o di un impianto verde oggetto di tutela in base alle presenti norme e agli elaborati cartografici di P.R.G., dovrà sempre comunque prevedere l'impegno alla sostituzione delle piante abbattute ovvero, qualora ciò sia oggettivamente impossibile per mancanza di spazi idonei, l'impegno alla messa a dimora di impianti di compensazione su aree pubbliche o altri siti idonei in conformità alle disposizioni specifiche contenute nel Regolamento o nel Piano Regolatore del verde.

e) Per ogni intervento di restauro, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione dovrà essere allegata la documentazione tecnica relativa allo stato di fatto e di progetto concernente il verde alberato e l'arredo verde esistente e previsto nelle aree di pertinenza dell'intervento edilizio che si intende attuare; in caso di intervento in zona agricola si dovrà fare riferimento almeno alle aree cortilive dell'edificio o del complesso agricolo.

In particolare dovranno essere prodotti :

- idonea planimetria con individuazione degli alberi esistenti e per ciascuno l'indicazione delle specie, della circonferenza del tronco e della chioma e per gli alberi oggetto di tutela la documentazione fotografica;
- localizzazione sulla medesima planimetria dei siti ove si prevede l'impianto di nuove alberature, con indicazione delle specie;

- individuazione schematica delle sistemazioni arbustive, delle pavimentazioni e degli altri elementi di arredo esistenti e previsti.

I moduli verdi di nuovo impianto dovranno essere costituiti prevalentemente da specie autoctone; potranno essere previsti anche soggetti esotici che dovranno risultare come esemplari isolati e non formare macchie o gruppi compatti, rispondendo a funzioni estetiche e non corrispondendo ad effettiva "capacità biologica". Le essenze arboree dovranno essere scelte per almeno l'80% tra quelle indicate nell'apposito elenco contenuto nel Regolamento o nel Piano Regolatore del Verde.

*Art 18.14 - Interventi sull'ambiente e prescrizioni generali per la tutela ambientale*

d) In tutti gli interventi di recupero, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione in territorio agricolo dovranno essere messe a dimora alberature d'alto fusto di specie autoctona almeno nella misura di 2 piante ogni 150 MQ. di area cortiliva di pertinenza con un minimo comunque di 10 piante d'alto fusto e dovranno essere adottate opportune schermature verdi per i contenitori edilizi a più elevato impatto ambientale con particolare riferimento agli edifici di stabulazione, ai servizi agricoli e ai locali di ricovero attrezzi agricoli realizzati con tecnologie prefabbricate fermo restando l'obbligo della copertura a falda inclinata preferibilmente in tegole laterizie, coppi o materiali equivalenti anche per tali costruzioni ed il rispetto delle norme e delle disposizioni contenute nel Piano Regolatore del Verde per quanto riguarda l'impianto del verde.

e) Tutti gli interventi di progetto relativi a fabbricati esistenti o di nuova previsione in territorio agricolo dovranno qualificare lo stato dei luoghi e le forme del paesaggio agrario; a tali fini sono vietati i forti movimenti di terra, la costruzione di muri di contenimento eccedenti le strette necessità, gli sbancamenti ed i riporti di terra superiori a metri 2,00; ed anche nella eventuale recinzione delle aree cortilive dovranno essere utilizzati recinti di tipo leggero, preferibilmente a staccionata in legno, o siepi di essenze autoctone eventualmente integrate da rete metallica poste in modo da salvaguardare e, ove del caso ripristinare, il sistema delle carraie e dei percorsi vicinali e/o poderali di uso pubblico evidenziati sulla mappa catastale di primo impianto che dovrà sempre essere allegata ai progetti di intervento relativi agli immobili posti al di fuori dei perimetri di territorio urbanizzato;

f) In particolare gli interventi colturali che ricadono nell'ambito delle zone agricole comprese entro i perimetri di zona di interesse archeologico evidenziati sulle tavole di zonizzazione del P.R.G. e che prevedono movimenti di terra di qualsiasi natura dovranno essere preventivamente autorizzati dalla competente Soprintendenza Archeologica e sono sottoposti a specifica autorizzazione della Amministrazione Comunale; in ogni caso entro tali ambiti è vietata qualsiasi attività edificatoria.

*Art. 20.3 - Zona "B2" residenziale edificata*

.... o) spazi di verde condominiale (richiesti solo per le tipologie condominiali con più di 8 alloggi): minimo 10% della S.f.;

*Art. 20.7 - Zona "B6" residenziale a comparto unitario d'intervento diretto*

.... n) Spazi di verde condominiale (richiesti solo per le tipologie condominiali): minimo 10% della Sf;

*Art. 23.14 - zona "E14" aree di pertinenza di fabbricati residenziali non connessi all'attività produttiva agricola*

.... b) per gli altri nuclei insediativi, oltre agli interventi di manutenzione, recupero e ristrutturazione di cui sopra sono ammessi anche ampliamenti "una tantum", sopraelevazioni, trasformazioni di destinazione d'uso al fine di ottenere alloggi moderni e funzionali purché:

.... - almeno il 30% della superficie del lotto venga sistemata a verde alberato con piante di specie autoctona;

## **DOTAZIONI ECOLOGICHE E MITIGAZIONE IMPATTI**

---

## Norme Tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 216 del 25.02.1997

### *Art 18.14 - Interventi sull'ambiente e prescrizioni generali per la tutela ambientale*

1') Il P.R.G. attraverso la zonizzazione ed il corpo tecnico normativo, tutela l'equilibrio ecologico ed ambientale nonché il paesaggio ed i beni culturali presenti nel territorio integrandosi in ciò alle disposizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale e Provinciale, del Regolamento Comunale di Igiene e, per quanto non in contrasto, con il regolamento edilizio vigente.

2') Per la tutela ambientale del territorio, gli elementi paesaggistici aventi un rilevante significato ambientale, i corsi e le zone d'acqua, nonché le relative sponde ed arginature, devono essere debitamente curati e conservati rispettando le prescrizioni dettate dal P.T.C.P. con particolare riferimento agli articoli che disciplinano l'attività edilizia e le trasformazioni del suolo nei sistemi collinare, forestale e boschivo e nel sistema delle aree agricole collinari e di pianura.

3') L'attività edilizia nel territorio comunale, in quanto appartenente al sistema collinare del P.T.C.P., dovrà essere volta al rispetto delle tradizioni costruttive locali e ricercare il più corretto inserimento nel paesaggio; a tal fine, fatte salve le prescrizioni eventualmente più restrittive dettate negli articoli che regolamentano le singole zone omogenee del P.R.G., andranno sempre rispettate nella realizzazione dei progetti di intervento urbanistico - edilizio di nuovo impianto e negli interventi sul patrimonio edilizio esistente le seguenti prescrizioni:

a) Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dovranno essere rispettate le indicazioni di ordine morfologico - architettonico contenute nella disciplina particolareggiata ed anche per gli edifici privi di valore storico - culturale dovranno comunque essere migliorate le condizioni di corretto inserimento nell'ambiente e nel paesaggio sostituendo i materiali impropri, le coperture in eternit o altri materiali precari, le coperture in asfalto; usando colori neutri nel tinteggio delle facciate, ovvero opportune schermature verdi per le parti che non possono essere ricondotte a caratteri di congruenza e compatibilità con il paesaggio e l'ambiente circostante.

b) Le parti edilizie in ampliamento e le nuove costruzioni dovranno sempre essere realizzate con materiali e caratteristiche architettoniche congruenti con le tradizioni edilizie locali evitando le coperture piane, i volumi aggettanti, l'uso di materiali plastici o di rivestimenti sintetici nelle facciate ed evitando altresì, per gli edifici residenziali, manti di copertura diversi dalle tegole di laterizio e dai coppi.

c) Per quanto riguarda in particolare la collocazione degli edifici sparsi in territorio agricolo dovranno sempre essere evitate le posizioni di crinale ubicando le nuove costruzioni in modo tale da lasciare ampi scorci sul paesaggio lungo i tracciati delle strade di interesse panoramico; in ogni caso non potranno essere interessati da fenomeni edificatori i terreni posti a meno di 20 metri dalle linee di crinale evidenziate sulla tavola N. 3 a titolo "Carta delle risorse naturalistico - ambientali e storico - culturali " ed i terreni posti a meno di 100 metri dai punti panoramici evidenziati sulla medesima tavola, a meno che non si tratti di interventi sul patrimonio edilizio già esistente.

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Ramiseto**  
via Campogrande, 22  
42030 RAMISETO

[www.unionecomuni.re.it](http://www.unionecomuni.re.it)

## Ramiseto

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Non adottato*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Reggio Emilia**  
via Emilia S. Pietro, 12  
42100 REGGIO EMILIA

[www.comune.re.it](http://www.comune.re.it)

## Reggio Emilia

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Adottato con Regolamento Edilizio Comunale Allegato Architettura  
sostenibile Risparmio e qualità nell'edilizia Dicembre 2006*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	20%-50%
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	20%-50%
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	0
Ulteriori tipologie di incentivo:	SI

## Ulteriori tipologie di incentivo

Allegato al Regolamento Edilizio Comunale - Architettura sostenibile Risparmio e qualità nell'edilizia Dicembre 2006

### *TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI*

Il presente provvedimento, definisce i requisiti volontari e le forme di incentivazione, adottate dall'Amministrazione Comunale, al fine di promuovere la sostenibilità ambientale nel settore edilizio, e la realizzazione di edifici aventi caratteristiche di bioedilizia.

Le norme di Architettura Sostenibile, si basano:

- sulle indicazioni stabilite a livello regionale, dai Requisiti Volontari del Regolamento Edilizio Tipo, approvato con D.G.R. n.593 del 28/02/1995 che comprende, all'Allegato B, i "Requisiti volontari per le opere edilizie" (modificato con D.G.R. n.21 del 16 gennaio 2001), che definiscono i criteri riguardanti interventi di sostenibilità e si pongono come riferimento per gli interventi normativi di ogni singolo comune;
- sulle indicazioni del programma di sperimentazione sulla certificazione energetica degli edifici, approvato con D.G.C. del 18/09/2006 PG.n. 17994/239.

All'interno del complesso processo edilizio, sono stati individuati tre campi di intervento, ritenuti preminenti, e sui quali investire in termini di maggiore qualità: l'efficienza energetica, il risparmio idrico, il benessere abitativo.

I requisiti volontari selezionati sono tali da:

- rispondere prioritariamente ad esigenze di risparmio di risorse energetiche ed idriche;
- attuare la riduzione del consumo di energia non rinnovabile, nel rispetto del trattato di Kyoto, per il contenimento delle emissioni di CO2 in atmosfera;
- garantire livelli di prestazione sicuramente raggiungibili, tenuto conto dell'attuale stato dell'arte in campo scientifico e nel settore edilizio;
- essere normati con regole semplici, essenziali e di pura indicazione procedurale;
- essere verificati in modo oggettivo, in sede progettuale ed a lavori ultimati.

Le norme di "Architettura sostenibile", non avendo carattere cogente, ma di indicazione procedurale volontaria, individuano inoltre una serie di incentivi volti a garantire la compatibilità economica, tra gli ulteriori miglioramenti di qualità abitativa da perseguire, e i costi imprenditoriali da sostenere. Si prevede pertanto, di compensare i maggiori costi di ricerca progettuale, di modifica dei metodi costruttivi e di apporti qualitativi introdotti nel processo edilizio, attraverso incentivi economici, edilizi e di merito.

### *Art. 1 Campo d'applicazione*

Le disposizioni del presente allegato, si applicano agli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamenti, ristrutturazioni edilizie, restauro e risanamento conservativo, e manutenzioni straordinarie, relativi alle seguenti funzioni ed usi (così come definite all'art. 21 delle NTA):

- funzioni abitative;
- funzioni terziarie;
- abitazioni agricole;
- funzioni alberghiere e congressuali.

Sono pertanto esclusi dall'applicazione delle presenti le norme, i fabbricati aventi funzioni produttive manifatturiere ed agricole (ad eccezione delle abitazioni agricole).

### *Art. 2 Modalità di presentazione della richiesta di certificazione*

La richiesta di certificazione della qualità edilizia degli edifici (allegato 1), firmata da un tecnico progettista e dal proprietario richiedente, deve essere allegata in duplice copia alla richiesta di Permesso di Costruire o alla Denuncia di Inizio Attività.

Alla richiesta dovrà essere allegato inoltre:

- il calcolo dell'efficienza energetica, del comfort estivo, e della riduzione del consumo di acqua potabile dell'edificio, corredati da allegati grafici e particolari esecutivi (pareti,

solai, tetto, finestre, porte, ponti termici), finalizzati al rilascio della certificazione ECO, ed attestanti il rispetto dei valori prestazionali di cui al successivo Titolo II;

- schede descrittive dei materiali utilizzati, corredati da elaborati grafici e calcoli, finalizzati al rilascio della certificazione BIO, attestanti il rispetto dei requisiti di cui al successivo Titolo III;
- le quantità di incentivi (con computo analitico), nel rispetto delle previsioni di cui al Titolo IV.

Le sopraccitate sottoscrizioni, dovranno essere prodotte agli effetti di cui all'Art. 481 del Codice Penale.

La certificazione ECO è indipendente dalla certificazione BIO. Non può invece essere richiesta la certificazione BIO, se non si è ottenuta la certificazione ECO. La certificazione BIO non è prevista per il patrimonio edilizio esistente.

### *Art. 3 Verifiche del progetto e della costruzione, rilascio della Certificazione*

#### 1. Verifiche del progetto.

Il Responsabile del Procedimento, anche avvalendosi di tecnici certificatori esterni, aventi specifica qualificazione professionale, ed appositamente incaricati dall'Amministrazione Comunale, effettuerà i necessari controlli per la corrispondenza tra i requisiti prestazionali dichiarati, in fase di presentazione della richiesta di certificazione della qualità edilizia dell'edificio, e i particolari esecutivi presentati, e potrà richiedere le necessarie integrazioni entro 30 gg. dalla comunicazione di avvio del procedimento.

#### 2. Vigilanza di cantiere.

Verifiche da parte dell'Amministrazione Comunale, saranno eseguite a campione, anche in corso d'opera, avvalendosi, se necessario, di tecnici certificatori esterni. Il certificatore deve essere indipendente rispetto all'edificio oggetto della certificazione, e deve accertare l'assoluta coerenza tra ciò che viene progettato e ciò che viene realizzato. Il certificatore svolge il proprio compito per conto dell'Amministrazione Comunale.

Verranno comunque eseguiti controlli su un campione almeno del 20 per cento degli interventi realizzati.

Nell'ipotesi siano riscontrate difformità progettuali o difetti costruttivi, l'Ufficio Tecnico, per il tramite del suo Responsabile, provvederà ad ingiungere, ai privati richiedenti la certificazione, di provvedere al loro rimedio entro un congruo termine perentorio, in modo da assicurare la rispondenza dei lavori al progetto approvato. Nell'ipotesi di inadempienza, mantenuta anche dopo la eventuale reiterazione della diffida, il Comune provvederà ad attivare le procedure di cui alla LR 23/04.

#### 3. Certificazione dell'edificio.

Al momento della chiusura lavori, dovrà essere opportunamente compilata e consegnata la Scheda Tecnica di Fine Lavori (allegato 2), che attesti la rispondenza dell'opera al progetto e ai requisiti per cui sono stati ottenuti gli incentivi. La conformità finale al progetto, dovrà essere certificata dal Direttore dei Lavori e dal titolare del Permesso a Costruire e/o Denuncia di Inizio Attività, per gli effetti di cui all'Art. 481 del codice penale.

L'Amministrazione Comunale, o il certificatore esterno, provvederà entro 45 giorni dalla comunicazione di fine lavori, a redigere il collaudo finale dell'edificio, avvalendosi, ove necessario, di metodi e tecniche all'avanguardia (termografie delle pareti, misura della trasmittanza in opera con il metodo dei termoflussimetri, verifica della portata d'acqua e dell'eventuale sistema di recupero, verifica dei materiali utilizzati, verifica delle caratteristiche dell'impianto di riscaldamento, ecc.)

Qualora la pratica di certificazione dell'edificio si concluda positivamente, verrà rilasciato il Certificato ed una apposita Targa riportante la classificazione di qualità dell'edificio e la relativa classificazione energetica, di cui al Requisito "Efficienza Energetica", da affiggere in maniera visibile sull'edificio stesso. Il Certificato rilasciato dall'UTC, seguirà il fabbricato per informare il consumatore riguardo al fabbisogno energetico, come elemento di trasparenza dei costi energetici annui. Tale attestazione dovrà essere allegata o richiamata in tutti gli atti di compravendita del fabbricato.

Nell'ipotesi siano riscontrate difformità progettuali o difetti costruttivi l'Ufficio Tecnico, per il tramite del suo Responsabile, provvederà ad ingiungere ai privati richiedenti la certificazione, di provvedere al ripristino delle opere come autorizzate. Nell'ipotesi di inadempienza, il Comune provvederà ad attivare le procedure di cui alla LR 23/04.

Sarà facoltà dell'Amministrazione verificare negli anni successivi il mantenimento dei requisiti prestazionali e quindi l'eventuale conferma o revoca della certificazione.

Il certificato ha una validità di 5 anni, in coerenza con quanto stabilito dalla LR 23 Dicembre 2004.

## TITOLO II - REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (ECO)

### 1. Efficienza energetica

Si vogliono promuovere interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, attraverso la riduzione del fabbisogno di energia primaria (fep). A tal scopo, vengono definite cinque classi energetiche, paramtrate al fabbisogno di energia primaria massimo previsto (fep\*), per la specifica tipologia costruttiva a Reggio Emilia, dalla normativa in vigore in materia di rendimento energetico nell'edilizia, alla data di presentazione della richiesta di certificazione della qualità edilizia:

classe D  $\leq$  100% fep\*

classe C  $\leq$  70% fep\*

classe B  $\leq$  50% fep\*

classe A  $\leq$  30% fep\*

classe A+  $\leq$  15% fep\*

A scopo esemplificativo, si indicano di seguito, i valori del fep delle classi energetiche paramtrate per Reggio Emilia, calcolate per rapporti di S/V pari a 0.2 e 0.9, in funzione dei limiti massimi stabiliti dal D.Lgs. 192 del 19-08-05 (allegato C, tab. 1), calcolati per la zona climatica a cui appartiene il Comune di Reggio Emilia:

	<0,2	>0,9
D.Lgs 192	48	128
Classe C	33	89
Classe B	24	64
Classe A	14	38
Classe A+	7	19

dove:

V = volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate.

S = superficie, espressa in metri quadrati, che delimita verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, il volume riscaldato V.

Per valori intermedi fra 0.2 e 0.9 si procede per interpolazione lineare

### Requisiti Prestazionali

Tale requisito, si ritiene soddisfatto, qualora il fabbisogno di energia primaria, rientri nei valori previsti per la classe C.

I calcoli e le verifiche sono eseguibili con metodi che garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche, ai sensi dell'allegato I, art.16 del D.l. 192 del 19-08-05.

### FABBISOGNO ENERGETICO PRIMARIO

UNI EN 832 Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento - Edifici residenziali

UNI EN ISO 6946, Componenti ed elementi per edilizia - Resistenza termica e trasmittanza termica - Metodo di calcolo

UNI 10399 Impianti aeraulici ai fini del benessere. Generalità classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta.

UNI 10347, Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Energia termica scambiata tra una tubazione e l'ambiente circostante - Metodo di calcolo

UNI 10348, Riscaldamento degli edifici - Rendimenti dei sistemi di riscaldamento - Metodo di calcolo

UNI 10349, Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici  
UNI EN 13465 Ventilazione degli edifici - Metodi di calcolo per la determinazione delle portate d'aria negli edifici residenziali  
UNI EN 13779 Ventilazione negli edifici non residenziali - Requisiti di prestazione per i sistemi di ventilazione e di condizionamento  
UNI EN 13789, Prestazione termica degli edifici - Coefficiente di perdita di calore per trasmissione - Metodo di calcolo  
UNI EN ISO 13790, Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento  
UNI EN ISO 10077-1, Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Calcolo della trasmittanza termica - Metodo semplificato  
UNI EN ISO 10077-2, Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Calcolo della trasmittanza termica - Metodo numerico per i telai  
UNI EN ISO 13370, Prestazione termica degli edifici - Trasferimento di calore attraverso il terreno - Metodi di calcolo  
Raccomandazione CTI Esecuzione della certificazione energetica - Dati relativi all'edificio  
Raccomandazione CTI Raccomandazioni per l'utilizzo della norma UNI 10348 ai fini del calcolo del fabbisogno di energia primaria e del rendimento degli impianti di riscaldamento  
PONTI TERMICI  
UNI EN ISO 10211-1, Ponti termici in edilizia - Flussi termici e temperature superficiali - Metodi generali di calcolo  
UNI EN ISO 10211-2, Ponti termici in edilizia - Calcolo dei flussi termici e delle temperature superficiali - Ponti termici lineari  
UNI EN ISO 14683, Ponti termici nelle costruzioni edili - Trasmittanza termica lineare - Metodi semplificati e valori di progetto  
VERIFICHE CONDENZA  
UNI EN ISO 13788 Prestazione igrometrica dei componenti e degli elementi per l'edilizia. Temperatura superficiale interna per evitare l'umidità superficiale critica e condensa interstiziale - Metodo di Calcolo  
UNI EN ISO 15927-1, Prestazione termoigrometrica degli edifici - Calcolo e presentazione dei dati climatici - Medie mensili dei singoli elementi meteorologici  
VALUTAZIONI PER IL PERIODO ESTIVO  
UNI EN ISO 13786, Prestazione termica dei componenti per edilizia - Caratteristiche termiche dinamiche - Metodi di calcolo  
BANCHE DATI  
UNI 10351, Materiali da costruzione - Conduttività termica e permeabilità al vapore  
UNI 10355, Murature e solai - Valori della resistenza termica e metodo di calcolo  
UNI EN 410, Vetro per edilizia - Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate  
UNI EN 673, Vetro per edilizia - Determinazione della trasmittanza termica (valore U) - Metodo di calcolo  
UNI EN ISO 7345, Isolamento termico - Grandezze fisiche e definizioni  
L'Amministrazione Comunale, con apposito atto, adatterà una propria metodologia di calcolo per la verifica dei risultati.

## 2. Comfort estivo

Il fabbisogno energetico per raffrescare gli edifici, spesso supera il fabbisogno energetico richiesto per riscaldarli. Il requisito "Comfort estivo", si pone l'obiettivo di migliorare il comportamento dell'organismo edilizio, in termini di efficienza energetica, nella stagione estiva.

### Requisiti Prestazionali

Il fattore di inerzia termica, di ciascuno spazio, deve essere  $i \geq 1.5$  [m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>].

Il fattore di inerzia termica  $i$  misura l'attitudine del contorno opaco di uno spazio, ad accumulare calore e a riemetterlo lentamente e con ritardo, verso lo spazio stesso.

Ai fini del calcolo, vanno considerate tutte le superfici che delimitano lo spazio, (pavimento, soffitto, muri, tramezzi, porte etc.) non esposte al sole (ad es. rivolte a nord, protette da aggetti di profondità maggiore a ml 1,50 e/o schermi tipo tende esterne o frangisole, edifici prospicienti, affacciate su vani scala, ripostigli, ecc.). Si considera protetta dal sole, anche la porzione di chiusura, compresa tra la sua superficie interna ed un eventuale strato di materiale isolante, avente resistenza termica  $Re > 1.75 \text{ m}^2 \text{ }^\circ\text{C/W}$  ( $Re = s/\lambda$ ).

Al fine di aumentare l'indice di inerzia termica  $i$ , è consigliabile dotare tutte le aperture vetrate esposte a Est, Sud, Ovest di elementi di ombreggiamento (brise-soleil, sporti, tende esterne, ecc.), tali da evitare il surriscaldamento estivo dell'organismo edilizio, senza contrastare l'apporto energetico dovuto al soleggiamento invernale: al progetto dovranno essere allegate le dimensioni e le caratteristiche di questi sistemi.

Calcolo del fattore di inerzia termica.

Si determina il coefficiente  $f$  della parete, in funzione della massa superficiale  $m$  (kg/mq) della parete stessa, come nella seguente tabella:

$m$ superiore o uguale 200	$f=1$
$m$ tra 200 e 100	$f=2/3$
$m$ tra 100 e 50	$f=1/3$
$m$ inferiore o uguale 50	$f=0$

Si determina quindi, la superficie equivalente delle superfici interne del locale,  $S_{eq}$ , espressa in  $\text{m}^2$ , come sommatoria estesa al numero  $n$  di partizioni interne e/o chiusure che risultano protette dal sole:

$$S_{eq} = S_1 \cdot f_1 + S_2 \cdot f_2 + \dots = \sum_i S_i \cdot f_i$$

Il fattore di inerzia  $i$  è ottenuto infine, dal rapporto fra il valore della superficie lorda equivalente  $S_{eq}$  e la superficie del pavimento del vano  $S_p$ :

$$i = S_{eq} / S_p = (\sum_i S_i \cdot f_i) / S_p$$

Nelle precedenti formule:

$S_p$  = superficie del pavimento del vano;

$S$  = superfici delle partizioni interne e delle chiusure utilizzate nel calcolo;

$f$  = coefficienti calcolati in funzione della massa per unità di superficie;

$m$  = massa per unità di superficie delle partizioni interne e/o chiusure (la  $m$  da utilizzare nei calcoli è quella specificata nella precedente tabella);

$R$  = resistenza termica del rivestimento isolante delle partizioni interne e/o delle chiusure;

$s$  = spessore del rivestimento isolante delle partizioni interne e/o delle chiusure;

$\lambda$  = conducibilità termica del materiale costituente il rivestimento.

### 3. Risparmio idrico

Il requisito incentiva l'impiego di dispositivi tecnici, da applicare all'impianto idrico-sanitario, per ridurre gli sprechi di acqua potabile.

Requisiti Prestazionali

L'esigenza è soddisfatta, se gli impianti idrico-sanitario e di riscaldamento, prevedono una serie di dispositivi, tra loro compatibili, capaci di assicurare una riduzione del consumo di acqua potabile, di almeno il 30% rispetto al consumo medio previsto per la funzione abitativa, stimato in 180 l/giorno abitante. Si può comunque accettare una diversa dimostrazione dei consumi idrici in possesso del Comune.

Il requisito si ritiene soddisfatto, mediante dichiarazione di un tecnico abilitato, basato sulla presenza dei dispositivi per il risparmio idrico, sulla loro compatibilità reciproca, sull'idoneità dell'installazione, che dimostri la riduzione di almeno il 30%.

A solo scolo esemplificativo, si fornisce un elenco, non esaustivo, di dispositivi da applicare all'impianto idrico-sanitario per raggiungere i livelli di risparmio idrico richiesti:

- 1 dispositivi per ridurre i tempi di erogazione dell'acqua calda ai singoli elementi erogatori;
- 2 dispositivi di controllo della portata dell'acqua di adduzione in entrata nell'edificio;
- 3 dispositivi di controllo della portata dell'acqua di adduzione in entrata nelle singole unità immobiliari;
- 4 dispositivi frangi-getto da applicare ai singoli elementi erogatori;
- 5 dispositivi per la limitazione della portata idrica da applicare ai singoli elementi erogatori;

- 6 dispositivi a controllo elettronico e/o dispositivi a tempo da applicare ai singoli elementi erogatori;
- 7 cassette di scarico dei W.C. con dispositivi di erogazione differenziata del volume d'acqua (6 - 3 litri);
- 8 dispositivi di decalcificazione e/o purificazione dell'acqua potabile con ridotti consumi energetici e idrici (a norma del Decreto del Ministero della Sanità n.443 del 21/12/90 e norma CEE 1999).

### *TITOLO III - REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE BIOECOLOGICA DELL'EDIFICIO (BIO)*

#### 4. Utilizzo materiali bioecologici

Si vuole incentivare l'uso di materiali da costruzione che garantiscano il rispetto dei requisiti di biocompatibilità ed eco-sostenibilità.

##### Requisiti Prestazionali

Vanno impiegati esclusivamente materiali da costruzione scelti in base ai seguenti parametri:

##### 1. Isolanti

Per la coibentazione termica ed acustica, vanno impiegati esclusivamente materiali isolanti naturali, esenti da prodotti di sintesi chimica e da fibre potenzialmente dannose, tali secondo lo stato della scienza. Sono ammessi isolanti di sintesi chimica per l'isolamento di terrazzi, tetti piani e muri esterni a contatto con il terreno.

##### 2. Legni ed essenze locali

Vanno impiegati solo legni di provenienza locale e da zone temperate a riforestazione programmata. Legni di altre provenienze sono ammessi a condizione che siano conformi al marchio Forest Stewardship Council (FSC).

##### 3. Malte per intonaci e sottofondi

Per intonaci esterni vanno impiegati solo malte di calce naturale idrata o a base di argilla, contenenti una percentuale di cemento ed additivi di sintesi chimica non superiore al 10%.

Per sottofondi e intonaci interni vanno impiegati solo malte di calce naturale idrata, o a base di argilla o a base di gesso, non contenenti cemento ed additivi di sintesi chimica.

##### 4. Impregnanti per legno, resine, colori e vernici

Per la tinteggiatura di ambienti confinati vanno impiegate esclusivamente vernici conformi alla Decisione 1999/10/CE del 18 dicembre 1998 (GUCE L5 del 9.01.99), che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni. In ambienti confinati vanno evitati colori e vernici contenenti solventi; questa limitazione non riguarda i colori e le vernici contenenti esclusivamente solventi naturali.

##### 5. Tubazioni per la distribuzione e lo scarico dell'acqua

Per le tubazioni per l'adduzione e lo scarico dell'acqua deve essere evitato l'uso del PVC (polivinilcloruro).

#### 5. Utilizzo del solare termico

Si vuole favorire la realizzazione di impianti a pannelli solari per il riscaldamento dell'acqua sanitaria nel periodo estivo.

##### Requisiti Prestazionali

L'installazione di impianto a pannelli solari, deve essere dimensionato in modo da coprire l'intero fabbisogno energetico dell'organismo edilizio per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria, nel periodo in cui l'impianto di riscaldamento è disattivo. Deve inoltre essere garantita l'esposizione a Sud, con angolo azimutale  $\pm 45^\circ$  dei pannelli ed una inclinazione del collettore di  $30^\circ \pm 15^\circ$ .

Il calcolo di progetto dell'impianto, e la descrizione dettagliata del medesimo, devono evidenziare che l'impianto è dimensionato per raggiungere il livello di prestazione suddetto.

#### 6. Utilizzo di pannelli fotovoltaici

Si vuole favorire la realizzazione di impianti a pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

##### Requisiti Prestazionali

L'installazione di impianto a pannelli fotovoltaici deve essere dimensionato nella misura di almeno 0.5 KW di picco ogni 100 mq di superficie utile dell'edificio e per un minimo di 1KW di picco. Per frazioni di 100 mq si procede per interpolazione lineare. Deve inoltre essere garantita l'esposizione a Sud con angolo azimutale  $\pm 45^\circ$  dei pannelli.

#### 7. Realizzazione di coperture e terrazzi verdi

Si intende incentivare la realizzazione di coperture e terrazzi verdi, con il vantaggio di una elevata ritenzione idrica, un maggior isolamento acustico e termico, incremento dell'inerzia termica delle strutture, riduzione delle polveri sospese, riduzione dell'effetto "isola di calore".

##### Requisiti Prestazionali

Deve essere utilizzata la tecnologia del verde pensile, per più del 50% della superficie lorda di copertura dell'edificio.

#### 8. Recupero delle acque meteoriche

Gli edifici devono essere concepiti e realizzati, in modo da consentire il recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche provenienti dalle coperture, al fine di ridurre il consumo di acqua potabile (e/o di falda), consentendo inoltre l'immissione nel sistema di smaltimento, di una minore quantità d'acqua, in caso di concentrazione di fenomeni meteorici.

##### Requisiti Prestazionali

L'esigenza è convenzionalmente soddisfatta se vengono predisposti sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche, provenienti dalla copertura degli edifici, per consentirne l'impiego per usi compatibili (annaffiatura delle aree verdi, usi tecnologici relativi a sistemi di climatizzazione passiva/attiva, alimentazione delle cassette di scarico dei W.C., ecc...) e se viene contestualmente predisposta una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque (rete duale) all'interno e all'esterno dell'organismo edilizio.

### TITOLO IV - INCENTIVI

Le presenti norme hanno carattere di adesione volontaria, pertanto individuano le modalità di assegnazione di incentivi, calibrati a seconda dell'impegno progettuale e di realizzazione previsto.

Gli incentivi e le forme di certificazione della qualità dell'edificio, si differenziano a seconda:

- o della tipologia dell'intervento edilizio:
  - Nuova Costruzione, Demolizione e Ricostruzione, Ampliamenti
  - Manutenzione Straordinaria e Ristrutturazione
- o della classe energetica di appartenenza dell'edificio, così come definita dal requisito 1
- o del soddisfacimento del requisito 4. Utilizzo materiali bioecologici, e di almeno un requisito a scelta fra i requisiti 5, 6, 7 ed 8

#### Interventi di Nuova Costruzione, Demolizione con Ricostruzione ed Ampliamenti

Per accedere agli incentivi, sarà obbligatorio ottemperare ai requisiti prestazionali seguenti:

1. Efficienza Energetica
2. Comfort estivo
3. Risparmio idrico

A seconda della classe energetica di appartenenza dell'edificio, si individuano i seguenti incentivi:

		Bonus di Superficie Utile		
	Scorporo delle murature perimetrali dal calcolo della Superficie Utile	+1%	+3%	+5%

Classe C & 2+3	X			
Classe B & 2+3	X	X		
Classe A & 2+3	X		X	
Classe A+ & 2+3	X			X

Nel caso di interventi di Nuova Costruzione, Demolizione e Ricostruzione, Ampliamento, una volta soddisfatti i requisiti 1, 2 e 3, (Certificazione ECO) l'ulteriore soddisfacimento del requisito:

4. Utilizzo materiali bioedili

e di uno o più requisiti a scelta fra i seguenti:

5. Utilizzo del solare termico.

6. Utilizzo di pannelli fotovoltaici

7. Realizzazione di coperture e terrazzi verdi

8. Recupero delle acque meteoriche

darà la possibilità di ottenere la Certificazione BIO ed uno scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria dal 20% al 50% a seconda del numero di requisiti soddisfatti.

Qualora la pratica di certificazione dell'edificio si concluda positivamente, verrà rilasciata una apposita targa riportante la classificazione energetica (ECO), ed eventualmente la rispondenza ai requisiti di bioarchitettura (BIO), da affiggere in maniera visibile sull'edificio stesso.

Interventi di Manutenzione Straordinaria, Ristrutturazione edilizia, Restauro e risanamento conservativo

Per accedere agli incentivi sarà obbligatorio ottemperare ai requisiti prestazionali seguenti:

1. Efficienza Energetica
2. Comfort estivo

A seconda della tipologia dell'intervento e della classe energetica di appartenenza dell'edificio, si individuano i seguenti incentivi:


	Contributo	
	Recupero e Ristrutturazione	Manutenzione straordinaria
Classe C & 2	0%costi	8%costi
Classe B & 2	1%costi	10%costi
Classe A & 2	2%costi	12%costi
Classe A+ & 2	4%costi	14%costi

Entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento verranno fissate le modalità per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonché i valori massimi del contributo per ogni categoria di intervento.

Non è prevista la certificazione BIO per gli edifici esistenti.


In caso di adozione di un sistema di isolamento a cappotto esterno, lo spessore dell'isolante per il cappotto non concorre alla determinazione dell'incremento di Superficie Utile e può derogare alla distanza minima dal confine stabilita dal PRG, fatto salvo i vincoli del Codice Civile e di norme nazionali.

#### Allegato 3 - QUADRO RIEPILOGATIVO CONDIZIONI E FORME DI INCENTIVO




- 2. Comfort estivo
- 3. Risparmio idrico

2. Comfort estivo



Soddisfacimento del requisito:  
 4. Utilizzo di materiali bioecologici e di uno o più requisiti prestazionali a scelta fra:  
 5. Utilizzo del solare termico  
 6. Utilizzo di pannelli fotovoltaici  
 7. Utilizzo di tetti verdi  
 8. Recupero delle acque meteoriche



## Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

### USO DEL VERDE

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 9145/510 del 21.04.1970 - Testo coordinato con le modifiche apportate con Delibera di Consiglio Comunale n. 13927/124 del 3.10.2003 ultime modifiche ottobre 2006

#### *Art.89 Zone verdi e parchi*

1. Le zone verdi e i parchi privati, come pure i complessi alberati di valore ornamentale, devono essere conservati e curati.

2. I proprietari hanno l'obbligo della pulizia del terreno, della potatura delle piante e della sostituzione delle medesime in caso di deperimento.
3. Nelle zone edificabili le alberature esistenti devono essere salvaguardate.
4. L'utilizzazione edificatoria delle aree deve avvenire in modo da assicurare una efficace tutela delle piante esistenti. In ogni caso, l'abbattimento delle alberature esistenti è subordinato all'autorizzazione del Dirigente del Servizio competente.
5. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'impegno del richiedente a provvedere alla loro sostituzione con altre di uguale essenza e di altezza non inferiore a tre metri.

Si veda anche: Regolamento Comunale del Verde pubblico e privato, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 167 del 14.07.2006.

## **DOTAZIONI ECOLOGICHE E MITIGAZIONE IMPATTI**

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 9145/510 del 21.04.1970 - Testo coordinato con le modifiche apportate con Delibera di Consiglio Comunale n. 13927/124 del 3.10.2003 ultime modifiche ottobre 2006

### *Art. 55 Salubrità del terreno*

1. E' vietato costruire nuovi edifici su terreno inquinato o insalubre, se non previa bonificazione e risanamento del medesimo.
2. Qualora il terreno sul quale si intende costruire sia permeato di umidità ovvero sia comunque esposto al pericolo di infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, è fatto obbligo di adottare misure atte sia ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti, sia a garantire il drenaggio delle acque.

### *Art. 56 Orientamento e riscontro d'aria*

Ogni unità d'abitazione, salvo i monocalci, deve avere un doppio orientamento almeno angolare. Ogni unità di abitazione deve avere almeno una fronte finestrata con orientamento Est-Sud-Ovest. Ai fini dell'orientamento, non si tiene conto delle fronti non finestrate.

## **CLIMA ACUSTICO**

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 9145/510 del 21.04.1970 - Testo coordinato con le modifiche apportate con Delibera di Consiglio Comunale n. 13927/124 del 3.10.2003 ultime modifiche ottobre 2006

### *Art. 59 Isolamento acustico.*

1. Nelle nuove costruzioni, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti e nelle ricostruzioni degli edifici, deve essere garantita una adeguata protezione contro i rumori.
2. A tal fine, sia le pareti esterne dei fabbricati, sia le pareti di separazione fra le unità di abitazione, sia i solai devono essere costruiti in modo da assicurare il rispetto dei limiti normativi riportati nel D.P.C.M. 05/11/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" .
3. Gli impianti tecnici generanti e trasmettenti rumori - come gli ascensori, gli impianti idrici, di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento, le autoclavi e gli scarichi verticali - devono essere isolati dalle strutture portanti e dalle murature dei fabbricati al fine di assicurare l'attenuazione dei rumori.
4. Al fine di garantire buone condizioni ambientali di lavoro in rapporto al tipo di attività svolta, nella relazione illustrativa e negli elaborati di progetto di edifici destinati ad attività industriali o commerciali, devono essere specificate le caratteristiche delle misure adottate per impedire o attenuare la trasmissione dei rumori

## **ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO**

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 9145/510 del 21.04.1970 - Testo coordinato con le modifiche apportate con Delibera di Consiglio Comunale n. 13927/124 del 3.10.2003 ultime modifiche ottobre 2006

*Art. 57 Isolamento dall'umidità*

1. Ogni edificio deve essere isolato dall'umidità del suolo. I locali interrati, seminterrati o posti al piano terreno, devono avere il piano di calpestio isolato dal terreno mediante solaio, vespaio areato dello spessore di almeno 50 cm o altre adeguate soluzioni tecniche .
2. In particolare, i muri perimetrali dei piani interrati o seminterrati devono essere protetti dall'umidità e dalle infiltrazioni mediante intercapedini collegate direttamente alla rete di drenaggio, oppure mediante impermeabilizzazione della superficie muraria.
3. Tutti i muri dei locali interrati, seminterrati o posti al piano terreno, devono essere isolati dalle infiltrazioni di umidità diffusa per capillarità, mediante l'adozione di stratificazioni impermeabili continue interposte tra le fondazioni e i muri in elevazione.
4. Qualora nei piani interrati, seminterrati o fuori terra, siano previsti locali di Categoria A, i pavimenti di tali locali devono essere isolati dal sottostante vespaio, mediante strato impermeabile.

*Art. 58 Isolamento termico*

1. Le murature esterne devono avere un coefficiente di trasmissione termica non superiore ai valori introdotti dalla legislazione vigente in materia di risparmio energetico nell'edilizia.
2. Le coperture, qualora i locali sottostanti siano destinati ad abitazione, devono avere un coefficiente di trasmissione termica (k) non superiore a  $K = 1$ .
3. Le pareti di separazione fra due unità di abitazione devono avere un coefficiente di trasmissione termica (k) non superiore a  $K = 1,6$ .
4. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Reggiolo**  
piazza Martiri, 38  
42046 REGGIOLO

[www.comune.reggiolo.re.it](http://www.comune.reggiolo.re.it)

## Reggiolo

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Non adottato*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

## Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

### PERMEABILITA' DEI SUOLI

---

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvate con Delibera di Giunta Provinciale n. 252 del 1.10.2002

*Art. 20 - Categorie degli interventi edilizi*

.... 4. La trasformazione edilizia deve rispettare le seguenti regole:

.... Permeabilità dei suoli: nei casi di trasformazione dei terreni (in particolare quando un suolo permeabile viene in parte impermeabilizzato) va previsto un sistema di raccolta e di riutilizzo delle acque meteoriche e/o una loro dispersione negli spazi a verde attraverso un idoneo progetto di smaltimento. Tale progetto dovrà garantire la dispersione per processi lenti delle acque meteoriche raccolte ed un loro impiego per usi non pregiati (irrigazione aree verdi, servizi igienici, ecc.). Di norma non è ammesso il convogliamento delle acque bianche in fognatura in tutti i casi di trasformazione di aree agricole in aree urbanizzate. Anche nelle zone consolidate l'utilizzo dei parametri edilizi è subordinato alla verifica della permeabilità dei suoli che favorisca la massima previsione di superfici permeabili.

### DEPURAZIONE

---

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvate con Delibera di Giunta Provinciale n. 252 del 1.10.2002

*Art. 37.5 - Sistemi di fognature e depurazione delle acque*

1. In riferimento alla citata normativa inerente "Disposizioni in materia di risorse idriche" l'Amministrazione potrà provvedere ad un aggiornamento dei dati relativi ai vari tratti di fognatura esistenti sul territorio comunale, specie in relazione all'apporto inquinante dovuto alle attività produttive allacciate.

2. Ciò anche utilizzando le informazioni sugli scarichi industriali estratte dalle domande di autorizzazione allo scarico, ove disponibili. L'aggiornamento completo dei dati sarà disponibile solo con l'esecuzione di un censimento puntuale degli scarichi e con la relativa classificazione, per il rilascio delle rispettive autorizzazioni.

3. In ogni caso, si renderà opportuno perseguire i seguenti obiettivi:

- a) adeguamento dei recapiti finali dei tratti fognati non ancora allacciati ad idonei sistemi di trattamento degli scarichi;
- b) allacciamento di tutti gli insediamenti produttivi e civili ubicati in area servita da fognatura, che attualmente trovano recapito per gli scarichi in acque superficiali e nel suolo e ricompresi all'interno dell'ambito di alta vulnerabilità intrinseca e in quello di protezione dei corpi idrici, individuati alle tavole di "Zonizzazione ambientale";
- c) estensione ed adeguamento della rete fognaria alle aree attualmente non servite ed eventuale adeguamento degli impianti di trattamento e depurazione.

### USO DEL VERDE

---

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvate con Delibera di Giunta Provinciale n. 252 del 1.10.2002

*Art. 20 - Categorie degli interventi edilizi*

Spazi a verde privato: fatto salvo quanto diversamente prescritto nelle presenti norme, la superficie fondiaria pertinente l'intervento (al netto delle eventuali quote pubbliche) deve essere lasciata per almeno il 20 % a verde privato totalmente permeabile. A tal fine sono considerati spazi totalmente permeabili le pavimentazioni forate, le sistemazioni a ghiaia ecc..

Sono considerate parzialmente permeabili e quindi conteggiate al 50 % le pavimentazioni in elementi autobloccanti su supporto drenante (sabbia, ghiaietto).

#### *Art. 36.5 - Regolamento comunale del verde*

1. Con il regolamento comunale del verde (RV) l'Amministrazione intende salvaguardare e tutelare tutte le aree verdi (di proprietà pubblica o privata) esistenti sul territorio comunale, stabilita l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio e per il ruolo che essa svolge nell'ambito degli ecosistemi e nell'ambiente in generale (depurazione di acque e aria, formazione e miglioramento del suolo, influenza sul microclima, rifugio per organismi animali, incremento della diversità biologica ed ecologica).

2. Il RV tutela le alberature esistenti, disciplina l'autorizzazione all'abbattimento, le modalità di potatura; stabilisce norme da rispettarsi per gli interventi edilizi e le realizzazioni di nuove opere infrastrutturali; stabilisce le specie da utilizzare per interventi di nuovo impianto, a seconda della tipologia degli interventi; stabilisce le norme per la tutela degli alberi di pregio (singoli e a gruppi o filari, oppure in parchi e giardini storici); stabilisce norme di tutela specifiche per la protezione dell'ambiente rurale; regola l'utilizzazione degli spazi verdi di uso pubblico; stabilisce le sanzioni e l'organizzazione per la gestione della tutela.

#### *Art. 37.6 - Tutela delle alberature*

1. Fino alla approvazione di uno specifico strumento di regolazione degli interventi sul verde pubblico e privato si applicano le seguenti disposizioni di tutela delle alberature naturali sotto l'aspetto ecologico, ambientale, estetico, presenti nel territorio comunale.

##### A. Ambito di applicazione

1. Sono oggetto di tutela:

a) gli alberi con un diametro del tronco di almeno cm 60, misurato ad un'altezza di cm 100 dal suolo;

b) aree o esemplari singoli delimitati nella tav. EP10 - Zonizzazione ambientale.

##### B. Interventi vietati sugli alberi oggetto di tutela

1. E' vietato eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare, modificare in modo essenziale la struttura della chioma, o minacciare in alcun modo l'esistenza di alberi oggetto di tutela.

2. Sono altresì vietati gli interventi di potatura delle branche e rami con diametro superiore a cm. 15.

3. Dovranno essere evitati danneggiamenti all'apparato radicale determinati ad esempio dall'effettuazione nell'intorno del tronco di:

- scavi o ammassi di materiali;
- deposito o versamento di sali, olii, acidi, o basi;
- fuoriuscita di gas ed altre sostanze dannose da condutture sotterranee;
- asporto di terriccio.

4. Sono inoltre da evitarsi entro una congrua distanza dal tronco (normalmente almeno 2 m) le pavimentazioni della superficie del terreno con manto impermeabile (es. asfalto, cemento, ecc.). Nel caso di nuova edificazione è richiesta una opportuna distanza di rispetto, di norma corrispondente all'altezza dell'alberatura.

##### C. Interventi prescritti sugli alberi oggetto di tutela

1. Ogni proprietario, o qualsiasi altro avente diritto di godimento su terreni, ha l'obbligo di mantenere e curare gli alberi protetti situati sui terreni stessi; fanno parte di tali incombenze soprattutto l'eliminazione di danni e provvedimenti di protezione contro gli effetti nocivi.

2. Come provvedimenti di protezione valgono in particolare:

- recinzioni e rivestimenti per la protezione del tronco contro danni meccanici durante l'esecuzione dei lavori edili;
- copertura della zona della radice, con materiale permeabile all'acqua, per la protezione contro la compattazione del terreno dovuta al passaggio di automezzi o a depositi di materiali;
- annaffiatura delle piante nella zona di abbassamento del livello freatico o delle acque sotterranee;
- impiego di terreno adatto in caso di non evitabili ricoperture del terreno nella zona della radice degli alberi, per assicurare il ricambio di ossigeno e l'equilibrio idrico;

- impiego di soprassuolo ricco di sostanze nutritive per il riempimento di scavi nella zona delle radici di alberi, al fine di assicurare il nutrimento.

3. Il Comune può disporre che il proprietario o altri aventi diritto di godimento, adottino determinati provvedimenti di cura o di protezione necessari alla manutenzione degli alberi.

#### D. Autorizzazioni alla deroga

1. Ai divieti esposti in precedenza possono essere ammesse eccezioni qualora:

a) il proprietario, in base a prescrizioni di diritto pubblico, sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura delle chiome e non possa esimersi da questo obbligo;

b) un'utilizzazione, ammessa secondo le norme urbanistiche, non possa altrimenti essere realizzata o possa esserlo solo con limitazioni essenziali;

c) dall'albero provengono pericoli per persone o cose e tali pericoli non possano essere rimossi in altro modo e con una spesa ammissibile;

d) l'albero si presenti in gravi condizioni fitosanitarie e la sua conservazione, anche previa considerazione del pubblico interesse, non sia possibile con una spesa tollerabile;

e) la rimozione dell'albero sia urgentemente necessaria per prevalenti interessi pubblici, in altro modo non realizzabili.

2. Qualora ricorrano tali casi, ovvero altre gravi condizioni che rendano inevitabile l'abbattimento o la sostanziale modifica di alberi oggetto di tutela, l'interessato dovrà presentare al Comune apposita richiesta di autorizzazione, alla quale deve essere allegata una sufficiente illustrazione di tutti gli alberi ubicati nell'area nonché un'illustrazione, delle specie, dell'altezza e della circonferenza del tronco degli alberi da togliere o da modificare. In singoli casi possono essere richieste altre documentazioni (per esempio, planimetrie e perizie).

#### E. Impianti in sostituzione

1. L'autorizzazione all'abbattimento di una pianta oggetto di tutela è subordinata all'impegno da parte del richiedente e a proprie spese, per la sostituzione e il successivo mantenimento di alberi il cui numero, specie, dimensioni e localizzazione sono indicate dal Comune.

2. L'obbligo di impianto in sostituzione è ritenuto soddisfatto solo dopo l'avvenuto attecchimento della nuova pianta e, comunque, non prima di due stagioni vegetative.

3. In caso di mancato attecchimento, il proprietario è tenuto ad un nuovo impianto secondo i criteri di cui al precedente punto.

#### F. Impianti di compensazione

1. Qualora gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per elevata densità arborea o per carenza di spazio idoneo, il Comune designa il luogo di proprietà pubblica e con destinazione urbanistica di verde pubblico nel quale dovrà essere effettuato l'impianto a titolo di compensazione, per il quale l'interessato verserà una somma commisurata alla piantagione di un nuovo esemplare e al suo mantenimento sino alla maturità.

#### G. Sanzioni

1. Il Comune, con apposita delibera, stabilisce le ipotesi sanzionatorie cui si darà luogo per inottemperanza alle presenti norme.

#### H. Progetto del verde negli interventi edilizi

1. Ad ogni richiesta di concessione edilizia dovrà essere allegata la documentazione tecnica relativa allo stato di fatto ed al progetto di sistemazione del verde alberato e non, all'interno dell'area dell'intervento edilizio richiesto.

2. In particolare dovranno essere prodotti:

a) idonea planimetria con individuazione degli alberi esistenti e per ciascuno l'indicazione della specie, della circonferenza del tronco e della chioma e per gli alberi oggetto di tutela la documentazione fotografica;

b) localizzazione sulla medesima planimetria dei siti ove si prevede l'impianto di nuove alberature, con indicazione della specie;

c) individuazione schematica delle sistemazioni arbustive, delle pavimentazioni e degli altri elementi di arredo esistenti e previsti.

3. I moduli verdi di nuovo impianto dovranno essere costituiti prevalentemente da specie indigene; potranno essere previsti anche soggetti esotici che dovranno risultare come esemplari isolati e non formare macchie o gruppi compatti, rispondendo a funzioni estetiche e non

corrispondendo ad effettiva "capacità biologica". In linea generale le essenze arboree dovranno essere scelte per almeno l'80% tra quelle elencate in allegato.

4. I moduli verdi di nuovo impianto potranno essere localizzati nelle aree di pertinenza degli insediamenti interessati, o in difetto, in aree proposte dall'Ufficio Tecnico comunale e localizzate in relazione a quanto definito alla Tav. EP3 - Zonizzazione ambientale.

## **DOTAZIONI ECOLOGICHE E MITIGAZIONE IMPATTI**

---

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvate con Delibera di Giunta Provinciale n. 252 del 1.10.2002

*Art. 37.2 - Interventi nei corsi d'acqua*

1. All'interno dei corsi d'acqua è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati e scarico di materiali.

2. Sono ammessi gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere previste nei piani e programmi approvati e alle opere assentite da procedure di valutazione di impatto ambientale eventualmente richieste in base alle Norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale o del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

## **CLIMA ACUSTICO**

---

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvate con Delibera di Giunta Provinciale n. 252 del 1.10.2002

*Art. 20 - Categorie degli interventi edilizi*

.... 4. La trasformazione edilizia deve rispettare le seguenti regole:

.... Protezione acustica: nel rispetto dei limiti di emissione del DPCM 1/3/91 e s.m.i. che verranno individuati con la zonizzazione acustica e fatte salve le prescrizioni del Piano di Risanamento Acustico, le pareti esterne dei nuovi edifici vanno progettate tenendo conto anche della protezione acustica in relazione alle attività che in essi vengono svolte.

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Rio Saliceto**  
piazza Carducci, 18  
42010 RIO SALICETO

[www.comune.riosaliceto.re.it](http://www.comune.riosaliceto.re.it)

## Rio Saliceto

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 24 luglio 2002*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	20%
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	0
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

## Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

### SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale dicembre 1983 varianti approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 25.09.2003, n. 5 del 26.01.2004 e n. 11 del 22.03.2004

*Art. 17 - Contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione*

.... 5 - Possibilità di variazione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione.

In base ad apposita Delibera di Consiglio Comunale:

- gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono ridotti:

.... f) del 20% del valore complessivo determinato in base alle tabelle parametriche per gli interventi di edilizia residenziale dotati di impianto termico (riscaldamento e/o produzione acqua calda) ad energia solare. (Per tali impianti si rimanda anche all'art. 63 di questo R.E.);

g) del 10% del valore complessivo per gli interventi non residenziali dotati di impianto termico (riscaldamento e/o produzione acqua calda) ad energia solare.

### PERMEABILITA' DEI SUOLI

---

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 82 del 18.04.2002 Variante n. 3 Febbraio 2005 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 10.11.05

*Art. 89 - L'abaco dei particolari costruttivi di riferimento progettuale*

.... Area cortiliva

4. Le pavimentazioni di spazi aperti di rispetto agli edifici dell'Insediamento Rurale, quali i cortili, le aie, i marciapiedi, i porticati, gli androni devono essere conservate o ripristinate. Le nuove pavimentazioni saranno realizzate con soluzioni in uso nella tradizione locale: in cotto, in ciottolo, in pietra e non potranno rendere impermeabile più del 10% della estensione dell'area dell'Insediamento Rurale. Per particolari realtà produttive aziendali l'Amm.ne Com.le potrà concedere deroga al parametro di cui sopra su motivata richiesta

### USO DEL VERDE

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale dicembre 1983 varianti approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 25.09.2003, n. 5 del 26.01.2004 e n. 11 del 22.03.2004

*Art. 101 - Parchi privati e alberature*

In tutto il territorio comunale, ad esclusione delle zone agricole, le alberature esistenti devono essere per quanto possibile salvaguardate.

L'utilizzazione edificatoria delle aree deve avvenire in modo da assicurare per quanto possibile la tutela delle piante esistenti. I proprietari hanno l'obbligo della pulizia del terreno, della potatura e in generale della manutenzione delle piante.

L'abbattimento degli alberi d'alto fusto è ammesso nei casi e nei modi previsti dalle N.T.A. del P.R.G.

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 82 del 18.04.2002 Variante n. 3 Febbraio 2005 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 10.11.05

*Art. 56 - Zone B.1 - tessuti prevalentemente residenziali di prima espansione*

.... 5. Per tutti gli interventi che rispettino i seguenti parametri si attua per intervento edilizio diretto:

.... Verde privato e/o condominiale = 10 mq./30 mq. S.f.;

*Art. 57 - Zone B.2 - tessuti prevalentemente residenziali di recente formazione*

.... 2. Nelle zone Omogenee di tipo B.2 il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto applicando i seguenti parametri:

.... Verde privato e/o condominiale = 10 mq./30 mq. S.f.;

*Art. 58 - Zone B.3 - tessuti prevalentemente residenziali di interesse morfologico - tipologici, o di valore storico - testimoniale*

3. Per tutti gli interventi di nuova costruzione, per le quote in ampliamento all'esistente e per la demolizione e ricostruzione si applicano i seguenti parametri:

Verde privato e/o condominiale = 10 mq./30 mq. S.f.;

*Art. 59 - Zone B.4 - verde privato non edificato*

1. Sono così classificate dal P.R.G. le aree non edificate in cui la presenza di verde qualificato assume rilevanza sotto l'aspetto paesaggistico e ambientale.

2. Tali zone conservano la destinazione d'uso legittimata; sono pertanto itopatologia .

3. Sono tuttavia consentiti gli interventi di manutenzione delle sistemazioni a verde, nonché quelli di recupero e risanamento delle aree libere ai sensi del precedente art.40, con obbligo del mantenimento delle alberature esistenti, salvo comprovate motivazioni di natura itopatologia, compromissione statica, riqualificazione e recupero dell'intero complesso vegetazionale.

*Art. 70 - Zone E3 Agricole di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua*

.... 3. Per la vegetazione ripariale sono consentite esclusivamente operazioni di pulizia e le normali pratiche agrarie che non comportino modificazione morfologica dei suoli, impoverimento o degrado del patrimonio vegetazionale esistente e non determinino effetti di inquinamento organico o inorganico delle acque o dei suoli.

.... 8. La vegetazione di ripa e le macchie boschive e arbustive esistenti o di nuova formazione sono soggette a prescrizioni di tutela assoluta.

*Art. 79 - Norme generali riguardanti tutti i casi d'intervento*

1. Per qualsiasi caso d'intervento previsto dalle seguenti norme operato da qualsiasi soggetto attuatore é previsto:

.... b) Piantumazione di nuove essenze arboree o arbustive

4. A seguito di qualsiasi intervento edilizio con l'esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria o di modifiche interne, occorrerà procedere alla piantumazione di nuove essenze arboree o arbustive, di carattere non produttivo, su aree pari al tre per cento (3%) della Superficie fondiaria dell'Unità Aziendale.

5. Nel solo caso in cui il fondo sia coltivato esclusivamente a frutteto o vigneto specializzato o altre colture arboree specializzate la quantità di area di piantumazione sarà ridotta all'uno per cento (1%) della Superficie fondiaria dell'Unità Aziendale.

6. Tutte le aree o fasce di piantumazione di nuove essenze arboree o arbustive dovranno essere reperite all'esterno del perimetro dell'Insediamento Rurale, si estenderanno preferibilmente lungo il confine del fondo, lungo i corsi d'acqua o all'interno delle zone E3, E5, E6 ed E7 e comunque saranno concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale.

7. Le nuove piantumazioni dovranno essere formate scegliendo essenze autoctone o naturalizzate.

8. Le eventuali aree già piantumate o i singoli esemplari arborei ed arbustivi, con l'esclusione di quelli inseriti nel perimetro dell'Insediamento Rurale, potranno essere portate a deduzione della quota di cui sopra.

9. La progettazione di dette aree dovrà avvenire secondo le indicazioni contenute nell'abaco dei particolari costruttivi di cui all'art. 89, delle presenti norme.

10. Detta dotazione di verde aggiuntiva dovrà essere reperita una sola volta nell'arco di validità delle presenti norme anche se gli interventi sono più di uno e dovrà essere approntata prima della fine dei lavori del primo intervento edilizio ammesso.

*Art. 89 - L'abaco dei particolari costruttivi di riferimento progettuale*

.... Aree verdi

3. I parchi, o i residui di parco ed ogni altro sistema vegetazionale devono essere tutelati, valorizzati ed adeguatamente conservati. Le nuove piantumazioni saranno realizzate scegliendo prevalentemente essenze autoctone o naturalizzate del territorio rurale padano e/o in conformità alle essenze già presenti nell'area.

.... 30. Il numero delle piante da porre a dimora sarà determinato e specificato in relazione allo sviluppo definitivo della chioma e alla quantità di spazio che la stessa richiederà proiettata a terra.

*Art. 104 - Tutela di elementi di interesse vegetazionale*

1. Le tavole di PRG individuano graficamente gli elementi di maggior rilievo vegetazionale presenti nel territorio agricolo.

2. Sono comunque considerati elementi di interesse vegetazionale:

- tutte le piante e gli arbusti autoctoni per cui è richiesta la protezione integrale della specie: Quercia (*Quercus robur*, *Q. petraea*), Ontano nero (*Alnus glutinosa*), Spinocervino (*Rhamnus catharticus*), Ciavardello (*Sorbus terminalis*), Fusaggine (*Evonimus europaeus*), Rosa canina (*R. canina*), Frangola (*Frangula Alnus*), Frassino (*Fraxinus oxyphilla*, *Fraxinus excelsior*, *Fraxinus ornus*), Pioppi (*Populus alba*, *Populus nigra*), Carpino bianco (*Carpinus betulus*).

- le piante delle specie seguenti quando la circonferenza del tronco, misurata a cm. 120 dal suolo, supera i 50 cm.: Acero campestre (*Acer campestre*), Olmo (*Ulmus minor*), Biancospino (*Crataegus monogyna*, *C. oxycantha*), Prugnolo (*Prunus spinosa*), Tasso (*Taxus baccata*), Bosso (*Buxus sempervirens*), Gelso (*Morus alba*, *M. nigra*), Salice (*Salix alba*, *Salix purpurea*, *Salix pentandra*, *Salix viminalis*), Sanguinello (*Cornus sanguinea*).

- i grandi alberi anche se di altre specie, intendendo quelli con circonferenza del tronco, misurata a cm. 120 dal suolo, superiore a 60 cm. o quelli con più tronchi se almeno uno di essi supera una circonferenza, misurata come sopra, di 50 cm.,

- le alberature in filari o gruppi e le siepi poste lungo strade di qualunque tipo e lungo canali e specchi d'acqua in quanto costituenti elemento di caratterizzazione del paesaggio e di miglioramento ambientale indipendentemente dalla specie e dalle dimensioni dei singoli componenti,

- le piante e le alberature messe a dimora in sostituzione di alberi caduti o abbattuti per vetustà o malattia o per interventi consentiti dalle presenti Norme.

3. Il P.R.G. promuove un censimento sistematico degli elementi di interesse vegetazionale da cartografare in scala 1: 5.000, che dovrà essere adottato con apposita Variante ad integrazione degli elaborati di piano.

4. Non dovranno essere considerati quali elementi di interesse vegetazionale gli alberi da frutto e le coltivazioni arboree di tipo produttivo.

5. Gli interventi consentiti sono quelli atti a conservare e migliorare le condizioni vegetative delle alberature, nel rispetto della loro evoluzione naturale. E' quindi obbligatorio, in caso di lavori che possano comunque interessare, con rischio di danno, le alberature di cui al presente articolo, mettere in opera recinzioni, rivestimenti, inaffiature, protezioni, ricambi di soprassuolo e terre, ecc., in modo da garantire che nessun danno venga prodotto.

6. Fermo restando il rispetto delle esigenze di sicurezza, è vietato distruggere, danneggiare o tagliare le alberature di cui sopra o effettuare potature di branche di rami con diametro superiore a cm. 30 e tali da modificare in modo essenziale la chioma; è altresì vietato, in un raggio di ml. 2 dal tronco, effettuare opere che possano danneggiare l'apparato radicale (es. pavimentazioni impermeabili, scavi, passaggi di condutture, dispersione di materiali nocivi, ecc.); è altresì vietata l'installazione di recinzioni plastificate ombreggianti ad eccezione delle recinzioni temporanee relative ai cantieri di opere edilizie in corso.

## **DOTAZIONI ECOLOGICHE E MITIGAZIONE IMPATTI**

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale dicembre 1983 varianti approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 25.09.2003, n. 5 del 26.01.2004 e n. 11 del 22.03.2004

### *Art. 52 - Salubrità del terreno*

E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia potuto comunque inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

Il terreno di un cimitero del quale sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non dopo almeno quindici anni dall'ultima inumazione.

Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di due metri; le ossa che vi si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Se il terreno sul quale si intendono realizzare opere edilizie è umido o soggetto all'invasione di acque superficiali o sotterranee, si deve procedere preventivamente alla realizzazione di adeguati drenaggi superficiali e profondi, fino alla completa bonifica del terreno stesso.

Qualora il progetto approvato preveda la realizzazione di rilevati o colmate è vietato fare uso di terra o di altro materiale inquinato, come specificato al primo comma di questo articolo.

E' comunque fatto obbligo di adottare, per tutte le costruzioni, su qualsiasi terreno, le misure atte ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni alle strutture sovrastanti.

### *Art. 53 - Isolamento dall'umidità*

Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente isolato dall'umidità del suolo e da quella derivante da agenti atmosferici.

Tutti i locali posti al piano terreno, seminterrato o interrato, ad eccezione delle cantine e di quelli a destinazione speciale, debbono essere isolati dal terreno mediante intercapedini e/o vespai. Qualora i locali abitabili [89] risultino anche parzialmente al di sotto della quota di terreno circostante, essi, devono essere isolati dal terreno sottostante mediante solaio con interposta intercapedine aerata e per tutta la parte interrata, devono essere isolati dal terreno circostante mediante vespaio aerato o a cielo aperto o intercapedine aerata con cunetta più bassa del piano di calpestio dei locali e larghezza pari a un terzo dell'altezza.

Il Comune può concedere strisce di terreno pubblico per la creazione di intercapedini, purché si riservi la facoltà di uso per il passaggio di tubazioni, cavi o altro e purché dette intercapedini siano lasciate completamente libere.

Le griglie di aerazione delle intercapedini eventualmente aperte sul marciapiede debbono presentare resistenza alle ruote di un automezzo e debbono avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni.

Il piano di calpestio dei locali deve essere di norma posto ad un livello superiore a quello della falda freatica e a quello di massima piena delle fognature di scarico.

Diversamente devono essere a perfetta tenuta dell'umidità anche ricorrendo, qualora non sia possibile il deflusso naturale delle acque ad impianto di sollevamento meccanico.

Tutte le murature debbono essere isolate mediante stratificazioni impermeabili continue poste al di sotto del piano di calpestio più basso.

A protezione dalle precipitazioni atmosferiche, terrazze, giardini pensili, coperture piane (su tutto l'edificio o su parte dello stesso) vanno adeguatamente impermeabilizzati e devono essere realizzati in modo da evitare qualsiasi ristagno di acqua, curando in particolar modo tutti i punti soggetti a possibili infiltrazioni.

## **DOTAZIONI ECOLOGICHE E MITIGAZIONE IMPATTI**

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale dicembre 1983 varianti approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 25.09.2003, n. 5 del 26.01.2004 e n. 11 del 22.03.2004

*Art. 54 - Isolamento acustico*

Negli edifici di nuova costruzione ed in tutti gli interventi su edifici esistenti debbono essere adottati sistemi di isolamento acustico atti a garantire livelli di rumorosità accettabili, in rapporto alla destinazione d'uso degli edifici stessi.

I materiali usati per la costruzione e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne:

- i rumori di calpestio, di traffico, di impianti o di apparecchi comunque installati nel fabbricato;
- i rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali e spazi destinati a servizi comuni;
- i rumori provenienti da laboratori e da industrie.

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 82 del 18.04.2002 Variante n. 3 Febbraio 2005 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 10.11.05

*Art. 65 - Zone D.3 - aree inedificate sottoposte a disciplina di trasformazione ad usi prevalentemente produttivi, terziario - commerciali, tecnico - distributivi*

.... 4. Dovrà essere garantito un adeguato inserimento paesaggistico mediante l'opportuna selezione di materiali di finitura e colori, nonché una idonea schermatura vegetazionale.

*Art. 66 BIS - Zone D.5 - produttiva di delocalizzazione*

.... Al fine di provvedere alla mitigazione dell'impatto ambientale generato dall'insediamento produttivo, si prescrive la realizzazione, lungo tutto il confine dell'area, di una fascia verde di ampiezza almeno pari a metri 6, piantumata a filare, con utilizzo di piante autoctone a foglia caduca.

Dovrà essere garantito un adeguato inserimento paesaggistico mediante l'opportuna selezione di materiali di finitura e colori dei fabbricati.

.... La fascia verde di mitigazione ambientale deve prevedere una siepe autoctona per la schermatura delle aree cortilive.

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Rolo**  
corso Repubblica, 39  
42047 ROLO

[www.comune.rolo.re.it](http://www.comune.rolo.re.it)

## Rolo

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Non adottato*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

# Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

## USO DEL VERDE

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Decreto dalla Regione n. 956 il 29.07.1974

### *Art. 60 Zone verdi e parchi*

Le zone verdi, i parchi, i complessi alberati di valore ornamentale, devono essere conservati, curati e mantenuti con l'obbligo della pulizia del terreno, potatura delle piante, sostituzione delle medesime in casi di deperimento. Qualsiasi sostituzione delle piante di alto fusto in dette zone deve essere autorizzata.

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale aggiornato con Variante approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 27.06.1997

### *Art. 57 - Tutela delle alberature*

Le prescrizioni di cui al presente articolo fanno comunque salve ulteriori o diverse prescrizioni di leggi nazionali e regionali ed in particolare del Piano Paesaggistico Regionale vigente.

In tutto il territorio comunale le alberature esistenti devono essere per quanto possibile salvaguardate e l'utilizzazione edificatoria delle aree deve avvenire in modo da assicurare per quanto possibile la tutela delle piante esistenti.

In tutto il territorio comunale è vietato l'abbattimento di impianti vegetazionali aventi carattere monumentale - paesaggistico ovvero costituenti ambiti di rilevante interesse ambientale sia per proprie specifiche caratteristiche sia per la prospicenza ad aree pubbliche o di uso pubblico, salvo specifica autorizzazione comunale da rilasciarsi qualora sussistano fondati motivi, quali pericoli per la viabilità e per la pubblica incolumità, malattie degli alberi medesimi, attuazione di previsione di P.R.G. e di piani urbanistici attuativi.

In tutto il territorio comunale è vietato l'abbattimento degli alberi d'alto fusto di pregio e non riferibili alla specifica produzione aziendale agricola. Si intendono comunque escluse dalla norma le seguenti alberature:

- le essenze trapiantabili
- gli alberi da frutto delle essenze tipiche della zona o comunque normalmente coltivate
- gli alberi d'alto fusto quando hanno diametro del tronco, misurato all'altezza di ml 1 dal piano di campagna, inferiore a cm 20

Nelle zone agricole è altresì vietata la demolizione degli impianti vegetazionali che, pur non avendo carattere monumentale, sono tuttavia tipici del paesaggio agrario locale ed importanti per l'equilibrio ecologico - ambientale, quali filari arborei e siepi attestati lungo antichi tracciati, strade, corsi d'acqua, confini poderali o di aree a diverso ordinamento colturale, ecc..

Gli interventi di abbattimento di cui ai due precedenti commi è ammesso soltanto, previa specifica autorizzazione comunale, qualora sussistano particolari e fondati motivi, quali pericoli per la viabilità o per la pubblica incolumità, malattie degli alberi stessi, attuazione di previsioni di P.R.G., di piani urbanistici attuativi, di Piani di Sviluppo Aziendale di cui all'art. 40 della L.R. 47/78, fondate e documentate finalità produttive.

Nei casi in cui per i suddetti motivi l'intervento di abbattimento delle alberature si renda inevitabile, deve essere predisposto un progetto di risistemazione dell'ambiente che preveda, nei casi in cui ciò è possibile, il ripristino delle alberature ovvero la nuova piantumazione di essenze adeguate.

In tutto il territorio comunale il Sindaco può prescrivere, oltre alla sostituzione delle alberature eventualmente abbattute, anche la nuova piantumazione di essenze arboree e impianti vegetazionali sia in funzione di arredo ambientale degli interventi urbanistico- edilizi (schermature, cortine, ecc.), sia nelle zone agricole al fine di ripristinare o integrare la vegetazione tipica del paesaggio agrario locale ed importante per l'equilibrio ecologico - ambientale.

Le determinazioni di cui al presente articolo sono assunte dal Sindaco sulla base di appositi censimenti o studi o piani ambientali e, ove di competenza, la Commissione Edilizia comunale. La scelta delle essenze da utilizzare nelle nuove piantumazioni, con particolare riferimento ad interventi di grandi dimensioni e a livello urbano-territoriale, deve essere effettuata preferibilmente nell'ambito della gamma delle essenze tipiche del luogo.

## **DOTAZIONI ECOLOGICHE E MITIGAZIONE IMPATTI**

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Decreto dalla Regione n. 956 il 29.07.1974

### *Art. 32 Salubrità del terreno*

Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che abbia servito come deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo avere completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido od esposto all'invasione di acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio.

In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

### *Art. 33 Isolamento dalla umidità*

Qualsiasi edificio deve essere isolato dalla umidità del suolo. I locali di Cat. A.1 ed S.1 a piano terra, devono avere il piano di calpestio staccato dal terreno o a mezzo di solaio o a mezzo di vespaio aerato con almeno 50 cm di spessore tra il terreno battuto ed il pavimento. Per i locali di Cat. A.2 può essere ammesso un vespaio di ciottoli di almeno 25 cm di spessore ed il piano di calpestio deve risultare di 30 cm sul piano di campagna, oppure può essere ammesso che siano circondati da intercapedine come nei casi di cui al precedente art. 29.

Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili continue poste al di sopra del piano di campagna e al di sotto del piano di calpestio interno.

I pavimenti dei locali di Cat. A.1 e S.1 costruiti su vespaio devono essere isolati con strato impermeabile.

## **CLIMA ACUSTICO**

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Decreto dalla Regione n. 956 il 29.07.1974

### *Art. 35 Isolamento fonico*

Negli edifici di nuova costruzione, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti o nelle riforme sostanziali di fabbricati esistenti, deve essere prevista e realizzata una protezione contro i rumori che viene di seguito indicata:

a) solai (rumore di calpestio) per edifici di abitazioni a più alloggi. I solai devono essere costituiti con materiale e spessori tali da assicurare per l'ambiente sottostante un livello massimo di rumore al calpestio (misurato con metodi normalizzati) non superiore a 70 db. per frequenze fra 100 e 3000 Hz;

b) pareti interne (tramezzi). Le pareti divisorie fra appartamenti e quelle tra appartamenti e locali di uso comune (androni, scale, ecc.) devono assicurare un assorbimento acustico medio di almeno 45 db per frequenze fra 100 e 3000 Hz. Per pareti divisorie tra ambienti di uno stesso appartamento si può ammettere un assorbimento minimo di 30 db per le stesse frequenze;

c) pareti esterne. Per gli edifici fronteggianti strade e piazze i muri perimetrali devono avere un potere fono - assorbente tale da garantire un assorbimento acustico di 45 db per le frequenze fra 100 e 3000 Hz.

Per i relativi serramenti e per le cassette degli avvolgibili devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari (quali la perfetta tenuta ed un adeguato spessore di vetri) per attenuare i rumori dall'esterno.

Per tutti gli impianti tecnici che possono generare e trasmettere rumori (ascensori, impianti idrosanitari, impianti di riscaldamento, saracinesche, fognature verticali, ecc.) devono essere adottati accorgimenti specifici atti ad ottenere l'attenuazione dei rumori ed impedirne la trasmissione. In sede di controllo, l'Ufficiale Sanitario dovrà collaudarne l'efficacia.

Le strutture perimetrali dei fabbricati fronteggianti strade e piazze, devono essere distaccate mediante giunti elastici od altri dispositivi, dalle pavimentazioni stradali o da qualunque altra struttura rigida in contatto con esse.

Negli spazi interni degli edifici non dovrebbero esservi rampe carreggiabili con pendenza superiore al 5%.

Nella progettazione di edifici destinati ad attività industriali od uffici devono essere specificate le caratteristiche dell'assorbimento fonico, da attuarsi nella costruzione, per la tutela delle buone condizioni di lavoro in rapporto al tipo di attività.

## **EMERGIA E RISPARMIO ENERGETICO**

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Decreto dalla Regione n. 956 il 29.07.1974

### *Art. 34 Isolamento termico*

Le murature esterne e le coperture, di qualsiasi materiale esse siano, interessanti locali della Cat. A ed E.1, devono avere una coibenza pari almeno ad un muro di mattoni pieni di due teste, intonacato da ambo le parti. ( $k = 1,4$ ).

Anche i tratti di soffitti e di pavimenti a contatto con l'esterno devono presentare una coibenza analoga. Le pareti divisorie tra i diversi appartamenti devono avere una coibenza pari almeno ad un muro di mattoni pieni di una testa, intonacato da ambo le parti ( $k = 2,2$ ).

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Rubiera**  
via Emilia Est, 5  
42048 RUBIERA

[www.comune.rubiera.re.it](http://www.comune.rubiera.re.it)

## Rubiera

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Non adottato*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

## Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

### PERMEABILITA' DEI SUOLI

---

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 317 del 27.11.2001

*Art. 37 Parametri Urbanistici ed edilizi: definizioni*

.... p) Superficie permeabile - Sp

Superficie Permeabile. -S.P.- Costituisce la percentuale minima inderogabile di superficie da prevedere nei lotti privati, (ovvero all'interno della Sf) in grado di lasciar filtrare l'acqua di superficie nel sottosuolo, secondo le specifiche liste previste all'art. 40 "Controllo del carico idraulico sui bacini".

*Art. 60) Zone omogenee di tipo "B".*

.... 8) Nel caso di demolizione e ricostruzione, se ammessa, dovrà essere adottata esclusivamente per tutto l'edificio, o per parte di esso, a condizione dell'inesistenza dei caratteri di pregio di cui al presente articolo. Dovranno, in tal caso, essere salvaguardate le essenze esistenti e la riedificazione dovrà avvenire sul piano di sedime del vecchio fabbricato, per almeno un 40% della superficie coperta del precedente e assicurando che almeno un 25% della superficie fondiaria rimanga in condizione di permeabilità.

*Art. 60) Zone omogenee di tipo "B".*

.... superficie permeabile minima: 25% della S.F.

.... 8) Nel caso di demolizione e ricostruzione, se ammessa, dovrà essere adottata esclusivamente per tutto l'edificio, o per parte di esso, a condizione dell'inesistenza dei caratteri di pregio di cui al presente articolo. Dovranno, in tal caso, essere salvaguardate le essenze esistenti e la riedificazione dovrà avvenire sul piano di sedime del vecchio fabbricato, per almeno un 40% della superficie coperta del precedente e assicurando che almeno un 25% della superficie fondiaria rimanga in condizione di permeabilità.

.... 10) Il rispetto del parametro di Superficie Permeabile, è richiesto per gli interventi edilizi, ad esclusione di quelli previsti sul patrimonio esistente, che non determinano aumento di carico urbanistico, ad eccezione dell'A.15, art. 8 delle presenti N.T.A.

*Art. 61) Zone omogenee di tipo "C".*

.... SUPERFICIE PERMEABILE MINIMA 35% della S.F. comprensiva del verde privato

21 Nei comparti di tipo C3, sono prescritte le seguenti disposizioni:

.... SUPERFICIE PERMEABILE MINIMA 35% della SF. comprensiva del verde privato

*Art. 64) Zone omogenee di tipo D.1.b*

.... SUPERFICIE PERMEABILE MINIMA 30% della S.F. comprensiva del verde privato

2) RACCOMANDAZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

.... d) Nel caso di demolizione e ricostruzione, dovranno essere salvaguardate le essenze esistenti e la riedificazione deve avvenire sul piano di sedime del vecchio fabbricato, per almeno un 40% della superficie coperta del precedente fabbricato e assicurando che almeno un 35% della superficie fondiaria rimanga in condizione di permeabilità.

.... g) Il rispetto del parametro di Superficie Permeabile è richiesto per gli interventi edilizi ad eccezione di quelli sul patrimonio edilizio esistente che non determinano un aumento di carico urbanistico ad eccezione dell'A15, di cui all'art.8.

*Art. 65) Zone omogenee di tipo D.1.c.*

.... SUPERFICIE PERMEABILE MINIMA 35% della S.F. comprensiva del verde privato

3) Nel caso di demolizione e ricostruzione, dovranno essere salvaguardate le essenze esistenti e la riedificazione deve avvenire sul piano di sedime del vecchio fabbricato, per almeno un 40%

della superficie coperta del precedente fabbricato e assicurando che almeno un 35% della superficie fondiaria rimanga in condizione di permeabilità.

.... 6) Il rispetto del parametro di Superficie Permeabile è richiesto per gli interventi edilizi ad eccezione di quelli sul patrimonio edilizio esistente che non determinano un aumento di carico urbanistico ad eccezione dell'A15, di cui all'art.8.

*Art. 67) Zone omogenee di tipo D.2.b.*

.... SUPERFICIE PERMEABILE MINIMA 10% della S.F.

.... 4) Nel caso di demolizione e ricostruzione, dovranno essere salvaguardate le essenze esistenti e la riedificazione deve avvenire sul piano di sedime del vecchio fabbricato, per almeno un 40% della superficie coperta del precedente fabbricato e assicurando che almeno un 10% della superficie fondiaria rimanga in condizione di permeabilità.

*Art. 68) Zone omogenee di tipo D.2.c.*

.... SUPERFICIE PERMEABILE MINIMA 30% della S.F. comprensiva del verde privato

.... 3) Nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici, dovranno essere salvaguardate le essenze esistenti e assicurandosi che almeno un 30% della superficie fondiaria rimanga in condizione di permeabilità.

*Art. 70) Zone omogenee di tipo D.3.b.*

.... SUPERFICIE PERMEABILE MINIMA 25% della S.F. comprensiva del verde privato

4) Nel caso di demolizione e ricostruzione d'edifici, dovranno essere salvaguardate le essenze esistenti e assicurandosi che almeno un 30% della superficie fondiaria rimanga in condizione di permeabilità.

*Art. 71) Zone omogenee di tipo D.3.c.*

.... SUPERFICIE PERMEABILE MINIMA 25%

*Art. 73) Zone omogenee di tipo D.4.b.*

.... SUPERFICIE PERMEABILE MINIMA 25% delle S.F.

## **USO DEL VERDE**

---

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 317 del 27.11.2001

*Art. 48 Salvaguardia, tutela e valorizzazione di particolari elementi ed ambiti.*

.... K Salvaguardia delle alberature esistenti nelle aree urbane ed extraurbane, nonché delle alberature protette, ai sensi di legge.

Le parti delle aree urbane, interessate dalla presenza d'alberi d'alto fusto di pregio, ferme restando le possibilità di computarle ai fini dell'applicazione degli indici di zona, sono da considerarsi non direttamente edificabili.

Il riassetto delle aree e l'eventuale abbattimento d'alberi che si rendesse necessario per documentate e fondate ragioni, dovrà essere autorizzato dal Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia e dovrà uniformarsi alle procedure previste dal Regolamento del Verde vigente. Sono soggetti a tale "previa autorizzazione", anche le vegetazioni spontanee limitrofe alle reti irrigue di bonifica che dovessero essere interessate da diradamenti per scopi manutentivi o assimilabili.

La V.G. al P.R.G. individua sia gli esemplari arborei vincolati ai sensi della normativa regionale, sia i filari o gli esemplari isolati che qualificano e diversificano il territorio rurale e l'ambiente urbano. Agli esemplari catalogati e vincolati, ai sensi delle norme di tutela della L.R. n. 2/1977, s'applicano le norme medesime, oltre le disposizioni del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.°79 del 11/02/'91, mentre alle altre alberature identificate in cartografia,

s'applicano le disposizioni sopra citate, in aggiunta alle prescrizioni specifiche, fissate dal vigente Regolamento del Verde.

Per le norme di maggior dettaglio si rinvia al Regolamento del Verde in vigore.

#### *Art. 49 Verde Privato*

- 1) Le disposizioni di cui al presente articolo, integrate col Regolamento del Verde in vigore, hanno validità generale su tutto il territorio comunale.
- 2) Nelle zone omogenee residenziali e produttive è prevista una quota di superficie destinata a verde privato (V.p.) che deve permanere permeabile sia in superficie, sia in profondità.
- 3) La superficie destinata a verde privato dovrà essere preferibilmente piantumata da essenze d'alto e basso fusto, oltre che interessata da elementi tipici dei giardini, quali vialetti e larghi, o altro, che devono garantire una permeabilità diffusa (esempio, favetto, stabilizzato, autobloccanti in cls, purché del tipo forato e posato con sottofondo permeabile).
- 4) I progetti dei nuovi insediamenti previsti in zona omogenea D, dovranno prevedere adeguate cortine vegetali a corredo delle strade pubbliche e sui bordi dei confini di zona o di comparto e, ove possibile, anche sui bordi di confine delle proprietà, al fine di un'efficace mitigazione dell'impatto visivo, nei casi di volumi connotati dalla "grande dimensione volumetrica", oppure per ottenere una maggiore qualificazione degli spazi pubblici, negli altri casi.
- 5) I progetti dei nuovi insediamenti residenziali sottoposti a P.P., dovranno essere corredati da uno specifico progetto di sistemazione del verde che preveda una copertura arborea ed arbustiva efficace a realizzare parchi, giardini privati e condominiali in grado di qualificare la compagine urbana. La localizzazione degli alberi d'alto fusto, intercalati da essenze arbustive, dovrà prevedere un corretto impatto con i bordi attestati sulla campagna.
- 6) I progetti di nuovi interventi residenziali di tipo diretto, dovranno rispettare le quote di verde appositamente stabilite da ciascuna zona omogenea e/o tipo d'intervento edilizio, avendo cura di potenziare i giardini già esistenti e di coordinare le scelte specifiche, con l'assetto del verde privato dei lotti circostanti.
- 7) Tutti gli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo dovranno equilibrare il verde privato e condominiale in percentuali tali da garantire, a tutti i residenti del complesso progettato, una quota di verde effettivamente fruibile.
- 8) Nelle zone agricole e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale, o produttivo e le zone agricole, sono ammesse esclusivamente recinzioni in siepe viva, con interposta eventuale rete metallica, fatto salvo per l'area di pertinenza degli edifici in ambito extraurbano, quanto prescritto all'ind. 9 degli "Indirizzi di riqualificazione ambientale e paesaggistica".
- 9) Ogni consistente intervento interessante allevamenti zootecnici intensivi, quando specificamente ammesso dalla V.G. al P.R.G., è subordinato all'impianto di una cortina vegetale dello spessore d'almeno 15 ml.
- 10) Tutti i progetti di verde privato, dovranno sottostare alle prescrizioni del Regolamento del Verde in vigore nel Comune.

#### *Art. 60) Zone omogenee di tipo "B".*

....11) Tutti gli interventi che debbono rispettare il parametro della superficie permeabile, devono rispettare anche il reperimento di una minima superficie di verde privato che, nel caso di preesistenze, consiste nel mantenimento della quantità esistente o, in ogni caso, almeno il 70% della Superficie Permeabile prescritta dalle presenti norme.

.... 13) Le essenze esistenti e di nuovo impianto dovranno rispettare il Regolamento del Verde in vigore.

#### *Art. 61) Zone omogenee di tipo "C".*

.... VERDE PRIVATO MIN. 25%

25%effettivamente destinato a giardino e aiuole

#### *Art. 67) Zone omogenee di tipo D.2.b.*

.... Verde permeabile 5% della S.F.

.... 2) E' in ogni caso prescritta la piantumazione di un albero d'alto fusto almeno ogni 100 mq di SF.

3) Lungo i confini con le altre zone omogenee, dovranno essere realizzate cortine di verde di efficace protezione nel rispetto del Regolamento del Verde in vigore.

*Art. 68) Zone omogenee di tipo D.2.c.*

.... 2) Lungo i confini con zone omogenee A e D, dovranno essere realizzate cortine di verde di efficace protezione nel rispetto del Regolamento del Verde in vigore. E' prescritta, in ogni caso, la piantumazione di un albero almeno ogni 100 mq di SF.

*Art. 69) Zone omogenee di tipo D.3.a.*

.... 2) RACCOMANDAZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

a) Si consiglia, nelle aree non ancora eventualmente sistemate, la messa a dimora di piante ad alto fusto, almeno lungo i confini del lotto, nel rispetto delle indicazioni del Regolamento del Verde in vigore;

b) Nel caso in cui le proprietà intendano predisporre varianti al P.P. in vigore, tali da dover comportare un riconvenzionamento, le stesse dovranno adeguarsi, per la parte non realizzata, alle prescrizioni urbanistiche, limitatamente agli standard del verde e dei parcheggi pubblici, dettate per i comparti D1c e predisporre la nuova convenzione della parte variata.

*Art. 71) Zone omogenee di tipo D.3.c.*

.... 2) Lungo i confini con zone omogenee G, dovranno essere realizzate cortine di verde d'efficace protezione nel rispetto del Regolamento del Verde in vigore. E' prescritta, in ogni caso, la piantumazione di un albero almeno ogni 50 mq di SF.

*Art. 73) Zone omogenee di tipo D.4.b.*

.... 2) RACCOMANDAZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

a) Si consiglia la messa a dimora di piante ad alto fusto lungo i confini dell'area d'intervento.

Si veda anche: Regolamento Comunale per il verde pubblico e privato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 26.02.2000.

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di San Martino in Rio**  
corso Umberto I, 22  
42018 SAN MARTINO IN RIO

[www.comune.sanmartinoinrio.re.it](http://www.comune.sanmartinoinrio.re.it)

## San Martino in Rio

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Non adottato*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

## Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

### PERMEABILITA' DEI SUOLI

---

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvate con Delibera di Giunta Provinciale n. 50 del 25.02.2003

*Art. 67 - Zone D.1 - industriali e artigianali di completamento*

.... - Superficie permeabile: pari ad almeno il 30% della S.f. non coperta dal fabbricato;

*Art. 69 - Zone D.3 - Industriali e artigianali di espansione*

.... Superficie permeabile: pari ad almeno il 50% della S.f. non coperta dal fabbricato e in ogni caso non meno del 20% della S.f.; in alternativa devono essere realizzate opere di mitigazione nei rispetti dell'Art. 62

*Art. 70 - Zone D.4 - industriali e artigianali di completamento per attività insalubri o a rischio di incidente ambientale*

.... Superficie permeabile pari ad almeno il 50% della S.f. non coperta dal fabbricato; in alternativa devono essere realizzate opere di mitigazione nei rispetti dell'Art. 66

*Art. 71 - Zone D.5 - industriali e artigianali di espansione per attività insalubri o a rischio di incidente ambientale*

.... Superficie permeabile: pari ad almeno il 50% della S.f. non coperta dal fabbricato; in alternativa devono essere realizzate opere di mitigazione nei rispetti dell'Art. 62

*Art. 72 - Zone D.6 - industriali e artigianali di espansione*

.... Superficie permeabile: pari ad almeno il 50% della S.f. non coperta dal fabbricato; in alternativa devono essere realizzate opere di mitigazione nei rispetti dell'Art. 66

*Art. 73 - Zone D.7 - per attrezzature terziarie - direzionali di completamento*

.... Superficie permeabile: pari ad almeno il 50% della S.f. non coperta dal fabbricato; in alternativa devono essere realizzate vasche di captazione dell'acqua piovana finalizzate ad assorbire i primi trenta minuti di precipitazione (100 mm./ora per mq.);

### USO DEL VERDE

---

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvate con Delibera di Giunta Provinciale n. 50 del 25.02.2003

*Art. 58 - Zone B.1 - residenziali di completamento a indice di utilizzazione fondiaria  $U_f = 0,60$*

.... Per gli interventi di nuova costruzione nei lotti liberi si applicano i seguenti parametri:

.... Verde privato e/o condominiale: 7 mq./30 mq. S.f. . In ogni caso, dovrà essere garantita la fruibilità di una quota non inferiore al 30% degli spazi di verde privato a servizio di tutte le unità abitative, in uso esclusivo o collettivo ;

*Art. 59 - Zone B.2 - residenziali di completamento a indice di utilizzazione fondiaria  $U_f = 0,40$*

.... Verde privato e/o condominiale: 10 mq./30 mq. S.f. In ogni caso, dovrà essere garantita la fruibilità di una quota non inferiore al 30% degli spazi di verde privato a servizio di tutte le unità abitative, in uso esclusivo o collettivo;

*Art. 82 - Norme generali riguardanti tutti i casi d'intervento*

.... b) Piantumazione di nuove essenze arboree o arbustive

A seguito di qualsiasi intervento edilizio con l'esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria o di modifiche interne, occorrerà procedere alla piantumazione di nuove essenze

arboree o arbustive su aree pari al tre per cento (3%) della Superficie fondiaria dell'Unità Aziendale.

Nel solo caso in cui il fondo sia coltivato esclusivamente a frutteto o vigneto specializzato o altre colture arboree specializzate la quantità di area di piantumazione sarà ridotta all'uno per cento (1%) della Superficie fondiaria dell'Unità Aziendale.

Le aree o fasce di piantumazione di nuove essenze arboree o arbustive dovranno essere preferibilmente reperite all'esterno del perimetro del Complesso Rurale, si estenderanno preferibilmente lungo il confine del fondo, lungo i corsi d'acqua o all'interno delle zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua e del canale ecologico del Cavo Tresinaro) e comunque saranno concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale.

Le nuove piantumazioni dovranno essere formate scegliendo essenze autoctone o naturalizzate.

Le eventuali aree già piantumate o i singoli esemplari arborei ed arbustivi, con l'esclusione di quelli inseriti nel perimetro del Complesso Rurale, potranno essere portate a deduzione della quota di cui sopra.

Detta dotazione di verde aggiuntiva dovrà essere reperita una sola volta nell'arco di validità delle presenti norme anche se gli interventi sono più di uno e dovrà essere approntata prima della fine dei lavori del primo intervento edilizio ammesso.

#### *Art. 130 - Tutela di elementi di interesse vegetazionale*

Sono considerati elementi di interesse vegetazionale:

- tutte le piante e gli arbusti autoctoni per cui è richiesta la protezione integrale della specie: Quercia, Ontano nero (*Alnus glutinosa*), Spinocervino (*Rhamnus catharticus*), Ciavardello (*Sorbus terminalis*), Fusaggine (*Evonimus europaeus*), Rosa canina (*R. canina*), Frangola (*Frangula Alnus*), Frassino (*Fraxinus oxyphilla*, *Fraxinus excelsior*, *Fraxinus ornus*), Pioppi (*Populus alba*, *Populus nigra*), Carpino bianco (*Carpinus betulus*).

- le piante delle specie seguenti quando la circonferenza del tronco, misurata a cm. 120 dal suolo, supera i 50 cm.: Acero campestre (*Acer campester*), Olmo (*Ulmus minor*), Biancospino (*Crataegus monogyna*, *C. oxycantha*), Prugnolo (*Prunus spinosa*), Tasso (*Taxus baccata*), Bosso (*Buxus sempervirens*), Gelso (*Morus alba*, *M. nigra*), Salice (*Salix alba*, *Salix purpurea*, *Salix pentandra*, *Salix viminalis*), Sanguinello (*Cornus sanguinea*).

- i grandi alberi anche se di altre specie, intendendo quelli con circonferenza del tronco, misurata a cm. 120 dal suolo, superiore a 60 cm. o quelli con più tronchi se almeno uno di essi supera una circonferenza, misurata come sopra, di 50 cm.,

- le alberature in filari o gruppi e le siepi poste lungo strade di qualunque tipo e lungo canali e specchi d'acqua in quanto costituenti elemento di caratterizzazione del paesaggio e di miglioramento ambientale indipendentemente dalla specie e dalle dimensioni dei singoli componenti,

- le piante e le alberature messe a dimora in sostituzione di alberi caduti o abbattuti per vetustà o malattia o per interventi consentiti dalle presenti Norme.

Il P.R.G. promuove un censimento sistematico degli elementi di interesse vegetazionale da cartografare in scala 1: 5.000, che dovrà essere adottato con apposita Variante ad integrazione degli elaborati di piano. In attesa di tale censimento le alberature di carattere monumentale - paesaggistico da tutelare ai sensi del presente articolo restano individuate dal censimento compiuto nell'anno 1990, secondo la segnalazione effettuata nel P.R.G.'97. Tali alberature sono riportate con apposita grafia nelle Tavv.2.

Non dovranno essere considerati quali elementi di interesse vegetazionale gli alberi da frutto e le coltivazioni arboree di tipo produttivo.

Gli interventi consentiti sono quelli atti a conservare e migliorare le condizioni vegetative delle alberature, nel rispetto della loro evoluzione naturale. E' quindi obbligatorio, in caso di lavori che possano comunque interessare, con rischio di danno, le alberature di cui al presente articolo, mettere in opera recinzioni, rivestimenti, innaffiature, protezioni, ricambi di soprassuolo e terre, ecc., in modo da garantire che nessun danno venga prodotto.

Fermo restando il rispetto delle esigenze di sicurezza, è vietato distruggere, danneggiare o tagliare le alberature di cui sopra o effettuare potature di branche di rami con diametro superiore a cm. 30 e tali da modificare in modo essenziale la chioma; è altresì vietato, in un

raggio di ml. 2 dal tronco, effettuare opere che possano danneggiare l'apparato radicale (es. pavimentazioni impermeabili, scavi, passaggi di condutture, dispersione di materiali nocivi, ecc.).

Qualsiasi modificazione dei sistemi di alberature di carattere monumentale - paesaggistico è sottoposta ad autorizzazione.

Qualsiasi procedimento di carattere autorizzativo che coinvolga la presenza di piante tutelate ai sensi del presente articolo deve riportare chiaramente negli elaborati grafici dello stato di fatto la presenza dell'elemento tutelato.

## **DOTAZIONI ECOLOGICHE E MITIGAZIONE IMPATTI**

---

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvate con Delibera di Giunta Provinciale n. 50 del 25.02.2003

*Art. 70 - Zone D.4 - industriali e artigianali di completamento per attività insalubri o a rischio di incidente ambientale*

.... Dovrà inoltre essere garantito un adeguato inserimento paesaggistico mediante l'opportuna selezione di materiali di finitura e colori, nonché una idonea schermatura vegetazionale.

*Art. 71 - Zone D.5 - industriali e artigianali di espansione per attività insalubri o a rischio di incidente ambientale*

.... Dovrà inoltre essere garantito un adeguato inserimento paesaggistico mediante l'opportuna selezione di materiali di finitura e colori, nonché una idonea schermatura vegetazionale.

*Art. 72 - Zone D.6 - industriali e artigianali di espansione*

.... Dovrà inoltre essere garantito un adeguato inserimento paesaggistico mediante l'opportuna selezione di materiali di finitura e colori, nonché una idonea schermatura vegetazionale.

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di San Polo D'Enza**  
piazza IV Novembre, 1  
42020 SAN POLO D'ENZA

[www.comune.sanpolodenza.re.it](http://www.comune.sanpolodenza.re.it)

## San Polo D'Enza

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Non adottato*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

# Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

## PERMEABILITA' DEI SUOLI

---

Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 20.05.2003 Variante n. 1 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 26.02.2005

.... Parametri Edilizi  
.... SP = Superficie Permeabile

### *Art. 12 - Aree per attrezzature e spazi collettivi*

.... 6. Usi ammessi e tipi di intervento consentiti per ciascun tipo di attrezzatura  
.... b) zone per servizi scolastici (DTU/DTL.b - Istruzione)  
.... SP min = 50%.  
c) zone per verde pubblico (DTU/DTL.c - Verde)  
.... SP min. = 90%  
d) zone per verde pubblico attrezzato per lo sport (DTU/DTL.d - Attrezzature sportive)  
.... SP min. = 70%;

### *Art. 19 - Permeabilità dei suoli*

1. Nelle aree soggette ad edificazione è obbligatorio che una parte di superficie fondiaria resti permeabile alle acque meteoriche, secondo le percentuali minime di cui all'articolo seguente.  
2. I parcheggi, se realizzati a raso, scoperti e senza costruzioni interrato sottostanti, devono essere di norma dotati di alberature. Qualora il parcheggio sia alberato, gli alberi devono essere contenuti entro una striscia erbosa permeabile di superficie non inferiore a mq. 3 per albero e delimitata rispetto ai posti-auto da un cordolo sopraelevato o da altro sistema che eviti lo sversamento nell'aiuola delle acque meteoriche provenienti dal posto-auto. I parcheggi semi-permeabili realizzati in "garden" o materiali analoghi, si considerano permeabili nella misura del 50% della superficie complessiva.

### *Art. 20 - Verde pubblico e privato*

.... 6. Fatte salve le zone nelle quali il Piano prescriva espressamente la quota minima di superficie permeabile in rapporto alla Superficie fondiaria o territoriale e fatti salvi gli interventi negli ambiti CS, NS, ES e AR, nelle altre zone in tutti gli interventi edilizi di Nuova Costruzione, Ricostruzione, Ampliamento deve essere assicurata una quota di Superficie Permeabile in profondità pari ad almeno il 40% della superficie scoperta di pertinenza degli edifici (SF), riducibile al 20% nel caso di insediamenti per attività produttive o di trasporto o di commercio o alberghiere. Di norma tale area dovrà essere provvista di copertura vegetale nella sua totalità e dotata di almeno un albero d'alto fusto ogni 100 mq. di S.P., nonché di essenze arbustive per una copertura pari ad almeno il 20% della S.P..

### *Art. 44 - Ambiti consolidati esterni (AC)*

.... 4 Nei lotti costituiti da mappali parzialmente edificati o non edificati all'atto dell'adozione del presente Regolamento, sono ammessi interventi di ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:  
- superficie permeabile <sup>3</sup> 60%

### *Art. 46 - Ambiti per attività produttive, da riqualificare o trasferire (APR)*

.... 2 Il Piano Attuativo relativo alla trasformazione dell'area dell'attuale insediamento produttivo dovrà individuare tutti gli accorgimenti per il miglioramento delle prestazioni ambientali dell'insediamento, nel rispetto delle prescrizioni del PSC e in base a parametri non superiori ai seguenti valori:  
.... Superficie permeabile minima <sup>3</sup> 50%.

Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 20.05.2003 Variante n. 1 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 26.02.2005  
Allegato: Definizioni

*Art. 2.f - Superficie impermeabilizzata e superficie permeabile (SP)*

1. Si definisce superficie impermeabilizzata, ai fini urbanistici, la misura in mq. di quella porzione di sedime interessata da costruzioni (fuori o entro terra) che impedisce alle acque meteoriche di penetrare nel terreno o comunque riduce l'entità di tale penetrazione. Nell'ambito e per i fini della presente definizione si prescinde dal grado di permeabilità del suolo nella sua condizione indisturbata, preesistente alla costruzione. Le superfici grigliate sono considerate semi-permeabili e pertanto si considerano permeabili nella misura del 50% della superficie complessiva.

2. Si definisce superficie permeabile (SP) di un lotto la porzione di questo che viene lasciata priva di qualunque tipo di pavimentazioni (ancorché grigliate) o di costruzioni fuori o entro terra che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera.

*Art. 2.l - Tasso di permeabilità*

1 Si definisce tasso di permeabilità il rapporto percentuale fra la superficie permeabile e la superficie fondiaria (SP/SF) oppure la superficie territoriale (SP/ST).

Piano Strutturale Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 25.07.2002 e n 25 del 20.05.2003 - Schede relative agli ambiti

AMBITO DA RIQUALIFICARE AR.29

.... Superfici permeabili >40% di St; adeguamento reti tecnologiche

AMBITO DA RIQUALIFICARE AR.30

.... Superficie permeabile minima 50% della ST totale.

AMBITO DA RIQUALIFICARE AR.31

.... Superficie permeabile non inferiore al 50% della superficie territoriale totale.

AMBITO DA RIQUALIFICARE AR.32

.... Superfici permeabili non inferiori al 50% dell'area.

AMBITO DA RIQUALIFICARE AR.33

.... Superfici permeabili non inferiori al 50% dell'area.

## **USO DEL VERDE**

---

Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 20.05.2003 Variante n. 1 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 26.02.2005

*Art. 17 - Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche e localizzazione*

.... 2. Le aree per parcheggi P si intendono comprensive delle relative corsie di servizio e aiuole di arredo; di norma i parcheggi P devono essere realizzati a pettine ed essere alberati con alberi posti mediamente ogni 5/6 m.; ciascun albero deve essere dotato di una superficie permeabile minima di mq. 3, separata dagli stalli di stazionamento in modo che non vi possa sversare l'acqua piovana che cade sugli stalli stessi; parcheggi impermeabilizzati o semi-permeabili di dimensioni maggiori di 30 p.a. devono essere dotati di sistemi di raccolta dell'acqua di prima pioggia e di immissione nella fognatura pubblica.

.... 5. Non sono computabili come U le aiuole e alberature stradali, le aree, ancorché sistemate a verde, che non raggiungono la superficie minima di almeno mq. 50, nonché le fasce fino a una profondità di m. 10 lungo le strade extraurbane secondarie e le strade urbane di quartiere.

#### *Art. 20 - Verde pubblico e privato*

1. In tutto il territorio comunale la salvaguardia e la formazione del verde con finalità ornamentali, sanitarie e di qualità ambientale è soggetta a controllo e può essere promossa da appositi progetti. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulla vegetazione connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica.

2. L'eventuale abbattimento di alberature di alto fusto non produttive aventi diametro del tronco superiore a cm.30 rilevato a 1 m. da terra è soggetto ad apposito nulla-osta del Responsabile del Settore che si avvarrà eventualmente della consulenza di un tecnico abilitato o del Corpo Forestale dello Stato. Nel nulla-osta dovranno essere specificate le prescrizioni di reimpianto delle alberature in sostituzione, di norma in ragione di tre nuove piante per ciascuna abbattuta eventualmente, se possibile, in altra collocazione o su aree pubbliche limitrofe.

3. L'abbattimento abusivo di alberi d'alto fusto comporta le sanzioni previste dall'Art. 106 del TU 1934 della legge comunale e provinciale.

4. Nelle zone extraurbane è altresì vietato estirpare siepi, a meno che ciò non avvenga sulla base di Piani di Sviluppo Agricolo Aziendale o Interaziendali, o di altre valide ed inconfutabili motivazioni, che dovranno puntualmente motivare le scelte di soppressione.

5. Gli interventi edilizi di norma devono essere progettati in modo da salvaguardare le alberature non produttive preesistenti aventi diametro del tronco superiore a 0,30 m. - rilevato a 1 m. dal colletto - e di non offenderne l'apparato radicale; previo nulla-osta del Responsabile del Settore ai sensi del comma 2, è consentito prevederne il diradamento ove siano troppo ravvicinate in rapporto alla specie e alle dimensioni, previa apposita relazione di un tecnico abilitato. Qualora le alberature esistenti pregiudichino assolutamente la realizzabilità dell'intervento edilizio, è consentito prevederne l'abbattimento, previa approvazione, da parte della giunta Comunale, di un progetto specifico di formazione, salvaguardia e valorizzazione del verde pubblico comunale, da definirsi in relazione allo specifico intervento. A solo titolo indicativo e non esaustivo, costituiscono progetti specifici per le finalità citate:

- progetti di forestazione di aree comunali e/o di uso pubblico;
- progetti di realizzazione di aree verdi attrezzate, comprensive di arredi, percorsi pedonali e ciclabili, ecc.;
- progetti di sistemazione di aiuole a verde di arredo urbano;
- progetti di manutenzione del verde pubblico comunale (innaffiamento, potatura, ecc.);

La realizzazione dei progetti di cui sopra può essere oggetto di specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale.

6. .... Di norma tale area dovrà essere provvista di copertura vegetale nella sua totalità e dotata di almeno un albero d'alto fusto ogni 100 mq. di S.P., nonché di essenze arbustive per una copertura pari ad almeno il 20% della S.P.. Gli alberi ad alto fusto da mettere a dimora andranno prescelti secondo modalità definite da specifici progetti e dovranno presentare un'altezza non inferiore a m. 3,0 e un diametro, misurato a m. 1,0 da terra, non inferiore a cm. 6. Le norme di cui al presente comma valgono quale indirizzo tendenziale da applicarsi, nei limiti del possibile, anche per gli interventi di recupero edilizio (Manutenzione Straordinaria, Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia). Qualora la presente norma pregiudichi assolutamente la realizzabilità degli interventi edilizi, ne è consentita la deroga, previa approvazione, da parte della giunta Comunale, di un progetto specifico di formazione, salvaguardia e valorizzazione del verde pubblico comunale, avente le finalità di cui al precedente comma.

7. Nelle zone per insediamenti artigianali, industriali o commerciali all'ingrosso in tutti gli interventi di Nuova Costruzione e Ricostruzione è prescritta di norma la formazione di quinte alberate lungo almeno due lati dell'area d'intervento, con preferenza per gli eventuali lati a contatto con zone agricole o con zone per attrezzature o servizi pubblici sociali.

8. Nelle zone agricole, negli interventi di Nuova Costruzione, Ricostruzione, Ampliamento di edifici specialistici (quali silos o impianti di lavorazione) o comunque di dimensioni superiori a quelle degli edifici abitativi (allevamenti, rimesse di grandi dimensioni) è prescritta la mitigazione dell'impatto visivo sul paesaggio con la formazione di quinte alberate, costituite da alberi d'alto fusto, interposti ad essenze arbustive, da scegliersi ai sensi dell'articolo seguente.

9 Nei nuovi impianti arborei ed arbustivi nei giardini privati e nelle aree di pertinenza degli edifici di norma devono essere prescelte essenze comprese nella gamma delle essenze appartenenti alle associazioni vegetali locali o naturalizzate.

#### 10. Progettazione degli interventi sugli spazi privati

Nei sub-ambiti AUC.5 (Porzioni urbane destinate a verde privato pertinenziale agli edifici circostanti) e in generale negli ambiti consolidati AC qualunque intervento edilizio che ecceda la manutenzione straordinaria deve essere accompagnato da un rilievo degli spazi ineditati, che documenti la vegetazione esistente ed il suo stato, e da un progetto di sistemazione di tali spazi, finalizzato alla valorizzazione degli aspetti vegetazionali al decoro degli spazi aperti.

In particolare è fatto obbligo di allegare il rilievo e il progetto dettagliato di sistemazione degli spazi aperti, delle zone alberate, delle zone a prato e coltivate, e della definizione dei materiali da impiegare, con particolare riferimento alle zone esterne pavimentate

Piano Strutturale Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 25.07.2002 e n 25 del 20.05.2003 - Schede relative agli ambiti

#### Ambito per nuovo insediamento nu.1d

##### Disciplina generale dell'ambito

.... Obiettivi dell'intervento unitario

.... il verde di cessione sarà localizzato nella parte ovest e nord (come indicato in cartografia), in modo da creare un collegamento diretto con le aree verdi di progetto ad est, oltre ad un accesso diretto dalla via fratelli Cervi.

#### Ambito per nuovo insediamento nu.1e

.... Disciplina generale dell'ambito

.... Obiettivi dell'intervento unitario

.... il verde di cessione è costituito dall'area DTU.c nella parte nord dell'ambito

.... - verde attrezzato e spazi pubblici: 3.000 mq.

#### Ambito per nuovo insediamento nu.1f

.... disciplina generale dell'ambito

- la fascia verde di rispetto ambientale individuata come ra nella tavola del psc è ineditabile e deve essere sistemata a verde

#### Ambito per nuovo insediamento nu.1h

.... dotazioni territoriali minime verde pubblico attrezzato: 14.000 mq.

#### Ambito per nuovo insediamento nu.1i

.... dotazioni territoriali minime verde pubblico attrezzato: non inferiore al 20% dell'area; verde di rispetto ambientale in relazione al permanere del vincolo di tutela introdotto dal psc nella fascia di rispetto dell'elettrodotto

#### Ambito per nuovo insediamento nu.1l

.... indirizzi per la progettazione urbanistica

.... - dotazioni territoriali minime verde pubblico di arredo e verde paesaggistico e di protezione: non inferiore al 35% della st;

- coordinamento della progettazione e dell'esecuzione delle sistemazioni esterne e della piantumazione delle aree verdi

- qualità delle soluzioni di protezione delle abitazioni dal rumore (distacchi dalla via rampognana e sistemazioni verdi)

#### Ambito per nuovo insediamento nu.1m

.... disciplina generale dell'ambito

.... presenza di ampi spazi verdi;

Previsione di ampi spazi verdi secondo l'assetto delineato dalla tavola del RUE;

- alberature secondo modalità di piantumazione ed essenze tradizionali e autoctone.

Dotazioni territoriali minime

.... - verde pubblico 30% pari a 16.500 mq.

Coordinamento della progettazione e dell'esecuzione delle sistemazioni esterne e della piantumazione delle aree verdi.

Ambito per nuovo insediamento nu.1p

.... - verde e spazi pubblici 1.500 mq.

.... Ambito per nuovo insediamento nu.2d

.... - area a verde pubblico attrezzato

## **DOTAZIONI ECOLOGICHE E MITIGAZIONE IMPATTI**

---

Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 20.05.2003 Variante n. 1 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 26.02.2005

*Art. 20 - Verde pubblico e privato*

.... 11. Dotazioni ecologiche e ambientali: verde urbano di arredo, distacco e mitigazione degli effetti ambientali

Gli ambiti individuati cartograficamente con la sigla RA. Si tratta di aree previste in genere vicino a infrastrutture viarie e zone industriali, spesso nelle zone di frangia urbana, che mettono in contatto il territorio agricolo con la periferia urbana, oltre a funzionare come elementi di connessione tra le aree verdi urbane.

Si tratta di spazi verdi con funzioni di protezione e decisamente ambientale, il cui scopo preminente è quello di mitigazione del microclima urbano e di abbattimento degli inquinanti (polveri e rumore). Per la loro sistemazione deve quindi essere effettuata un'attenta distribuzione dei volumi degli elementi vegetali da utilizzare, privilegiando i gruppi arbustivi ed arborei rispetto alle semplici aree a prato. In questo modo si potrà realizzare un'elevata presenza di biomassa vegetale che, oltre ad esercitare effetti significativi su microclima ed inquinamenti, porterà ad aumentare la biodiversità, con la formazione di strutture adatte ad essere luogo di rifugio, nutrizione e riproduzione per numerose specie di piccoli animali (uccelli, piccoli mammiferi, anfibi, insetti), oltre ad essere luogo adatto per l'insediamento di diverse specie vegetali selvatiche.

Caratteristiche tipologiche e criteri di intervento:

- Dimensioni: indicate nella cartografia del PSC e del RUE
- Copertura del suolo: aree boscate con radure e macchie arbustive;
- La possibilità di accedere a queste aree deve essere valutata caso per caso (la fruizione diretta non è la funzione principale di queste aree)
- Sono da evitare zone pavimentate impermeabili; gli eventuali percorsi devono avere preferibilmente pavimentazioni permeabili, od essere realizzati in terra battuta.
- La dotazione di attrezzature ed impianti deve essere limitata a quelli utilizzati per favorire la crescita della vegetazione: impianti di irrigazione «a perdere», pacciamatura, eventuali drenaggi; eventualmente si potranno avere impianti di illuminazione lungo i sentieri e percorsi sportivi.
- Vegetazione: tipologie e dimensioni d'impianto, disegno e scelta delle specie, secondo le tecniche della forestazione naturalistica, utilizzando esclusivamente piante autoctone ed impianti di semplice gestione.
- Disegno: il progetto delle aree a verde protettivo deve essere realizzato favorendone l'inserimento paesaggistico generale, puntando a contemperare le esigenze di gestione meccanizzata con la maggiore «naturalità» possibile.

*Art. 28 - Impianti di distribuzione dei carburanti*

.... 6 Mitigazione degli impatti

In ogni impianto deve essere prevista la raccolta delle acque di "prima pioggia" da tutto il piazzale (orientativamente i primi 5 mm. di pioggia); le acque di prima pioggia e le acque nere devono essere convogliate ad un depuratore pubblico o, in alternativa, ad idoneo impianto privato.

Negli impianti situati al di fuori del Territorio Urbanizzato si prescrive la formazione di una cortina alberata (posta lungo tutto il confine dell'impianto eccetto che sul lato della strada) costituita da alberi ad alto fusto posti a distanza ravvicinata, nonché da essenze arbustive interposte.

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Sant'Ilario D'Enza**  
via Roma, 84  
42049 SANT'ILARIO D'ENZA

[www.comune.santilariodenza.re.it](http://www.comune.santilariodenza.re.it)

## Sant'Ilario D'Enza

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Non adottato*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

## Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

### PERMEABILITA' DEI SUOLI

---

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Variante specifica n.1/2004 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 24.01.2005

*Zone R1b - zone edificate residenziali/polifunzionali (caratterizzate dalla compresenza di residenza e attività commerciali, paracommerciali e di servizio)*

.... e) prescrizioni di tutela ambientale:

nelle nuove costruzioni almeno il 20% della superficie del lotto deve essere permeabile.

*Zone R2 - zone edificate prevalentemente residenziali*

.... e) prescrizioni di tutela ambientale:

nelle nuove costruzioni almeno il 20% della superficie del lotto deve essere permeabile;

*Zona R1r - zona interessata da edifici destinati originariamente ad attività produttive, attualmente dismessi o in corso di dismissione, da assoggettare a interventi di ristrutturazione urbanistica per funzioni residenziali /direzionali*

.... d) prescrizioni di tutela ambientale:

1) nelle nuove costruzioni almeno il 20% della superficie del lotto deve essere permeabile;

2) per compensare la diminuzione del tempo di corrivazione delle acque pluviali ai canali di superficie e l'incremento di apporto idrico per mancato assorbimento dalla superficie del suolo, va prevista la raccolta delle acque di precipitazione meteorica in apposito invaso (500 mc di invaso ogni ettaro di superficie impermeabilizzata); la realizzazione di tali invasi é subordinata al parere favorevole dell'Ente od Ufficio preposto alla tutela idraulica (ConSORZI di Bonifica), con il quale dovranno essere definite le caratteristiche funzionali delle invasi, la loro ubicazione (all'interno o all'esterno del comparto) e concordati i criteri di gestione; potranno essere previsti invasi con dimensioni inferiori se assentiti dai medesimi Consorzi di Bonifica, nel rispetto di eventuali Direttive dell'Autorità di Bacino del Po;

3) nelle nuove costruzioni deve essere effettuata una valutazione previsionale del clima acustico (art.8 L.447/95); per la tutela dall'inquinamento acustico vanno previsti interventi idonei (fascia alberata e/o altri tipi di tutela) lungo il v.le Europa;

*Zona R2r - zona interessata da edifici destinati originariamente ad attività produttive, attualmente dismessi o in corso di dismissione, da assoggettare a interventi di ristrutturazione urbanistica per funzioni prevalentemente residenziali*

.... d) prescrizioni di tutela ambientale:

1) nelle nuove costruzioni almeno il 20% della superficie del lotto deve essere permeabile;

2) per compensare la diminuzione del tempo di corrivazione delle acque pluviali ai canali di superficie e l'incremento di apporto idrico per mancato assorbimento dalla superficie del suolo, va prevista la raccolta delle acque di precipitazione meteorica in apposito invaso (500 mc di invaso ogni ettaro di superficie impermeabilizzata); la realizzazione di tali invasi é subordinata al parere favorevole dell'Ente od Ufficio preposto alla tutela idraulica (ConSORZI di Bonifica), con il quale dovranno essere definite le caratteristiche funzionali delle invasi, la loro ubicazione (all'interno o all'esterno del comparto) e concordati i criteri di gestione; potranno essere previsti invasi con dimensioni inferiori se assentiti dai medesimi Consorzi di Bonifica, nel rispetto di eventuali Direttive dell'Autorità di Bacino del Po;

*Zone R2e - zone di espansione residenziale*

.... d) prescrizioni di tutela ambientale:

1) nelle nuove costruzioni almeno il 20% della superficie del lotto deve essere permeabile;

2) per compensare la diminuzione del tempo di corrivazione delle acque pluviali ai canali di superficie e l'incremento di apporto idrico per mancato assorbimento dalla superficie del suolo,

va prevista la raccolta delle acque di precipitazione meteorica in apposito invaso (500 mc di invaso ogni ettaro di superficie impermeabilizzata); la realizzazione di tali invasi é subordinata al parere favorevole dell'Ente od Ufficio preposto alla tutela idraulica (ConSORZI di Bonifica), con il quale dovranno essere definite le caratteristiche funzionali delle invasi, la loro ubicazione (all'interno o all'esterno del comparto) e concordati i criteri di gestione; potranno essere previsti invasi con dimensioni inferiori se assentiti dai medesimi Consorzi di Bonifica, nel rispetto di eventuali Direttive dell'Autorità di Bacino del Po;

## USO DEL VERDE

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2004

### *Art. 68 - Salvaguardia e formazione del verde*

1. In tutto il territorio comunale la formazione ed il mantenimento del verde è soggetto a tutela e controllo. Le modalità d'intervento, la tutela e la gestione delle alberature, delle aree di pregio ambientale e degli elementi naturali del paesaggio sono subordinate alle prescrizioni contenute nelle norme d'attuazione del PRG vigente e nel Regolamento del Verde comunale.

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Variante specifica n.1/2004 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 24.01.2005

### *18.2. - Prescrizioni per l'attuazione degli interventi edilizi*

.... c) spazi aperti di pertinenza degli edifici:

1) piantumazioni

1.1.) tutti gli interventi relativi a edifici ricadenti nelle zone agricole vanno inseriti in un progetto di sistemazione relativa all'area di pertinenza dell'edificio, nel quale venga prevista la conservazione delle piante (alberi, arbusti, siepi) esistenti e la loro integrazione con associazioni di piante autoctone (vedi All.3); la sistemazione del verde andrà effettuata con i criteri indicati all'All.3.;

1.2.) tutti gli interventi relativi a edifici ricadenti in terreni non costituenti "aziende agricole" vanno inseriti in un progetto riguardante sia la sistemazione dell'area di pertinenza dell'edificio (di cui al precedente punto 1.1.), sia le modalità di gestione dei terreni, con specifico riferimento alla regimazione delle acque superficiali e alla conservazione e introduzione di siepi, alberi e arbusti di specie autoctone (vedi All.3), in particolare lungo la rete idraulica, la viabilità principale e podere, i confini di proprietà;

*Zona R1r - zona interessata da edifici destinati originariamente ad attività produttive, attualmente dismessi o in corso di dismissione, da assoggettare a interventi di ristrutturazione urbanistica per funzioni residenziali /direzionali*

.... 3) nelle nuove costruzioni deve essere effettuata una valutazione previsionale del clima acustico (art.8 L.447/95); per la tutela dall'inquinamento acustico vanno previsti interventi idonei (fascia alberata e/o altri tipi di tutela) lungo il v.le Europa;

*Zone Rv - zone edificate prevalentemente residenziali caratterizzate dalla presenza di aree verdi*

.... d) piantumazioni

nelle zone Rv non ricadenti nei centri abitati (capoluogo e Salerno) gli interventi di sistemazione delle aree esterne vanno effettuati con piante autoctone e vanno rapportati ai caratteri delle aree agricole circostanti (vedi All.3);

### *20.4. - Zone per attrezzature e impianti di interesse generale*

.... zone S - zone per attrezzature scolastiche

d) aree verdi:

le aree adiacenti alla v. Emilia vanno piantumate con alberature e arbusti con funzione di difesa dall'inquinamento acustico e atmosferico indotto dalla v. Emilia;

.... zone R - zone per attrezzature ricreative

.... d) aree verdi:

le aree adiacenti alla v. Emilia vanno piantumate, compatibilmente con la presenza di parcheggi, con alberature e arbusti con funzione di difesa dall'inquinamento acustico e atmosferico indotto dalla v. Emilia;

.... zone O - zone per le scuole dell'infanzia e dell'obbligo

.... d) prescrizioni di tutela ambientale:

1) nelle nuove costruzioni le aree scoperte di pertinenza devono essere sistemate a verde in misura non inferiore al 40% della Sf; le piantumazioni di nuovo impianto devono essere effettuate prevalentemente con associazioni di alberi e arbusti tipici della zona (vedi All.3);

.... zone Ac Ar - zone per attrezzature di interesse comune

.... d) prescrizioni di tutela ambientale:

nelle nuove costruzioni le aree scoperte di pertinenza devono essere sistemate a verde in misura non inferiore al 40% della Sf; le piantumazioni di nuovo impianto devono essere effettuate prevalentemente con associazioni di alberi e arbusti tipici della zona (vedi All.3).

### *Allegato 3 - Gestione del verde*

Specie idonee all'impiego nelle zone FV - zone di verde fluviale

Gli interventi devono mirare alla massima tutela dell'equilibrio dell'ecosistema e del paesaggio. Nello specifico, trattandosi di ambiti fluviali di rilevante importanza ambientale ed ecologica, la scelta delle specie e delle modalità di impianto devono essere indirizzate alla ricostruzione di ambienti naturali e tipici dei corridoi fluviali. Per tali motivi sarebbe opportuno evitare forme di "contaminazione" antropica quali ad esempio specie legate all'attività agricola.

L'elenco di riferimento per alberi ed arbusti è quello del gruppo "1" nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali. Tale abaco può essere integrato in seguito a disposizioni applicative di Regolamenti, Circolari e normative Regionali, Nazionali e Comunitarie in particolare inerenti le misure agroambientali e di salvaguardia ecologica degli ambiti fluviali.

.....

*Indicazioni per una corretta realizzazione e gestione del verde degli spazi aperti di pertinenza degli edifici ricadenti in zona agricola*

Relativamente alla sistemazione delle aree cortilive dei fabbricati rurali quali elementi strutturali del paesaggio è opportuno salvaguardare le forme tradizionali del verde di pertinenza ed in particolare delle varietà fruttifere evitando al contempo l'impiego di specie esotiche in larga scala.

Per gli stessi motivi andrebbe mantenuta la continuità tra area del fabbricato e terreni circostanti evitando di creare barriere visive o al passaggio della fauna; qualora si rendessero indispensabili si consiglia il ricorso a siepi "vive" evitando specie che raggiungano uno sviluppo a maturità superiore a mt 2. Nel caso di recinzioni metalliche è opportuno lasciare uno spazio libero di circa 10 cm da terra ed evitare altezze superiore a mt 1,6 - 1,7. Sarebbe altresì opportuno in questi casi mitizzare la presenza predisponendo una siepe su una o due file in modo da "affogare" la recinzione su entrambi i lati.

Nella predisposizione delle siepi perimetrali si consiglia l'impiego di più specie inserendo possibilmente tra queste anche quelle che rivestono una funzione alimentare per la fauna e gli insetti utili. Nel caso dell'utilizzo di sempreverdi è opportuno limitare l'estensione del fronte monospecifico ad una lunghezza non superiore a mt 20.

Relativamente alla gestione degli elementi naturali del paesaggio agrario censiti e di nuova realizzazione si suggeriscono le seguenti indicazioni:

Piante isolate

Le piante isolate vanno preservate e mantenute in efficienza soprattutto se si tratta di varietà fruttifere. In quest'ultimo caso vanno incentivate le ordinarie operazioni colturali tra cui anche la potatura a fini produttivi e, qualora si evidenzino sintomi di senescenza o patologie che arrecano danno alla pianta, la sostituzione con analoga specie. Le potature, in questo caso di mantenimento, vanno eseguite anche sulle altre specie, mentre nel caso di piante capitozzate

per la produzione di frasche e legacci per le viti, questi possono essere assimilate e quindi rientrare in una potatura di produzione. In tutti i casi è bene evitare lavorazioni profonde del terreno nell'area di pertinenza delle piante che coincide indicativamente con l'area d'incidenza della chioma mentre va eseguita un controllo delle infestanti con mezzi manuali evitando il ricorso di prodotti chimici.

#### Filari

I filari alberati sono soggetti alle stesse manutenzioni previste per le singole piante anche se in questo caso è opportuno un maggiore controllo sullo sviluppo degli spazi aerei delle chiome in funzione delle distanze d'impianto. Se si tratta di specie fruttifere o produttive può essere consentita la sostituzione a fine ciclo; se si tratta invece di filari capitozzati o governati con le tecniche tradizionali per la produzione di frasche, legacci per la vite, o quali tutori, è consentito il mantenimento di tale pratica gestionale. In tutti i casi è opportuno evitare l'introduzione delle specie infestanti che devono essere rimosse così come le piante o parti di esse soggette ad attacchi di patogeni virulenti.

#### Siepi

Le siepi possono essere soggette ad una serie di operazioni colturali in funzione delle loro struttura e stato vegetativo. In linea generale possono essere eseguite potature di formazione e mantenimento evitando di alterare la forma naturale della siepe. In caso di senescenza, perdita dell'originaria struttura naturale o fitopatologie che compromettano lo stato vegetativo delle piante, si può operare una ceduzione con lo scopo di rinnovare l'impianto. In quest'ultimo caso andranno poi realizzate le successive potature di formazione ed allevamento. E' opportuno rimuovere sempre le specie infestanti e le parti soggette ad attacchi di patogeni infettivi.

#### *Indicazioni per una corretta realizzazione delle zone verdi di pertinenza degli assi stradali e delle infrastrutture legate alla mobilità in generale*

Nell'ambito del verde di pertinenza delle infrastrutture stradali si riscontra una casistica legata alla funzione prevalente del verde. In molti casi assolve ad una funzione di elemento guida della prospettiva oltre che di arredo paesaggistico, in altri casi prevale la funzione di quinta verde e di impiego nella mitigazione degli impatti visivi. Il filare stradale contiene poi a sua volta caratteri differenti in relazione alla sua localizzazione in particolare se situato all'interno o meno del perimetro urbano.

Nel caso di verde con funzioni di mitigazione degli impatti visivi ed acustici (ad esempio delle infrastrutture in rilevato, di fabbricati, di aree artigianali ecc. ) è consigliato il ricorso a strutture articolare come forma spaziale e composizione specifica ricercando il più possibile forme e limiti sinusoidali e naturaliformi e compatte.

Relativamente alle specie si può fare riferimento all'elenco proposto per gli ambiti agricoli.

Nel caso di filari stradali invece è indispensabile mantenere una certa permeabilità visiva soprattutto per le strade poste in ambito extraurbano. E' consigliabile in questo caso l'impiego delle specie che possano in qualche modo richiamare il paesaggio agrario e quindi di specie utilizzate lungo le strade interpoderali o tipiche di queste zone anche in associazione con siepi arbustive.

All'interno dei perimetri urbani può essere consentita invece una maggiore libertà di scelta e composizione anche se è comunque consigliabile, viste le limitate estensioni, di mantenere una certa "continuità" dei filari soprattutto nel caso di strade che attraversano i centri abitati ed il cui verde di pertinenza assume per tanto anche ad una funzione di "collegamento".

Si veda anche: Regolamento del Verde approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 20/10/2003.

## **DOTAZIONI ECOLOGICHE E MITIGAZIONE IMPATTI**

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2004

*Art. 65 - Impatto visivo ed ambientale degli apparati tecnologici*

1. Gli apparati tecnologici posti all'esterno degli edifici devono essere installati nel rispetto del criterio del minimo impatto visivo ed ambientale, e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione, eventualmente anche adottando finiture che diano un risultato di tipo mimetico. Lo stesso dicasi per i relativi elementi accessori, di adduzione, di captazione e di espulsione; come pure per le radioantenne della telefonia cellulare.

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Variante specifica n.1/2004 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 24.01.2005

*Zona R1r - zona interessata da edifici destinati originariamente ad attività produttive, attualmente dismessi o in corso di dismissione, da assoggettare a interventi di ristrutturazione urbanistica per funzioni residenziali /direzionali*

.... 4) gli interventi dovranno essere corredati da adeguati presidi ambientali che impediscano l'eventuale infiltrazione di inquinanti nel sottosuolo, qualora tale prescrizione sia presente nelle relazioni geologiche allegate al presente piano.

*Zone R2e - zone di espansione residenziale*

.... d) prescrizioni di tutela ambientale:

5) gli interventi dovranno essere corredati da adeguati presidi ambientali che impediscano l'eventuale infiltrazione di inquinanti nel sottosuolo, qualora tale prescrizione sia presente nelle relazioni geologiche allegate al presente piano; per quanto concerne la zona posta in località Gazzaro, al fine di tutelare adeguatamente l'acquifero, all'intorno del punto di captazione delle acque potabili dovrà essere realizzato un congruo spazio a verde.

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Scandiano**  
corso Vallisneri, 6  
42019 SCANDIANO

[www.comune.scandiano.re.it](http://www.comune.scandiano.re.it)

## Scandiano

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Adottato nel Regolamento Comunale del Contributo del costo di costruzione adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 3 maggio 1999*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	50%
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	20%
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	4
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Toano**  
corso Trieste, 65  
42010 TOANO

[www.comune.toano.re.it](http://www.comune.toano.re.it)

# Toano

## Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 19 maggio 1998*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	50%
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	20%
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	0
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

## Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

### PERMEABILITA' DEI SUOLI

---

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Variante Generale al Piano Regolatore Generale integrata con Varianti specifiche 1/2001 approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 26.09.2002 e con Delibera di Giunta Provinciale n. 304 del 19.11.2002

#### *Zona Urbanistica B2 Zona residenziale Urbanistica da edificare*

.... prescrizioni e vincoli di zona

Gli spazi scoperti dei lotti devono essere lasciati permeabili in misura non inferiore al 30% della Sf e parte dovrà essere sistemata a verde privato o condominiale in misura non inferiore a 0,3 mq/mq di Su.

#### *Zona Urbanistica B4 Zona a verde privato*

.... prescrizioni e vincoli di zona

In queste aree sono previsti la conservazione ed il miglioramento del verde privato esistente e la sistemazione delle aree cortilive.

### USO DEL VERDE

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 08.07.1973

#### *Art. 61 Zone verdi e parchi*

Le zone verdi e i parchi privati, come pure i complessi alberati di valore ornamentale, devono essere conservati e curati. I proprietari hanno l'obbligo della pulizia del terreno, della potatura delle piante e della sostituzione delle medesime in caso di deperimento.

L'abbattimento di alberi di alto fusto in parchi e giardini privati deve essere preventivamente autorizzato. Nelle zone edificabili le alberature esistenti devono essere salvaguardate. L'utilizzazione edificatoria delle aree deve avvenire in modo da assicurare una efficace tutela delle piante esistenti.

In ogni caso, l'abbattimento delle alberature esistenti è subordinato all'autorizzazione del Sindaco.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'impegno del richiedente a provvedere alla loro sostituzione con altre di uguale essenza e di altezza non inferiore a tre metri.

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Variante Generale al Piano Regolatore Generale integrata con Varianti specifiche 1/2001 approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 26.09.2002 e con Delibera di Giunta Provinciale n. 304 del 19.11.2002

#### *Uso P1 Artigianato produttivo*

Prescrizioni

.... - Negli interventi di nuova edificazione deve essere realizzata una superficie di verde privato alberato pari ad almeno il 10% della Sf.

#### *Uso P2 Artigianato di servizio non congruente con la residenza*

Prescrizioni

.... - Negli interventi di nuova edificazione deve essere realizzata una superficie di verde privato alberato pari ad almeno il 10% della Sf.

#### *Uso P3 Industria manifatturiera, industria delle costruzioni e installazione impianti*

#### Prescrizioni

.... - Negli interventi di nuova edificazione deve essere realizzata una superficie di verde privato alberato pari ad almeno il 10% della Sf.

#### *Uso P4 Industria di macellazione elaborazione carni*

##### Prescrizioni

.... - Negli interventi di nuova edificazione deve essere realizzata una superficie di verde privato alberato pari ad almeno il 10% della Sf.

#### *Uso R2 Residenza collettiva*

##### Standards

.... - verde pubblico negli interventi trasformativi e nei mutamenti d'uso: 0,6 mq/mq di Superficie utile detratta la quota eventualmente già reperita come S2, se richiesta dalle norme di zona

#### *Uso T2 Ostelli e altre forme di ricettività per il turismo itinerante*

##### Standards

.... - verde pubblico negli interventi trasformativi e nei mutamenti d'uso: 0,6 mq/mq di Superficie utile detratta la quota eventualmente già reperita come S2, se richiesta dalle norme di zona

## **DOTAZIONI ECOLOGICHE E MITIGAZIONE IMPATTI**

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 08.07.1973

#### *Art. 37 Salubrità del terreno*

E' vietato costruire nuovi edifici su terreno inquinato o insalubre, se non previa bonificazione e risanamento del medesimo. Qualora il terreno sul quale si intende costruire sia permeato di umidità ovvero sia comunque esposto al pericolo di infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, è fatto obbligo di adottare misure atte sia ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti sia a garantire il drenaggi delle acque.

#### *Art. 39 Isolamento dalla umidità*

Ogni edificio deve essere isolato dall'umidità del suolo.

I locali interrati, seminterrati o posti al piano terreno, devono avere il piano di calpestio isolato dal terreno mediante solaio o mediante vespaio aerato dello spessore di almeno 50 cm. In particolare, i muri perimetrali dei piani interrati o seminterrati devono essere protetti dall'unità e dalle infiltrazioni mediante intercapedini collegate direttamente alla rete di drenaggio oppure mediante impermeabilizzazione della superficie muraria.

Tutti i muri dei locali interrati, seminterrati o posti al pian terreno, devono essere isolati dalle infiltrazioni di umidità diffusa per capillarità mediante l'adozione di stratificazioni impermeabili continue interposte tra le fondazioni e i muri in elevazione.

Qualora nei piani interrati, seminterrati o fuori terra, siano previsti locali di Categoria A, i pavimenti di tali locali devono essere isolati dal sottostante vespaio, mediante strato impermeabile.

## **CLIMA ACUSTICO**

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 08.07.1973

#### *Art. 41 Isolamento acustico*

Nelle nuove costruzioni, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti e nelle ricostruzioni degli edifici, deve essere garantita una adeguata protezione contro i rumori.

A tal fine, sia le pareti esterne dei fabbricati, sia le parti di separazione fra le unità di abitazione, sia i solai devono essere costruiti in modo da assicurare nel campo delle frequenze da 100 a 3000 HZ, una attenuazione acustica minima di 50 dB.

Gli impianti tecnici generanti e trasmettenti rumori - come gli ascensori, gli impianti idrici, di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento, le autoclavi e gli scarichi verticali - devono essere isolati dalle strutture portanti e dalle murature dei fabbricati al fine di assicurare l'attenuazione dei rumori.

Al fine di garantire buone condizioni ambientali di lavoro in rapporto al tipo di attività svolta, nella relazione illustrativa e negli elaborati di progetto di edifici destinati ad attività industriali o commerciali, devono essere specificate le caratteristiche delle misure adottate per impedire o attenuare la trasmissione dei rumori.

## **ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO**

---

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 08.07.1973

### *Art. 40 Isolamento termico*

Le murature esterne devono avere un coefficiente di trasmissione termica (K) non superiore a  $K = 1,4$ .

Le coperture, qualora i locali sottostanti siano dettanti ad abitazione, devono avere un coefficiente di trasmissione termica (K) non superiore a  $K = 1$ .

Le parti di separazione fra due unità di abitazione devono avere un coefficiente di trasmissione termica (K) non superiore a  $K = 1,6$ .

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Vetto**  
piazza Caduti di Legoreccio, 1  
42020 VETTO

[www.comune.vetto.re.it](http://www.comune.vetto.re.it)

Vetto

## Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Non adottato*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Vezzano sul Crostolo**  
piazza Libertà, 1  
42030 VEZZANO SUL CROSTOLO

[www.comune.vezzano-sul-crostolo.re.it](http://www.comune.vezzano-sul-crostolo.re.it)

## Vezzano sul Crostolo

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Non adottato*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

## Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

### USO DEL VERDE

---

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Variante approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 18.06.2005

*Art. IV.4.04 - Alberature. Arredo urbano.*

- 1- Le alberature di valore monumentale e paesaggistico, nell'area urbana e nel territorio agricolo, sono soggette a vincolo di conservazione. Le relative aree di pertinenza sono inedificabili; ferma restando la possibilità di computare le relative superfici ai fini dell'applicazione dei parametri edilizi-urbanistici, nei casi e secondo le modalità previste dalle presenti norme. In tali aree di pertinenza è vietata qualsiasi attività edilizia che possa compromettere la qualità ambientale e che possa comunque danneggiare le alberature stesse.
- 2- Qualora l'abbattimento di tali alberature si rendesse necessario per il deperimento delle stesse o per qualsiasi altra causa di forza maggiore, tali operazioni devono comunque essere sottoposte alla normativa di cui ai commi successivi
- 3- L'abbattimento di alberature di cui ai precedenti commi 1 e 2, è considerato intervento sottoposto a concessione e, come tale, soggetto a particolari prescrizioni e limitazioni, secondo quanto previsto dalle Norme generali di tutela dell'ambiente di cui al presente Capo.
- 4- Ai fini dell'applicazione della presente normativa, non sono considerati alberi di alto fusto, sottoposti quindi a particolare tutela, (salvo il caso che costituiscono complessi arborei di rilevanza paesaggistica), le seguenti alberature:
  - . le essenze che risultano trapiantabili;
  - . gli alberi da frutto delle specie tipiche della zona e comunque normalmente coltivate;
  - . gli aceri, i lecci, i noci gli olmi i tassi, le robinie, i salici, i tigli, i pioppi e le altre specie assimilabili, quando hanno un diametro del tronco, misurato ad un metro di altezza dal piano di campagna, inferiore a 20 cm.
- 5- Nei casi in cui per qualsiasi motivo l'intervento di abbattimento o modifica delle alberature di carattere monumentale-paesaggistico si renda inevitabile, la relativa concessione può essere rilasciata sulla base di un progetto di risistemazione dell'ambiente che preveda, nei casi in cui ciò è possibile, il ripristino delle alberature con la piantumazione di essenze adeguate, ed il relativo impegno del richiedente a mezzo di apposito atto unilaterale d'obbligo.
- 6- In tutti i progetti presentati, alberi ed arbusti esistenti dovranno essere rigorosamente rilevati ed indicati su apposita planimetria corredata da documentazione fotografica e dovranno essere rispettati, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali.
- 7- Per interventi di ogni tipo, dalle alberature di pregio definite come al presente articolo, è richiesto il rispetto di opportune distanze di salvaguardia, assunte come uguali a quelle previste per i confini di proprietà, a partire dall'involuppo esterno delle alberature stesse.
- 8- Sono tutelati (quindi ne è vietata la demolizione o sostituzione senza la relativa autorizzazione) tutti quegli elementi di arredo tradizionale dei fondi agricoli, quali pilastrini d'ingresso (coperti o scoperti), aie, lastricature in cotto od in pietra, pozzi vetusti, maestà, banchine e ponti di particolare fattura stilistica.

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Viano**  
via San Polo, 1  
42030 VIANO

[www.comune.viano.re.it](http://www.comune.viano.re.it)

Viano

## Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Adottato nel Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 7 settembre 2006*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	50%
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	20%
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	0
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

## Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

### SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

---

Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 07.09.2006

#### *Art. 141. Modalità di riduzione del contributo di costruzione*

1. In relazione agli obiettivi del P.S.C. ed in conformità alle disposizioni ed ai criteri regionali di cui alle Delibere C.R. n. 849 e 850/1998 e alla Del.G.R. n. 21/2001 si applicano le seguenti riduzioni nel calcolo degli oneri dovuti, alle condizioni di seguito esplicitate, con la precisazione che non possono essere cumulate per lo stesso intervento edilizio riduzioni in misura superiore al 75% del totale.

2. In attuazione dell'art. 62 del P.S.C. (Promozione del risparmio energetico e della qualità ecologica degli interventi urbanistici ed edilizi) e dei Criteri regionali di cui alla Del.G.R. n. 21/2001 (Criteri per graduare eventuali incentivi in rapporto al soddisfacimento dei requisiti volontari), sono applicati i seguenti criteri per la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria fino ad un massimo del 50% del totale dovuto.

Riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti, in rapporto al soddisfacimento dei requisiti volontari ecosostenibili (costruzioni bioclimatiche, ecologiche o realizzate con tecnologie alternative e non inquinanti), di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 21 del 16 gennaio 2001: Il Comune di Viano adotta il massimo sconto consentito al punto 1.6.4 della Delibera di Consiglio Regionale n.849 del 1998, pari al 50%. L'ottenimento dello sconto è consentito in base al rispetto dei requisiti volontari delle seguenti famiglie di requisiti volontari come definiti dal Regolamento edilizio Tipo della regione Emilia-Romagna:

- famiglia 6 - Uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche
- famiglia 8 - Uso razionale delle risorse idriche
- famiglia 9 - Controllo delle caratteristiche nocive dei materiali da costruzione.

Tenuto conto degli indirizzi suggeriti all'Allegato 3 della Delibera Regionale n.21 del 2001, i pesi attribuiti (in centesimi) al rispetto di ciascun requisito sono indicati nella tabella seguente. Si precisa che:

- il minimo numero di requisiti che consente di accedere alla riduzione degli oneri è di tre;
- il raggiungimento del punteggio 100 consente lo sconto del 50% sugli oneri di urbanizzazione secondaria;
- il soddisfacimento di almeno 6 requisiti comporta un premio aggiuntivo di 5 punti, e quello di 9 requisiti comporta un premio aggiuntivo di 10 punti;
- non sono incentivabili come bioclimatici ed ecologici i requisiti volontari delle famiglie 6,8 e 9 in assenza dell'Analisi del Sito riferita almeno ai corrispondenti agenti caratteristici.

.... 3. Promozione dell'impiego nell'edilizia residenziale di impianti ad energia solare per la produzione di acqua calda

In attuazione dell'art.62 del P.S.C. (Promozione del risparmio energetico e della qualità ecologica degli interventi urbanistici ed edilizi) e del punto 1.6.12 della delibera di C.R. n.849/1998, gli interventi di edilizia residenziale dotati di impianto per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso apporto energetico solare fruiscono di una riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria pari al 20%.

La condizione posta per la riduzione del 20% è definita dal livello di prestazione indicato al punto 5 della scheda del Requisito volontario 6.7 "Uso dell'apporto energetico solare per il riscaldamento dell'acqua" di cui alla Delibera G.R. n.21/2001 (dimensionamento dell'impianto tale da coprire l'intero fabbisogno di acqua calda nel periodo in cui l'impianto di riscaldamento è disattivo; integrazione dell'impianto a pannelli solari con un impianto di climatizzazione invernale a bassa temperatura, non superiore a 40°C).

La condizione posta per la riduzione del 10% è definita dal livello di prestazione indicato al punto 7 della scheda del Requisito volontario 6.7 "Uso dell'apporto energetico solare per il riscaldamento dell'acqua" di cui alla Delibera G.R.

n.21/2001 (impianto di climatizzazione invernale non del tipo a bassa temperatura e/o non integrato con l'impianto a pannelli solari).

4. Altre caratteristiche degli interventi che comportano la riduzione degli oneri In relazione agli obiettivi di riqualificazione urbana del P.S.C. e in attuazione della Delibera C.R. n. 849/1998, gli interventi edilizi fruiscono inoltre, delle seguenti ulteriori riduzioni (fermo restando che le percentuali di riduzione non possono comunque essere cumulate oltre il limite del 75% per ciascun intervento):

Piano Strutturale Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 07.09.2006

*Art. 62. Promozione del risparmio energetico e della qualità ecologica degli interventi urbanistici ed edilizi*

.... 2 Il Regolamento Urbanistico Edilizio prevede specifiche norme (verifica in termini di fattibilità e incentivazione interventi per il risparmio energetico) per promuovere il risparmio energetico e l'uso di energie alternative gli interventi edilizi diffusi. In termini generali, il RUE richiede in modo generalizzato soluzioni tecniche finalizzate alla riduzione dei consumi energetici per effetto di scelte sull'architettura, le tecnologie e i materiali, gli impianti.

3 Per lo sviluppo della qualità ecologica degli interventi edilizi, il P.S.C. promuove la qualificazione degli interventi attraverso specifiche forme di incentivazione economica, con la finalità di migliorare la compatibilità ambientale, la sicurezza, la salubrità e l'economicità dell'abitazione per la cittadinanza.

4 I contenuti e gli obiettivi oggetto di regolamentazione sono:

.... - Salute: eliminazione di materiali insalubri e accorgimenti progettuali specifici per la qualità sanitaria degli ambienti

- Qualità ecologica: aspetti bioclimatici, correttezza delle scelte progettuali nelle relazioni con l'ambiente, progettazione e gestione delle aree verdi

- Risparmio di risorse: accorgimenti per la riduzione degli sprechi di risorse (recupero idrico, raccolta differenziata, ecc.)

- Tutela ambientale: scelte progettuali finalizzate alla tutela di componenti ambientali (suolo, sottosuolo, paesaggio, ecc.)

- Qualità della vita: scelte relative alla protezione degli abitanti dagli impatti esterni, e per il miglioramento del comfort abitativo

- Concorso alla qualità urbana: decoro delle sistemazioni esterne, coerenza del disegno rispetto al contesto urbano

5. In relazione agli obiettivi del PSC ed in conformità alle disposizioni ed ai criteri regionali di cui alle Delibere G.R. n. 849 e 850/1998 e alla Del.G.R. n. 21/2001 si applicano riduzioni nel calcolo degli oneri dovuti, alle condizioni definite dal RUE, con la precisazione che non possono essere cumulate per lo stesso intervento edilizio riduzioni in misura superiore al 50% del totale.

6. In attuazione del presente articolo e dei Criteri regionali di cui alla Del.G.R. n. 2172001 (Criteri per graduare eventuali incentivi in rapporto al soddisfacimento dei requisiti volontari), il RUE applica criteri per la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria fino ad un massimo del 50% del totale dovuto, in rapporto al soddisfacimento dei requisiti volontari ecosostenibili (costruzioni bioclimatiche, ecologiche o realizzate con tecnologie alternative e non inquinanti), di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 21 del 16 gennaio 2001.

L'ottenimento dello sconto è consentito in base al rispetto dei requisiti volontari delle seguenti famiglie di requisiti volontari come definiti dal Regolamento edilizio Tipo della regione Emilia-Romagna:

famiglia 6 - Uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche

famiglia 8 - Uso razionale delle risorse idriche

famiglia 9 - Controllo delle caratteristiche nocive dei materiali da costruzione.

**PERMEABILITA' DEI SUOLI**

---

Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 07.09.2006

*Art. 12. Aree per attrezzature e spazi collettivi*

.... 6. Per gli interventi di Ricostruzione, Ampliamento, Nuova Costruzione, a seconda del tipo di usi ed attrezzature previste si applicano le seguenti prescrizioni di intervento:

.... IP max = 40%.

b) aree per servizi scolastici, usi ammessi:

.... SP min = 50%.

c) aree per verde pubblico, usi ammessi:

.... SP min. = 90%

d) aree per verde pubblico attrezzato per lo sport, usi ammessi:

.... SP min. = 70%;

*Art. 19. Permeabilità dei suoli*

1. Nelle aree soggette ad edificazione è obbligatorio che una parte di superficie fondiaria resti permeabile alle acque meteoriche, secondo le percentuali minime di cui all'articolo 20 seguente.

.... 3. Le aree con pavimentazioni grigliate sono conteggiate come superfici permeabili per il 20% della superficie effettiva, tenuto conto dell'elevata impermeabilizzazione dello strato superficiale di terreno compattato (cfr. art.2.d dell'Allegato "Definizioni").

*Art. 43 . Ambiti urbani consolidati (AC) - Articolazione - Destinazioni d'uso - Interventi ammessi*

.... 11. Sub-ambiti Aca - Ambiti consolidati del Capoluogo e di Faggiano

11.a Nei lotti liberi di dimensione minima SF = 500 mq. sono ammessi interventi di nuova costruzione nel rispetto dei seguenti limiti:

.... IP min = 60% della SF, o = IP preesistente se inferiore

.... 12. Sub-ambiti Acc - Ambiti consolidati delle frazioni

.... 12.a Nei lotti liberi di dimensione minima SF = 700 mq. sono ammessi interventi di nuova costruzione nel rispetto dei seguenti limiti:

.... IP min = 70% della SF, o = IP preesistente se inferiore

.... 13. Sub-ambiti Acv - Porzioni di aree destinate a verde privato pertinenziale degli edifici.

.... IP = IP esistente o IP = 100% se ineditati

.... 14 Ambiti Acr - Ambiti consolidati in territorio rurale

.... 14.a Nei lotti liberi di dimensione minima SF = 1.000 mq., e comunque nei lotti catastalmente definiti alla data di adozione del P.S.C., sono ammessi interventi di nuova costruzione nel rispetto dei seguenti limiti:

.... IP min = 75% della SF, o = IP preesistente se inferiore

.... 15. Sub-ambiti ACs

.... ACs - Ambito alberghiero di Regnano Per questo ambito sono stabiliti i seguenti parametri:

.... IP min = 60% della SF;

.... ACs - Ambito Viano "Casa della Sposa" Per questo ambito sono stabiliti i seguenti parametri:

.... Ip min = 50% della Sf;

.... ACs - Ambito di Tabiano

Per questo ambito sono stabiliti i seguenti parametri:

.... Ip min = 75% della SF;

*Art. 46. Ambiti per i nuovi insediamenti in corso di attuazione (AN.2) - Attività edilizia in aree parzialmente pianificate*

... - IP min = 65% della SF, o = IP preesistente se inferiore

*Art. 48. APC(i)-E e APC(t)-E (Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale, totalmente o prevalentemente edificati)*

.... -IP min = IP esistente in caso di ristrutturazione e riuso dell'esistente;

....- IP min = 50% della SF in caso di demolizione e ricostruzione

## Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 07.09.2006 Allegato 1 Definizioni

### *Art. 2.d. Superficie impermeabilizzata e superficie permeabile (SP)*

1. Si definisce superficie impermeabilizzata, ai fini urbanistici, la misura in mq. di quella porzione di sedime interessata da manufatti (fuori o entro terra) che impedisce alle acque meteoriche di penetrare nel terreno o comunque riduce l'entità di tale penetrazione. Nell'ambito e per i fini della presente definizione si prescinde dal grado di permeabilità del suolo nella sua condizione indisturbata, preesistente alla costruzione. Tenuto conto della bassa permeabilità dello strato superficiale di terreno compattato, le pavimentazioni grigliate sono considerate permeabili per una superficie pari al 20% di quella effettiva (coefficiente di riduzione della permeabilità = 80%).

2. Si definisce superficie permeabile (SP) di un lotto la porzione di questo che viene lasciata priva di qualunque tipo di pavimentazioni (ancorché grigliate) o di manufatti fuori o entro terra che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera.

### *Art. 2.e. Indice di permeabilità (IP)*

1 Si definisce indice di permeabilità IP o rapporto di copertura il rapporto percentuale fra la superficie permeabile e la superficie fondiaria (SP/SF) oppure la superficie territoriale (SP/ST).

## USO DEL VERDE

---

## Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 07.09.2006

### *Art. 14. Parcheggi: requisiti tipologici*

.... 6 I parcheggi pubblici con più di 4 posti auto, se realizzati a raso, scoperti e senza costruzioni interrato sottostanti, devono essere dotati di alberature. Qualora il parcheggio sia alberato, gli alberi devono essere contenuti entro una striscia permeabile di superficie non inferiore a mq 3 per albero e delimitata rispetto ai posti-auto da un cordolo con accorgimenti per evitare lo sversamento nell'aiuola delle acque meteoriche provenienti dal posto-auto.

### *Art. 19. Permeabilità dei suoli*

.... 2. I parcheggi pubblici, se realizzati a raso, scoperti e senza costruzioni interrato sottostanti, devono essere sempre dotati di alberature. Qualora il parcheggio sia alberato, gli alberi devono essere contenuti entro una striscia erbosa permeabile di superficie non inferiore a mq 3 per albero e delimitata rispetto ai posti-auto da un cordolo sopraelevato o da altro sistema che eviti lo sversamento nell'aiuola delle acque meteoriche provenienti dal posto-auto.

### *Art. 20. Verde pubblico e privato*

1. In tutto il territorio comunale la salvaguardia e la formazione del verde con finalità ornamentali, sanitarie e di qualità ambientale è soggetta a controllo e può essere promossa da appositi progetti. Le disposizioni del presente R.U.E. costituiscono indirizzo per gli atti tecnicoamministrativi conseguenti. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulla vegetazione connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica.

2. L'eventuale abbattimento di alberature di alto fusto non produttive deve essere autorizzato mediante apposito nulla-osta del Responsabile del Settore che si avvarrà eventualmente della consulenza di un tecnico abilitato o del Corpo Forestale dello Stato. Nel nulla-osta dovranno essere specificate le prescrizioni di reimpianto delle alberature in sostituzione, in ragione di una nuova pianta per ciascuna abbattuta; il reimpianto può avvenire anche eventualmente in altra collocazione o su aree pubbliche.

3. L'abbattimento abusivo di alberi d'alto fusto comporta le sanzioni previste dalla L.267/2000 Art. 106.

4. Nelle zone extraurbane è altresì vietato estirpare siepi, a meno che ciò non avvenga sulla base di Piani di Sviluppo Agricolo Aziendali o Interaziendali, che dovranno puntualmente motivare le scelte di soppressione.

5. Gli interventi edilizi devono essere progettati in modo da salvaguardare le alberature non produttive preesistenti aventi diametro del tronco superiore a 0,20 m - rilevato a 1 m dal colletto - e di non offenderne l'apparato radicale; previo nullaosta del Responsabile del Settore ai sensi del comma 2, è consentito prevederne il diradamento ove siano troppo ravvicinate in rapporto alla specie e alle dimensioni.

6. Fatte salve le zone nelle quali il Piano prescriva espressamente (in sede di P.S.C. o di P.O.C.) la quota minima di superficie permeabile in rapporto alla Superficie fondiaria o territoriale, nelle altre zone in tutti gli interventi edilizi di Nuova Costruzione, Ricostruzione, Ampliamento deve essere assicurata una quota di

Superficie Permeabile (S.P.) in profondità pari ad almeno il 40% della superficie scoperta di pertinenza degli edifici, riducibile al 20% nel caso di insediamenti per attività produttive o di trasporto o di commercio o alberghiere. Tale area dovrà essere provvista di copertura vegetale nella sua totalità e dotata di almeno un albero d'alto fusto ogni 50 mq di S.P., nonché di essenze arbustive per una copertura pari ad almeno il 20% della S.P.. Gli alberi ad alto fusto da mettere a dimora andranno prescelti secondo modalità definite da specifici progetti e dovranno presentare un'altezza non inferiore a m 3,0 e un diametro, misurato a m 1,0 da terra, non inferiore a cm 10. Le norme di cui al presente comma valgono quale indirizzo tendenziale da applicarsi, nei limiti del possibile, anche per gli interventi di recupero edilizio (Manutenzione Straordinaria, Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia).

7. Nelle zone per insediamenti artigianali, industriali o commerciali all'ingrosso in tutti gli interventi di Ampliamento oltre il 30% della SC (fatti salvi i lotti prospicienti le strade), Nuova Costruzione e Ricostruzione è prescritta la formazione di quinte alberate lungo almeno due lati dell'area d'intervento, con preferenza per gli eventuali lati a contatto con zone agricole o con zone per attrezzature o servizi pubblici sociali e con aree residenziali.

8. Nelle zone agricole, negli interventi di Nuova Costruzione, Ricostruzione, Ampliamento di edifici specialistici (quali silos o impianti di lavorazione) o comunque di dimensioni superiori a quelle degli edifici abitativi (allevamenti, stalle, fienili, rimesse di grandi dimensioni) è prescritta la mitigazione dell'impatto visivo sul paesaggio con la formazione di quinte alberate, costituite da alberi d'alto fusto, interposti ad essenze arbustive, da scegliersi ai sensi dell'articolo seguente.

9. Nei nuovi impianti arborei ed arbustivi nei giardini privati e nelle aree di pertinenza degli edifici devono essere prescelte essenze prevalentemente comprese nella gamma delle essenze appartenenti alle associazioni vegetali locali o naturalizzate di cui all'elenco Allegato 1.

10. Progettazione degli interventi sugli spazi privati

Nei sub-ambiti AC.v (porzioni destinate a verde privato pertinenziale agli edifici circostanti) e in generale negli ambiti consolidati AC qualunque intervento edilizio che ecceda la manutenzione straordinaria deve essere accompagnato da un rilievo degli spazi ineditificati, che documenti la vegetazione esistente ed il suo stato, e da un progetto di sistemazione di tali spazi, finalizzato alla valorizzazione degli aspetti vegetazionali e al decoro degli spazi aperti. In particolare è fatto obbligo di allegare il rilievo e il progetto dettagliato di sistemazione degli spazi aperti, delle zone alberate, delle zone a prato e coltivate, e della definizione dei materiali da impiegare, con particolare riferimento alle zone esterne pavimentate.

## **DOTAZIONI ECOLOGICHE E MITIGAZIONE IMPATTI**

---

Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 07.09.2006

*Art. 20. Verde pubblico e privato*

.... 11. Dotazioni ecologiche e ambientali: verde urbano di arredo, distacco e mitigazione degli effetti ambientali

Gli ambiti individuati cartograficamente con la sigla ECO sono aree previste in genere vicino a infrastrutture viarie e zone industriali, spesso nelle zone di frangia urbana, che mettono in contatto il territorio agricolo con la periferia urbana, oltre a funzionare come elementi di connessione tra le aree verdi urbane. Si tratta di spazi verdi con funzioni di protezione ambientale, il cui scopo preminente è quello di mitigazione del microclima urbano e di abbattimento degli inquinanti (polveri e rumore). Per la loro sistemazione deve quindi essere effettuata un'attenta distribuzione dei volumi degli elementi vegetali da utilizzare, privilegiando i gruppi arbustivi ed arborei rispetto alle semplici aree a prato. In questo modo si potrà realizzare un'elevata presenza di biomassa vegetale che, oltre ad esercitare effetti significativi su microclima ed inquinamenti, porterà ad aumentare la biodiversità, con la formazione di strutture adatte ad essere luogo di rifugio, nutrizione e riproduzione per numerose specie di piccoli animali (uccelli, piccoli mammiferi, anfibi, insetti), oltre ad essere luogo adatto per l'insediamento di diverse specie vegetali selvatiche.

Caratteristiche tipologiche e criteri di intervento:

.... Copertura del suolo: aree boscate con radure e macchie arbustive;

.... Sono da evitare zone pavimentate impermeabili; gli eventuali percorsi devono avere preferibilmente pavimentazioni permeabili, od essere realizzati in terra battuta.

.... La dotazione di attrezzature ed impianti deve essere limitata a quelli utilizzati per favorire la crescita della vegetazione: impianti di irrigazione «a perdere », pacciamatura, eventuali drenaggi;

.... Vegetazione: tipologie e dimensioni d'impianto, disegno e scelta delle specie, secondo le tecniche della forestazione naturalistica, utilizzando esclusivamente piante autoctone ed impianti di semplice gestione.

.... Disegno: il progetto delle aree a verde protettivo deve essere realizzato favorendone l'inserimento paesaggistico generale, puntando a contemperare le esigenze di gestione meccanizzata con la maggiore «naturalità» possibile.

## **ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO**

---

Piano Strutturale Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 07.09.2006

*Art. 62. Promozione del risparmio energetico e della qualità ecologica degli interventi urbanistici ed edilizi*

1 Per la promozione del risparmio energetico, il PSC prevede che in sede di programmazione degli interventi (POC), siano soggetti a studio di fattibilità per l'impiego di energie alternative (solare, fotovoltaico, co-generazione, ecc.), con obbligo di introduzione di misure finalizzate al contenimento dei consumi e all'impiego di risorse energetiche rinnovabili e a basso carico inquinante, gli interventi urbanistici compresi tra i seguenti:

- Ambiti di riqualificazione
- Ambiti di nuovo insediamento

Provincia di Reggio Emilia  
**Comune di Villa Minozzo**  
piazza della Pace, 1  
42030 VILLA MINOZZO

[www.comune.villa-minozzo.re.it](http://www.comune.villa-minozzo.re.it)

## Villa Minozzo

### Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Non adottato*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO